



Azienda Protetta

Linea PMI

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO
E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO.

**contratto di assicurazione
multigaranzia per piccole
e medie imprese
Mod. 2235 - Ed. Maggio 2026**

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - -
Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 -
Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



Area Clienti

Vieni a scoprire la tua Area Clienti

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale / P. IVA, numero di polizza e indirizzo mail – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



La tua **posizione previdenziale**.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.




... e molto altro ancora!



AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il sito www.axa.it oppure contattaci direttamente

- ✓ Modulo di richiesta online su www.axa.it, sezione **Contattaci**
- 🗨 **Chat** presente in Area Clienti
- ☎ Numero Verde **800 085 559** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00), anche dall'estero **+39 06 45202137**
- ✉ Indirizzo PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it



My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** e scarica l'App!



Indice

Glossario

Definizioni	pag. 5
Definizioni specifiche: Garanzia Assistenza Informatica	pag. 11
Definizioni specifiche: Garanzia R.C. Datoriale	pag. 12
Definizioni specifiche: Garanzia Tutela Legale	pag. 13
Definizioni specifiche: Garanzia Tutela Legale: Protezione Dati e reputazione "on-line"	pag. 13

Norme comuni che regolano l'Assicurazione

Premessa Generale	pag. 15
Polizza con più ubicazioni assicurate	pag. 15
Avviso Eventi atmosferici e catastrofali - Prometeo	pag. 15
Norme comuni che regolano l'Assicurazione	pag. 17
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	
Art. 2 - Altre assicurazioni	
Art. 3 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia	
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione	
Art. 5 - Aggravamento del rischio	
Art. 6 - Diminuzione del rischio	
Art. 7 - Recesso in caso di Sinistro	
Art. 8 - Proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazione	
Art. 9 - Oneri fiscali	
Art. 10 - Foro competente	
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge	
Art. 12 - Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto	
Art. 13 - Ispezione alle cose assicurate	
Art. 14 - Esclusione malattie trasmissibili	
Art. 15 - Esclusioni Cyber e Dati – Property	
Art. 15 bis - Esclusioni Cyber e Dati – Liability_RCT	
Art. 15 ter - Esclusioni Cyber e Dati – Liability_RC Prodotti	
Art. 16 - Facoltà di modifica del premio a scadenza	
Clausole Opzionali relative al contratto in generale	pag. 22
Indicizzazione - Adeguamento automatico (IFOI); Deroga al tacito rinnovo (STR1); Reddito agricolo - Imposta sulle assicurazioni (603); Beni di interesse storico - Imposta sulle assicurazioni (604).	

Sezione A - Incendio All Risks

Norme che regolano la Sezione A - Incendio All Risks	pag. 24
Art. 1.0 - Cosa posso assicurare	
Art. 1.1 - Universalità	
Art. 1.2 - Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate	
Art. 1.3 - Merci temporaneamente riposte presso l'abitazione del titolare	
Art. 1.4 - Trasloco delle cose assicurate	
Contro quali danni posso assicurarmi	pag. 25
Art. 1.5 - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base	
Art. 1.6 - Delimitazioni di garanzia	
Art. 1.7 - Atti di terrorismo	
Art. 1.8 - Contenuto all'aperto	
Art. 1.9 - Contenuto presso terzi e presso fiere o mostre	
Art. 1.10 - Merci, attrezzi e utensili trasportati (Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio)	
Oneri e spese	pag. 27
Art. 1.11 - Spese di salvataggio, demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento	
Art. 1.12 - Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione	
Art. 1.13 - Onorari di riprogettazione del Fabbricato	
Art. 1.14 - Onorari dei periti - Operazioni peritali	
Art. 1.15 - Spese di ricerca e riparazione del guasto	
Art. 1.16 - Rottura di Lastre o insegne	
Come ampliare la copertura assicurativa	pag. 29
Rischio locativo (A1); Merci in aumento (A3); Merci in refrigerazione (A4); Fenomeni Elettrici (A5); Ricorso terzi (A6); Spese di demolizione sgombero in aumento (A7); Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione (A8); Lastre - Rottura di lastre e insegne in aumento (A9); Clausole Opzionali Incendio (A11); Fabbricati in leasing con la formula a "Valore residuo" (LEA01); Danni da eventi atmosferici per cose all'aperto (CA02); Eventi catastrofali: Terremoto (TERREM); Eventi catastrofali: Inondazione/Alluvione (INONDA); Pannelli solari e/o fotovoltaici (PSF); Danni da eventi atmosferici ai pannelli solari / fotovoltaici (ENPS); Integrazione danni da bagnamento e/o allagamento (ALLAG); Eventi atmosferici a fabbricati aperti, tettoie, tende all'aperto (ENAPE); Grandine su fragili in aumento (GR)	
Che cosa non è assicurato	pag. 36
Art. 1.17 - Cose escluse dall'Assicurazione	
Art. 1.18 - Esclusioni	
Art. 1.19 - Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia base	
Art. 1.20 - Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Incendio	
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	pag. 45
Art. 1.21 - Delimitazioni del rischio - Caratteristiche costruttive e tolleranze	
Art. 1.22 - Modifiche e variazioni Fabbricato e Macchinario	
Art. 1.23 - Buona fede	
Art. 1.24 - Rinuncia alla rivalsa	
Art. 1.25 - Franchigia base per Sinistro	
Art. 1.26 - Limitazioni nell'indennizzo - Partita Contenuto	
Tabella limiti Sezione A - Incendio All Risks	pag. 48
Sezione B - Danni Indiretti	
Norme che regolano la Sezione B - Danni Indiretti	pag. 54
Contro quali danni posso assicurarmi	pag. 54
Maggiori spese per il proseguimento dell'attività (B1); Indennità aggiuntiva danni indiretti 10% (B2); Indennità aggiuntiva danni indiretti a scaglioni (B2); Perdita Pigioni (B3).	

Indice

Sezione B - Danni Indiretti (segue)

<i>Che cosa non è assicurato</i>	pag. 56
Art. 2.1 – Esclusioni	
<i>Tabella limiti Sezione B - Danni Indiretti</i>	pag. 57

Sezione C - Furto e Rapina

<i>Norme che regolano la Sezione C - Furto e Rapina</i>	pag. 58
---	---------

- Art. 3.0 - Cosa posso assicurare
- Art. 3.1 - Contenuto presso terzi o presso magazzino separato
- Art. 3.2 - Contenuto presso fiere e mostre
- Art. 3.3 - Trasloco delle cose assicurate

<i>Contro quali danni posso assicurarmi</i>	pag. 59
Art. 3.4 - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base	

<i>Oneri e spese</i>	pag. 60
Art. 3.5 - Spese peritali, duplicazione documenti, migliorie mezzi di chiusura, altre spese	

<i>Come ampliare la copertura assicurativa</i>	pag. 60
--	---------

Integrazione valori (C2); Guasti cagionati dai ladri in aumento (C3); Furto Attrezzi e Merci trasportate (C4); Veicoli e/o natanti e imbarcazioni all'aperto nell'area cintata in uso all'assicurato (C5); Clausole Opzionali Furto (C6): Distributori automatici (C828); Cose all'aperto (CA03); Stazioni di servizio e/o autolavaggi (C212); Furto verificatosi in occasione di Terremoto (FTEM); Furto verificatosi in occasione di eventi sociopolitici (FES).

<i>Che cosa non è assicurato</i>	pag. 64
--	---------

- Art. 3.6 - Cose escluse dall'Assicurazione
- Art. 3.7 - Esclusioni
- Art. 3.8 - Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia base
- Art. 3.9 - Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Furto e Rapina

<i>Come e con quali condizioni operative mi assicuro</i>	pag. 67
--	---------

- Art. 3.10 - Caratteristiche dei fabbricati contenenti i beni assicurati
- Art. 3.11 - Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia
- Clausola Mezzi di chiusura dei locali rafforzati ed operatività della garanzia (24 A)
- Art. 3.12 - Franchigia assoluta sulle Merci ad elevato rischio Furto
- Art. 3.13 - Furto commesso fuori dalle ore di attività da Prestatori di lavoro
- Art. 3.14 - Furto con rottura dei vetri delle vetrine
- Art. 3.15 - Furto pannelli solari o fotovoltaici
- Art. 3.16 - Furto motori esterni e unità di raffreddamento di impianti al servizio dell'attività
- Art. 3.17 - Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato
- Art. 3.18 - Limitazioni nell'Indennizzo - Partita Contenuto
- Altre Clausole Opzionali Furto C6: Impianto di allarme antifurto collegato (434B); Impianto di allarme antifurto generico (488C); Aggravamento rischio Furto (450C).

<i>Tabella limiti Sezione C - Furto e Rapina</i>	pag. 72
--	---------

Sezione D - Guasti Macchine / Danni alle Apparecchiature elettroniche

<i>Norme che regolano la Sezione D - Guasti Macchine / Danni alle Apparecchiature elettroniche</i>	pag. 77
--	---------

- Art. 4.0 - Cosa posso assicurare
- Art. 4.1 - Uso dei beni assicurati

<i>Contro quali danni posso assicurarmi</i>	pag. 77
---	---------

- Art. 4.2 - Casistiche e/o eventi assicurati

<i>Oneri e spese</i>	pag. 78
----------------------------	---------

- Art. 4.3 - Maggiori spese, Supporti dati, Programmi in licenza d'uso, oneri peritali

<i>Che cosa non è assicurato</i>	pag. 78
--	---------

- Art. 4.4 - Esclusioni

<i>Tabella limiti Sezione D - Guasti Macchine / Danni alle Apparecchiature elettroniche</i>	pag. 80
---	---------

Sezione E - Assistenza

<i>Norme che regolano la Sezione E - Assistenza</i>	pag. 81
---	---------

- Art. 5.0 - Gestione servizio di Assistenza

<i>Contro quali danni posso assicurarmi</i>	pag. 81
---	---------

- Art. 5.1 - Casistiche assicurate

<i>Che cosa non è assicurato</i>	pag. 83
--	---------

<i>Come e con quali condizioni operative mi assicuro</i>	pag. 84
--	---------

- Art. 5.3 - Operatività prestazioni di Assistenza Informatica
- Art. 5.4 - Estensione territoriale prestazioni di Assistenza Informatica

<i>Tabella limiti Sezione E - Assistenza</i>	pag. 84
--	---------

Sezione F - Responsabilità Civile

<i>Norme che regolano la Sezione F - Responsabilità Civile</i>	pag. 85
--	---------

<i>Contro quali danni posso assicurarmi</i>	pag. 85
---	---------

- Art. 6.1 - R.C.T. - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base
- Art. 6.2 - R.C.T. - Danni a cose di terzi da Incendio, Esplosione e Scoppio
- Art. 6.3 - R.C.T. - Danni da interruzione o sospensione di attività
- Art. 6.4 - R.C.T. - Danni da inquinamento accidentale
- Art. 6.5 - R.C.T. - Smercio in regime "Claims Made"
- Art. 6.6 - R.C.T. - Committenza di lavori di straordinaria manutenzione
- Art. 6.7 - R.C.T. - Cessione di lavori in subappalto
- Art. 6.8 - R.C.T. - Danni a mezzi sotto carico e scarico
- Art. 6.9 - R.C.T. - Danni a veicoli dei Prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata
- Art.6.10 - R.C.T. - Responsabilità personale degli Addetti - R.C. personale rivalsa INAIL per infortuni gravi a titolari e soci che svolgono attività operativa
- Art.6.11 - R.C.T. - Responsabilità derivante da uso di armi per legittima difesa

Indice

Sezione F - Responsabilità Civile (segue)

<i>Come ampliare la copertura assicurativa - Garanzia Base R.C.T.</i>	pag. 90
R.C.T. Lavori presso Terzi (F2); Clausole Opzionali R.C. (F3); R.C.T. - Cessione di lavori in subappalto senza limiti (A900); R.C.T. - Danni a cose di terzi movimentate (E707); R.C.T. - Estensione commercio fuori dai locali dell'attività (E708); R.C.T. - Cose portate dai clienti (E444); R.C.T. - Cose consegnate dai clienti - Lavanderie (E445); R.C.T. - Assicurato aggiunto per la proprietà dei fabbricati aziendali (E001); R.C.T. - Prova e collaudo veicoli (PCV); R.C.T. - Danni a veicoli a motore di terzi in consegna o custodia (DVC); R.C. - Prestatori di lavoro stagionali (STAG).	
<i>Che cosa non è assicurato</i>	pag. 93
Art. 6.12 - Casi esclusi dall'Assicurazione - Esclusioni R.C.T.	
Art. 6.13 - Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia base R.C.T.	
Art. 6.14 - Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali R.C.	
<i>Contro quali danni posso assicurarmi - Estensione alla Garanzia Base R.C.T. - R.C. Postuma (F4)</i>	pag. 98
Art. 6.15 - R.C. Postuma - Casistiche e/o eventi assicurati (in regime "Claims Made")	
Art. 6.16 - R.C. Postuma - Estensione per Assicurati già clienti AXA	
Art. 6.17 - R.C. Postuma - Estensione ultrattività per Assicurati già clienti AXA	
Art. 6.18 - R.C. Postuma - Attività ad esecuzione frazionata	
<i>Come ampliare la copertura assicurativa - R.C. Postuma</i>	pag. 100
Garanzie Opzionali R.C. Postuma: Estensione limiti attività pregressa per clienti non AXA (A360); Estensione all'attività delle ditte subappaltatrici (A361); Estensione ricerca guasti (A362).	
<i>Che cosa non è assicurato R.C. Postuma</i>	pag. 101
Art. 6.19 - Casi esclusi dall'Assicurazione - Esclusioni R.C. Postuma	
Art. 6.20 - Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali R.C. Postuma	
<i>Contro quali danni posso assicurarmi - Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro - R.C.O. (F5)</i>	pag. 102
Art. 6.21 - R.C.O. - Casistiche e/o eventi assicurati	
<i>Che cosa non è assicurato Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro - R.C.O.</i>	pag. 102
Art. 6.22 - Casi esclusi dall'assicurazione - Esclusioni R.C.O.	
<i>Come ampliare la copertura assicurativa R.C.O. - R.C. Malattie professionali (F6)</i>	pag. 103
Art. 6.23 - Cosa posso assicurare - Massimale R.C. Malattie Professionali	
Art. 6.24 - Malattie professionali - Casistiche assicurate (in regime "Claims Made")	
Art. 6.25 - Estensione per Assicurati già clienti AXA	
<i>Come ampliare la copertura assicurativa R.C. Malattie professionali</i>	pag. 104
Garanzie Opzionali R.C. Malattie Professionali: Estensione attività pregressa (A230)	
<i>Che cosa non è assicurato R.C. Malattie professionali</i>	pag. 104
Art. 6.26 - Casi esclusi dall'Assicurazione - Esclusioni R.C. Malattie Professionali	
<i>Contro quali danni posso assicurarmi - R.C. Datoriale (F7)</i>	pag. 105
Art. 6.27 - Cosa posso assicurare - Massimale R.C. Datoriale	
Art. 6.28 - R.C. Datoriale - Casistiche e/o eventi assicurati (in regime "Claims Made")	
<i>Che cosa non è assicurato R.C. Datoriale</i>	pag. 106
Art. 6.29 - Casi esclusi dall'Assicurazione - Esclusioni R.C. Datoriale	
<i>Contro quali danni posso assicurarmi - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (F9)</i>	pag. 107
Art. 6.30 - R.C. proprietà del Fabbricato - Casistiche e/o eventi assicurati	
<i>Che cosa è assicurato - Garanzia Opzionale R.C. Prodotti (F8)</i>	pag. 108
Art. 6.31 - R.C. Prodotti - Cosa posso assicurare - Massimale	
Art. 6.32 - R.C. Prodotti - Casistiche e/o eventi assicurati (in regime "Claims Made")	
<i>Come ampliare la copertura assicurativa R.C. Prodotti - Garanzie Opzionali R.C. Prodotti</i>	pag. 109
Garanzie Opzionali R.C. Prodotti: Estensione della garanzia ai prodotti consegnati direttamente in USA e Canada - Esportazione diretta (P50); Ritiro prodotti (P77); Ritiro prodotti (P77A); Tampering (P70).	
<i>Che cosa non è assicurato R.C. Prodotti</i>	pag. 113
Art. 6.33 - R.C. Prodotti - Casi esclusi dall'assicurazione	
<i>Clausola Regolazione Premio per Garanzie R.C.</i>	pag. 115
<i>Come e con quali condizioni operative mi assicuro - Garanzia base R.C.T. e Garanzia R.C.O.</i>	pag. 116
Art. 6.34 - R.C.T./R.C.O. - Validità territoriale	
Art. 6.35 - Parametro utilizzato per la tariffa (Numero Addetti) - Tolleranze	
Art. 6.36 - Franchigia base R.C.T. frontale per Sinistro	
Art. 6.37 - R.C.T. - Rischi con più ubicazioni	
Art. 6.38 - R.C.T. - Soggetti non considerati terzi	
Art. 6.39 - R.C.T. - Estensione al novero dei terzi	
<i>Come e con quali condizioni operative mi assicuro - R.C. Postuma (F4)</i>	pag. 118
Art. 6.40 - Limitazioni sulla R.C. Postuma	
<i>Come e con quali condizioni operative mi assicuro - R.C. Datoriale (F7)</i>	pag. 119
Art. 6.41 - R.C. Datoriale - Inizio e termini della garanzia ("Claims Made")	
Art. 6.42 - R.C. Datoriale - Delimitazione territoriale	
Art. 6.43 - Periodo di osservazione dell'assicurazione R.C. Datoriale in favore di Assicurati cessati dalla carica	
Art. 6.44 - R.C. Datoriale - Delimitazioni in caso di operazioni di liquidazione, trasformazione, fusione, scissione di società	
<i>Come e con quali condizioni operative mi assicuro - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (F9)</i>	pag. 120
Art. 6.45 - Ulteriori norme stabilite per la garanzia R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato	
<i>Come e con quali condizioni operative mi assicuro - R.C. Prodotti (F8)</i>	pag. 121
Art. 6.46 - R.C. Prodotti - Delimitazione territoriale	
Art. 6.47 - R.C. Prodotti - Soggetti non considerati terzi	
Art. 6.48 - R.C. Prodotti - Inizio e termini della garanzia ("Claims Made")	
<i>Tabella limiti Sezione F - Responsabilità Civile</i>	pag. 122
Sezione G - Tutela legale	
<i>Norme che regolano la Sezione G - Tutela Legale</i>	pag. 128
Art. 7.0 - Gestione del contratto	
Art. 7.1 - Come mi posso assicurare	
<i>Cosa posso assicurare - Garanzia Tutela legale Base</i>	pag. 128
Art. 7.2 - Soggetti / Oneri assicurati	
<i>Cosa posso assicurare - Garanzia Tutela legale Base (segue)</i>	
Art. 7.3 - Casi assicurati	

Indice

Sezione G - Tutela legale (segue)

Come ampliare la copertura assicurativa Garanzia Opzionale Pacchetto Sicurezza pag. 130	Pacchetto sicurezza
Che cosa non è assicurato - Garanzia Tutela legale Garanzia Base e Garanzia Pacchetto Sicurezza pag. 130	Art. 7.4 - Casi esclusi dall'assicurazione
Cosa posso assicurare - Garanzia Protezione Dati e reputazione "on-line" pag. 131	Art. 7.5 - Come mi posso assicurare
	Art. 7.6 - Soggetti / Oneri assicurati
	Art. 7.7 - Casi assicurati
Che cosa non è assicurato - Garanzia Protezione Dati e reputazione "on-line" pag. 133	Art. 7.8 - Casi esclusi dall'assicurazione Protezione Dati e reputazione "on-line"
Come e con quali condizioni operative mi assicuro pag. 133	Art. 7.9 - Decorrenza della garanzia - Insorgenza del Sinistro
	Art. 7.10 - Parametro utilizzato per la tariffa (Numero Addetti) - Garanzia Base e Pacchetto sicurezza - Tolleranze
	Art. 7.11 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione
	Art. 7.12 - Validità territoriale - Garanzia Tutela Legale Base
	Art. 7.13 - Validità territoriale - Garanzia Pacchetto Sicurezza
	Art. 7.14 - Validità territoriale - Garanzia Protezione Dati e reputazione "on-line"
Tabella limiti Sezione G - Tutela legale pag. 135	

Norme che regolano il Sinistro

Premessa pag. 136	Premessa - Modalità di denuncia di sinistro e altre informazioni per l'Assicurato
	Art. 8.0 - Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'Indennizzo
Norme che regolano il Sinistro -Sezioni: A - Incendio, B - Danni indiretti, C - Furto e Rapina, D - Guasti Macchine/Danni alle Apparecchiature elettroniche pag. 137	
	Art. 8.1 - Obblighi in caso di Sinistro
	Art. 8.2 - Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)
	Art. 8.3 - Mandato dei periti
	Art. 8.4 - Esagerazione dolosa del danno
	Art. 8.5 - Valore dei beni assicurati e determinazione del danno
Norme specifiche per la Sezione A - "Incendio All Risks" pag. 144	
	Art. 8.6 - Assicurazione parziale
	Art. 8.7 - Deroga alla proporzionale - Tolleranza
	Art. 8.8 - Esistenza di procedure concorsuali - Stabilimenti o reparti inattivi
	Art. 8.9 - Anticipo Indennizzo
	Art. 8.10 - Prima parte di Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a un certo importo
Norme specifiche per la Sezione C - "Furto e Rapina" pag. 145	
	Art. 8.11 - Recupero dei beni rubati
	Art. 8.12 - Esistenza di procedure concorsuali
	Art. 8.13 - Coesistenza di assicurazione trasporti
Norme specifiche per la Sezione B - "Danni indiretti" pag. 146	
	Art. 8.14 - Precisazioni attivazione garanzie Danni indiretti
Norme specifiche per la Sezione D - "Guasti Macchine / Danni alle Apparecchiature elettroniche" pag. 146	
	Art. 8.15 - Criteri e limiti di Indennizzo
Altre norme afferenti le precedenti Sezioni pag. 147	
	Art. 8.16 - Selling price - Merci al prezzo di vendita
	Art. 8.17 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di: danni a Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione (A8); Fenomeni elettrici (A5); Furto o Rapina, Estorsione; Rottura di Macchinario o Apparecchiature elettroniche (Guasti macchine / Danni alle Apparecchiature elettroniche); e loro reintegro
	Art. 8.18 - Limite massimo dell'Indennizzo
	Art. 8.19 - Pagamento dell'Indennizzo
	Art. 8.20 - Indennizzo separato
	Art. 8.21 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Norme specifiche per la Sezione E - Assistenza pag. 148	
	Art. 8.22 - Richiesta di Assistenza Informatica
Norme specifiche per la Sezione F - Responsabilità Civile pag. 149	
	Art. 8.23 - R.C.T./R.C.O. - Modalità per la denuncia in caso di Sinistro R.C.
	Art. 8.24 - R.C.T./R.C.O. - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
	Art. 8.25 - R.C. Postuma - Denuncia di Sinistro
	Art. 8.26 - R.C. Malattie Professionali - Denuncia di Sinistro
	Art. 8.27 - R.C. Datoriale - Modalità per la denuncia del Sinistro - Obblighi in caso di richiesta di Risarcimento o circostanze che potrebbero dare origine ad una richiesta di Risarcimento
	Art. 8.28 - R.C. Datoriale - Gestione delle controversie - Spese legali di resistenza
	Art. 8.29 - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato - Denuncia di Sinistro
	Art. 8.30 - R.C. Prodotti - Denuncia di sinistro
	Art. 8.31 - R.C. Prodotti - Arbitrato irrituale
Norme specifiche per la Sezione G - Tutela Legale pag. 151	
	Art. 8.32 - Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale
	Art. 8.33 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
	Art. 8.34 - Gestione del Sinistro
	Art. 8.35 - Recupero di somme

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI pag. 153

INFORMATIVA PRIVACY SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA pag. 160

Condizioni di Assicurazione

Glossario

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato (*integrate dalle definizioni specifiche previste dalle garanzie Assistenza Informatica, R.C. Datoriale e Tutela Legale*):

- Addetti:** i titolari dell'attività, i soci e i familiari coadiuvanti dell'Assicurato che operano nell'Azienda a qualsiasi titolo, nonché i Prestatori di lavoro.
Si precisa che non si tiene conto dei soci di solo capitale (es. soci in possesso di quote o azioni, ecc.) che non operano nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza.
- Apparecchiature elettroniche:** elaboratori di processo e di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, registratori di cassa, bilance elettroniche, server, personal computer, elaboratori per ufficio e relative unità periferiche di ricezione e trasmissione dati, con i relativi conduttori di collegamento esterni, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme e videosorveglianza.
- Attacco Informatico:** si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.
- Atti di terrorismo:** atti dolosi (compresi - seppure a titolo esplicativo ma non esaustivo - attentati anche con uso di ordigni esplosivi, sabotaggi, contaminazioni dolose e simili nonché anche la sola minaccia di uno dei sopra menzionati atti) compiuti da una persona singola o gruppo/i di persone (sia che agiscano individualmente o in connessione con una organizzazione) commessi per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici, etnici e simili inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di incutere paura nella popolazione o in una sua parte, sempre che reputati o riconosciuti come tali dalle forze dell'ordine e/o dalla magistratura od altra Autorità istituzionale oppure rivendicati da esponenti di gruppi clandestini, organizzazioni o movimenti anarchici o rivoluzionari di ispirazione ideologica, politica e/o religiosa.
- Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
- Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- Azienda:** l'insieme dei beni e dei locali anche separati, territorialmente ubicati come indicato in Polizza nell'ambito dell'area aziendale, nel quale viene esercitata l'attività, dichiarata dall'Assicurato, svolta nei modi in cui la tecnica insegna o consiglia di adottare.
- AXA:** AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
- Cassaforte:** contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei Preziosi e dei Valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e Scasso. La corazzatura della Cassaforte deve essere un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi.
Cassaforte mobile: Cassaforte avente le caratteristiche sopra indicate la cui chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione) e il cui peso minimo non deve essere inferiore a 200 Kg.
Cassaforte a muro: Cassaforte avente le caratteristiche sopra indicate dotato di corpo di acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso; dotata altresì di movimento di chiusura con catenacci ad espansione e serratura di sicurezza (a chiave o a combinazione).
- Computer Virus:** si intende un complesso di istruzioni o codici corrotti, dannosi o altrimenti non autorizzati, incluso l'insieme di istruzioni o codici, programmatici o di altro tipo, non autorizzati, introdotti in modo doloso, che si diffondono attraverso un sistema informatico o una rete di qualsiasi natura.
La definizione di Computer virus include, ma non è limitata ai "cavalli di Troia" ("Trojan Horses"), ai "vermi" ("worms") e alle "bombe a tempo o logiche" ("time or logic bombs").

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Contenuto:	<p>è l'insieme dei seguenti beni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Arredamento: mobilio ed arredamento dell'attività e/o d'ufficio, armadi di sicurezza e casseforti (escluso il relativo contenuto), tende esterne, oggetti di cancelleria, registri e stampati. Si intende compreso anche l'arredamento di eventuali locali destinati a sala degustazione e spaccio di prodotti aziendali, nonché eventuali natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati esclusivamente come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o per le vetrine dell'attività assicurata;b) Attrezzatura: Apparecchiature elettroniche (come da relativa definizione); vetrine e vetrinette esterne; impianti portatili di condizionamento/riscaldamento; scaffalature ed arredamento industriale; comprese migliorie ed opere addizionali, anche di impiantistica, apportate al Fabbricato dal locatario;c) Macchinario (come da relativa definizione);d) Merci (come da relativa definizione);e) Enti particolari (come da relativa definizione), nonché quadri, tappeti ed oggetti d'arte, esclusi Preziosi;f) Effetti personali dell'Assicurato e dei suoi Addetti (come da relativa definizione) nonché Valori (come da relativa definizione), escluso quanto riposto nelle abitazioni;g) Lastre (come da relativa definizione) relative al Contenuto. Si intendono comprese nel Contenuto le Lastre e le insegne che costituiscono opere addizionali apportate al Fabbricato dal locatario;h) Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione (come da relativa definizione); limitatamente alla Sezione Incendio tali enti non rientrano nella Partita Contenuto, in quanto possono essere assicurati a Primo Rischio Assoluto con specifica Partita separata.
Contraente:	il soggetto che stipula l'Assicurazione, anche in nome e per conto di chi spetta.
Copertura:	il complesso degli elementi del Tetto, escluse: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
Cose:	gli oggetti materiali e gli animali.
Conduttori esterni:	cavi di collegamento tra le Apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, fibra o cavi utilizzati per la trasmissione di dati, suoni o immagini collegati alle Apparecchiature elettroniche.
Danno cyber:	si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico.
Dati:	si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.
Dipendenze:	locali non comunicanti con quelli principali destinati a depositi, magazzini, cantine, mense, servizi e simili anche in corpi separati purché situati nell'Ubicazione indicata in Polizza o se posti al di fuori di questa ad una distanza non superiore a m. 100.
Effetti personali:	<p>si intendono, esclusivamente beni ed oggetti di uso personale indossati o portati dall'Assicurato o dai suoi Addetti sul luogo di lavoro, e più precisamente a titolo esemplificativo: orologi, giacche e vestiti in genere, borsette, borse con attrezzature sportive (es. tennis, calcio, ecc.), telefoni cellulari in ogni caso con un limite massimo di 500,00 euro per singolo oggetto danneggiato o sottratto.</p> <p>In ogni caso si intendono sempre esclusi dagli Effetti personali i seguenti beni: Valori, gioielli e Preziosi, natanti e imbarcazioni, autoveicoli e veicoli a motore in genere (comprese le cose riposte all'interno degli stessi), cicli e biciclette, attrezzatura fotografica.</p>

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Enti particolari:	archivi e relativi dati di archivio, documenti, disegni, registri, microfilm, Supporti di dati, Programmi in licenza d'uso, fotocolor, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Esplosivi:	sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad Esplosione, oppure esplodono per azione meccanica o termica. Sono comunque ritenuti Esplosivi gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Explosione:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione:	costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia, così come disciplinato dall'art. 629 Codice Penale.
Fabbricato:	<p>la costruzione edile variamente elevata contenente i beni dell'Azienda, incluse le porzioni di civile abitazione, compresi Fissi ed infissi ed opere di fondazione e interrate - esclusa l'area, piazzali, lastricati, strade interne - compresi impianti al servizio del Fabbricato quali, a titolo esemplificativo: impianti elettrici (esclusi trasformatori), telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di trasporto, scale mobili, ascensori, montacarichi, antenne ed ogni altro impianto o installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi impianti di allarme e di videosorveglianza); comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, rivestimenti, affreschi non aventi valore artistico; recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, cantine e soffitte, Dipendenze e box (esclusi palloni pressostatici) anche in corpi separati purché situati nell'Ubicazione indicata in Polizza. Si considerano facenti parte del Fabbricato le Lastre relative alla costruzione edile, salvo che rientrino nella definizione di Contenuto qualora si tratti di opere addizionali apportate al Fabbricato dal locatario. Sono esclusi i Pannelli / impianti solari termici ed i Pannelli fotovoltaici (come da relativa definizione), assicurabili con specifica partita.</p> <p>In caso di condominio la porzione assicurata comprende anche la quota delle parti di Fabbricato di proprietà comune.</p>
Fatto accidentale:	evento che non sia conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività esercitata.
Fatturato:	l'ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti parte del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 del DPR 20/12/1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, al netto di IVA e/o di eventuali imposte di fabbricazione.
Fissi ed infissi:	manufatti per la chiusura dei vani di transito illuminazione e aerazione delle costruzioni, compresi i relativi profili di finimento e/o i rinforzi di protezione di Serramenti o cancelli stabilmente ancorati alle strutture murarie.
Franchigia:	<p>l'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.</p> <p>Se in Polizza sono previsti limiti massimi di Indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la Franchigia prima dei predetti limiti.</p>
Furto:	reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato all'art. 624 Codice Penale.
Furto con destrezza:	l'impossessarsi di una cosa mobile altrui con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato, durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, così come disciplinato dagli artt. 624 e 625 Codice Penale.
Implosione:	repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio:	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autostendersi e propagarsi.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Incidente

Informatico:

si intende:

- qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o
- qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

Incombustibilità:

si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo:

la somma dovuta da AXA in caso di Sinistro.

Infiammabili:

- gas combustibili;
- sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55°C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, nonché sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Lastre:

lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, Vetro antisfondamento e specchi completi di iscrizioni e decorazioni, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'attrezzatura o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani dell'Azienda, comprese le insegne (luminescenti e non), purché installate nell'area aziendale e/o stabilmente ancorate al Fabbricato, compresi i lucernari.

Macchinario:

macchine ed impianti compresi eventuali elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del Macchinario o impianto; si intendono compresi gli eventuali serbatoi, vasche e silos (non in muratura); i basamenti e le parti ed opere murarie e che ne siano il naturale completamento; attrezzi, utensili e relativi ricambi; impianti di forza, di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica e termica (esclusi i pannelli / impianti solari termici ed i Pannelli fotovoltaici (come da relativa definizione), assicurabili con specifica partita), compresi gli impianti tecnici al servizio dei macchinari; cicli, ciclofurgoni, mezzi di traino e trasporto a mano; gruppi compressori; elevatori e carrelli, impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori e montacarichi), mezzi e/o impianti di imballaggio, impianti e attrezzatura di pesa, e quant'altro funzionalmente connesso all'attività produttiva o commerciale dell'Azienda.

Manutenzione ordinaria:

sono considerati interventi di Manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Manutenzione straordinaria:

sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di Manutenzione ordinaria. In particolare sono considerate riparazioni straordinarie quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta (art. 1005 C.C.) nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.

Merci:

materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'Azienda, semilavorati e finiti, campionari, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, Infiammabili e Merci speciali (come da relativa definizione) nei quantitativi dichiarati in Polizza.

Si intendono comprese le eventuali imposte di fabbricazione ed i diritti doganali.

Inoltre, per le attività di vendita e/o riparazione di veicoli (compresi cicli e motocicli) e/o natanti e imbarcazioni in genere si precisa quanto segue:

- per i negozi di riparazione e vendita di biciclette sono considerati Merci, le biciclette in vendita (nuove e/o usate);
- per le imprese autorizzate od abilitate al commercio e/o riparazione di veicoli a motore (e/o natanti e imbarcazioni), sono considerati Merci i veicoli (e/o natanti e imbarcazioni) nuovi non ancora immatricolati e i veicoli targati o immatricolati (es. autovetture o altri veicoli usati e km. zero) in vendita registrati ai fini della sospensione della tassa di circolazione nonché gli eventuali veicoli in conto vendita in possesso dell'Assicurato.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

I veicoli (compresi cicli e motocicli) e/o natanti e imbarcazioni in genere di proprietà di clienti in riparazione/manutenzione, comprese anche le autovetture e/o i motoveicoli aziendali della concessionaria e/o officina assicurata, immatricolati (o in leasing) all'Assicurato stesso utilizzati per uso aziendale, per prova o dimostrazioni o come auto di cortesia **non sono considerate Merci**, in quanto, rientrano nella definizione di "Veicoli in riparazione o manutenzione".

Merci Speciali:	si considerano tali: la cellulose, l'espansite di sughero, la gomma spugna e microporosa, le materie plastiche espanse e alveolari, la schiuma di lattice, gli imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e gli scarti di imballaggi combustibili, ad eccezione di quelli racchiusi nella confezione delle Merci. Non si considerano Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
Pannelli- solari / fotovoltaici:	impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o impianto costituito da pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori, batterie di accumulo e relativi cavi di collegamento o quant'altro di attinente alla loro realizzazione.
Parti:	il Contraente ed AXA.
Partita:	singola garanzia o complesso di garanzie indicate in Polizza che comportano un Premio o l'insieme delle cose assicurate con un'unica somma assicurata indicate in Polizza che comportano un Premio.
Perdite patrimoniali:	qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.
PFAS:	"PFAS" è definito dall'OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) come sostanze fluorurate che contengono almeno un atomo di carbonio metilico o metilenico completamente fluorurato (senza alcun atomo di H/Cl/Br/I ad esso legato), cioè, fatte salve alcune eccezioni note, qualsiasi sostanza chimica con almeno un gruppo metilico perfluorurato (-CF ₃) o un gruppo metilenico perfluorurato (-CF ₂ -) è un PFAS.
Polizza:	il documento che prova l'Assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente ad AXA.
Prestatori di lavoro:	tutte le persone fisiche (compresi anche gli eventuali stagisti) di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.
Preziosi:	orologi di metallo prezioso, orologi di metallo anche non prezioso di valore singolo superiore a 4.000 euro, monete d'oro, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure od artificiali montate in metallo prezioso, oggetti in corallo, raccolte e collezioni aventi valore artistico o collezionistico.
Primo Rischio Assoluto:	forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.
Prodotto:	ai fini della garanzia R.C. Prodotti, i prodotti oggetto dell'attività esercitata e indicati in polizza e, se compilato, nel Questionario R.C. Prodotti che costituisce parte integrante della polizza.
Prodotto difettoso:	ai fini della garanzia R.C. Prodotti, i prodotti difettosi si intendono quelli che non offrono la sicurezza che ci si può legittimamente attendere così come previsto a norma di legge italiana (come indicato dall'art. 117 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche e integrazioni).
Produttore:	ai fini della garanzia R.C. Prodotti, deve ritenersi produttore il soggetto che rivesta tale qualifica secondo la Legge Italiana (come definito dall'art. 103 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche e integrazioni).
Programmi in licenza d'uso:	s'intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni, eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad una licenza d'uso o altro contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
Rapina:	reato commesso da chi per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la

Condizioni di Assicurazione

Glossario

	detiene così come disciplinato dall'art. 628 Codice Penale.
Risarcimento:	la somma dovuta da AXA in caso di Sinistro Responsabilità Civile.
Rottura di Macchinario:	danneggiamento della funzionalità di un Macchinario od impianto dovuto ad una menomazione dell'integrità dello stesso.
Scasso:	forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
Scippo:	furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che li detiene, così come disciplinato dall'art. 624 bis Codice Penale.
Scoperto:	la parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in Polizza sono previsti limiti massimi di Indennizzo/Risarcimento (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo Scoperto sul danno medesimo.
Scoppio:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.
Serramento/i:	manufatto/i per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione del Fabbricato.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione. Per le garanzie R.C. quando precisato (es. R.C. smercio, R.C. Postuma, R.C. Malattie professionali, R.C. Prodotti e Ritiro Prodotti, ecc.): la Richiesta di Risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata nei confronti dell'Assicurato. Per le garanzie R.C. Datoriale: la richiesta di Risarcimento di Perdite patrimoniali per le quali è prestata l'Assicurazione, avanzata nei confronti dell'Assicurato.
Sinistro in serie:	per la garanzia R.C. Prodotti: una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti ed in più anni.
Sistema Informatico:	si intende: qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati.
Soci o titolari:	i soci di capitale o di fatto e/o i titolari che operano a qualsiasi titolo nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza. Per titolare si intende colui che opera nell'impresa e che la rappresenta nei confronti dei terzi in qualità di amministratore (cioè che compie atti in nome e per conto dell'impresa stessa). Non si tiene conto dei soci di solo capitale (es. soci in possesso di quote o azioni, ecc.) che non operano nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza.
Solaio:	il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.
Supporto di Elaborazione Elettronica dei dati:	si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi.
Tampering:	ai fini della garanzia R.C. Prodotti, si intende qualsiasi contaminazione o alterazione illecita, reale o presunta, intenzionale o dolosa, di un qualunque prodotto assicurato, dopo la messa in circolazione, da parte di un singolo individuo o di organizzazioni esterne o interne all'azienda, siano esse motivate o meno da terrorismo e mirate a rendere il prodotto inadatto o pericoloso all'uso cui era destinato o tale da suscitare simile impressione presso i consumatori o il pubblico in genere.
Tetto:	l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.
Tubi Interrati:	le condutture collocate nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetti da strutture murarie.
Ubicazione:	l'indirizzo del luogo ove si trovano i beni assicurati, comprese le aree aziendali di pertinenza e/o comuni in uso, anche se di proprietà di terzi, purché rilevabile o desumibile da documentazione formale.
Valori:	denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo

Condizioni di Assicurazione

Glossario

esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate, fustelle farmaceutiche rimborsabili dal S.S.N., biglietti di lotterie e di società di trasporto, tessere parcheggio), esclusi i Preziosi.

Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione si intendono i veicoli (compresi cicli e motocicli) o natanti e imbarcazioni di proprietà di clienti in consegna e custodia all'Assicurato ed in attesa di riparazione/lavorazione, posti nell'Ubicazione indicata in Polizza, comprese anche le autovetture e/o i motoveicoli aziendali della concessionaria e/o officina assicurata, immatricolati (o in leasing) all'Assicurato stesso utilizzati per uso aziendale, per prova e dimostrazioni o come auto di cortesia, esclusivamente quando poste nell'Ubicazione indicata in Polizza.

Limitatamente alla Sezione A - Incendio tali veicoli possono essere assicurati a Primo Rischio Assoluto, con specifica Partita separata.

Vetro antisfondamento: vetro stratificato che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento. È costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.

Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti ai vetri stratificati:

- le Lastre costituite da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) con spessore non inferiore a 6 mm;
- le Lastre costituite da più strati di vetro e policarbonato, con uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.

DEFINIZIONI SPECIFICHE: Garanzia Assistenza Informatica

Ai sensi della prestazioni di **Assistenza Informatica (E1)**, ferme le altre definizioni previste nel Glossario, si precisa che i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, cioè il proprietario o il responsabile titolare/gestore dell'attività assicurata ovvero un suo addetto utilizzatore di apparecchiature informatiche dell'attività assicurata.

Apparato Digitale "Office": apparecchi di rete fissa quali ad esempio computer, desktop, stampanti (sia wifi che usb), fax, scanner e multifunzione (cioè apparati che abbiano funzione di stampa, scansione e fax), webcam, router e chiavette, memorie esterne per storage dati.

Apparato Digitale "Mobile": apparecchi mobili quali ad esempio computer portatili (notebook, laptop), tablet, e smartphone.

Assistenza Digitale: attività che ha come scopo il ripristino, causa malfunzionamento, dell'operatività di un Apparato Digitale o software, incluso il supporto all'installazione e/o la loro (ri)configurazione. Tale operazione può avvenire tramite l'Assistenza in remoto o per mezzo di Assistenza tecnica a domicilio.

Assistenza in "Mobile": tipo di Assistenza Digitale che viene fornita telefonicamente (con o senza il supporto di software dedicati come co-browsing o video-browsing), via chat oppure tramite mail, che mette in contatto l'Assicurato con la Piattaforma Digitale.

Si specifica che per garantire un intervento da remoto con buona qualità audio/video sarà necessaria una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload.

Assistenza tecnica a domicilio: tipo di Assistenza Digitale che prevede l'invio di un tecnico specializzato presso la Sede dell'Assicurato.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con AXA provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico di AXA, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Cobrowsing: software di assistenza tecnica evoluto che permette all'operatore di prendere possesso dell'apparato del cliente (ad esempio PC) ed operare direttamente sullo stesso al fine di configurarlo o cambiarne le impostazioni.

Danno accidentale: il danno esteriormente constatabile, direttamente provocato da cause esterne, quali cadute o altri urti o rotture accidentali, che pregiudichi il funzionamento dell'Apparecchio

Condizioni di Assicurazione

Glossario

	garantito.
Dispositivi di building a domicilio:	dispositivi che espongono un'interfaccia di configurazione e amministrazione accessibile attraverso un PC (es. IPcam, CCTV evoluto, NAS).
Fibra:	servizio telefonico-internet che si avvale dell'utilizzo della fibra ottica.
Impianto interno Small office:	in ambito digitale l'insieme di cavi e prese telefoniche nell'ufficio che ricevono il servizio adsl o fibra dall'esterno e lo trasmettono all'interno del building. Tale servizio è generalmente garantito dal gestore del servizio telefonico solo fino alla prima presa (la più vicina rispetto all'ingresso della sede), il resto dell'impianto è responsabilità del cliente. Alcune volte l'impianto riceve invece il segnale da una sim dati.
Malfunzionamento:	il mancato funzionamento oppure il funzionamento difettoso o inadeguato di un Apparato Digitale ("Office" e "Mobile") o della Rete, che non ne permetta le prestazioni abituali e conformi all'uso previsto dal venditore, ma che non sia legato ad un danno accidentale.
Piattaforma Digitale:	la struttura organizzativa specializzata nell'erogazione di assistenza informatica.
Rete dati:	Insieme delle connessioni fisse e wifi generate dagli apparati dell'utente nell'ambiente di lavoro e dell'impianto interno stesso.
Rete Wifi:	Modalità di collegamento ad internet senza cavi o fili di apparati. Tipicamente un apparato (router) si collega ad internet tramite rete fissa (DSL o fibra) o sim dati e genera un campo wifi a cui altri apparati si agganciano per condividere il collegamento (o connessione) ad internet del primo. Tale rete può essere protetta (gli apparati per collegarsi devono utilizzare una password) o libera. Le dimensioni e la potenza di una rete wifi variano, sono influenzati tra l'altro dallo spessore delle mura o da interferenze quali altre reti simili vicine.
Sede dell'Assicurato:	l'insieme dei locali, nei quali viene svolta l'attività dell'Assicurato (sede principale).
Spettrometro:	software di assistenza che permette, tramite lo smartphone del cliente, di analizzare i canali wifi presso la sede del cliente al fine di eliminare problemi dovuti a più wifi attivi sullo stesso canale ed ottimizzare l'utilizzo degli apparati.
Ultimo miglio:	Termine che si utilizza nelle telecomunicazioni per identificare l'ultimo parte della tratta di cavo (rame o fibra) che porta il servizio telefonico presso la sede del cliente. Il termine identifica la tratta che specificatamente va dall'armadio di strada alla prima presa telefonica dell'impianto.
Videobrowsing:	Software di assistenza tecnica evoluto che permette all'operatore di utilizzare la videocamera o la fotocamera dello smartphone del cliente per vedere gli apparati, l'impianto o i cavi inquadrati.

DEFINIZIONI SPECIFICHE: Garanzia R.C. Datoriale

Solo ai sensi della **garanzia R.C. Datoriale (F7)**, ferme le altre definizioni previste nel Glossario, si precisa che i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale:

Assicurato:	<p>il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, e più precisamente per la garanzia R.C. Datoriale:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'impresa Contraente nella sua qualità di datrice di lavoro;• ogni persona fisica, dipendente, amministratore o dirigente dell'impresa Contraente che hanno ricoperto, ricoprono la funzione di: amministratore unico; direttore generale nominato ai sensi dell'art. 2396 C.C.; membro degli organi di amministrazione e/o controllo; dirigente cui l'organo di amministrazione abbia conferito procura per il compimento di atti di gestione; amministratore di fatto. <p>Rientrano altresì nella definizione di Assicurato ogni passato, attuale o futuro lavoratore dipendente dell'impresa Contraente:</p> <ul style="list-style-type: none">• designato quale responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;• designato quale soggetto autorizzato a trattare i dati personali nell'ambito dell'area di propria competenza ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) GDPR n. 2016/679;• designato quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi della L. 262/2005 e successive modificazioni;
--------------------	--

Condizioni di Assicurazione

Glossario

ma esclusivamente nell'esercizio di tali funzioni.

- Atto illecito:** qualsiasi violazione colposa da parte di un Assicurato, nello svolgimento delle sue funzioni in quanto tale, dei doveri derivanti dalla legge, dal mandato, dall'atto costitutivo e/o dallo statuto dell'impresa Contraente. È considerato atto illecito anche il fatto doloso di un dipendente o dirigente dell'impresa Contraente, se relativo alle fattispecie previste dal punto 7) dell'Art. 6.28 - "Casistiche e/o eventi assicurati (in regime "Claims Made")", per la responsabilità civile che possa derivare all'impresa Contraente (fermo quanto previsto dall'Art. 6.29 - "Casi esclusi dall'Assicurazione").
- Contraente:** il soggetto che stipula l'Assicurazione e più precisamente l'impresa Contraente con sede legale in Italia indicata in Polizza.
- Perdite patrimoniali:** le somme che l'impresa Contraente o l'Assicurato sia obbligato a pagare a Terzi, quale civilmente responsabile, in dipendenza di una o più Richieste di Risarcimento, per effetto di un provvedimento giudiziale o arbitrale, oppure a seguito di transazione o conciliazione previamente autorizzata per iscritto da AXA. Resta inteso che non rientrano nella definizione di Perdite patrimoniali le sanzioni di qualsiasi natura a chiunque inflitte, le imposte, le tasse ed i contributi previdenziali ed assistenziali.
- Richiesta di Risarcimento:** qualsiasi contestazione scritta di responsabilità, nonché qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale promosso contro l'impresa Contraente o un Assicurato dal quale possa derivare una richiesta di Risarcimento per le conseguenze civilistiche di un atto illecito.

DEFINIZIONI SPECIFICHE: Garanzia Tutela Legale

Solo ai sensi della **Sezione Tutela Legale**: ferme le altre definizioni previste nel Glossario, si precisa che i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale:

- Controversia:** s'intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato la necessità di assistenza legale.
- Fatto generatore:** il fatto, l'inadempienza o la violazione di norme che dà origine alla controversia.
- Vertenza contrattuale:** controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi e contratti conclusi tra le Parti, con conseguente inadempimento dei relativi obblighi.
- Vertenza extracontrattuale:** controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo al Risarcimento non deriva da un rapporto contrattuale.
- Imputazione Colposa:** per aver commesso il fatto a causa di negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi e/o regolamenti.
- Imputazione Dolosa:** per aver commesso volontariamente il reato / fatto imputato.
- Sinistro:** l'insorgere della controversia derivante dal fatto generatore.
- Tutela Legale:** l'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (artt. 163; 164, 173 e 174 e correlati).
- Unico Sinistro:** il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.

DEFINIZIONI SPECIFICHE: Garanzia Tutela Legale: Protezione Dati e reputazione "on-line"

Solo ai sensi della garanzia **Tutela Legale: Protezione Dati e reputazione "online" (G2)**, ferme le definizioni specifiche della Tutela Legale e ferme le definizioni previste nel Glossario, si precisa che i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale:

- Cose:** gli oggetti materiali.
- Danni:** i danni risarcibili ai sensi di Legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose;
- Dati d'autenticazione:** i dati di login, la password, l'indirizzo IP, l'indirizzo e-mail, i dati delle carte di credito, debito o pagamento.
- Dati d'identificazione:** tutti i Documenti identificativi degli Assicurati, comprese le generalità, l'indirizzo ed il numero di telefono, i loghi, i marchi registrati dell'azienda e i dati bancari.
- Flooding:** intervento informatico che attraverso la creazione di nuovi contenuti internet, minimizza la visibilità del contenuto pregiudizievole. Nel caso di contenuti pubblicati su Social Network/Siti internet, l'intervento è possibile solo al fine di contrastarne la visibilità sui motori

Condizioni di Assicurazione

Glossario

di ricerca esterni.

Furto d'Identità Digitale: acquisizione, da parte di terzi, con artificio o raggiro realizzato per mezzo di internet, di dati d'identificazione o autenticazione degli Assicurati al fine di realizzare una condotta fraudolenta o pregiudizievole o, comunque illecita, in danno agli Assicurati.

Indennizzo: la somma dovuta da AXA/AXA Assistance in caso di Sinistro.

Lesione della Reputazione on-line: offesa recata al decoro, all'onore o alla reputazione degli Assicurati, o diffusione illecita di dati sensibili, degli Assicurati, comprovate con idonei mezzi di prova quali ad esempio: scritti, video, fotografie, contenuti audio, o commenti su Social Network/Siti Internet. Relativamente all'ambito penale la garanzia opera esclusivamente per i delitti contro l'onore previsti dal Codice Penale italiano, nello specifico la diffamazione (art. 595 c.p.).

Professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

Sito internet: insieme di pagine web correlate, ovvero struttura ipertestuale di documenti che risiede, tramite hosting, su un web server, accessibile all'utente client che ne fa richiesta tramite un web browser sul World Wide Web della rete Internet, digitando in esso il rispettivo URL o direttamente l'indirizzo IP.

Social Network: comunità virtuali sorte per facilitare le relazioni intersoggettive e quindi scambiare informazioni, amicizie, contatti.

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni che regolano l'Assicurazione

Premessa Generale

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione costituiscono parte integrante della Polizza **Azienda Protetta - Linea PMI** - Mod. 2234, sottoscritta dal Contraente.

Si conviene pertanto quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla Polizza;
- l'Assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati per le singole partite, fatti salvi i limiti di Indennizzo e le franchigie previsti sulla Polizza o nelle presenti Condizioni di assicurazione;
- l'Assicurazione è operante esclusivamente per le partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o il massimale e corrisposto il relativo Premio;
- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano la normativa contrattuale;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie o oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato, sono riportate mediante sfondo retino.

Polizza con più ubicazioni assicurate

L'Assicurazione per i rischi per le Sezioni A - Incendio All Risks, C - Furto e Rapina, D - Guasti macchine, E - Assistenza è prestata con garanzie e somme assicurate separate per singola Ubicazione come indicato nelle singole schede di Polizza (Mod. 2234). Se prevista la garanzia "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato" (copertura prevista per l'Assicurato proprietario) è prestata con massimale separato per ogni singola Ubicazione come indicato nelle singole schede di Polizza (Mod. 2234).

Si conviene pertanto quanto segue:

- i limiti di Indennizzo per le Sezioni: A - Incendio All Risks, C - Furto e Rapina, D - Guasti Macchine; E - Assistenza sono riferiti ad ogni singola Ubicazione;
- i massimali previsti per la Sezione Responsabilità Civile dell'attività e Tutela Legale sono unici per l'intera Azienda assicurata e valgono, anche se non assicurate con le altre Sezioni complessivamente per tutte le ubicazioni dove l'Assicurato svolge le attività indicate in polizza;
- le garanzie B1 per la garanzia "Maggiori spese per il proseguimento dell'attività (B1)", B2 - "Indennità aggiuntiva Danni Indiretti 10%"; B2 - "Indennità aggiuntiva danni indiretti a scaglioni" e B3 - "Perdita Pigioni", se previste, valgono per singola Ubicazione come indicato nelle rispettive schede di Polizza (Mod. 2234).

Avviso Eventi atmosferici e catastrofali - Prometeo

AXA Assicurazioni è in grado di **avvisare il Contraente dell'approssimarsi di eventi atmosferici e catastrofali**, nel quadro delle iniziative di tutela degli interessi protetti dal contratto.

Detto avviso consente al destinatario di ricevere informazioni circa il sopraggiungere di un evento di particolare severità nel luogo in cui è ubicato il bene indicato in polizza, dichiarato nel certificato di polizza e afferente alle garanzie prestate.

Ad evento concluso, nell'area effettiva di accadimento, verrà inviata una comunicazione di caring con le medesime modalità.

I parametri utilizzati, in particolare in termini di probabilità ed intensità dell'evento sono mutuati dalle conoscenze disponibili da fonti pubbliche, secondo le elaborazioni svolte dalla comunità scientifica.

L'informazione è fornita compatibilmente con gli strumenti tecnologici forniti da soggetti terzi (rete internet o telefonica).

L'avviso (gratuito) si prefigge lo scopo di consentire al Contraente di adottare misure di protezione dei beni, in quanto ragionevolmente possibili.

In ogni caso, l'avviso non determina obblighi (neppure di mezzi) in capo alle parti del contratto, poiché:

- non rientra nelle prestazioni dell'assicurazione stipulata;

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni che regolano l'Assicurazione

- non costituisce presupposto per l'attivazione dell'obbligo di salvataggio (Art. 1914), ancorché riconducibile ai generali impegni delle Parti alla leale collaborazione.

Per maggior chiarezza, **l'assenza di avviso e il mancato ricovero del bene**, nonché, **il sostenimento di spese per l'avviso, il ricovero o le misure di protezione particolari eventualmente adottate**:

- non determinano responsabilità in capo al Contraente o all'impresa assicuratrice;
- non producono obblighi di rimborso o ristoro di qualsivoglia natura;
- non costituiscono inadempienza contrattuale;
- non riducono le portate delle garanzie e le relative liquidazioni dei sinistri.

L'attivazione o la disattivazione della funzionalità vengono comunicati al Contraente al recapito indicato in Polizza.

Il Contraente, in qualunque momento, può attivare o disattivare, a sua discrezione, l'invio dell'avviso.

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni che regolano l'Assicurazione

Norme comuni che regolano l'Assicurazione

Art. 1| Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, o la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2| Altre assicurazioni

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3| Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure ad AXA.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo i casi di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4| Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5| Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 6| Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7| Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo AXA, o anche il Contraente qualora rivesta la qualifica di "consumatore", possono recedere dall'Assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno la comunicazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).

In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni che regolano l'Assicurazione

Art. 8| Proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, la comunicazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per i casi nei quali la legge o la Polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. 9| Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Il Contraente, in caso di variazione di residenza, se persona fisica, o dello Stato in cui è situata la sede o lo stabilimento a cui si riferisce il contratto di assicurazione o cui sono addette le persone assicurate, in caso di persona giuridica, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del Premio.

Sarà cura della Società l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.

In caso di omessa comunicazione, la Società avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Per quanto riguarda l'assicurazione dei beni immobili le imposte sulle assicurazioni sono da pagare nel nostro Paese solo se gli immobili sono in esso situati; diversamente bisognerà osservare gli obblighi fiscali dello Stato in cui si trovano gli immobili.

Nel caso di beni mobili registrati (ad esempio veicoli) le imposte sulle assicurazioni sono dovute nel Paese di immatricolazione, se là previste.

Nel caso di coperture assicurative di durata pari o inferiore a quattro mesi e relative a viaggi o vacanze, il Paese di sottoscrizione del contratto è quello che ha diritto di esigere l'imposta sulle assicurazioni se là prevista.

Art. 10| Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, o quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza. Resta fermo il disposto di cui all'art. 33), comma 2. lettera u) del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del consumo"), qualora applicabile.

Art. 11| Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12| Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Le imprese di assicurazione sono tenute ad adottare idonei presidi per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale (D. Lgs. n. 109/2007).

In tal senso, AXA è obbligata ad eseguire accurati controlli, in particolare preventivi, in base ai quali potrebbe essere ritardata o preclusa la stipula del contratto.

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni che regolano l'Assicurazione

AXA potrà inoltre risolvere il contratto qualora dovesse essere constatata l'insorgenza delle condizioni di legge dopo la stipula.”

Art. 13| Ispezione alle cose assicurate

AXA, previo accordo con il Contraente o l'Assicurato, ha la facoltà di inviare una o più persone a visitare le cose assicurate e l'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le informazioni relative al rischio.

Art. 14| Esclusione malattie trasmissibili

(Valida per la Sezione B - Danni Indiretti)

- 1) La presente polizza non copre qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata, dovuta a, risultante o derivante da, ad una malattia trasmissibile o al timore o minaccia (reale o presunta) di una malattia trasmissibile, nonché i danni, diretti, indiretti e/o consequenziali, che derivino dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposte delle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.
- 2) Per “malattia trasmissibile” si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove:
 - 2.1. il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita, un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato vivente o meno;
 - 2.2. il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi,
e
 - 2.3. la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può causare o minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà.

Art. 15| Esclusioni Cyber e Dati - Property

(Valida per la Sezione A - Incendio e/o B - Danni indiretti e/o D - Guasti macchine / Danni alle apparecchiature elettroniche se presenti in Polizza)

- 1 La presente Polizza esclude qualsiasi:
 - 1.1 Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al paragrafo 2 sotto;
 - 1.2 perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al paragrafo 3 sotto;a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase.
2. Se attiva la Sezione A - Incendio e/o B - Danni indiretti e/o D - Guasti macchine / Danni alle apparecchiature elettroniche, nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, la garanzia prestata copre i Danni materiali e diretti ai Beni Assicurati (con esclusione dei Dati, in quanto non considerabili in nessun caso Beni Assicurati), causati da Incendio o Esplosione o Scoppio che derivi direttamente da un Incidente Informatico o Attacco Informatico. Sono in ogni caso escluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese derivanti da qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico.
3. Se attiva la Sezione A - Incendio e/o B - Danni indiretti e/o D - Guasti macchine / Danni alle apparecchiature elettroniche, nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione elettronica dei Dati posseduti o gestiti dall'Assicurato subiscano perdite o danni materiali

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni che regolano l'Assicurazione

coperti dalla presente Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del Supporto di elaborazione elettronica dei dati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati.

Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell'indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine.

La presente Polizza non copre tuttavia l'importo relativo al valore di tali Dati per l'Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati.

4. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione di questo articolo venga ritenuto invalido o inapplicabile, i restanti paragrafi rimarranno validi ed efficaci a tutti gli effetti.
5. Questo disposto prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei Dati, e, se in contrasto, la sostituisce.

Art. 15 bis| Esclusioni Cyber e Dati – Liability_RCT

(Valida per la R.C.T. / R.C. Postuma della Sezione F – Responsabilità Civile, se presenti in Polizza)

La garanzia R.C.T. non comprende alcuna richiesta risarcitoria per i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti od anche solo connessi ai Dati, anche sotto forma di danneggiamento, perdita, distruzione, distorsione, cancellazione, violazione o alterazione, derivanti da qualsivoglia causa (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i Computer virus e la relativa trasmissione), nonché la perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, il costo, la spesa di qualsiasi natura che ne siano derivati o siano anche solo connessi, indipendentemente dall'esistenza di un'altra causa od evento che contribuisca alla perdita di utilizzo, riduzione delle funzionalità, il costo, la spesa di qualsiasi natura contestualmente o in qualsiasi altra fase.

Si intendono coperti i danni derivanti da morte, lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di Cose, sempre esclusi i Dati.

Restano comunque esclusi il danno psichico e/o il danno da sindrome ansioso depressiva, conseguenti alla perdita, diffusione, distruzione, distorsione, cancellazione, violazione o alterazione dei Dati.

Art. 15 ter| Esclusioni Cyber e Dati – Liability_RC Prodotti

(Valida per la R.C. Prodotti della Sezione F – Responsabilità Civile, se presente in Polizza)

La garanzia R.C.P. non comprende le richieste risarcitorie per i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, ai Dati, anche sotto forma di danneggiamento, perdita, distruzione, distorsione, cancellazione, violazione o alterazione, derivanti da qualsivoglia causa (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i Computer Virus e la relativa trasmissione), nonché la perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, il costo, la spesa di qualsiasi natura che ne siano derivati o siano anche solo connessi, indipendentemente dall'esistenza di un'altra causa od evento che contribuisca alla perdita di utilizzo, riduzione delle funzionalità, il costo, la spesa di qualsiasi natura contestualmente o in qualsiasi altra fase.

Si intendono coperti i danni derivanti da morte, lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di Cose diverse dal prodotto difettoso descritto in polizza sempre esclusi i Dati.

Restano comunque esclusi il danno psichico e/o il danno da sindrome ansioso depressiva, conseguenti alla perdita, diffusione, distruzione, distorsione, cancellazione, violazione o alterazione dei Dati.

Art. 16| Facoltà di modifica del premio a scadenza

Variazione del premio

Se il contratto è tacitamente rinnovabile, AXA, ferma l'indicizzazione comunque applicabile, ha facoltà di aumentare il premio ("Nuovo Premio") in occasione di ciascuna scadenza anniversaria e il Contraente ha facoltà di recedere dal Contratto, qualora non accetti detto aumento, ancorché non abbia inviato disdetta, alle condizioni e con le modalità di seguito illustrate.

La decisione di aumentare il premio dovrà essere comunicata da Axa al Contraente almeno trenta giorni prima della scadenza anniversaria del Contratto e, contestualmente, il Nuovo Premio sarà messo a disposizione del Contraente presso l'intermediario assicurativo che ha in gestione il Contratto

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni che regolano l'Assicurazione

stesso.

Il pagamento del Nuovo Premio comporterà la sua accettazione da parte del Contraente e la prosecuzione del contratto alle condizioni pattuite, modificate solo nel Nuovo Premio accettato.

Recesso

Il mancato pagamento del Nuovo Premio entro i trenta giorni successivi alla scadenza anniversaria ("Termine per Nuovo Premio") varrà quale esercizio della facoltà di recesso dal contratto.

Quest'ultimo cesserà quindi ogni effetto a far data dalla scadenza anniversaria, senza ulteriore formalità.

L'eventuale pagamento del premio precedente al Nuovo Premio verrà rifiutato, come adempimento parziale, e restituito, essendo inefficace ai fini della prosecuzione del Contratto, il quale si intenderà definitivamente risolto alla scadenza anniversaria.

Pagamento del premio con addebito automatico

Qualora il Contraente abbia optato per il pagamento in rate mensili con addebiti automatici (ad esempio attraverso carta di credito o addebito su conto corrente), il recesso dovrà essere esercitato dal Contraente tramite revoca dell'autorizzazione all'addebito automatico entro la scadenza anniversaria del contratto anche ricorrendo all'Agenzia.

L'assenza di revoca comporta l'accettazione del Nuovo Premio da parte del Contraente e la prosecuzione del contratto alle condizioni pattuite, modificate solo nel Nuovo Premio accettato.

Esercitata la revoca, Il Contratto cesserà ogni effetto alla scadenza anniversaria, senza ulteriore formalità.

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni che regolano l'Assicurazione

Clausole Opzionali relative al contratto in generale

IFOI| INDICIZZAZIONE - Adeguamento automatico

(Operante se la Polizza prevede l'indicizzazione)

I massimali, i capitali e il relativo premio sono assoggettati ad "adeguamento automatico" in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT, secondo le modalità di seguito riportate:

- a) verrà adottato l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita) ("Indice");
- b) base di riferimento iniziale e degli aggiornamenti è costituita dall'indice del mese di giugno dell'anno solare precedente;
- c) alla scadenza di ogni rata annua di premio, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento (indice base), i capitali assicurati alle singole partite/unità tecniche, i massimali ed il premio varieranno mediante applicazione dell'Indice (rapporto tra indice di scadenza e indice base). Le variazioni negative dell'indice non saranno considerate; non verranno applicati valori eccedenti la misura del 6% della variazione registrata;
- d) le variazioni decorreranno dalla scadenza anniversaria di Polizza, opportunamente documentate nella quietanza.

Non sono soggette ad indicizzazione le garanzie ed i premi afferenti alle garanzie del ramo Tutela legale ed Assistenza.

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell'indice se ne utilizzerà altro equivalente.

Come meglio specificato nella Scheda di polizza (vedi "**AVVERTENZA: MECCANISMO DI INDICIZZAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI DELLA POLIZZA SOTTOSCRITTA**"), qualora vengano soddisfatte determinate condizioni (importo del premio oltre una certa soglia), è in facoltà delle Parti abrogare la presente pattuizione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi con preavviso di almeno sessanta giorni prima della scadenza annuale; in tal caso le somme assicurate, i massimali ed il premio rimarranno fissati nei valori corrispondenti all'ultimo aggiornamento.

A tale riguardo, si precisa quanto segue.

Qualora l'indicizzazione sia prevista in polizza, saranno operanti le seguenti integrazioni/deroghe normative. Di conseguenza, tali integrazioni/deroghe non potranno intendersi operanti in assenza di indicizzazione.

Integrazioni/deroghe normative:

- **Anticipo indennizzo**

- **Prima parte di Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a un certo importo**

Anticipo indennizzo

A parziale deroga dell'art. 8.9 – "Anticipo Indennizzo" di cui alle Norme che regolano il sinistro - Norme specifiche per la Sezione A – Incendio All Risks, l'Assicurato ha diritto ad un acconto pari al 50% dell'importo minimo effettivamente liquidabile, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'indennizzo si prevede possa superare l'importo di 30.000,00 euro;

- non sia stata eccepita l'inefficacia della garanzia o in generale siano state avanzate contestazioni sul Sinistro;

L'anticipo verrà corrisposto dopo trenta e giorni dalla richiesta, formulabile non prima di novanta giorni dalla denuncia del Sinistro.

L'anticipo non può essere superiore a 2.000.000,00 di euro, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni che regolano l'Assicurazione

Prima parte di Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a un certo importo

A parziale deroga dell'art. 8.10 – “Prima parte di Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a un certo importo” di cui alle Norme che regolano il sinistro - Norme specifiche per la Sezione A – Incendio All Risks, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che ha colpito una o più partite soggette all'applicazione dell'Art. 8.6 - “Assicurazione parziale”, qualora l'ammontare del danno accertato relativamente a dette partite (determinato secondo le stime di cui all'Art. 8.5 - “Valore dei beni assicurati e determinazione del danno”, limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti), risulti uguale o inferiore a 10.000,00 euro, AXA indennizza tale danno alle condizioni tutte di Polizza senza applicazione dell'Art. 8.6 - “Assicurazione parziale”.

Se le somme complessivamente assicurate alle partite A1 - “Fabbricato” (o “Rischio Locativo”); A2 - “Contenuto” sono superiori a 3.000.000,00 di euro, tale limite si intende elevato da 10.000,00 euro a 25.000,00 euro.

STR1| DEROGA AL TACITO RINNOVO

(Operante se la Polizza è prestata senza tacito rinnovo)

A deroga dell'Art. 8 - "Proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazione", delle Norme comuni che regolano l'Assicurazione, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

603| REDDITO AGRICOLO - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

(Clausola operante se la Polizza prevede l'imposta agevolata)

In Contraente/Assicurato dichiara che i fabbricati sono classificati come costruzioni rurali e/o che i beni assicurati sono impiegati per l'esercizio di attività atte a produrre reddito agrario ai sensi del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 agli effetti delle Imposte Dirette e successive modificazioni.

604| BENI DI INTERESSE STORICO - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

(Clausola operante se la Polizza prevede l'imposta esente)

In Contraente dichiara, sotto la Sua piena responsabilità, che i beni oggetti della presente Assicurazione si intendono esenti dall'imposta sulle assicurazioni (art. 5, comma 16, D.L. 30.12.1982) in quanto soggetti alla disciplina della Legge 1089/39 (ora D.Lgs. 42/2004, entrato in vigore il 01 maggio 2004) e successive modificazioni.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio All Risks

Norme che regolano la Sezione A - Incendio All Risks

Art. 1.0| Cosa posso assicurare

AXA indennizza i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati (partite "Fabbricato (A1)" e/o "Contenuto (A2)") indicati in polizza a seguito degli eventi assicurati dalla Garanzia Base Incendio All Risks. È possibile anche prestare altre garanzie opzionali quali: "Rischio Locativo (A1)" (partita alternativa al Fabbricato), "Merci in aumento (A3)" per i mesi assicurati, "Merci in refrigerazione (A4)", "Fenomeni Elettrici (A5)", "Ricorso Terzi (A6)"; "Spese di demolizione e sgombero in aumento (A7)", "Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione (A8)" (ammessa solo per alcune attività che trattano veicoli e/o natanti e imbarcazioni), "Laste - Rottura lastre e insegne in aumento (A9)", Clausole Opzionali Incendio (A11) (valide le specifiche clausole richiamate) nonché se previste le garanzie opzionali Eventi catastrofici: "Terremoto (TERREM)", "Inondazione - Alluvione (INONDA)", "Pannelli solari e/o Fotovoltaici (PSF)", "Danni da eventi atmosferici ai Pannelli Solari / Fotovoltaici (ENPS)", "Integrazione danni da bagnamento e/o allagamento (ALLAG)", "Eventi atmosferici a Fabbricati aperti, tettoie, tende all'aperto (ENAPE)"; "Grandine su fragili in aumento (GR)".

Art. 1.1| Universalità

Il Contraente dichiara che con la presente Polizza intende assicurare tutto quanto costituisce l'Azienda, fatta eccezione per le aree, ferme in ogni caso le esclusioni e le delimitazioni specificatamente pattuite nelle garanzie previste dal contratto e non esplicitamente derogate.

Rimane pertanto convenzionalmente stabilito fra le Parti che, in caso di Sinistro, quanto contenuto entro l'area di pertinenza aziendale, purché inerente l'attività assicurata, deve ritenersi tutto assicurato anche se di proprietà di terzi, in conto lavorazione, in uso o comodato d'uso, in affitto, in custodia od in deposito all'Assicurato per la sua attività e che, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle definizioni di Polizza, o tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene o l'oggetto verrà attribuito al "Macchinario".

Art. 1.2| Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate

Premesso che la presente condizione di assicurazione si applica unicamente per le partite A1 - "Fabbricato (o Rischio Locativo)" ed A2 - "Contenuto", a parziale deroga dell'Art. 8.6 - "Assicurazione parziale", se dalle stime fatte al momento del Sinistro risultasse un'eccedenza di somma assicurata su una Partita, tale eccedenza sarà riportata a beneficio della Partita insufficientemente assicurata in proporzione del relativo maggior Premio in eccesso.

La compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stesso Ubicazione.

Art. 1.3| Merci temporaneamente riposte presso l'abitazione del titolare

Le Merci e gli attrezzi ed utensili connessi all'attività dell'Azienda, si intendono inoltre in garanzia in conseguenza di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione A - "Incendio All Risks", anche se temporaneamente riposte presso l'abitazione del titolare e/o sue dipendenze, sempre che nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks".

Art. 1.4| Trasloco delle cose assicurate

Qualora l'Assicurato traslochi presso altra Ubicazione entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, l'Assicurazione vale, per la Partita A2 - "Contenuto", su entrambe le ubicazioni dall'inizio del trasloco e fino alle ore 24 del 15° giorno dall'avvenuto inizio, fermo quanto previsto dall'Art. 5 - "Aggravamento del rischio".

La data di inizio dovrà essere documentata, specificatamente, attraverso fattura o diversa documentazione emessa dall'impresa di trasloco o di trasporto di cui l'Assicurato si sia avvalso per traslocare o da altra documentazione equipollente.

L'Assicurato dovrà comunicare ad AXA la variazione di ubicazione al fine di apportare le necessarie modifiche contrattuali. In assenza di modifica, trascorso tale periodo, l'assicurazione resterà sospesa sulla nuova sede sino ad avvenuta contrattualizzazione della nuova ubicazione.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio All Risks

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 1.5| Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base

AXA, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in polizza, indennizza i **danni materiali e diretti causati alle cose assicurate** nell'ubicazione indicata in polizza, anche se di proprietà di terzi, **da qualsiasi evento non espressamente escluso**, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con **colpa grave** del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

AXA indennizza purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione, e fermo quanto previsto dall'Art. 8.18 - "Limite massimo dell'indennizzo", i danni materiali alle cose assicurate - che abbiano colpito i beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi - causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi. Nonché da caduta di alberi o da distacco di parti del Fabbricato a seguito dell'azione del fulmine.

Relativamente alla presente Sezione A - "Incendio All Risks", salvo per garanzie specifiche, l'assicurazione prevede una franchigia frontale base come previsto dal successivo Art. 1.25 - "Franchigia base per sinistro".

Art. 1.6| Delimitazioni di garanzia

- 1) Relativamente ai danni diretti e materiali alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di **tumulti popolari, scioperi, sommosse** oppure causati da **atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggi**, l'assicurazione è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks".
Sono inoltre compresi, con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks", i **guasti cagionati dai ladri** alle porte ed ai serramenti dei locali assicurati o contenenti le cose assicurate in occasione di furto o tentato furto; sono esclusi i danni liquidabili in base alla Sezione C - "Furto e Rapina", se operante tranne per l'importo che fosse eventualmente rimasto scoperto.
- 2) Relativamente ai danni diretti e materiali avvenuti a seguito di **occupazione** delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, AXA indennizzerà solo i danni derivanti da Incendio, Esplosione e Scoppio verificatisi durante il suddetto periodo; l'assicurazione è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks".
- 3) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **eventi atmosferici** quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate o abbattute, grandine, tromba d'aria, qualora assicurata la Partita A2 - "Contenuto", sono compresi i danni di bagnamento e/o allagamento direttamente causati da pioggia, grandine e neve, alle cose assicurate all'interno dei fabbricati, esclusivamente se penetrate attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici. L'assicurazione è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks". **Per i soli danni materiali direttamente causati dalla grandine** ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre e insegne, lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica, l'assicurazione è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks". Tali fattispecie, si intendono coperte anche se installate su pensiline, tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati, (escluso in ogni caso quanto in essi contenuto o posto sottotetto).
- 4) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **sovraccarico di neve** l'assicurazione è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks". Sono compresi i danni di bagnamento/allagamento e/o di schiacciamento che si verificassero all'interno del fabbricato e/o alle cose assicurate poste sottotetto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale - indennizzabile a termini di polizza - del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.
- 5) Sono compresi i danni materiali direttamente causati da **accumulo di neve a grondaie, pluviali, camini, comignoli, pannelli solari e/o fotovoltaici**, anche se non risultino danneggiate le strutture portanti del tetto. L'assicurazione è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks".

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio All Risks

- 6) Relativamente ai danni da **bagnamento e/o allagamento** da acqua o altro liquido, a seguito di rottura accidentale di impianti idrici (con eccezione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana assicurabili con la garanzia opzionale ALLAG – “Integrazione danni da bagnamento e/o allagamento”, punto 2), igienici e tecnici, di riscaldamento e condizionamento, serbatoi, vasche e silos (comprese valvole e raccordi), installati nel fabbricato o di pertinenza del Contenuto (migliorie ed opere addizionali apportate al Fabbricato dal locatario); l'assicurazione è prestata con i limiti indicati nella “Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks”.
Per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati la garanzia è prestata con gli ulteriori limiti indicati nella “Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks”.
- 7) Relativamente ai **danni da gelo** che comporti spargimento di acqua condotta od altro liquido a seguito di rottura delle condutture e tubazioni di impianti idrici, igienici e tecnici, di riscaldamento e condizionamento di pertinenza del Fabbricato, e/o del Macchinario / Attrezzatura installati nel Fabbricato, sono inoltre compresi danni direttamente causati dal **gelo a pluviali, grondaie** al servizio del Fabbricato.
La garanzia è prestata con i limiti indicati nella “Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks”.
- 8) Relativamente ai **danni da bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler)** per causa accidentale a seguito di guasto o rottura degli impianti stessi, nonché delle relative alimentazioni, l'assicurazione è prestata con i limiti indicati nella “Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks”.
- 9) Relativamente ai **danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos**, l'assicurazione è operante, con i limiti indicati nella “Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks”, purché i danni siano causati da rottura accidentale dei predetti contenitori (comprese valvole, raccordi e relativi impianti tecnici).
- 10) Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da **occlusione di condutture** di impianti idrici ed igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento (con eccezione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana), al servizio del fabbricato, l'assicurazione è prestata con i limiti indicati nella “Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks”;
- 11) Relativamente ai danni avvenuti in occasione di **movimentazione interna** e/o causati da **urto di veicoli** - anche se di proprietà od in uso all'Assicurato - l'assicurazione è prestata purché i danni si siano verificati all'interno delle recinzioni o degli ambiti aziendali nell'ubicazione assicurata ove l'Assicurato svolge la propria attività;
- 12) Relativamente ai danni materiali e diretti da **crollo e collasso strutturale** del fabbricato, dell'attrezzatura e/o dei macchinari, l'assicurazione è operante, con i limiti indicati nella “Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks”.

Art. 1.7| Atti di terrorismo

A parziale deroga del successivo Art. 1.18 - “Esclusioni”, lettera m) della Sezione A - “Incendio All Risks”, AXA risponde dei danni diretti e materiali alle cose assicurate, **determinati da eventi non altrimenti esclusi**, causati o verificatisi in occasione di Atti di terrorismo.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella “Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks”.

Resta operante, qualora applicabile, quanto previsto dall'Art. 15 – “Esclusioni Cyber e Dati - Property” delle Norme comuni che regolano l'assicurazione.

Art. 1.8| Contenuto all'aperto

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono in garanzia in conseguenza di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione A - “Incendio All Risks”, ma fermo quanto previsto dalle esclusioni e dalle limitazioni delle singole garanzie (compresa la Franchigia per Sinistro operante in base al tipo di evento accaduto), anche il Macchinario e le Merci posti all'aperto nell'area di pertinenza dell'Azienda.

Sono compresi il Macchinario, l'Attrezzatura e le Merci, posti su automezzi in sosta durante le operazioni di carico e scarico (fermo quanto previsto per le Merci già garantite da specifica Polizza trasporti, come indicato al punto 5) dell'Art. 1.17 - “Cose escluse dall'Assicurazione”).

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella “Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks”.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio All Risks

Art. 1.9| Contenuto presso terzi e presso fiere o mostre

Il Macchinario, l'Attrezzatura, gli stampi e le Merci si intendono inoltre in garanzia in conseguenza di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione A - "Incendio All Risks", fermo quanto previsto dalle esclusioni e dalle limitazioni delle singole garanzie (compresa la Franchigia per Sinistro operante in base al tipo di evento accaduto), presso una o più ubicazioni diverse da quella dichiarata in Polizza, in semplice deposito e/o conto lavorazione, nonché presso mostre, fiere e mercati (esclusi mercati ambulanti all'aperto), purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino, Svizzera e negli Stati dell'Unione Europea (Regno Unito compreso). In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente dovrà fornire documenti giustificativi attestanti la movimentazione delle Merci e/o del Macchinario, attrezzatura, stampi.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks".

Se richiamate in Polizza le garanzie catastrofali TERREM - "Terremoto" e/o INONDA - "Inondazione-Alluvione", nonché ALLAG - "Integrazione danni da bagnamento e/o allagamento", la garanzia opera, con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks", per danni indennizzabili da tali garanzie catastrofali al "Contenuto presso terzi e presso fiere o mostre", purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino, Svizzera e negli Stati dell'Unione Europea (Regno Unito compreso).

Art.1.10|Merci, attrezzi e utensili trasportati (Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio)

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti a seguito di Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi, subiti dalle Merci acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate dall'Assicurato e per attrezzi ed utensili connessi all'attività dell'Azienda, durante il trasporto su veicoli trasporto cose di massa a pieno carico fino a 35 q.li (autocarri fino a 35 q.li, motocarri, ciclomotori trasporto cose, quadricicli, ecc.) di proprietà o in locazione all'Assicurato e condotti dall'Assicurato stesso o da uno dei suoi Addetti.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks".

Oneri e spese

Art.1.11|Spese di salvataggio, demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento

Sono compresi, con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks", fermo restando quanto previsto dall'Art. 8.18 - "Limite massimo dell'Indennizzo", i seguenti oneri e spese a seguito di Sinistro indennizzabile conseguente ad evento della Sezione A - "Incendio All Risks":

- A. i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza (**spese di salvataggio** previste dall'art. 1914 C.C.).
- B. le spese necessariamente sostenute per **demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire** ad idonea discarica i residui del Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi (o pericolosi)" di cui al D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 e comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64.
- C. le **spese documentate sostenute** dall'Assicurato **per trasportare altrove e per ricollocare il Contenuto assicurato** rimasto illeso qualora il Sinistro abbia reso inagibili i locali.

Art.1.12|Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione

Per sinistri conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione A - "Incendio All Risks", si dà atto che nella somma assicurata alla Partita A1 - "Fabbricato", fermo il disposto dell'Art. 8.6 - "Assicurazione parziale", a completamento di quanto indicato nell'Art. 8.5 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno", sono compresi anche i costi e/o **oneri di urbanizzazione** che l'Assicurato dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati nonché i **maggiori costi di ricostruzione** che dovessero comunque gravare sull'Assicurato stesso in caso di ricostruzione dei fabbricati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione (es. maggiori costi per norme di ricostruzione antisismica, per nuova normativa sul

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio All Risks

sovraccarico neve, ecc.).

La garanzia è prestata, fermo restando quanto previsto dall'Art. 8.18 - "Limite massimo dell'Indennizzo", con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks".

Art.1.13|Onorari di riprogettazione del Fabbricato

AXA indennizza, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione A - "Incendio All Risks", gli **onorari di riprogettazione del Fabbricato** di competenza di liberi professionisti, per le prestazioni da loro fornite ed inerenti alla reintegrazione del danno subito al Fabbricato, sempre che l'importo della parcella non ecceda quelli previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non riguardi prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo.

La garanzia è prestata, fermo restando quanto previsto dall'Art. 8.18 - "Limite massimo dell'Indennizzo", con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks".

Art.1.14|Onorari dei periti - Operazioni peritali

AXA indennizza, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione A - "Incendio All Risks", le **spese ed onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 8.2 - "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Detto rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.

La garanzia è prestata, fermo restando quanto previsto dall'Art. 8.18 - "Limite massimo dell'Indennizzo", con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks".

Si conviene che, in caso di Sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art.1.15|Spese di ricerca e riparazione del guasto

In caso di danno indennizzabile in base alla garanzia **bagnamento e/o allagamento** da acqua o altro liquido anche da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler) a seguito di rottura accidentale delle condutture, si rimborsano, se assicurata la Partita A1 - "Fabbricato", con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks", le **spese di ricerca e riparazione guasti**:

- a) sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi (nei muri, pannelli, controsoffitti e nei pavimenti anche sopraelevati) che hanno dato origine allo spargimento d'acqua o altro liquido;
- b) necessariamente sostenute allo scopo di cui alla precedente punto a) per la demolizione od il ripristino di parti del Fabbricato o per lo smontaggio e rimontaggio di impianti o per lo smontaggio e rimontaggio di pavimenti sopraelevati, pannelli controsoffitti e simili;
- c) necessariamente sostenute per indagini strumentali finalizzate al contenimento dei costi di ricerca;
- d) per eliminare le occlusioni che hanno originato lo spargimento d'acqua, tramite l'utilizzo di getti d'acqua ad alta pressione (canal jet), o altro mezzo idoneo.

Si precisa che la Franchigia indicata nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks", si applica una sola volta e non si cumula con quella dei danni da fuoriuscita di acqua condotta od altro liquido.

Sono comprese, con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks", le spese per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi relative a:

- 1) **Tubi interrati** (anche se escluso il danno diretto), purché inerenti l'area aziendale;
- 2) danno indennizzabile in base alla garanzia **gelo** che comporti spargimento d'acqua (come previsto dal punto 7) dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia").

Si precisa che la garanzia ricerca e riparazione del guasto per i tubi interrati di pertinenza dell'impianto antincendio opera anche se non si sia riscontrato un danno da fuoriuscita d'acqua o se il danno sia conseguente a gelo.

Sono indennizzabili in caso di dispersione di gas a valle del contatore, con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks", le **spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture gas** e relativi raccordi pertinenti il Fabbricato, qualora assicurata la Partita A1 - "Fabbricato"

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio All Risks

e/o pertinenti il Contenuto, se trattasi di opera addizionale di impiantistica apportata dal locatario, qualora assicurata la Partita A2 - "Contenuto".

Art.1.16|Rottura di Lastre o insegne

AXA rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle Lastre dell'attività assicurata, dovute a rottura per causa accidentale o a fatto di terzi nonché quelle causate da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, pertinenti il Fabbricato qualora assicurata la Partita A1 - "Fabbricato/Rischio Locativo" e/o pertinenti il Contenuto qualora assicurata la Partita A2 - "Contenuto".

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks".

Come ampliare la copertura assicurativa

(Garanzie Opzionali operanti se richiamate in Polizza e corrisposto il relativo Premio)

RISCHIO LOCATIVO (A1)

AXA, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., indennizza, secondo le condizioni di Polizza e con le norme che regolano il Sinistro, i danni materiali direttamente cagionati ai locali tenuti in locazione, da Incendio o altro evento garantito dalla presente Sezione A - "Incendio All Risks", anche se causati con colpa grave dell'Assicurato.

Ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. (resta operante quanto previsto dall'Art. 8.7 - "Deroga alla proporzionale - Tolleranza").

MERCI in aumento (A3)

La somma indicata in Polizza alla Partita A3 - "Merchi in aumento", si intende stipulata in aumento alle Merchi facenti parte della Partita A2 - "Contenuto", per i mesi indicati in Polizza e per gli eventi indennizzabili a termini della presente Sezione A - "Incendio All Risks".

L'Assicurazione è operante per i soli mesi espressamente indicati in Polizza e decorre dalle ore 00.00 del 1° giorno del mese fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese per ciascun anno solare, sempre che il Premio o la prima rata di Premio siano stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Per la presente Partita non si applica quanto previsto dall'Art. 1.2 - "Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate", anche se la giacenza effettiva delle Merchi risulta inferiore a quella assicurata.

MERCI IN REFRIGERAZIONE (A4)

AXA indennizza, a parziale deroga dell'Art. 1.18 - "Esclusioni", lettera c) punto 11), i danni materiali e diretti subiti dalle Merchi assicurate poste in ambienti a temperatura o atmosfera controllata oppure alle Merchi assicurate poste in banchi frigo, armadi e celle frigorifere, a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
 - 2) fuoriuscita del fluido frigorifero;
 - 3) mancato mantenimento dell'atmosfera controllata;
- conseguenti:
- a) ad Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, caduta aeromobili o veicoli spaziali o satelliti artificiali o meteoriti, urto veicoli, onda sonora;
 - b) all'accidentale verificarsi di un guasto o rottura nell'impianto frigorifero o di controllo della temperatura nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso;
 - c) alla mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'ente erogatore tramite rete pubblica che si prolunghi per oltre 12 ore, non preavvisata o programmata e dovuta ad eventi assicurati nella presente Sezione A - "Incendio All Risks".

La garanzia è prestata, a Primo Rischio Assoluto, con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks".

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti alle lettere a) e b) di cui sopra sono causati

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio All Risks

da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici, di sabotaggio o di terrorismo (Art. 1.7 - "Atti di terrorismo").

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o del calore o l'anormale mantenimento dell'atmosfera controllata ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore e/o ha avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento delle Merci assicurate tale da impedire lo smercio.

FENOMENI ELETTRICI (A5)

A parziale deroga dell'Art. 1.18 - "Esclusioni", lettera b) punto 3) della presente Sezione A - "Incendio All Risks", AXA indennizza fino a concorrenza della somma assicurata indicata in Polizza, i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico causati a macchine e impianti elettrici, relativi componenti elettronici ed elaboratori di processo o di automazione di processi industriali al servizio delle singole macchine, apparecchiature elettroniche, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti o scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati pertinenti la Partita A1 - "Fabbricato" e/o A2 - "Contenuto" e/o PSF - "Pannelli solari/fotovoltaici", qualora dette partite siano assicurate.

Si intendono compresi anche i danni materiali ai beni assicurati direttamente conseguenti al fenomeno elettrico stesso (diversi da quelli già compresi nella garanzia base Incendio All Risks). L'Assicurato si impegna, pena la decadenza all'Indennizzo, a conservare i componenti danneggiati (come previsto dall'Art. 8.1 - "Obblighi in caso di Sinistro").

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks".

Se in caso di Sinistro risulta che i danni alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dei beni assicurati, si sono verificati senza concorso di cause esterne o comunque senza alcun danno materiale alle componenti di alimentazione (alimentatori, trasformatori, stabilizzatori, ecc.) la garanzia Fenomeni Elettrici opera, per ciascun Sinistro con altro minimo di Scoperto indicato nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks".

La somma assicurata per la Partita A5 - "Fenomeni elettrici" è prestata a Primo Rischio Assoluto per Sinistro e per annualità assicurativa.

RICORSO TERZI (A6)

a) AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati ai beni di terzi da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione A - "Incendio All Risks".

In caso che il Sinistro risulti indennizzabile anche dalla garanzia prevista all'Art. 6.2 - "R.C.T. - Danni a cose di terzi da Incendio, Esplosione e Scoppio" o dalla garanzia prevista dall'Art. 6.45 - Ulteriori norme stabilite per la garanzia R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato" della Sezione F - "Responsabilità Civile", la presente garanzia Ricorso Terzi opera prima del limite previsto dal citato articolo.

b) L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni - nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza dei limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks".

L'Assicurato deve immediatamente informare AXA delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi e le prove utili alla difesa ed AXA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di AXA.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO in aumento (A7)

AXA ad integrazione di quanto previsto alla lettera B. dell'Art. 1.11 - "Spese di salvataggio, demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento", rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica i residui del Sinistro indennizzabile a termini di Polizza - compresi, quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi (o pericolosi)" di cui al D. Lgs. 5/2/1997, n.22 e successive modificazioni ed integrazioni - fino alla concorrenza della somma indicata alla specifica Partita.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio All Risks

Sempre nel limite della somma assicurata alla Partita A7 stessa, con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A – Incendio All Risks", AXA rimborsa, inoltre, le spese sostenute:

- a) per trattare, trasportare e smaltire a idonea discarica i **residui radioattivi** (come disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni);
- b) per **operazioni di bonifica del suolo** contaminato in seguito al Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'Art. 8.6 - "Assicurazione parziale".

VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI in riparazione o manutenzione (A8)

AXA indennizza, i danni materiali e diretti ai beni assicurati con la Partita "VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI in riparazione o manutenzione (A8)", posti esclusivamente nell'Ubicazione indicata in Polizza, direttamente cagionati da Incendio o altro evento garantito dalla presente Sezione A - "Incendio All Risks", fermo quanto stabilito dall'Art. 1.18 - "Esclusioni" e fermo quanto previsto dalle esclusioni e dalle limitazioni delle singole garanzie. La somma assicurata con la Partita A8 è prestata a Primo Rischio Assoluto per Sinistro e per annualità assicurativa.

L'Assicurazione opera anche per le eventuali parti di natanti e imbarcazioni di clienti (es. motori amovibili) in riparazione o manutenzione o in custodia all'Assicurato stesso, anche se le stesse parti sono componenti di natanti e imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri.

Nella presente Partita si intendono compresi, quando posteggiate nell'Ubicazione indicata in Polizza, anche le autovetture e/o i motoveicoli aziendali della concessionaria e/o officina assicurata, immatricolati (o in leasing) all'Assicurato stesso utilizzati per uso aziendale, per prova e dimostrazioni o come auto di cortesia.

Qualora prestate le garanzie opzionali "Terremoto (TERREM)" e/o "Inondazione-Alluvione (INONDA)", la copertura con la Partita "VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI in riparazione o manutenzione (A8)" opera nell'Ubicazione indicata in Polizza anche per i danni materiali e diretti ai veicoli a motore e/o natanti e imbarcazioni con i limiti e le norme delle suddette estensioni di garanzie EVENTI CATASTROFALI (scoperti, limiti massimo di Indennizzo). La presente garanzia "VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI in riparazione o manutenzione (A8)", non opera per le estensioni relative alla garanzia ALLAG – "Integrazione danni da bagnamento e/o allagamento" e garanzia ENAPE – "Eventi atmosferici a fabbricati aperti, tettoie, tende all'aperto".

Qualora un veicolo (o natante/imbarcazione) danneggiato fosse già assicurato con altra Polizza diretta stipulata dal singolo proprietario (o da altri nell'interesse e per conto dello stesso), la presente garanzia è operante esclusivamente per la parte eventualmente rimasta scoperta da tale assicurazione senza applicazione di alcun Scoperto e relativo minimo.

L'Assicurazione opera anche per l'eventuale azione di rivalsa esperita dall'assicuratore del veicolo (e/o natanti e imbarcazioni) nei confronti dell'Assicurato, fermo il limite di Indennizzo per veicolo o per Sinistro previsto.

LASTRE - Rottura Lastre e insegne in aumento (A9)

La somma indicata in Polizza alla Partita A9 - "LASTRE - Rottura Lastre e insegne in aumento", si intende stipulata in aumento al limite massimo di Indennizzo di 2.500,00 euro, per Sinistro e per annualità assicurativa, previsto dall'Art. 1.16 - "Rottura di Lastre o insegne" per gli eventi indennizzabili e ferme le esclusioni previste dagli Artt. 1.18 e 1.19 della Sezione A - "Incendio All Risks".

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks".

CLAUSOLE OPZIONALI INCENDIO (A11)

(Garanzie Opzionali operanti se richiamata la relativa clausola alla riga: "A11 - Clausole opzionali Incendio" della scheda di polizza e normate dalle clausole seguenti e/o con specifici allegati alla scheda di polizza stessa)

FABBRICATI IN LEASING con la formula a "Valore residuo" (LEA01)

(Operante se richiamata alla riga: "A11 - Clausole opzionali Incendio" della scheda di polizza)

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1.17 - "Cose escluse dall'assicurazione", si prende atto che si intendono compresi nella Partita A1 - "Fabbricato", qualora assicurata, i **fabbricati in**

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio All Risks

“leasing” assicurati con Polizza separata stipulata con la formula a “Valore residuo” nei limiti del valore già ammortizzato alla data del Sinistro (valore determinato in base al piano di ammortamento ed ai canoni di leasing pagati), escluso in ogni caso il valore residuo o di riscatto del bene.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella “Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks”.

DANNI AD ARREDAMENTO E GIOCHI ALL'APERTO (CA02)

(Operante se richiamata alla riga: “A11 - Clausole opzionali Incendio” della scheda di polizza)

A parziale deroga delle esclusioni previste al punto c) della garanzia “Eventi atmosferici” di cui all’Art. 1.19 – “Ulteriori esclusioni specifiche – Garanzia base”, AXA indennizza i danni materiali e diretti da Eventi atmosferici causati ad arredamento e giochi all’aperto, quali: sedie, sdraio, tavolini, tennis tavolo, altalene, scivoli e giochi per bambini e quant’altro di simile di proprietà del Contraente/Assicurato posti in spazi di esclusiva pertinenza e funzionali all’attività assicurata.

Questa garanzia è prestata con i limiti indicati nella “Tabella Limiti Sezione A1 – Eventi naturali e/o catastrofali” e nella Scheda di polizza.

Eventi Catastrofali: TERREMOTO (TERREM)

A parziale deroga dell’Art. 1.18 - “Esclusioni”, lettera a) punto 7), AXA indennizza i danni diretti e materiali alle cose assicurate (A1 - “Fabbricato”; A2 - “Contenuto”; A3 - “Merci in aumento”; A8 - “Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione”, PSF – “Pannelli solari e/o Fotovoltaici”) causati da terremoto, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, compresi i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio.

Si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati “singolo Sinistro”, purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

Operatività della garanzia

La garanzia Terremoto ha effetto:

- dalle ore 24 del ventesimo giorno – indicato in Polizza - successivo alla decorrenza della medesima, purché il premio o la prima rata di premio sia stato pagato;

oppure,

- dalle ore 24 del ventesimo successivo al pagamento del premio, se effettuato in data posteriore rispetto a quella di decorrenza della polizza.

In caso di sostituzione, la descritta carenza temporale non si applica, qualora sussistano entrambe le condizioni:

- la presente Polizza (polizza sostituyente), sia stata emessa senza soluzione di continuità sullo stesso rischio (o rischio diverso nel solo caso di variazione di ubicazione di rischio) della Polizza precedentemente stipulata con Axa (polizza sostituita);

- la garanzia Terremoto, contenuta nella presente Polizza (polizza sostituyente), sia già prestata dalla Polizza precedente (polizza sostituita) o da una ad essa collegata.

Nel caso di nuova emissione di Polizza, la descritta carenza temporale non si applica, qualora sussistano entrambe le condizioni:

- la nuova Polizza AXA, sia stata emessa, senza soluzione di continuità, sullo stesso rischio della Polizza precedentemente stipulata con altra Compagnia assicurativa;

- la garanzia Terremoto, contenuta nella nuova Polizza AXA, sia già presente nella Polizza precedentemente stipulata con altra Compagnia assicurativa.

In questo caso, sarà onere del Contraente, in sede di denuncia di Sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza della polizza precedente.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio All Risks

La garanzia Terremoto è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks".

Si precisa che il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in Polizza è da intendersi unico sia per i danni materiali e diretti (comprese le spese di demolizione e sgombero) alle cose assicurate con le partite: A1 - "Fabbricato"; A2 - "Contenuto"; A3 - "Merci in aumento"; A8 - "Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione"; PSF - "Pannelli solari e/o fotovoltaici", causati da Terremoto sia per i danni indiretti ad essi conseguenti e coperti dalle garanzie B1 - "Maggiori Spese"; B2 - "Indennità Aggiuntiva Danni Indiretti 10%" o B2 - "Indennità Aggiuntiva Danni Indiretti a Scaglioni" ovvero B3 - "Perdita Pigioni", se prestate.

Il "Contenuto presso terzi e presso fiere o mostre" è altrettanto assicurato, purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino, Svizzera e negli Stati dell'Unione Europea (Regno Unito compreso).

Eventi Catastrofici: INONDAZIONE - ALLUVIONE (INONDA)

A parziale deroga dell'Art. 1.18 - "Esclusioni", lettera a) punto 8), AXA indennizza i danni diretti e materiali alle cose assicurate (A1 - "Fabbricato"; A2 - "Contenuto"; A3 - "Merci in aumento"; A8 - "Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione", PSF - "Pannelli solari e/o Fotovoltaici") causati da "Inondazione, Alluvione", cioè fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto, compresi i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio.

Operatività della garanzia

La garanzia Inondazione - Alluvione ha effetto:

- dalle ore 24 del ventesimo giorno - indicato in Polizza - successivo alla decorrenza della medesima, purché il premio o la prima rata di premio sia stato pagato;

oppure,

- dalle ore 24 del ventesimo successivo al pagamento del premio, se effettuato in data posteriore rispetto a quella di decorrenza della polizza.

In caso di sostituzione, la descritta carenza temporale non si applica, qualora sussistano entrambe le condizioni:

- la presente Polizza (polizza sostituyente), sia stata emessa senza soluzione di continuità sullo stesso rischio (o rischio diverso nel solo caso di variazione di ubicazione di rischio) della Polizza precedentemente stipulata con Axa (polizza sostituita);

- la garanzia Inondazione/Alluvione, contenuta nella presente Polizza (polizza sostituyente), sia già prestata dalla Polizza precedente (polizza sostituita) o da una ad essa collegata.

Nel caso di nuova emissione di Polizza, la descritta carenza temporale non si applica, qualora sussistano entrambe le condizioni:

- la nuova Polizza AXA, sia stata emessa, senza soluzione di continuità, sullo stesso rischio della Polizza precedentemente stipulata con altra Compagnia assicurativa;

- la garanzia Inondazione/Alluvione, contenuta nella nuova Polizza AXA, sia già presente nella Polizza precedentemente stipulata con altra Compagnia assicurativa.

In questo caso, sarà onere del Contraente, in sede di denuncia di Sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza della polizza precedente.

La garanzia Inondazione Alluvione è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks".

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio All Risks

Si precisa che il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in Polizza è da intendersi unico sia per i danni materiali e diretti (comprese le spese di demolizione e sgombero) alle cose assicurate con le partite: A1 - "Fabbricato"; A2 - "Contenuto"; A3 - "Merci in aumento"; A8 - "Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione"; PSF - "Pannelli solari e/o fotovoltaici", causati da Inondazione/alluvione sia per i danni indiretti ad essi conseguenti e coperti dalle garanzie B1 - "Maggiori Spese"; B2 - "Indennità Aggiuntiva Danni Indiretti 10%" o B2 - "Indennità Aggiuntiva Danni Indiretti a Scaglioni" ovvero B3 - "Perdita Pigioni", se prestate.

Il "Contenuto presso terzi e presso fiere o mostre" è altrettanto assicurato, purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino, Svizzera e negli Stati dell'Unione Europea (Regno Unito compreso).

(PSF) - PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI

AXA indennizza i danni materiali e diretti causati ai pannelli solari e/o fotovoltaici al servizio dei fabbricati assicurati (o contenenti le cose assicurate) nell'ubicazione indicata in polizza da eventi coperti sulla base dell'Art. 1.5 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base".

Rimangono ferme le esclusioni di cui all'Art. 1.17 - "Cose escluse dall'assicurazione" punto e) nonché quelle di cui all'Art. 1.18 - "Esclusioni", senza che queste possano essere derogate, salvo per l'eventuale richiamo della successiva garanzia ENPS - "DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI AI PANNELLI SOLARI / FOTOVOLTAICI".

Oltre ai danni materiali e diretti del sinistro, AXA indennizza:

- 1) i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio e le **spese di salvataggio** previste dall'art. 1914 C.C.;
- 2) le **spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire alla discarica** idonea più vicina i residui del sinistro;
- 3) le **spese documentate sostenute dall'Assicurato per trasportare altrove e per ricollocare** la componentistica facente parte dei pannelli solari e/o fotovoltaici assicurata - presente all'interno dei locali dell'ubicazione del rischio - che risulta illesa, qualora il Sinistro abbia reso inagibili i locali in cui tale componentistica alloggiava.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella Tabella limiti Sezione A - Incendio All risks e nella Scheda di polizza.

La somma assicurata per i pannelli solari e/o pannelli fotovoltaici è prestata a "Valore intero" e "Valore a nuovo" e deve intendersi comprensiva di tutte le sue componenti, anche impiantistiche, come da definizione nel Glossario.

Per la partita "Pannelli solari e/o fotovoltaici" è prevista una deroga alla regola proporzionale (tolleranza) del 20% della somma assicurata (per maggiori dettagli si veda quanto previsto dall'Art. 8.7 - "Deroga alla proporzionale - Tolleranza" delle Norme che regolano il sinistro).

ENPS - DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI AI PANNELLI SOLARI / FOTOVOLTAICI

A parziale deroga dell'Art. 1.19 - "Ulteriori esclusioni specifiche - garanzia base - garanzia Eventi atmosferici, lettera f) e ad integrazione della garanzia (PSF) - "PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI", AXA indennizza i **danni materiali e diretti ai pannelli solari e/o fotovoltaici per effetto di grandine ed eventi atmosferici.**

Questa garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks" e nella Scheda di polizza.

In caso di sinistro con concomitanza di minimi di scoperto diversi (es. danni da Eventi atmosferici su Fabbricato / Contenuto e Danni da eventi atmosferici ai pannelli solari / fotovoltaici e/o materiali fragili), verrà applicato il minimo per sinistro più elevato.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio All Risks

GR - GRANDINE SU FRAGILI in aumento

L'importo indicato in Scheda di polizza alla partita "Grandine su fragili in aumento (GR)" deve intendersi quale limite complessivo, per sinistro e per annualità assicurativa, e ad integrazione di quanto previsto in garanzia base dall'Art. 1.6 – "Delimitazioni di garanzia", punto 3), per i soli **danni materiali direttamente causati dalla grandine** ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre e insegne, lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica (anche se installati su pensiline, tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati, escluso in ogni caso quanto in essi contenuto o posto sottotetto).

ALLAG - INTEGRAZIONE DANNI DA BAGNAMENTO E/O ALLAGAMENTO

A parziale deroga dell'Art. 1.18 – Esclusioni, lettera c), punto 13), AXA indennizza i danni direttamente causati alle cose assicurate da:

- 1) **bagnamento e/o allagamento per rottura, traboccamento o rigurgito dei sistemi delle fognature, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua;**
- 2) **bagnamento e/o allagamento conseguente a intasamento, occlusione o traboccamento di gronde o pluviali e, in generale, dei sistemi di scarico dell'acqua piovana con o senza rottura degli stessi avvenuti a causa degli eventi atmosferici e/o grandine.**

Questa garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks" e nella Scheda di polizza.

Per le cose assicurate poste in locali interrati o seminterrati, è previsto lo specifico sottolimito indicato nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks".

Si precisa che il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in Polizza è da intendersi unico, sia per i danni materiali e diretti (comprese le spese di demolizione e sgombero) alle cose assicurate con le partite: A1 - "Fabbricato"; A2 - "Contenuto"; A3 - "Merchi in aumento"; A8 - "Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione" causati da bagnamenti e/o allagamenti in genere sia per i danni indiretti ad essi conseguenti e coperti dalle garanzie B1 - "Maggiori Spese"; B2 - "Indennità Aggiuntiva Danni Indiretti 10%" o B2 - "Indennità Aggiuntiva Danni Indiretti a Scaglioni" ovvero B3 - "Perdita Pigion", se prestate.

ENAPE - EVENTI ATMOSFERICI A FABBRICATI APERTI, TETTOIE, TENDE ALL'APERTO

A parziale deroga dell'Art. 1.19 - "Ulteriori esclusioni specifiche – garanzia base – garanzia Eventi atmosferici, lettera g), AXA indennizza, se assicurata la Partita A1 - "Fabbricato", anche i danni materiali e diretti causati da **eventi atmosferici a fabbricati aperti da uno o più lati** (o incompleti nelle coperture o nei serramenti anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), **pensiline e tettoie**, purché le stesse abbiano caratteristiche che non rientrano in quelle descritte al punto e) dell'esclusione Eventi atmosferici di cui all'Art. 1.19 – "Ulteriori esclusioni specifiche – garanzia base".

Sono inoltre compresi i danni subiti dai fabbricati stessi e quanto in essi contenuto o posto sottotetto (se assicurata la Partita A2 - "Contenuto").

Tende all'aperto

Esclusivamente per i locali adibiti a spaccio aziendale, i locali destinati a sala degustazione e/o ristoro, le attività di bar e ristorazione in genere, si intendono in garanzia i **danni direttamente causati a tende per esterno**, anche motorizzate, poste all'aperto nell'area di pertinenza dell'Azienda, sempre che ancorate al Fabbricato oppure su robuste strutture portanti verticali in legno e/o metallo, con supporti in cemento o saldamente ancorate o imbullonate al suolo, **escluso quanto posto sotto le tende stesse**.

Si intendono compresi anche gli eventuali danni al Fabbricato provocati dal distacco delle tende per esterno ancorate al fabbricato stesso in seguito all'azione dei suddetti eventi atmosferici.

Restano comunque esclusi:

- i danni subiti da ombrelloni, gazebo e tende con caratteristiche inferiori a quanto sopra indicato;
- i danni subiti da ombrelloni, gazebo e tende, attrezzatura, macchinario, merci o altre cose durante i mercati ambulanti all'aperto.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio All Risks

Questa garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks" e nella Scheda di polizza.

Per le cose assicurate poste in locali interrati o seminterrati, è previsto lo specifico sottolimito indicato nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio All Risks".

Che cosa non è assicurato

Art.1.17|Cose escluse dall'Assicurazione

Sono esclusi dalle cose assicurate:

- 1) gioielli, perle naturali e coltivate, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale e purché inerenti l'attività assicurata), affreschi, mosaici, raccolte scientifiche, d'antichità e numismatiche e collezioni in genere, aventi valore artistico o affettivo;
- 2) boschi, coltivazioni floreali ed agricole, alberi, piante, animali in genere (salvo espressamente indicato in polizza ad integrazione della definizione di merci);
- 3) il terreno o l'area su cui sorge l'Attività dichiarata in Polizza;
- 4) piazzali, lastricati, strade interne di pertinenza aziendale, salvo diversamente indicato in Polizza;
- 5) Merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di pertinenza aziendale (qualora garantite da specifica Polizza trasporti);
- 6) argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'area degli stabilimenti;
- 7) natanti e imbarcazioni di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri e aeromobili di qualsiasi tipo, salvo patto speciale espressamente indicato in Polizza;
- 8) ciclomotori, natanti e imbarcazioni o veicoli targati (non costituenti Merci) e/o altri veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria per veicoli a motore (Codice delle assicurazioni private D.Lgs. n. 209/2005, e successive modificazioni e integrazioni), fermo quanto previsto dalle Garanzie Opzionali A6 - "Ricorso Terzi" e A8 - "Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione";
- 9) attrezzatura, Macchinario, Merci o altre cose facenti parte del Contenuto durante i mercati ambulanti all'aperto.

In ogni caso, salvo diversamente indicato in Polizza, dalla somma assicurata sono esclusi:

- a) **fabbricati in "leasing"** se assicurati con Polizza leasing separata (salvo se operante la clausola opzionale LEA01);
- b) **macchinari ed attrezzature in "leasing"** se assicurati con Polizza leasing separata. Tuttavia se la Polizza leasing è stipulata con la formula a "Valore residuo", si intendono compresi nella Partita A2 - "Contenuto", qualora assicurata, macchinari ed attrezzature in leasing nei limiti del valore già ammortizzato alla data del Sinistro (valore determinato in base al piano di ammortamento ed ai canoni di leasing pagati), escluso in ogni caso il valore residuo o di riscatto del bene;
- c) **Apparecchiature elettroniche** se assicurate con Polizza separata elettronica o guasti macchine;
- d) **Pannelli solari e/o impianti fotovoltaici** (salvo se richiamata la garanzia PSF - "Pannelli solari e/o fotovoltaici" e l'eventuale estensione ENPS - Danni da eventi atmosferici ai Pannelli solari / Fotovoltaici");
- e) **Gli stessi Pannelli solari e/o impianti fotovoltaici, oppure gli impianti a biomassa e altri impianti per la produzione di energia**, se assicurati con Polizza separata.

Art.1.18|Esclusioni

AXA non è obbligata in alcun caso per:

- a) i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di:
 - 1) atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - 2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio All Risks

- dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazione della falda freatica;
 - 4) mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina;
 - 5) trasporto e/o movimentazione, all'interno o al di fuori dell'area di pertinenza aziendale, delle cose assicurate - salvo quanto previsto al punto 11) dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia";
 - 6) atti di terrorismo;
 - 7) terremoto, salvo se acquistata la garanzia (TERREM);
 - 8) inondazioni, alluvioni, salvo se acquistata la garanzia (INONDA);

se il sinistro è in relazione con tali eventi;

b) i danni di:

- 1) guasti o rotture meccanici ed elettrici in genere, anormale funzionamento di impianti, macchinari e attrezzature in genere, e loro sistemi di azionamento/controllo, salvo che tali danni siano provocati da eventi in garanzia come previsto dalla presente Sezione A - "Incendio All Risks";
- 2) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione;
- 3) fenomeno elettrico in genere a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi, salvo quanto previsto dalla Garanzia Opzionale A5 - "Fenomeni elettrici" o dalla garanzia "Pannelli solari e/o fotovoltaici (PSF)", se operanti;

sempre che non siano causa di altri eventi indennizzabili a termini della presente Sezione, in questo caso AXA sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

c) i danni causati da o dovuti a:

- 1) interruzioni di reazioni termiche, isothermiche, chimiche o da interruzioni o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci, salvo che tali danni siano provocati da eventi in garanzia come previsto dalla presente Sezione A - "Incendio All Risks";
- 2) crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti, fessurazioni, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi - salvo quanto previsto per crollo e collasso strutturale di cui al punto 12) dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia";
- 3) errata manovra - salvo quanto previsto per la movimentazione interna di cui al punto 11) dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia";
- 4) effetti graduali degli eventi atmosferici;
- 5) polvere, umidità, brina e condensa, variazioni di temperatura, deterioramento, logorio, usura, incrostazione, arrugginimento od ossidazione, corrosione, smog, contaminazione, stillicidio, perdita di peso, deperimento, siccità, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione, alterazioni di colore o sapore; mescolamento di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, salvo che tali danni siano provocati da eventi in garanzia come previsto dalla presente Sezione A - "Incendio All Risks";
- 6) animali o vegetali in genere (compresi insetti, vermi, funghi, parassiti, virus, batteri od altri microrganismi, ecc.);
- 7) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, salvo che tali danni siano provocati da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti entro 20 metri da esse;
- 8) eventi per i quali deve rispondere, per legge, il costruttore od il fornitore delle cose assicurate;
- 9) errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni, qualità, quantità, peso, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto; anormale od improprio stoccaggio;
- 10) mancata e/o anormale manutenzione, revisione, collaudo, montaggio o smontaggio di impianti, costruzione o demolizione di fabbricati;
- 11) mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci, provviste o scorte alimentari, fuoriuscita del fluido frigorifero, salvo quanto previsto dalla partita A4 - "Merci in refrigerazione", se operante;
- 12) contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori causati dall'azione diretta della

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio All Risks

fiamma o dal calore del focolare;

- 13) bagnamento e/o allagamento causato da rottura accidentale, traboccamento o rigurgito dei sistemi delle fognature, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, bagnamento e/o allagamento conseguente a intasamento, occlusione o traboccamento di gronde o pluviali e, in generale, dei sistemi di scarico dell'acqua piovana, salvo quanto previsto dalla garanzia ALLAG – "Integrazione danni da bagnamento e/o allagamento", se operante.

sempre che non siano causa di altri eventi indennizzabili a termini della presente Sezione, in questo caso AXA sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

Si intendono comunque esclusi:

- d) i danni commessi con dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- e) i danni causati da impiego di esplosivi o sminamento;
- f) i maggiori costi sostenuti a causa di ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti, salvo quanto previsto dall'Art. 1.12 - "Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione";
- g) i danni causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione ambientale dell'acqua, dell'aria, del suolo nonché di contaminazione da sostanze radioattive (salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale A7 - "Spese di demolizione e sgombero in aumento", se operante);
- h) i danni di furto, furto con destrezza, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti o perdite riscontrata in sede di inventario, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi (salvo quanto previsto dal punto 1) dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia", per atti vandalici e per i guasti cagionati dai ladri alle porte ed ai serramenti);
- i) i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- j) i costi di livellamento, bonifica, scavo e riempimento del terreno (salvo gli scavi per fondazioni e i relativi riempimenti, nel caso di ricostruzione a nuovo di fabbricati resa necessaria da evento dannoso indennizzabile a termini di polizza);

Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 – "Esclusioni Cyber e Dati - Property" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione.

Sono, inoltre, esclusi:

- l) le perdite di mercato e danni indiretti in genere, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art.1.19| Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia base

Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti Esclusioni, valgono altresì le seguenti esclusioni specifiche.

Garanzia tumulti popolari, scioperi, sommosse oppure causati da **atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggi - Guasti cagionati dai ladri** alle porte ed ai serramenti dei locali (punto 1) dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia")

La garanzia tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggi, guasti cagionati dai ladri alle porte ed ai serramenti dei locali non indennizza i danni:

- causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo (regolati dall'Art. 1.7);
- da interruzione di processi di lavorazione, da mancato o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- di fenomeno elettrico, salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale A5 - "Fenomeni elettrici";
- a pannelli solari, fotovoltaici, salvo se richiamata la partita PSF – "Pannelli solari e/o fotovoltaici";
- di imbrattamento di macchinari ed attrezzature posti all'esterno e/o dei muri esterni dei fabbricati e delle relative dipendenze.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio All Risks

Relativamente ai **guasti cagionati dai ladri** alle porte ed ai serramenti dei locali assicurati o contenenti le cose assicurate in occasione di furto o tentato furto restano esclusi i danni liquidabili in base alla Sezione C - "Furto e Rapina", se operante tranne per l'importo che fosse eventualmente rimasto scoperto.

Garanzia occupazione (punto 2) dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia")

La garanzia occupazione non indennizza i danni:

- diversi da Incendio, Esplosione o Scoppio, avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancato o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.

Garanzia eventi atmosferici (punto 3) dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia")

La garanzia eventi atmosferici non indennizza i danni alle seguenti fattispecie:

- a) antenne, cavi aerei, gru e simili installazioni esterne;
- b) insegne e simili installazioni esterne (salvo quanto previsto dall'Art. 1.16 - "Rottura di lastre o insegne");
- c) enti all'aperto (compresi veicoli e natanti e imbarcazioni all'aperto), ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
- d) merci poste all'aperto, anche se già caricate a bordo di automezzi;
- e) tende esterne, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, strutture con copertura in teli fissi o mobili, capannoni pressostatici e simili, serre e simili strutture in materiali fragili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto o posto sottotetto (salvo quanto previsto dall'Art. 1.8 - "Contenuto all'aperto");
- f) pannelli solari, fotovoltaici per effetto di eventi atmosferici e grandine, salvo se richiamata la partita PSF - "Pannelli solari e/o fotovoltaici" e salvo quanto previsto dalla garanzia ENPS - "Danni da eventi atmosferici ai Pannelli solari / Fotovoltaici", se operante;
- g) fabbricati aperti da uno o più lati, pensiline, tettoie, e quanto in essi contenuto o posto sottotetto, per effetto degli eventi atmosferici, salvo quanto previsto dalla garanzia ENAPE - "Eventi atmosferici a fabbricati aperti, tettoie, tende all'aperto", se operante.

Garanzia sovraccarico neve (punto 4) dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia")

La garanzia sovraccarico neve non indennizza i danni alle seguenti fattispecie:

- fabbricati, tettoie in muratura, strutture o serbatoi non conformi alle norme relative ai carichi e sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della costruzione o ricostruzione, ed al loro contenuto;
- fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;
- antenne, tegole, lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, quando il loro danneggiamento non sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti;
- pannelli solari, fotovoltaici, salvo se richiamata la partita PSF - "Pannelli solari e/o fotovoltaici";
- tende esterne, pensiline, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, strutture con copertura in teli fissi o mobili, capannoni pressostatici e simili, tettoie con copertura in materiale leggero (es. lastre o rotoli in policarbonato, plastica, ondulux, bambù, vimini e simili), baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto o posto sottotetto.

Garanzia accumulo di neve a grondaie, pluviali, camini, comignoli, pannelli solari e/o fotovoltaici (punto 5) dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia")

La garanzia accumulo di neve a grondaie, pluviali, camini, comignoli, pannelli solari e/o fotovoltaici (sempre ch  richiamata la partita PSF - "Pannelli solari e/o fotovoltaici"), non indennizza i danni:

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio All Risks

- causati alle cose assicurate da bagnamento e/o allagamento conseguente a infiltrazioni o all'occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell'acqua piovana (salvo quanto previsto dalla garanzia ALLAG – "Integrazione danni da bagnamento e/o allagamento", se operante, per i danni direttamente causati alle cose assicurate da bagnamento e/o allagamento conseguente a occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o sistemi di scarico dell'acqua piovana).

Garanzia bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido a seguito di rottura accidentale di impianti idrici (con eccezione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana), igienici e tecnici, di riscaldamento e condizionamento, serbatoi, vasche e silos (comprese valvole e raccordi) installati nel fabbricato o di pertinenza del Contenuto (punto 6) dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia").

La garanzia bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido non indennizza i danni:

- da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- da rotture causate dal gelo (salvo quanto previsto al punto 7) "Danni da gelo" dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia");
- da rotture degli impianti automatici di estinzione (salvo quanto previsto al punto 8) "Danni da bagnamento o allagamento da acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler)" dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia");
- di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos (salvo quanto previsto al punto 9) "Danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos" dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia");
- da occlusione di condutture con conseguente rigurgito di acqua, fogna e traboccamento di impianti (salvo quanto previsto al punto 10) "Occlusione di condutture" dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia");
- da bagnamento e/o allagamento per rottura, traboccamento o rigurgito dei sistemi delle fognature, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua oppure conseguente a intasamento, occlusione o traboccamento di gronde o pluviali e, in generale, dei sistemi di scarico dell'acqua piovana in quanto assicurabili con la garanzia ALLAG – "Integrazione danni da bagnamento e/o allagamento";
- da usura, corrosione o difetti di materiali;
- da rottura di tubazioni interrato;
- derivanti da infiltrazioni di acqua piovana e dal disgelo di accumuli di neve oppure non conseguente a rottura di tubazioni o condutture;
- alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo, salvo per le merci che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;
- a pannelli solari, fotovoltaici, salvo se richiamata la partita PSF – "Pannelli solari e/o fotovoltaici".

Garanzia danni da gelo (punto 7) dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia")

La garanzia gelo non indennizza i danni:

- da bagnamento e/o allagamento causato da installazioni esterne, nonché da macchinario, attrezzatura, tubazioni, condutture ed enti posti o installati all'esterno del Fabbricato oppure interrati;
- avvenuti oltre le 72 ore dalla sospensione della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica o per i locali sprovvisti in origine di impianti di riscaldamento, oltre 72 ore dall'assenza di attività lavorativa;
- da ricerca e riparazione guasti e/o relativa sostituzione delle condutture e tubazioni danneggiate dal gelo (salvo quanto previsto dall'Art. 1.15 - "Spese di ricerca e riparazione del guasto");
- alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo, salvo per le merci che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;
- a tubi interrati, impianti ed installazioni esterne in genere diversi da pluviali, grondaie (es. Macchinario, attrezzatura, vasche, serbatoi e simili installazioni in genere), dovuti a traboccamento di vasche o serbatoi, al Fabbricato se assicurata la partita Rischio Locativo.

Garanzia danni da bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler) (punto 8) dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia")

La garanzia bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio All Risks

automatici (sprinkler) non indennizza i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.

Sono inoltre esclusi i danni a pannelli solari, fotovoltaici, salvo se richiamata la partita PSF – “Pannelli solari e/o fotovoltaici”.

Garanzia danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos (punto 9) dell'Art. 1.6 - “Delimitazioni di garanzia”)

La garanzia danni di dispersione del liquido non indennizza i danni:

- a) derivanti o conseguenti ad imperizia, negligenza od errata apertura o chiusura valvole;
- b) di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- c) di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- d) causati ad altri enti dalla dispersione del liquido.

Sono escluse inoltre le spese sostenute per la ricerca e riparazione del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Resta salvo quanto eventualmente diversamente previsto con la garanzia opzionale “VINO” con allegati specifici alla scheda di polizza.

Garanzia occlusione condutture (punto 10) dell'Art. 1.6 - “Delimitazioni di garanzia”)

La garanzia occlusione condutture non indennizza i danni:

- a) alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo, salvo per le merci che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;
- b) conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;
- c) derivanti da bagnamento e/o allagamento per rottura, traboccamento o rigurgito dei sistemi delle fognature, occlusione di condutture di impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana dovuta ad eventi atmosferici e/o grandine (salvo quanto previsto dalla garanzia ALLAG – “Integrazione danni da bagnamento e/o allagamento”, se operante);
- d) a pannelli solari, fotovoltaici, salvo se richiamata la partita PSF – “Pannelli solari e/o fotovoltaici”.

Garanzia movimentazione interna e/o urto di veicoli (punto 11) dell'Art. 1.6 - “Delimitazioni di garanzia”)

Sono esclusi i danni subiti dal veicolo stesso e quelli alle cose trasportate o caricate sui veicoli (di proprietà dell'Assicurato o di terzi).

Sono inoltre esclusi i danni a pannelli solari, fotovoltaici, salvo se richiamata la partita PSF – “Pannelli solari e/o fotovoltaici”.

Garanzia crollo e collasso strutturale del fabbricato, dell'attrezzatura e/o dei macchinari (punto 12) dell'Art. 1.6 - “Delimitazioni di garanzia”)

Sono esclusi i danni:

- per i quali deve rispondere, per legge, il costruttore od il fornitore del fabbricato e/o dei macchinari;
- da crollo e collasso strutturale del fabbricato oggetto di modifica e/o ristrutturazione se verificatisi entro 2 anni dai suddetti lavori di modifica o ristrutturazione;
- a beni in costruzione o sui quali si eseguono i lavori di modifica e/o ristrutturazioni;
- dovuti o causati da errori di progettazione, di calcolo o errori di esecuzione;
- derivanti da smottamento, franamento, cedimento del terreno, inondazioni, alluvioni, terremoto, bradisismo, eruzione vulcanica;
- da collasso o crollo garantito da altre estensioni di garanzia previste in polizza.

Sono inoltre esclusi i danni a pannelli solari, fotovoltaici, salvo se richiamata la partita PSF – “Pannelli solari e/o fotovoltaici”.

Garanzia Atti di terrorismo (Art. 1.7)

L'Assicurazione non comprende qualsiasi tipo di perdita, danno, costo o spesa derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica dovuta ad Atti di terrorismo, ciò indipendentemente dalla causa che provochi o contribuisca alla contaminazione.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio All Risks

Per contaminazione s'intende l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni o cose a causa degli effetti di sostanze chimiche e/o biologiche e/o radioattive.

Sono inoltre esclusi i danni a pannelli solari, fotovoltaici, salvo se richiamata la partita PSF – "Pannelli solari e/o fotovoltaici".

Garanzia rottura di Lastre o insegne (Art. 1.16 - "Rottura di Lastre o insegne")

Relativamente alla garanzia rottura di Lastre o insegne non sono indennizzabili:

- le rotture derivanti da crollo di Fabbricato o di distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del Fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco;
- le rotture derivanti da lavori effettuati sulle Lastre o rimozione delle medesime, su sostegni o cornici sulle quali sono collocate;
- le rotture derivanti da surriscaldamento o corto circuito di insegne e di sorgenti luminose;
- i danni derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, nonché quelli a Lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente Polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- le Lastre che presentano semplici scheggiature o rigature;
- le Lastre aventi valore artistico;
- i danni indiretti, conseguenti alla rottura di Lastre o insegne.

Relativamente alle insegne luminose, l'Assicurazione non comprende la sostituzione dei tubi o delle sorgenti luminose danneggiate, salvo che la rottura delle lastre sia imputabile a fatto di terzi e che la spaccatura stessa abbia comportato anche il contemporaneo danneggiamento dei tubi o delle sorgenti luminose.

Art.1.20|Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Incendio

Fermo restando quanto stabilito dal precedente Art. 1.18 - "Esclusioni", valgono altresì per le Garanzie Opzionali Incendio le seguenti esclusioni specifiche.

MERCI IN REFRIGERAZIONE (A3)

Relativamente alla garanzia "Merci in refrigerazione (A3)" non sono indennizzabili i danni alle Merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell'ente fornitore dell'energia stessa.

FENOMENI ELETTRICI (A5)

Relativamente alla garanzia "Fenomeni Elettrici (A5)" non sono indennizzabili i danni:

- 1) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle insegne luminose, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
- 2) causati da usura e/o manomissione o da difetti di materiale;
- 3) derivanti da operazioni di montaggio, prova e manutenzione;
- 4) dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza;
- 5) ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del Fabbricato;
- 6) da rovesciamento di liquidi;
- 7) indiretti;

Sono esclusi i danni a pannelli solari/fotovoltaici, salvo se richiamata la partita "Pannelli solari e/o fotovoltaici (PSF)".

RICORSO TERZI (A6)

Relativamente alla garanzia "Ricorso Terzi (A6)" l'Assicurazione non comprende i danni:

- a beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio All Risks

- illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società o enti che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI in riparazione o manutenzione (A8)

Relativamente alla garanzia "VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI in riparazione o manutenzione (A8)" non sono indennizzabili i danni:

- 1) subiti da natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e biciclette posti all'aperto (o sotto tende, fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati) causati da eventi atmosferici, grandine, sovraccarico neve;
- 2) a natanti e imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;
- 3) a bagaglio e/o alle cose caricate o poste sui veicoli stessi.

Eventi Catastrofali: TERREMOTO (TERREM)

Relativamente alla garanzia "TERREMOTO (TERREM)" non sono indennizzabili i danni:

- causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- al Fabbricato, se assicurato il Rischio locativo.

Eventi Catastrofali: INONDAZIONE - ALLUVIONE (INONDA)

Relativamente alla garanzia "INONDAZIONE - ALLUVIONE (INONDA)" non sono indennizzabili i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e alluvione sugli enti assicurati;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) alle Merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento, salvo per le merci che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;
- e) a enti mobili all'aperto;
- f) causati da bagnamento e/o allagamento per rottura, traboccamento o rigurgito dei sistemi delle fognature, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione;
- g) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad Atti di terrorismo, salvo quanto previsto dall'Art. 1.7 - "Atti di terrorismo";
- h) al Fabbricato, se assicurato il Rischio locativo.

PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI (PSF)

Relativamente alla garanzia "Pannelli solari e/o fotovoltaici (PSF)" l'Assicurazione non comprende i danni:

- 1) subiti da pannelli solari o fotovoltaici in corso di installazione o riparazione od incompleti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), a meno che detti lavori siano influenti ai fini della presente garanzia.
- 2) estetici che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate con la presente garanzia "Pannelli solari e/o fotovoltaici";

Per i danni causati da fenomeni elettrici si applicano le esclusioni specifiche "Fenomeni Elettrici (A5)", previste dall'Art. 1.20 - "Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia Opzionali Incendio".

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio All Risks

DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI AI PANNELLI SOLARI / FOTOVOLTAICI (ENPS)

Relativamente alla garanzia "Danni da eventi atmosferici ai pannelli solari / fotovoltaici (ENPS)", sono esclusi i danni dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore o venditore.

INTEGRAZIONE DANNI DA BAGNAMENTO E/O ALLAGAMENTO (ALLAG)

Relativamente alla garanzia "Danni da allagamenti in genere (ALLAG)", sono esclusi i danni alle Merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento, salvo per quelle che, per tipologia, dimensione e/o peso, non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani.

Sono inoltre esclusi i danni:

- subiti da beni presso terzi o presso fiere, mostre e mercati qualora il fabbricato nel quale vengono riposti abbiano caratteristiche inferiori e/o non conformi rispetto a quanto previsto dalla presente polizza (Art. 1.21 – "Delimitazioni del rischio - Caratteristiche costruttive e tolleranze" della Sezione A – Incendio);
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, insalubrità dei locali;
- dovuti a usura o deterioramento dell'impermeabilizzazione oppure a carenze o a deficienze della stessa;
- dovuti a difetti dei materiali utilizzati nella costruzione già noti al Contraente e/o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata;
- agli enti mobili posti all'aperto;
- causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali;
- causati da mareggiata e penetrazione d'acqua marina;
- al Fabbricato, se assicurata la partita Rischio Locativo;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del bagnamento e/o allagamento sugli enti assicurati.

EVENTI ATMOSFERICI A FABBRICATI APERTI, TETTOIE, TENDE ALL'APERTO (ENAPE)

Relativamente alla garanzia "Eventi atmosferici a fabbricati aperti, tettoie, tende all'aperto (ENAPE)", fermo quanto previsto dall'Art. 1.17 - Cose escluse dall'Assicurazione, sono esclusi i danni subiti da:

- a) alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- b) antenne, cavi aerei, gru e simili installazioni esterne;
- c) enti all'aperto (compresi veicoli e natanti e imbarcazioni all'aperto), salvo quanto previsto per "Contenuto all'aperto" della presente Sezione di garanzia;
- d) Merci poste all'aperto, anche se già caricate a bordo di automezzi;
- e) Merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento, salvo per quelle che, per tipologia, dimensione e/o peso, non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;
- f) tende esterne, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, strutture con copertura in teli fissi o mobili, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto o posto sottotetto, salvo quanto previsto dal "Contenuto all'aperto" della presente Sezione di garanzia;
- g) pannelli solari e/o fotovoltaici;
- h) serramenti, vetrate e lucernari in genere, insegne, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine.

Sono esclusi i danni causati da:

- 1) gelo e sovraccarico neve;
 - 2) accumulo di neve a grondaie, pluviali, camini, comignoli, pannelli solari e/o fotovoltaici;
 - 3) allagamento per rottura, traboccamento o rigurgito dei sistemi delle fognature, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua;
 - 4) bagnamento e/o allagamento conseguente a intasamento o traboccamento di gronde o pluviali e, in generale, dei sistemi di scarico dell'acqua piovana con o senza rottura degli stessi;
 - 5) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
 - 6) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - 7) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
 - 8) cedimento, franamento o smottamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio All Risks

Relativamente al Contenuto all'aperto, restano comunque esclusi i danni subiti da ombrelloni, gazebo e tende con caratteristiche inferiori a quanto indicato nella garanzia nonché i danni subiti da ombrelloni, gazebo e tende, attrezzatura, macchinario, merci o altre cose durante i mercati ambulanti all'aperto.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art.1.21|Delimitazioni del rischio - Caratteristiche costruttive e tolleranze

Le condizioni ed i premi dell'assicurazione della presente Sezione sono convenuti sulle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato che:

a) i fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati siano ascrivibili alla classe indicata in polizza, a tale effetto si considerano di:

CLASSE A - fabbricati con strutture portanti verticali in cemento armato e/o laterizi; strutture portanti del tetto, solai, pareti esterne, coperture e coibentazioni in materiali incombustibili anche con finestrate e lucernari in materia plastica non espansa per non oltre 1/3 rispettivamente delle pareti esterne e della copertura.

Vengono tollerati:

- i soppalchi con piano di calpestio combustibile purché aventi strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione e rivestimento aderenti a strutture continue incombustibili e le coibentazioni e soffittature combustibili nei locali destinati ad uffici;
- le porzioni di fabbricato, anche separate, aventi diverse caratteristiche costruttive purché la loro superficie non ecceda 2/10 di quella complessiva dei fabbricati.

Nei fabbricati a più piani è tollerata la struttura portante del tetto in legno; è considerato piano a questi effetti anche il solaio immediatamente sottostante il tetto.

CLASSE B - fabbricati con strutture portanti verticali incombustibili, strutture portanti del tetto e solai anche combustibili; pareti esterne e copertura in materiali incombustibili anche con finestrate e lucernari in materia plastica non espansa per non oltre 1/3 rispettivamente delle pareti esterne e della copertura. Sono ammesse coibentazioni e rivestimenti anche combustibili.

Le strutture portanti verticali e del tetto realizzate con strutture in legno lamellare sono parificate a incombustibili.

Vengono tollerati:

- i soppalchi con piano di calpestio combustibili purché aventi strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- le porzioni di fabbricato, anche separate, aventi diverse caratteristiche costruttive purché la loro superficie non ecceda 2/10 di quella complessiva del fabbricato;
- l'esistenza di locali adibiti a discoteca, sala da ballo o night club nello stesso fabbricato dell'attività assicurata.

Sia per la Classe A che per la Classe B non costituiscono aggravamento di rischio poiché non rientrano nelle caratteristiche costruttive del Fabbricato, l'eventuale presenza all'interno dei fabbricati stessi di: pareti mobili divisorie e contro-soffittature combustibili, pareti interne in pannelli sandwich combustibili.

Si stabilisce che se, al momento del Sinistro, si riscontra che i fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati sono ascrivibili ad una classe di rischio peggiore rispetto a quella assicurata indicata in Polizza, si evidenzia un aggravamento di rischio e pertanto l'Indennizzo sarà corrisposto nella misura ridotta in base a quanto previsto nella seguente tabella delle percentuali di Indennizzo.

Tabella delle percentuali di Indennizzo		Classe di Fabbricato assicurata/dichiarata in Polizza	
		Classe A	Classe B
Classe di Fabbricato riscontrata al momento del Sinistro	Classe A	100 %	100 %
	Classe B	85 %	100 %

Qualora in caso di Sinistro venga riscontrato che i fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati hanno caratteristiche costruttive inferiori alle suddette Classe A o B previste dal presente articolo, tale circostanza non comporta motivo di decadenza totale del diritto all'Indennizzo.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio All Risks

Pertanto qualora in base alle risultanze acquisite al momento del Sinistro si riscontri che la Polizza sia stata sottoscritta in buona fede dal Contraente/Assicurato e che il Fabbricato oggetto della copertura era in buone condizioni di statica e manutenzione, AXA corrisponderà all'Assicurato il 30% dell'importo liquidabile a termini di Polizza per un Fabbricato avente caratteristiche costruttive conformi, restando il 70% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, sempre che non siano sorte altre contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro ed alla condizione che il Contraente si impegni ad aggiornare o riformare la Polizza con nuova copertura conforme alle caratteristiche riscontrate al momento del Sinistro.

b) sia rispettata, nel rischio assicurato, la tolleranza di:

1 Kg. di **esplosivi**;

750 Kg. di **merci speciali** ovunque riposte nell'ambito dell'azienda assicurata;

1.000 Kg. di **infiammabili** destinati alle lavorazioni ed alla manutenzione.

Non si tiene conto di infiammabili posti in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli nonché di infiammabili nelle tubazioni di distribuzione e quelli posti in deposito in fabbricati separati da muro o spazio vuoto nell'ambito dell'azienda assicurata. Non si tiene conto di esplosivi, infiammabili e merci speciali esistenti nei locali non occupati dall'Assicurato.

L'esistenza di Esplosivi, Infiammabili e Merci speciali in eccedenza ai quantitativi sopra indicati è influente ai fini della valutazione del rischio e deve quindi essere dichiarata in Polizza e corrisposto il relativo Premio in aumento, altrimenti comporterà l'applicazione dell'Art. 5 - "Aggravamento di rischio".

Art.1.22| Modifiche e variazioni Fabbricato e Macchinario

Fermo quanto previsto all'Art. 5 - "Aggravamento di rischio" è in facoltà del Contraente o dell'Assicurato variare o modificare il complesso dei fabbricati e macchinari aggiungendo, anche nuovi fabbricati e macchinari, che resteranno compresi nella somma assicurata, senza avere l'obbligo di darne avviso ad AXA.

Ciò sempre che non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati e/o aggravata la natura delle lavorazioni, e fermo restando quanto disposto dall'Art. 8.6 - "Assicurazione parziale".

In caso di modifiche nei fabbricati e di nuove installazioni di macchinari, l'Assicurazione si intende operante in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione e parti di macchine sia in opera che a piè d'opera nell'area dell'Azienda.

Art.1.23| Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'Indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.

AXA ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art.1.24| Rinuncia alla rivalsa

AXA rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C., verso:

- le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società, le quali rispetto al Contraente o all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché delle società medesime, l'amministratore ed il legale rappresentante;
- i clienti dell'Assicurato, sempre che il medesimo, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile;
- i proprietari/intestatari dei beni mobili o immobili presi in locazione o uso a qualsiasi titolo dall'Assicurato, comprese banche, società finanziarie e/o di leasing e gli eventuali conduttori che sublocano tali beni all'Assicurato, sempre che l'Assicurato stesso a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile;
- enti fieristici o organizzatori di eventi, sempre che l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio All Risks

Art.1.25|Franchigia base per Sinistro

Franchigia A base frontale per sinistro

Relativamente alla presente Sezione A - "Incendio All Risks" il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione della **Franchigia A Base** per sinistro indicata nella scheda di Polizza, per qualsiasi tipo di danno indennizzabile.

Tale Franchigia è operante quando espressamente indicato nel normativo della singola garanzia e/o dalla Tabella limiti della Sezione A - "Incendio All Risks".

Resta salvo quanto diversamente indicato nel normativo contrattuale (es. franchigia fissa per un determinato evento o danno).

Art.1.26|Limitazioni nell'Indennizzo - Partita Contenuto

La Partita A2 - "Contenuto", è prestata con i seguenti limiti di Indennizzo:

- **per gli Enti particolari:** 20% della somma assicurata con il massimo di 50.000,00 euro per Sinistro;
- **per quadri, tappeti ed oggetti d'arte:** limite globale del 10% della somma assicurata con il massimo di 42.000,00 euro per Sinistro, in ogni caso con il massimo di 11.000,00 euro per singolo oggetto (o pezzo di collezione);
- **per Merci di rischio più elevato** non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in Polizza: 20% della somma assicurata con il massimo di 100.000,00 euro per Sinistro. Nessun Indennizzo è dovuto per le Merci di rischio più elevato qualora la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta;
- **per natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o per le vetrine dell'attività assicurata:** 15% della somma assicurata con il massimo di 30.000,00 euro per Sinistro e di 15.000,00 euro per singolo veicolo/natante;
- **per Valori:** 10% della somma assicurata con il massimo di 6.000,00 euro per Sinistro;
- **per Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi Addetti:** 5% della somma assicurata con il massimo di 4.000,00 euro per Sinistro e con il massimo di 500,00 euro per singolo oggetto.

Sulle modalità di determinazione del danno si rinvia a quanto previsto dall'Art. 8.5 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno".

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio All Risks

Tabella limiti Sezione A - Incendio All Risks

Sezione A - Incendio All Risks - GARANZIA BASE			
Beni	Limite di indennizzo per la partita A2 - Contenuto		
Enti particolari (Art. 1.26)	20% della somma assicurata con il massimo di 50.000,00 euro per Sinistro.		
Oggetti particolari (quadri, tappeti ed oggetti d'arte) (Art. 1.26)	Limite globale del 10% della somma assicurata con il massimo di 42.000,00 euro per Sinistro in ogni caso con il massimo di 11.000,00 euro per singolo oggetto (o pezzo di collezione).		
Merci di rischio più elevato non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in Polizza (Art. 1.26)	20% della somma assicurata con il massimo di 100.000,00 euro per Sinistro per merci di rischio più elevato. Nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta.		
natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o per le vetrine (Art. 1.26)	15% della somma assicurata con il massimo di 30.000,00 euro per Sinistro e di 15.000,00 euro per singolo veicolo/ natanti e imbarcazioni. Qualora un veicolo (o natante/imbarcazione) venga danneggiato solo in parte, AXA indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, escluso qualsiasi danno conseguente al deprezzamento del veicolo (o natante/imbarcazione) stesso e/o al suo valore storico o collezionistico (Art. 8.5).		
Valori (Art. 1.26)	10% della somma assicurata con il massimo di 6.000,00 euro per Sinistro.		
Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi Addetti (Art. 1.26)	5% della somma assicurata con il massimo di 4.000,00 euro per Sinistro e con il massimo di 500,00 euro per singolo oggetto.		
Garanzia Base	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo
Merci temporaneamente riposte presso l'abitazione del titolare (Art. 1.3)	-	Franchigia A base per Sinistro	2% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 6.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Tumulti popolari, scioperi, sommosse oppure causati da atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggi (esclusi atti di terrorismo) (punto 1) Art. 1.6)	10%	Franchigia A base per Sinistro	80% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da Sinistro
Guasti cagionati dai ladri a porte e serramenti (punto 1 Art. 1.6)	-	-	1.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo. Esclusi i danni liquidabili in base alla Sezione C - Furto e rapina, se operante, tranne per l'importo che fosse rimasto scoperto.
Occupazione (punto 2 Art. 1.6)	-	Franchigia A base per Sinistro	-
Eventi atmosferici (punto 3) Art. 1.6)	Vedi Scheda di polizza		Fino alla percentuale della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da Sinistro per Sinistro/anno assicurativo indicata nella Scheda di polizza
Danni materiali direttamente causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica, pensiline, tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati (punto 3) Art. 1.6)	10%	Franchigia A base per Sinistro	Limite di 20.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Sovraccarico neve (punto 4) Art. 1.6)	10%	2.500,00 euro per Sinistro	Limite del 50% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da sinistro sinistro/anno assicurativo
Accumulo di neve a grondaie, pluviali, camini, comignoli, pannelli solari e/o fotovoltaici (punto 5) Art. 1.6)	-	500,00 euro per Sinistro (o Franchigia A base se superiore)	Limite per Sinistro/anno assicurativo: - 5.000,00 euro per pannelli solari e/o fotovoltaici - 2.000,00 euro per grondaie, pluviali, camini e comignoli

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio All Risks

Tabella limiti Sezione A - Incendio All Risks

Sezione A - Incendio All Risks - GARANZIA BASE			
Garanzia Base	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo
Bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido, a seguito di rottura accidentale, di impianti idrici (con eccezione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana), igienici e tecnici, di riscaldamento e condizionamento (punto 6) Art. 1.6)	-	Franchigia A base per Sinistro	Per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati limite di indennizzo del 10% della somma assicurata A2 - "Contenuto", col massimo 100.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Bagnamento e/o allagamento conseguente a spargimento d'acqua causato da rottura accidentale di serbatoi e vasche e silos (punto 6) Art. 1.6)	10%	Franchigia A base	Fino al 30% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da Sinistro. Per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati 10% della somma assicurata A2 - "Contenuto", col massimo 100.000,00 euro Sinistro/anno assicurativo.
Danni da gelo che comporti spargimento di acqua (punto 7) Art. 1.6) per locali interrati/seminterrati	-	Franchigia A base per Sinistro	10% della somma assicurata A2 - "Contenuto", col massimo 100.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler) (punto 8) Art. 1.6)	-	Franchigia A base per Sinistro	50% della somma assicurata per singola partita colpita da Sinistro
Danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos da rottura accidentale (punto 9) Art. 1.6)	10%	Franchigia A base per Sinistro	20% della somma assicurata A2 - "Contenuto"
Occlusione di condutture (punto 10) Art. 1.6)	-	Franchigia A base per Sinistro	10.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Movimentazione interna e urto veicoli (punto 11) Art. 1.6)	-	Franchigia A base per Sinistro	25.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Crollo e collasso strutturale (punto 12) Art. 1.6)	-	10.000,00 euro per Sinistro	150.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Atti di terrorismo (Art. 1.7)	10%	2.500,00 euro (o Franchigia A base se superiore)	80% della somma assicurata per singola partita, comunque col massimo di 5.000.000,00 euro per Sinistro
Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre (Art. 1.9)	In base all'evento	In base all'evento	20% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da Sinistro con il massimo di 100.000,00 euro Sinistro/anno assicurativo
Merci, attrezzi e utensili trasportati (Art. 1.10)	-	Franchigia A base per Sinistro	10% della somma assicurata A2 - "Contenuto" (relativa all'ubicazione da cui sono partiti i veicoli) col massimo di 3.000,00 euro per Sinistro
Spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare trasportare e smaltire ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza (lett. B. Art. 1.11)	-	-	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza con il limite di indennizzo di 100.000,00 euro per Sinistro (fermo quanto previsto all'Art. 8.18 - "Limite massimo dell'indennizzo")

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio All Risks

Tabella limiti Sezione A - Incendio All Risks

Sezione A - Incendio All Risks - GARANZIA BASE			
Garanzia Base	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo
Spese per il trasloco e ricollocamento del Contenuto rimasto illeso (lett. C. Art. 1.11)	-	-	10% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 50.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo (fermo quanto previsto all'Art. 8.18 - "Limite massimo dell'indennizzo")
Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione (Art. 1.12)	-	-	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza (fermo quanto previsto dall'Art. 8.18 - "Limite massimo dell'indennizzo")
Onerari di riprogettazione del fabbricato (Art. 1.13)	-	-	2% della somma assicurata alla partita A1 - "Fabbricato", con il massimo di 10.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo (fermo quanto previsto all'Art. 8.18 - "Limite massimo dell'indennizzo")
Onerari dei periti (Art. 1.14)	-	-	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza col minimo di 750,00 euro ed il massimo di 10.000,00 euro (fermo quanto previsto all'Art. 8.18 - "Limite massimo dell'indennizzo")

Sezione A - Incendio All Risks - GARANZIA BASE			
Garanzia Base Oneri e spese	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo
Spese di ricerca e riparazione del guasto (Art. 1.15)	-	Franchigia A base per Sinistro	7.500,00 euro per Sinistro/anno assicurativo col sotto limite di 2.500,00 per Sinistro per danno indennizzabile in base alla garanzia gelo
		1.000,00 euro per Sinistro per tubi interrati	10.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo per le spese di ricerca e riparazione del guasto a tubi interrati
Spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture gas (Art. 1.15)	-	150,00 euro per Sinistro	1.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Rottura di lastre o insegne (Art. 1.16)	-	150,00 euro per Sinistro	3.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo Limite di 3.000,00 euro per singola lastra/insegna/lucernario
Norme che regolano il sinistro incendio	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo
Esistenza di procedure concorsuali / stabilimenti inattivi: in caso di incendio, Esplosione o Scoppio (Art. 8.8)	10%	Qualora siano previsti in Polizza sia lo Scoperto che la franchigia, detta franchigia si intenderà come minimo di Scoperto	Nessuna variazione rispetto agli altri limiti previsti in Polizza.
Esistenza di procedure concorsuali / stabilimenti inattivi: in caso di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggio (Art. 8.8)	20%		

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio All Risks

Tabella limiti Sezione A - Incendio All Risks

Sezione A - Incendio All Risks - GARANZIE OPZIONALI INCENDIO			
Garanzie Opzionali Incendio	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo
RISCHIO LOCATIVO (A1)	-	-	Somma assicurata per Rischio Locativo (A1)
MERCI IN REFRIGERAZIONE (A4)	20%	Minimo per Sinistro Merchi in refrigerazione indicato in Polizza	Somma assicurata per Sinistro/anno assicurativo per Merchi in refrigerazione (A4)
FENOMENI ELETTRICI* (A5)	10%	Minimo per Sinistro Fenomeni Elettrici indicato in Polizza	Somma assicurata per Sinistro /anno assicurativo per Fenomeni Elettrici (A5)
FENOMENI ELETTRICI* (A5) <i>*In caso di Sinistro se risulta che i danni alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dei beni assicurati si sono verificati senza concorso di cause esterne o comunque senza danno alle componenti di alimentazione.</i>	10%	500, ⁰⁰ euro per Sinistro* <i>(salvo che in polizza sia previsto minimo per sinistro superiore es. 1.000 euro)*</i>	Nell'ambito della somma assicurata, sono compresi i danni a Pannelli solari/fotovoltaici qualora assicurata la partita PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI (PSF)
RICORSO TERZI (A6)	-	-	Massimale assicurato Ricorso Terzi (A6) Per danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività sino al 20% del massimale stesso.
SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO in aumento (A7)	-	-	Somma assicurata per la partita (A7): a) 10% della partita A7 stessa col massimo di 10.000, ⁰⁰ euro per i residui radioattivi; b) 15% della partita A7 stessa col massimo di 15.000, ⁰⁰ euro per spese di bonifica del suolo;
VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI in riparazione o manutenzione (A8)	In base all'evento	In base all'evento	Somma assicurata per Sinistro /anno assicurativo per Veicoli e/o natanti e imbarcazioni di terzi in consegna o custodia (A8)
LASTRE - Rottura lastre e insegne in aumento (A9)	-	150, ⁰⁰ euro per Sinistro	3.000, ⁰⁰ euro per singola lastra/insegna/lucernario. La somma assicurata Lastre (A9), si intende in aumento al limite di 3.000, ⁰⁰ euro, per Sinistro/anno assicurativo, previsto dall'Art. 1.16 - "Rottura di lastre o insegne".

Sezione A - Incendio All Risks- CLAUSOLE OPZIONALI INCENDIO (A11)			
Clausola - Prestazione	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo
Fabbricati in leasing con formula a Valore residuo (LEA01)	In base all'evento	In base all'evento	Limite del valore già ammortizzato alla data del Sinistro (valore determinato in base al piano di ammortamento ed ai canoni di leasing pagati), escluso in ogni caso il valore residuo o di riscatto del bene
Danni ad arredamento e giochi all'aperto (CA02)	10%	500, ⁰⁰ euro per Sinistro	5.000, ⁰⁰ euro Sinistro/anno assicurativo.

Sezione A - Incendio All Risks - GARANZIE OPZIONALI EVENTI CATASTROFALI TERREM e INONDA			
Terremoto (TERREM)	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo (*)
TERREMOTO (TERREM)	Vedi Scheda di polizza		Limite massimo di indennizzo in % sulla somma assicurata indicato in scheda di Polizza per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo in valore assoluto indicato nella scheda di Polizza.*
Danni al Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre	-	1.000, ⁰⁰ euro per Sinistro	20% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 25.000, ⁰⁰ euro per Sinistro/anno assicurativo

(*) Si precisa che il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in Polizza è da intendersi unico per i danni materiali e diretti e per i danni indiretti (se previsti), come meglio precisato nella clausola TERREMOTO (TERREM)

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio All Risks

Sezione A – Incendio All Risks - GARANZIE OPZIONALI EVENTI CATASTROFALI TERREM e INONDA			
Inondazione / Alluvione (INONDA)	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo (*)
INONDAZIONE - ALLUVIONE (INONDA)	Vedi Scheda di polizza		Limite massimo di indennizzo in % sulla somma assicurata indicato in scheda di Polizza per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo in valore assoluto indicato nella scheda di Polizza.*
Danni al Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre	-	1.000, ⁰⁰ euro per Sinistro	20% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 25.000, ⁰⁰ euro per Sinistro/anno assicurativo
(*) Si precisa che il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in Polizza è da intendersi unico per i danni materiali e diretti e per i danni indiretti (se previsti), come meglio precisato nella clausola INONDAZIONE - ALLUVIONE (INONDA)			

Sezione A - Incendio All Risks- ALTRE PARTITE / CLAUSOLE OPZIONALI INCENDIO				
Clausola - Prestazione	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo	
PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI (PSF)	Vedi Scheda di polizza		Somma assicurata PSF	
	-		Franchigia 500, ⁰⁰ euro per sinistro Per l'azione diretta o indiretta del Fulmine	
	10%	Franchigia A base per Sinistro	Per danni da Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi, atti vandalici e sabotaggi - Limite di indennizzo 80% della somma assicurata, per sinistro e per anno	
	-	Franchigia A base per Sinistro	Per danni da Bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido, per rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici, di riscaldamento e condizionamento – Limite per componentistica impianto posta nei piani interrati e/o seminterrati: limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per Sinistro/anno assicurativo	
	-	Franchigia A base per Sinistro	Per danni da Gelo che comporti spargimento d'acqua a seguito di rottura delle condutture – Limite per componentistica impianto posta nei piani interrati e/o seminterrati: limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per Sinistro/anno assicurativo	
	-	Franchigia A base per Sinistro	Per danni da Bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler), per causa accidentale a seguito di guasto o rottura degli impianti stessi - Limite di indennizzo del 50% della somma assicurata per Sinistro/anno assicurativo	
	10%	Franchigia A base per Sinistro	Per danni da Dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori - Limite di indennizzo del 20% della somma assicurata per Sinistro/anno assicurativo	
	-	Franchigia A base per Sinistro	Per danni da Occlusione di condutture, di impianti idrici ed igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento (esclusi gli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana), al servizio del Fabbricato - Limite di indennizzo di 10.000, ⁰⁰ euro per Sinistro/anno assicurativo	
	Per Fenomeni elettrici, vedi partita FENOMENI ELETTRICI (A5) se acquistata			
	-	-	-	Per spese demolizione e sgombero 20% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza per Sinistro/anno assicurativo
-	-	-	Per Spese per il trasporto e ricollocamento – Limite del 20% della somma assicurata per Sinistro/anno assicurativo	
DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI A PANNELLI SOLARI / FOTOVOLTAICI (ENPS):				
- Danni materiali e diretti ai pannelli solari e/o fotovoltaici da grandine ed eventi atmosferici	Vedi Scheda di polizza		Fino alla percentuale della somma assicurata alla partita PSF come indicato nella Scheda di polizza	
GRANDINE SU FRAGILI in aumento (GR)				
Danni ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre e insegne, lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica, pensiline, tettoie, fabbricati aperti da uno o più lati per effetto della grandine	10%	Franchigia A base per Sinistro	Vedi Scheda di polizza	

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio All Risks

Tabella limiti Sezione A - Incendio All Risks

Sezione A - Incendio All Risks- ALTRE PARTITE / CLAUSOLE OPZIONALI INCENDIO			
Clausola - Prestazione	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo
INTEGRAZIONE DANNI DA BAGNAMENTO E/O ALLAGAMENTO (ALLAG):			
- Bagnamento e/o allagamento per rottura, traboccamento o rigurgito dei sistemi delle fognature, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua	Vedi Scheda di polizza		30% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da Sinistro. Per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati 10% della somma assicurata A2 - "Contenuto", col massimo 100.000, ⁰⁰ euro Sinistro/anno assicurativo
- Bagnamento e/o allagamento conseguente a intasamento, occlusione o traboccamento di gronde o pluviali e, in generale, dei sistemi di scarico dell'acqua piovana	10%	1.000, ⁰⁰ euro per Sinistro	15.000, ⁰⁰ euro per Sinistro/anno assicurativo
Danni al Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre	10%	Franchigia A base per Sinistro	20% della somma assicurata A2 - "Contenuto" con il massimo di 100.000, ⁰⁰ euro Sinistro/anno assicurativo
(*)Si precisa che il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in Polizza è da intendersi unico per i danni materiali e diretti e per i danni indiretti (se previsti), come meglio precisato nella clausola INTEGRAZIONE DANNI DA BAGNAMENTO E/O ALLAGAMENTO (ALLAG).			
EVENTI ATMOSFERICI A FABBRICATI APERTI, TETTOIE, TENDE ALL'APERTO (ENAPE)	10%	Franchigia A base per Sinistro	Per Eventi atmosferici a Fabbricati aperti da uno o più lati e tettoie e/o Contenuto, se presente – Limite di 20.000, ⁰⁰ euro per Sinistro/anno assicurativo
	10%	500, ⁰⁰ euro per Sinistro	Per Tende per esterno, – Limite di 5.000, ⁰⁰ euro per Sinistro /anno assicurativo

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Danni Indiretti

Norme che regolano la Sezione B - Danni indiretti

Art.2.0| Premessa

La denuncia di Sinistro presentata per i danni materiali diretti ai sensi dell'Art. 8.1 - "Obblighi in caso di Sinistro", si intende valida anche per le garanzie della presente Sezione B - "Danni indiretti".

Se prevista in Polizza sia la garanzia B1 - "MAGGIORI SPESE per il proseguimento dell'attività" sia la garanzia B2 l'Assicurato ha la facoltà di cumulare entrambi gli indennizzi secondo quanto previsto dalle singole garanzie. Le garanzie "Indennità Aggiuntiva Danni Indiretti 10%" e "Indennità Aggiuntiva Danni Indiretti a scaglioni sono alternative tra loro".

Contro quali danni posso assicurarmi

(Garanzie Opzionali operanti se richiamate in Polizza la partita e corrisposto il relativo Premio)

MAGGIORI SPESE per il proseguimento dell'attività (B1) (Primo Rischio Assoluto)

A parziale deroga dell'Art. 1.18 - "Esclusioni", lettera I), della Sezione A - "Incendio All Risks", AXA in caso di Sinistro indennizzabile a termini della Sezione A - "Incendio All Risks" che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica Partita a Primo Rischio Assoluto, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività.

L'Indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione delle attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di Sinistro. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.

Per i sinistri catastrofali previsti dalle garanzie TERREM - "Terremoto" e INONDA - "Inondazione-Alluvione", se operanti, si veda anche quanto previsto dal normativo delle suddette garanzie (limite massimo di Indennizzo).

INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI 10% (B2)

A parziale deroga dell'Art. 1.18 - "Esclusioni", lettera I), della Sezione A - "Incendio All Risks", AXA in caso di Sinistro indennizzabile a termini della Sezione A - "Incendio All Risks", liquida un'indennità aggiuntiva a percentuale per danni di interruzione d'esercizio.

Pertanto in caso di Sinistro l'Indennizzo calcolato per i danni materiali e diretti, sarà maggiorato, a titolo di Risarcimento per interruzione od intralcio dell'attività, di un'indennità aggiuntiva del 10% per danni indiretti per ciascuna delle seguenti partite: A1 - "Fabbricato", A2 - "Contenuto", A3 - "Merci in aumento", A8 - "Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione" - "PSF - Pannelli solari e/o fotovoltaici", se previste in Polizza.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione B - Danni indiretti".

Per i sinistri catastrofali previsti dalle garanzie TERREM - "Terremoto" e INONDA - "Inondazione-Alluvione", se operanti, si veda anche quanto previsto dal normativo delle suddette garanzie (Franchigia, limiti di Indennizzo), pertanto se il Sinistro per i danni materiali e diretti relativo alla garanzia TERREM - "Terremoto" e INONDA - "Inondazione-Alluvione" non è indennizzabile perché di importo non superiore a un determinato ammontare (cosiddetti danni in Franchigia o inferiori al minimo di scoperto) anche la garanzia "Indennità aggiuntiva danni indiretti 10% (B2)" non sarà operante. Per le garanzie catastrofali TERREM - "Terremoto" e INONDA - "Inondazione-Alluvione" il limite per Sinistro/anno espresso in valore assoluto indicato in Polizza è comprensivo dei danni materiali diretti e dei danni indiretti.

INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI A SCAGLIONI (B2)

A parziale deroga dell'Art. 1.18 - "Esclusioni", lettera I), della Sezione A - "Incendio All Risks", della Sezione A - "Incendio All Risks", AXA in caso di Sinistro indennizzabile a termini della Sezione A -

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Danni Indiretti

“Incendio”, liquida un’indennità aggiuntiva per danni indiretti a scaglioni, a titolo di Risarcimento per interruzione od intralcio dell’attività, per eventuali maggiori costi sostenuti e/o perdite di profitto dovute alla diminuzione del volume di affari in conseguenza di danni materiali e diretti ai beni assicurati.

L’Indennizzo accertato, per i danni materiali e diretti, sarà aumentato di una percentuale come di seguito indicato in tabella:

Indennizzo accertato per danni diretti e materiali	Indennità aggiuntiva
Inferiore o pari a 5.000,00 euro	+ 15%
superiore a 5.000,00 ma inferiore o pari a 50.000,00 euro	+ 20%
superiore a 50.000,00 ma inferiore o pari a 100.000,00 euro	+ 25%
superiore a 100.000,00 euro	+ 30%

Pertanto in caso di Sinistro l’Indennizzo calcolato per i danni materiali e diretti, sarà maggiorato nella misura e nei limiti sopra previsti e viene calcolato per ciascuna delle seguenti partite: A1 - “Fabbricato”, A2 - “Contenuto”, A3 - “Merci in aumento”, A8 - “Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione”, PSF – Pannelli solari e/o fotovoltaici, se previste in Polizza. La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo indicato nella “Tabella Limiti Sezione B - Danni indiretti”.

Se l’Indennizzo danni diretti è relativo alla garanzia TERREM - “Terremoto” o INONDA - “Inondazione-Alluvione”, qualora previste in Polizza, l’Indennizzo calcolato per i danni materiali e diretti (indipendentemente dall’entità del Sinistro accertato per danni materiali e diretti) sarà aumentato per ciascuna delle suddette partite di una percentuale del 15%. Per le garanzie catastrofali A12 - “Terremoto”, A13 - “Inondazione-Alluvione” il limite per Sinistro/anno espresso in valore assoluto indicato in Polizza è comprensivo dei danni materiali diretti e dei danni indiretti.

Per i sinistri catastrofali previsti dalle garanzie TERREM - “Terremoto” e INONDA - “Inondazione-Alluvione”, se operanti, si veda anche quanto previsto dal normativo delle suddette garanzie (Franchigia, limiti di Indennizzo), pertanto se il Sinistro per i danni materiali e diretti relativo alla garanzia TERREM - “Terremoto” o INONDA - “Inondazione-Alluvione” non è indennizzabile perché di importo non superiore a un determinato ammontare (cosiddetti danni in Franchigia o inferiori al minimo di scoperto) anche la garanzia “Indennità aggiuntiva danni indiretti a scaglioni (B2)” non sarà operante.

PERDITA PIGIONI (B3)

A parziale deroga dell’Art. 1.18 - “Esclusioni”, lettera I), della Sezione A - “Incendio All Risks”, in caso di Sinistro danni materiali e diretti indennizzabile a termini della Sezione A - “Incendio”, AXA rifonderà all’Assicurato quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati.

Ciò per il periodo di tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno.

Se il Sinistro per i danni materiali e diretti a termini della Sezione A - “Incendio All Risks” non è indennizzabile perché di importo non superiore a un determinato ammontare (cosiddetti danni in Franchigia) e per questo solo motivo il Sinistro per i danni materiali e diretti non risultasse indennizzabile, la garanzia perdita pigioni della Sezione B - “Danni indiretti” sarà comunque operante, con le restanti norme di garanzia.

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati in tutto (o in parte) dal Contraente/Assicurato proprietario che vengono compresi nella garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Viene convenuto che se al momento del Sinistro la somma assicurata alla Partita B3 - “Perdita pigioni” risulterà inferiore all’ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l’Indennizzo sarà proporzionalmente ridotto ai sensi dell’Art. 8.6 - “Assicurazione parziale”.

Tuttavia non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale di cui sopra, qualora la somma assicurata per la Partita B3 - “Perdita pigioni” maggiorata del 10% non è inferiore al valore delle pigioni annuali risultanti al momento del Sinistro.

Per le garanzie catastrofali TERREM - “Terremoto”, INONDA - “Inondazione-Alluvione” il limite per Sinistro/anno indicato in Polizza è comprensivo dei danni materiali diretti e dei danni indiretti relativi alla garanzia perdita pigioni.

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Danni Indiretti

Che cosa non è assicurato

Art. 2.1| Esclusioni

Per la Sezione B - Danni indiretti, sono esclusi i danni direttamente o indirettamente connessi a Malattie trasmissibili (Art. 14 - "Esclusione Malattie trasmissibili" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione).

Sono, inoltre, sempre esclusi i danni di qualsiasi natura, provocati da un Danno Cyber (Art. 15 - "Esclusioni Cyber e Dati - Property" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione).

Premesso quanto sopra, per le garanzie contenute nella Sezione B - Danni indiretti, qualora richiamate, valgono le esclusioni che seguono.

MAGGIORI SPESE per il proseguimento dell'attività (B1)

AXA non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'attività causate da:

- 1) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- 2) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- 3) Sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente;
- 4) miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- 5) cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del Sinistro;
- 6) Atti di terrorismo (anche se indennizzabile a termini dell'Art. 1.7 - "Atti di terrorismo").

INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI 10% (B2) o INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI A SCAGLIONI (B2)

La garanzia "Indennità aggiuntiva danni indiretti 10%" e la garanzia "Indennità aggiuntiva danni indiretti a scaglioni", non operano per:

- 1) le garanzie di responsabilità (es. A1 - Rischio Locativo e/o A6 - Ricorso Terzi);
- 2) le "Merci in refrigerazione" (anche se indennizzabile a termini della garanzia A4);
- 3) i "Fenomeni Elettrici" (anche se indennizzabile a termini della garanzia A5);
- 4) le "Spese di demolizione e sgombero";
- 5) la "Rottura di Lastre o insegne" (anche se indennizzabile a termini dell'Art. 1.16);
- 6) Atti di terrorismo (anche se indennizzabile a termini dell'Art. 1.7 - "Atti di terrorismo").

PERDITA PIGIONI (B3)

La garanzia "Perdita Pigionari", non opera per:

- 1) i "Fenomeni Elettrici" (anche se indennizzabile a termini della garanzia A5);
- 2) le "Spese di demolizione e sgombero";
- 3) la "Rottura di Lastre o insegne" (anche se indennizzabile a termini dell'Art. 1.16);
- 4) Atti di terrorismo (anche se indennizzabile a termini dell'Art. 1.7 - "Atti di terrorismo").

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Danni Indiretti

Tabella limiti Sezione B - Danni Indiretti

Sezione B - DANNI INDIRETTI	
Garanzia Prestazione	Limite di indennizzo
MAGGIORI SPESE (B1)	Sino al Massimale/Somma assicurata B1 - Maggiori spese per sinistro/anno assicurativo.* Spese sostenute entro 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro
INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI 10% (B2)	Fino al 10% dell'indennizzo col massimo di 500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.*
INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI A SCAGLIONI (B2)	15% se l'indennizzo danni diretti è inferiore o pari a 5.000,00 euro;
	20% se l'indennizzo danni diretti è oltre 5.000,00 fino a 50.000,00 euro;
	25% se l'indennizzo danni diretti è oltre 50.000,00 fino a 100.000,00 euro;
	30% se l'indennizzo danni diretti è superiore a 100.000,00 euro;
	in ogni caso col massimo di 500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.
	15% se l'indennizzo danni diretti è relativo alla garanzia ", TERREM - "Terremoto" o INONDA - "Inondazione-Alluvione in ogni caso col massimo di 500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.*
PERDITA PIGIONI (B3)	In ogni caso col limite massimo di un anno assicurativo* e fino alla concorrenza dell'importo indicato nella scheda di Polizza (Affitto annuo - Valore intero).

* Il limite per sinistro e anno assicurativo espresso in valore assoluto previsto dalle garanzie TERREM - "Terremoto" o INONDA - "Inondazione-Alluvione è comprensivo dei danni materiali diretti e dei danni indiretti, come indicato nelle clausole stesse.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Furto e Rapina

Norme che regolano la Sezione C - Furto e Rapina

Art. 3.0| Cosa posso assicurare

Con la presente Sezione C - "Furto e Rapina", si intendono assicurate con la Partita C1 - "Contenuto Furto": Merci inerenti l'attività dichiarata in Polizza, Macchinario, attrezzatura ed arredamento, Enti particolari, posti all'interno dei fabbricati nella/e ubicazione/i indicata/e in scheda/e di Polizza.

È possibile anche prevedere una o più delle seguenti garanzie opzionali: "C2 - Integrazione valori", "C3 - Guasti cagionati dai ladri in aumento", "C4 - Furto attrezzi e Merci trasportate", "C5 - Veicoli e/o natanti e imbarcazioni all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato", "C6 - Clausole opzionali Furto" (valide le specifiche clausole richiamate in scheda di Polizza), operanti per esplicito richiamo sulla/e scheda/e di polizza.

Art. 3.1| Contenuto presso terzi o presso magazzino separato

Si intende assicurato il Contenuto, limitatamente a **Macchinario, attrezzatura e Merci, presso terzi in deposito e/o lavorazione**. In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente dovrà fornire documenti giustificativi attestanti la movimentazione di detti beni.

Si intende assicurato il Contenuto, limitatamente a **Merci ed attrezzatura anche in magazzino/deposito separato**, di proprietà o locato all'Assicurato situato nello stesso Comune anche se a distanza superiore a 100 metri dall'attività principale indicata nella scheda di Polizza. In caso di Sinistro AXA si riserva di chiedere all'Assicurato/Contraente documentazione attestanti la proprietà o la locazione dei locali adibiti a magazzino separato.

L'Assicurazione operante per le garanzie Furto e Rapina, è valida in Italia, Repubblica di San Marino, e Stato della Città del Vaticano in locali aventi caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura conformi a quanto previsto all'Art. 3.10 - "Caratteristiche dei fabbricati contenenti i beni assicurati" e dall'Art. 3.11 - "Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia".

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina".

Art. 3.2| Contenuto presso fiere e mostre

Si intendono assicurato il Contenuto, limitatamente a **Macchinario, attrezzatura e Merci, presso fiere e mostre** a cui l'Assicurato partecipi direttamente, ubicate in Italia, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano o in paesi dell'Unione Europea (Regno Unito compreso).

La presente garanzia operante per le garanzie Furto e Rapina, prescinde dalle caratteristiche del Fabbricato e dei mezzi di chiusura.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina".

In caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'Indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione di Indennizzo, con eventuale minimo di Franchigia, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 3.3| Trasloco delle cose assicurate

Qualora l'Assicurato traslochi presso altra Ubicazione entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, l'Assicurazione vale per la Partita C1 - "Contenuto Furto" su entrambe le ubicazioni dall'inizio del trasloco e fino alle ore 24 del 15° giorno dall'avvenuto inizio, fermo quanto previsto dall'Art. 5 - "Aggravamento del rischio". Per la nuova Ubicazione, la garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina".

La data di inizio dovrà essere documentata mediante bolla di accompagnamento e/o fattura accompagnatoria, emessa dall'impresa di trasporto. L'Assicurato dovrà comunicare ad AXA la variazione di Ubicazione al fine di apportare le necessarie modifiche contrattuali. In assenza di modifica, trascorso tale periodo, l'Assicurazione resterà sospesa sulla nuova sede sino ad avvenuta contrattualizzazione della nuova Ubicazione.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Furto e Rapina

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 3.4| Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base

AXA indennizza, nei limiti delle somme indicate in Polizza, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati (compresi i Valori ed Enti particolari con i limiti indicati dall'Art. 3.18 - "Limitazioni nell'Indennizzo - Partita Contenuto"), anche se di proprietà di terzi, nell'Ubicazione indicata in Polizza (ovvero nelle ubicazioni come indicato nelle singole scheda di Polizza), causati da:

- a) **Furto**, a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:
 - 1) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, Scasso;
 - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - 2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - 3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- b) **Rapina od Estorsione** avvenuta nei locali indicati in Polizza, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Sono inoltre compresi in garanzia:

- c) i **danni causati ai beni assicurati nel commettere o tentare il Furto, la Rapina o l'Estorsione**;
- d) i **guasti cagionati dai ladri** agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono i beni assicurati ed alle parti di Fabbricato costituenti i locali stessi, in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati, ivi comprese camere di sicurezza e le rispettive porte (esclusi i contenuti), nonché il **Furto di fissi e infissi** stessi.

La garanzia è inoltre operante per guasti:

- **ai componenti dell'eventuale impianto di sorveglianza e/o di allarme** che proteggono i locali contenenti i beni assicurati o l'area aziendale;
- **agli infissi esterni**, quali cancelli (comprese le relative serrature e/o lucchetti), cancellate o recinzioni posti a protezione dell'area aziendale o dei locali che contengono i beni assicurati, che abbiano subito rottura o Scasso.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina", fermo restando quanto previsto al successivo Art. 8.18 - "Limite massimo dell'Indennizzo".

- e) gli **atti vandalici**, per i danni materiali e diretti commessi dagli autori del Furto o della Rapina consumati o tentati, all'interno dei locali contenenti i beni assicurati.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina", fermo restando quanto previsto al successivo Art. 8.18 - "Limite massimo dell'Indennizzo".

AXA indennizza altresì:

- f) con la garanzia **portavalori**:
 - 1) il Furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei Valori;
 - 2) il Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i Valori stessi;
 - 3) lo Scippo;
 - 4) la Rapina;

commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o Addetti di fiducia dell'Azienda, mentre, al di fuori dei locali contenenti i beni assicurati, detengono i Valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina".

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Furto e Rapina

Oneri e spese

Art. 3.5] Spese peritali, duplicazione documenti, migliorie mezzi di chiusura, altre spese

AXA rimborsa i seguenti oneri e spese, con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina", purché in relazione ad un Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione C - "Furto e Rapina":

- 1) le **spese ed onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 8.2 - "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina", fermo restando quanto previsto al successivo Art. 8.18 - "Limite massimo dell'Indennizzo". Il rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese sostenute;
- 2) le spese sostenute:
 - a. **per la duplicazione di documenti personali** sottratti all'Assicurato o suoi Addetti, in caso di Furto, Rapina o Scippo indennizzabili a termini di Polizza;
 - b. **per la sostituzione delle serrature** di ingresso dei locali contenenti i beni assicurati e/o delle chiavi (o congegni) dell'impianto antifurto se effettuate entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state sottratte e previa denuncia all'Autorità;
 - c. **le spese per migliorare i mezzi di chiusura** dei locali contenenti i beni assicurati se sostenute entro 30 giorni da un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. La garanzia opera anche per eventuali **spese documentate per temporanea vigilanza** dei locali contenenti i beni assicurati, qualora non sia possibile il regolare funzionamento dei mezzi di chiusura danneggiati da rottura o Scasso.

La garanzia è prestata per tutte le spese sostenute per le tre fattispecie di spese sopra indicate: a., b., c., con il limite complessivo indicato nella "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina". Il rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese sostenute;

- 3) il **costo di riacquisto del materiale e delle operazioni di riparazioni o di ricostruzione degli enti particolari** (compresi i supporti dati), ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, sottratti o danneggiati da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, **escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione, artistico o scientifico.**

L'indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro e sino alla concorrenza limite indicato nella "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina", fermo restando quanto previsto al successivo Art. 8.18 - "Limite massimo dell'indennizzo".

Come ampliare la copertura assicurativa

(Garanzie Opzionali operanti se richiamate in Polizza e corrisposto il relativo Premio)

INTEGRAZIONE VALORI (C2)

AXA, restando ferme tutte le condizioni di Polizza, indennizza i Valori sottratti riposti all'interno dei locali contenenti i beni assicurati o quelli detenuti dal portavalori sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata alla Partita C2 - "Integrazione Valori", ad integrazione di quanto previsto all'Art. 3.18 - "Limitazioni nell'Indennizzo - Partita Contenuto", punto c).

In caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'Indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione di Indennizzo, con eventuale minimo di Franchigia, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina".

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Furto e Rapina

GUASTI CAGIONATI DAI LADRI in aumento (C3)

La somma indicata in Polizza alla Partita C3 - "Guasti cagionati dai ladri in aumento" si intende stipulata in aumento al limite di 3.000,00 euro per Sinistro previsto per i guasti cagionati dai ladri e Furto fissi e infissi, alla lettera d) dell'Art. 3.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati".

FURTO ATTREZZI e MERCI TRASPORTATE (C4)

L'Assicurazione vale per i danni materiali e diretti a seguito di Furto o Rapina delle Merci acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate dall'Assicurato nonché per attrezzi ed utensili connessi all'attività dell'Azienda, durante il trasporto su autovetture o autocarri trasporto cose conto proprio di proprietà o in locazione all'Assicurato e condotti dall'Assicurato stesso o da uno dei suoi Addetti.

Se al momento del Sinistro i beni assicurati risultassero coperti per gli stessi eventi mediante polizze di assicurazione per i rischi trasporto, AXA risponderà solo per la parte di danno eventualmente non coperta dalle predette polizze trasporti.

Resta inteso che:

- 1) ai fini della garanzia Furto, i veicoli lasciati incustoditi devono essere chiusi a chiave e con i vetri completamente chiusi; i relativi danni devono essere perpetrati mediante effrazione o Scasso dei mezzi di chiusura del veicolo stesso oppure il danno sia dovuto a Furto totale del veicolo sul quale erano trasportate le Merci e/o gli attrezzi ed utensili;
- 2) la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- 3) la garanzia è valida esclusivamente per trasporti connessi all'attività dalle ore 5.00 alle ore 22.00.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina".

VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI ALL'APERTO nell'area cintata in uso all'Assicurato (C5)

La somma indicata in Polizza alla Partita C5 - "Veicoli e/o natanti e imbarcazioni all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato" si intende come somma assicurata (a primo rischio assoluto) separata stipulata in aggiunta alle Merci facenti parte della Partita C1 - "Contenuto Furto", e si intende operante per i soli autoveicoli, macchine agricole e rimorchi (o natanti e imbarcazioni) posti all'aperto e per il solo Furto totale (o Rapina) sempre che sia indennizzabile a termini della presente garanzia (per il Furto parziale resta operante quanto previsto dall'ultimo comma).

L'Assicurazione Furto è operante purché l'area aziendale in uso all'Assicurato sia interamente cintata per tutto il perimetro con recinzioni fisse o in muratura e gli eventuali cancelli di accesso siano regolarmente chiusi con serrature o lucchetti. Nei muri di cinta sono ammesse inferriate e nei Serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Gli autoveicoli posti all'aperto nell'area aziendale in uso all'Assicurato devono essere regolarmente chiusi e le chiavi di avviamento devono essere custodite in luogo idoneo (es. cassetti, armadietti, armadi, ecc.) all'interno dei locali dell'Azienda assicurata.

Per la presente garanzia AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, sempre che il furto sia avvenuto con scasso dei mezzi di protezione e di chiusura dei cancelli o con breccia nella recinzione o nei muri di cinta oppure che il furto sia avvenuto durante l'orario di lavoro e con presenza di addetti nei locali (purché le chiavi dei veicoli siano regolarmente custodite in luogo idoneo).

Qualora in caso di sinistro furto risulti che l'area aziendale in uso all'Assicurato, non avesse mezzi di chiusura o protezione protetti in modo conforme a quelli sopra indicati o che le chiavi di avviamento dei veicoli non fossero regolarmente custodite nei locali dell'azienda assicurata, AXA corrisponderà all'Assicurato il 60% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 40% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Qualora un veicolo (o natante) sottratto o danneggiato fosse già assicurato con altra Polizza diretta stipulata dal singolo proprietario (o da altri nell'interesse e per conto dello stesso), la presente garanzia è operante esclusivamente per la parte eventualmente rimasta scoperta da tale assicurazione (senza applicazione di alcun scoperto e relativo minimo). L'Assicurazione opera anche per l'eventuale azione di rivalsa esperita dall'assicuratore del veicolo (o natante) nei confronti dell'Assicurato, fermo il limite di Indennizzo per veicolo o per Sinistro previsto.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Furto e Rapina

La presente garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina". Per i danni subiti dai veicoli (o natanti e imbarcazioni) in seguito a tentato Furto e per i furti parziali, cioè il Furto di parti del veicolo (esclusi comunque i furti parziali a natanti e imbarcazioni, camper e roulotte) la garanzia è prestata con gli ulteriori limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina".

CLAUSOLE OPZIONALI FURTO (C6)

(Garanzie Opzionali Furto operanti se richiamata la relativa clausola alla riga: "C6 - Clausole opzionali Furto" della scheda di polizza e normate dalle clausole seguenti e/o con specifici allegati alla scheda di polizza stessa)

DISTRIBUTORI AUTOMATICI (C828)

(Operante se richiamata alla riga: "C6 - Clausole opzionali Furto" della scheda di polizza)

A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera i) del seguente Art. 3.7 - "Esclusioni", AXA indennizza i danni subiti da:

- distributori automatici di bevande, prodotti alimentari confezionati e simili,

sempre che si tratti di distributore automatico di proprietà od in uso all'Assicurato posto in apposita apertura della vetrina del locale contenente i beni assicurati oppure all'esterno dei locali, nella stessa Ubicazione del rischio assicurato, ma fissato saldamente al suolo o ai muri del Fabbricato;

La garanzia è operante per Furto, consumato o tentato, per atti vandalici e/o per guasti cagionati dai ladri al distributore e/o al suo Contenuto (sia merce che denaro). Per i distributori automatici non opera l'eventuale Franchigia assoluta di cui all'Art. 3.12 - "Franchigia assoluta sulle Merci al elevato rischio Furto".

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina".

COSE ALL'APERTO (CA03)

(Operante se richiamata alla riga: "C6 - Clausole opzionali Furto" della scheda di polizza)

AXA indennizza il Furto dei seguenti beni: sedie, sdraio, gazebo, tende, tendoni, ombrelloni, tavolini, altalene, scivoli, giochi per bambini, tennis tavolo e quant'altro di simile, anche se all'aperto o riposti in locali non aventi mezzi di protezione e chiusura conformi a quelli previsti dall'Art. 3.11 - "Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia", purché posti nell'ambito dell'area o entro il recinto dell'attività assicurata.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina".

Qualora le cose siano poste in locali chiusi a chiave non aventi mezzi di protezione e chiusura conformi a quelli previsti dall'Art. 3.10 - "Caratteristiche dei fabbricati contenenti i beni assicurati" e dell'Art. 3.11 - "Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia", la garanzia furto è operante solo se il Furto è avvenuto violando le difese esterne e/o i mezzi di chiusura, mediante rottura e/o Scasso, con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina".

STAZIONI DI SERVIZIO E/O AUTOLAVAGGI (C212)

(Operante se richiamata alla riga: "C6 - Clausole opzionali Furto" della scheda di polizza)

Per le seguenti attività:

- Cod. 473000 - "Stazione di servizio, rifornimento carburanti - Stazione di servizio anche con bar, tabacchi, tavola calda";
- Cod. 452091 - "Autolavaggio escluso rifornimento carburanti";

relativamente alla partita C1 - "Contenuto Furto", la garanzia è prestata con le modalità e limiti di indennizzo previsti dalla presente Sezione C - "Furto e rapina", ed inoltre, a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 3.6 - "Cose escluse dall'assicurazione" e dall'ultimo comma dell'Art. 3.7 - "Esclusioni", AXA indennizza:

- 1) i **guasti cagionati dai ladri o dagli autori del reato alle colonnine self service** di erogazione carburante, di attivazione dell'autolavaggio e di distribuzione dei gettoni, nonché il **furto dei valori** (denaro) contenuto all'interno delle suddette colonnine. La presente garanzia è operante per furto,

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Furto e Rapina

consumato o tentato, per atti vandalici e/o per guasti cagionati dai ladri alle colonnine self service e alle pompe di distribuzione del carburante. Questa garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina". Tale limite di indennizzo si intende prestato nell'ambito del limite per i guasti cagionati dai ladri già previsto dalla garanzia base;

- 2) il **furto di carburante o altri combustibili** liquidi o gassosi **riposti in serbatoi interrati** o esterni sempre che difesi da tombini, coperchi o accessi chiusi da robusti lucchetti, serrature od altri idonei congegni di chiusura. Il furto è indennizzabile sempre che vi sia rottura o scasso dei congegni di chiusura. Questa garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina";
- 3) il **furto di olio e lubrificanti** o di altri simili prodotti per veicoli della stazione di servizio o di lavaggio riposti in locali o chioschi. La presente garanzia prescinde dalle caratteristiche del fabbricato e dei mezzi di chiusura ed è prestata fino con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina". In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.
- 4) la **rapina o estorsione** commessa sulla persona dell'Assicurato, dei suoi familiari o addetti, mentre nell'area di servizio o di lavaggio, detengono i valori frutto dell'incasso giornaliero e/o del fondo cassa. Questa garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina". AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

FURTO VERIFICATOSI IN OCCASIONE DI TERREMOTO (FTEM)

(Operante se richiamata alla riga: "C6 - Clausole opzionali Furto" della scheda di polizza)

A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera b) del seguente Art. 3.7 - "Esclusioni", AXA, restando ferme tutte le restanti condizioni di Polizza, indennizza il **Furto delle Merci verificatosi in occasione di terremoto** (sempre che riscontrato e denunciato alle Autorità entro 90 giorni da momento in cui si è verificata la prima scossa del sisma), riposte all'interno dei locali, sempre che il Furto sia avvenuto con rottura e/o Scasso delle difese esterne poste a protezione dei locali contenenti i beni assicurati oppure sia avvenuto per via diversa dall'ordinaria tramite introduzione nei locali attraverso breccie o rotture del Fabbricato provocate dal sisma.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina".

FURTO VERIFICATOSI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIOPOLITICI (FES)

(Operante se richiamata alla riga: "C6 - Clausole opzionali Furto" della scheda di polizza)

A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera a) del seguente Art. 3.7 - "Esclusioni", AXA, restando ferme tutte le restanti condizioni di Polizza, indennizza:

- 1) il **Furto delle Merci** riposte all'interno dei locali, sempre che il Furto sia avvenuto con rottura e/o Scasso delle difese esterne poste a protezione dei locali contenenti i beni assicurati o sia avvenuto per via diversa dall'ordinaria tramite introduzione attraverso breccie o rotture del Fabbricato;
- 2) i **guasti cagionati dai ladri** agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono i beni assicurati e i danni alle parti di Fabbricato costituenti i locali stessi;
- 3) gli **atti vandalici avvenuti all'interno** dei locali contenenti i beni assicurati;

verificatisi in occasione di Furto e/o di atti vandalici consumati o tentati, avvenuti in occasione **di cortei e/o manifestazioni di piazza** o in occasione di **scioperi**, sempre che i danni materiali siano stati riscontrati e denunciati alle Autorità entro 48 ore dall'orario in cui si è terminata la manifestazione o lo sciopero.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina".

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Furto e Rapina

Che cosa non è assicurato

Art. 3.6| Cose escluse dall'Assicurazione

Sono esclusi dalle cose assicurate:

- a) **gioielli, pietre, perle naturali e coltivate e metalli preziosi** (se non per uso industriale e purché inerenti l'attività assicurata);
- b) **aeromobili di qualsiasi tipo**;
- c) **natanti e imbarcazioni** di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri. Tuttavia l'Assicurazione furto opera per le eventuali parti di natanti e imbarcazioni di clienti (es. motori amovibili) in riparazione o manutenzione o in custodia all'Assicurato stesso, anche se le stesse parti sono componenti di natanti e imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri.

Si precisa che nessun Indennizzo è dovuto per i beni la cui esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta, così come non rientrano tra i beni indennizzabili le cose mobili non attinenti all'attività assicurata, anche se poste all'interno dei fabbricati nell'Ubicazione indicata in Polizza e/o di proprietà dell'Assicurato o di terzi (es. beni personali non costituenti Merci, quali a titolo esemplificativo: natanti e imbarcazioni, veicoli, biciclette, roulotte, rimorchi, ecc.).

Inoltre non si considerano rientranti nella Partita C1 - "Contenuto Furto" in quanto posti all'esterno dei locali contenenti i beni assicurati:

- d) **carburanti** od altri combustibili liquidi o gassosi posti in serbatoi esterni o interrati (anche se con tombini o accessi chiusi da lucchetti);
- e) **impianti esterni fissi per natura o destinazione al servizio del Fabbricato**, anche se si tratta di impiantistica o di migliorie ed opere addizionali apportate al Fabbricato dal locatario (fermo quanto previsto dagli Artt. 3.15 e 3.16).

In ogni caso, salvo diversamente indicato in Polizza, dalla somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" sono esclusi:

- f) **macchinari ed attrezzature in "leasing"**, se assicurati con Polizza leasing separata;
- g) **Apparecchiature elettroniche**, se assicurate, con Polizza separata elettronica o guasti macchine;
- h) **impianti a biomassa e altri impianti per la produzione di energia**, se assicurati con Polizza separata.

Art. 3.7| Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di terrorismo o sabotaggio, se il Sinistro è in relazione con tali eventi (salvo quanto previsto dalla clausola "Furto verificatosi in occasione di eventi sociopolitici (FES)", se operante);
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, se il Sinistro è in relazione con tali eventi (salvo quanto previsto dalla clausola "Furto verificatosi in occasione di Terremoto (FTEM)", se operante);
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - 1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 - 2) da Prestatori di lavoro o da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere, eccetto quanto previsto dall'Art. 3.13 - "Furto commesso fuori dalle ore di attività da Prestatori di lavoro";
 - 3) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
 - 4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, entro il secondo grado;

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Furto e Rapina

- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi non utilizzati o incustoditi. Relativamente a Valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
- f) causati ai beni assicurati da Incendio, Esplosione o Scoppio provocati dall'autore del Sinistro;
- g) subiti dai beni all'aperto (salvo quanto previsto dall'Art. 3.15 - "Furto pannelli solari o fotovoltaici" e, se operante, quanto previsto dalla garanzia opzionale C5 - "Veicoli e/o natanti e imbarcazioni all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato");
- h) derivanti da Furto con destrezza o avvenuto in concomitanza con truffa;
- i) subiti dai beni nelle vetrinette esterne, da Merci e Valori nei distributori automatici esterni, e subiti dai distributori automatici stessi (salvo, se operante, quanto indicato dalla garanzia opzionale "C828 - Distributori automatici");
- j) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate.

Relativamente ai rischi stazioni di servizio e autolavaggi (contraddistinti dai codici attività 473000 e 452091) si precisa che l'assicurazione non è operante per il carburante posto in serbatoi interrati, né per i valori riposti nelle colonnine self service per il rifornimento di carburante o per l'attivazione dell'autolavaggio né per i guasti cagionati dai ladri alle suddette colonnine self service (salvo - se operante - quanto assicurabile con la specifica garanzia opzionale (C212) "Stazioni di servizio e/o autolavaggi").

Art. 3.8| Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia base

Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti Esclusioni, valgono altresì le seguenti esclusioni specifiche.

Relativamente al **Furto di fissi e infissi** (lettera d) dell'Art. 3.4 - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base) è escluso il Furto di cose esterne diverse da fissi e infissi, quali a titolo esemplificativo: grondaie, parti del Tetto e simili.

Relativamente al costo di riacquisto del materiale e delle operazioni di riparazioni o di ricostruzione degli **enti particolari** (punto 3) dell'Art. 3.5 - "Spese peritali, duplicazione documenti, migliorie mezzi di chiusura, altre spese") è escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione, artistico o scientifico.

Relativamente alla garanzia **Furto pannelli solari o fotovoltaici** (prevista dal seguente Art. 3.15 - "Furto pannelli solari o fotovoltaici") è escluso il Furto o tentato Furto di pannelli solari o Pannelli fotovoltaici montati a terra.

Art. 3.9| Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Furto e Rapina

Fermo restando quanto stabilito dal precedente Art. 3.7- "Esclusioni", valgono altresì per le Garanzie Opzionali Furto e Rapina le seguenti esclusioni specifiche.

FURTO ATTREZZI e MERCI TRASPORTATE (C4)

Relativamente alla garanzia "Furto attrezzi e merci trasportate (C4)", non sono indennizzabili i danni:

- 1) a Merci, attrezzi ed utensili trasportati su veicoli diversi da autovetture ed autocarri (es. motocicli, autotreni e autoarticolati) e quelli trasportati su rimorchio o semirimorchio;
- 2) ad attrezzi ed utensili se l'Assicurato non è in grado di provare con documenti di acquisto aventi data certa antecedente al Furto;
- 3) ad oggetti pregiati, Valori, Preziosi, prodotti farmaceutici e tabacchi anche se rientranti nella definizione di Merci.

VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI ALL'APERTO nell'area cintata in uso all'Assicurato (C5)

Relativamente alla garanzia "Veicoli e/o natanti e imbarcazioni all'aperto (C5)", non sono indennizzabili per i veicoli (o natanti e imbarcazioni) all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato:

- 1) i danni a motocicli, ciclomotori, motoveicoli in genere, natanti e imbarcazioni di lunghezza oltre 24 metri;
- 2) i danni a biciclette, biciclette a pedalata assistita;
- 3) i danni derivanti da Furto con destrezza o avvenuto in concomitanza con truffa;

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Furto e Rapina

- 4) gli atti vandalici e i danneggiamenti subiti dai veicoli (o natanti e imbarcazioni);
- 5) i danni a cose poste sui veicoli (o natanti e imbarcazioni).

Sono sempre esclusi i furti parziali a natanti e imbarcazioni, camper e roulotte.

CLAUSOLE OPZIONALI FURTO (C6)

Relativamente alla garanzia "FURTO VERIFICATOSI IN OCCASIONE DI TERREMOTO (FTEM)", non sono indennizzabili:

- a) i danni denunciati alle Autorità oltre 90 giorni da quando si è verificata la prima scossa del sisma;
- b) i danni diversi dal Furto di Merci, quali a titolo esemplificativo: i danni e guasti da Furto, da asportazione o sottrazione di attrezzatura, Macchinario o arredamento;
- c) gli atti vandalici in genere;
- d) i danni indiretti in genere.

Relativamente alla garanzia "FURTO VERIFICATOSI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIOPOLITICI (FES)", non sono indennizzabili:

- a) i danni denunciati alle Autorità oltre le prime 48 ore decorrenti dall'orario in cui è terminata la manifestazione o lo sciopero;
- b) i danni da Furto avvenuto senza Scasso o rottura delle difese esterne poste a protezione dei locali;
- c) i danni verificatisi in occasione di Atti di terrorismo;
- d) i danni diversi da quelli indicati ai punti 1), 2) e 3) della garanzia stessa, quali a titolo esemplificativo: i danni da Furto, da asportazione o sottrazione di attrezzatura, Macchinario o arredamento;
- e) gli atti vandalici avvenuti all'esterno dei locali contenuti i beni assicurati (es. danni di imbrattamento di muri esterni, di imbrattamento di vetrine, subiti da vetrinette esterne o da distributori automatici, ecc.);
- f) i danni indiretti in genere.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Furto e Rapina

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art.3.10|Caratteristiche dei fabbricati contenenti i beni assicurati

Ai fini dell'efficacia dell'Assicurazione Furto, la garanzia all'interno del Fabbricato nell'Ubicazione indicata in Polizza (se assicurate più ubicazioni nelle rispettive ubicazioni indicate nella scheda di Polizza) è prestata a condizione che i locali contenenti i beni assicurati abbiano pareti perimetrali in muratura, calcestruzzo, laterizi, pietra, cemento, vetrocemento, pannelli in doppia lamiera di metallo con interposta coibentazione solidamente incastrata (c.d. pannelli sandwich), vetrocemento armato, Vetro antisfondamento.

Se la linea di gronda del Tetto del Fabbricato è situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria, cioè senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali (quali scale, corde e simili), il Tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari oppure con lucernari protetti da inferriate o Vetro antisfondamento o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Qualora il Fabbricato o il Tetto del Fabbricato non presenti le predette caratteristiche costruttive sopra indicate si intendono operanti le disposizioni di cui al successivo Art. 3.11 - "Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia".

L'Assicurazione è operante a condizione che i locali contenenti i beni assicurati siano tra loro comunicanti o ubicati in uno o più fabbricati posti all'interno di un unico recinto o area aziendale nell'Ubicazione indicata in Polizza. Si intendono comunque comprese le Dipendenze al di fuori dell'Azienda sempre che poste ad una distanza non superiore a m. 100 dall'Ubicazione indicata in Polizza.

Resta fermo quanto diversamente indicato in Polizza agli Artt. 3.1 e 3.2, per le garanzie "Contenuto presso terzi o presso magazzino separato" e "Contenuto presso fiere e mostre".

Art.3.11|Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia

Le condizioni ed i premi della presente Assicurazione furto sono convenuti considerando i mezzi di chiusura dei locali con le seguenti caratteristiche:

- ogni apertura verso l'esterno dei locali, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti Serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti oppure da inferriate fissate nel muro. Sono ammessi, tra i mezzi di chiusura, anche catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno.

Nelle inferriate e nei Serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di Sinistro Furto se l'introduzione nei locali avviene:

- 1) forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;
- 2) attraverso il Tetto non avente caratteristiche conformi all'Art. 3.10 - "Caratteristiche dei fabbricati contenenti i beni assicurati" oppure attraverso breccia o sfondamento di pareti perimetrali o di parte del Fabbricato aventi caratteristiche inferiori a quanto previsto dal suddetto Art. 3.10, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;
- 3) forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, AXA corrisponderà l'Indennizzo liquidabile a termini di Polizza senza alcuna eccezione a tale titolo.

Qualora sia applicabile anche una Franchigia assoluta prevista dalla presente sezione (es. Art. 3.12 - "Franchigia assoluta sulle Merci ad elevato rischio Furto"), l'importo di detta Franchigia sarà considerato come minimo assoluto da detrarre dall'Indennizzo calcolato a termini di Polizza.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'Indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione di Indennizzo, con eventuale minimo di Franchigia, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Furto e Rapina

MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI RAFFORZATI ed operatività della garanzia (24 A)

(Clausola Operante se richiamata alla riga: "C6 - Clausole opzionali Furto" della scheda di Polizza)

Qualora richiamata nella scheda di Polizza la presente clausola, l'Art. 3.11 - "Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia", si intende sostituito dal seguente disposto:

"Le condizioni ed i premi della presente Assicurazione furto sono convenuti considerando i mezzi di chiusura dei locali con le seguenti caratteristiche:

- ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
 - a) Serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
 - b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm².

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di Sinistro Furto se l'introduzione nei locali avviene:

- 1) forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, e a quanto previsto dalla prima parte dell'Art. 3.11 - "Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia", AXA corrisponderà all'Assicurato l'60% dell'importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 40% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;
- 2) forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma conformi a quanto previsto dalla prima parte dell'Art. 3.11 - "Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia", AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;
- 3) attraverso il Tetto non avente caratteristiche conformi all'Art. 3.10 - "Caratteristiche dei fabbricati contenenti i beni assicurati" oppure attraverso breccia o sfondamento di pareti perimetrali o di parte del Fabbricato aventi caratteristiche inferiori a quanto previsto dal suddetto all'Art. 3.10, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;
- 4) forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, AXA corrisponderà l'Indennizzo liquidabile a termini di Polizza senza alcuna eccezione a tale titolo.

Qualora sia applicabile anche una Franchigia assoluta prevista dalla presente sezione (es. Art. 3.12 - "Franchigia assoluta sulle Merci ad elevato rischio Furto"), l'importo di detta Franchigia sarà considerato come minimo assoluto da detrarre dall'Indennizzo calcolato a termini di Polizza.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'Indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione di Indennizzo, con eventuale minimo di Franchigia, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato."

Art.3.12|Franchigia assoluta sulle Merci ad elevato rischio Furto

In caso di Sinistro Furto che colpisca un rischio classificato ad elevato rischio Furto, cioè con un codice attività indicato sul frontespizio di Polizza rientrante nell'elenco previsto in Tabella Limiti della sezione C - "Furto e Rapina", per le Merci assicurate alla Partita C1 - "Contenuto Furto" dall'importo indennizzabile a termini di Polizza, sarà dedotta una Franchigia pari al 10% della somma assicurata alla Partita C1 con il massimo di 2.000,00 euro.

Per le Merci in deposito e/o lavorazione di cui all'Art. 3.1 - "Contenuto presso terzi o presso magazzino separato", la detrazione dell'importo del 10% si intende riferita alla sola somma assicurata presso terzi.

Detta Franchigia, se operante in concomitanza con un altro limite di Indennizzo espresso in percentuale, eventualmente previsto, verrà considerata come minimo assoluto.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Furto e Rapina

Art.3.13|Furto commesso fuori dalle ore di attività da Prestatori di lavoro

A parziale deroga del seguente Art. 3.7 - "Esclusioni", lettera d) punto 2), AXA presta la garanzia contro il Furto avvenuto nei modi previsti dall'Art. 3.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base", anche se l'autore del Furto sia un prestatore di lavoro dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla Polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il lavoratore adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art.3.14|Furto con rottura dei vetri delle vetrine

L'Assicurazione Furto è estesa ai furti commessi dall'esterno attraverso maglie di saracinesche o luci nelle inferriate o nei Serramenti con rottura del vetro retrostante.

L'Assicurazione Furto è estesa ai furti commessi dall'esterno con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di Addetti nei locali contenenti le cose assicurate (c.d. Furto con spaccata).

Art.3.15|Furto pannelli solari o fotovoltaici

A parziale deroga dell'Art. 3.6 - "Cose escluse dall'Assicurazione", lettera e), l'Assicurazione furto è estesa al Furto di **pannelli solari o Pannelli fotovoltaici montati su Tetto o pareti verticali o su terrazze del Fabbricato** dell'Ubicazione assicurata indicata nelle singole scheda di Polizza.

Se al momento del Sinistro i pannelli solari o fotovoltaici sono coperti per il rischio furto da specifica Polizza separata, la presente estensione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra assicurazione.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina".

Art.3.16|Furto motori esterni e unità di raffreddamento di impianti al servizio dell'attività

A parziale deroga dell'Art. 3.6 - "Cose escluse dall'Assicurazione", lettera e), l'Assicurazione furto è estesa al Furto di **motori esterni e/o di unità di raffreddamento** esclusivamente montati ed ancorati al suolo o al Fabbricato **facenti parte di impianti termici o di condizionamento** al servizio dell'attività nell'Ubicazione assicurata indicata in Polizza.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina".

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro se il furto è avvenuto senza scasso o senza segni evidenti di manomissione delle parti ancorate al suolo o del fabbricato, AXA corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 30% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Art.3.17|Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato

Qualora il Furto, la Rapina o l'Estorsione sia commesso utilizzando, per l'asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in Polizza o nell'area in uso all'Azienda o all'Assicurato, AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

L'importo liquidabile viene ridotto al 75%, se il suddetto limite è operante in concomitanza con quello previsto all'Art. 3.11 - "Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia" o con altri limiti espressi in percentuale, previsti dalla Polizza. Se il suddetto limite è operante, invece, in concomitanza con una Franchigia, la Franchigia verrà considerata minimo assoluto.

La suddetta riduzione di Indennizzo non si applica qualora i veicoli utilizzati per l'asportazione dei beni assicurati siano assicurati per la R.C.A. con AXA.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Furto e Rapina

Art.3.18|Limitazioni nell'Indennizzo - Partita Contenuto

L'Assicurazione della Sezione C - "Furto e Rapina" è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 8.6 - "Assicurazione parziale".

Relativamente alla Partita C1 - "Contenuto Furto", la garanzia è prestata con i seguenti limiti di Indennizzo:

- a) 10% della somma assicurata, con il massimo di 10.000,00 euro per singolo oggetto relativamente a **quadri, tappeti ed oggetti d'arte** (o pezzo di singola collezione). Qualora la raccolta o collezione venga asportata parzialmente, AXA indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi rubati o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione;
- b) 10% della somma assicurata con il massimo di 10.000,00 euro per Sinistro per **Merci di rischio più elevato** non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in Polizza (compresi cose assicurate contenenti rame, oro e/o metalli preziosi), purché inerenti l'attività assicurata. Si precisa che nessun Indennizzo è dovuto per le Merci di rischio più elevato qualora, la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta;
- c) 10% della somma assicurata, con il massimo di 3.000,00 euro, per **Valori**, ovunque riposti sempre che collocati all'interno dei locali contenenti i beni assicurati. Se i Valori sottratti erano custoditi in Cassaforte a muro o Cassaforte mobile di peso non inferiore a 200 Kg., i suddetti limiti si intendono raddoppiati, sempre che l'autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi previsti dall'Art. 3.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base", lettera a), abbia poi violato tale mezzo di custodia mediante rottura o Scasso. I due limiti non sono cumulabili tra loro;
- d) 20% della somma assicurata con il massimo di 15.000,00 euro per Sinistro e di 10.000,00 euro per singolo veicolo (o natante) per **natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o per le vetrine dell'attività assicurata**. Qualora un veicolo (o natante) venga danneggiato solo in parte (danno o furto parziale), AXA indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi rubati o danneggiati, escluso qualsiasi danno conseguente al deprezzamento del veicolo (o natante) stesso e/o al suo valore storico o collezionistico;
- e) 5% della somma assicurata, con il massimo di 3.000,00 euro per Sinistro e comunque con il limite di Indennizzo di 500,00 euro per singolo oggetto relativamente a **Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi Addetti**.
- f) 30% della somma assicurata per **Enti particolari** (compresi supporti dati) per Sinistro.

CLAUSOLE OPZIONALI FURTO (C6)

(Altre clausole opzionali Furto operanti solo se espressamente richiamata alla riga: "C6 - Clausole opzionali Furto" della scheda di Polizza)

IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO COLLEGATO (434 B)

(Operante se richiamata alla riga: "C6 - Clausole opzionali Furto" della scheda di Polizza)

Il Contraente o l'Assicurato dichiara, e tale dichiarazione è essenziale ai fini dell'efficacia del contratto:

- che i locali contenenti i beni assicurati sono protetti da impianto di allarme antifurto;
- che per detto impianto le operazioni di manutenzione siano effettuate secondo le prescrizioni della casa costruttrice;
- che detto impianto trasmette automaticamente il segnale di allarme a Istituto di Vigilanza Privato e/o Forze dell'ordine a mezzo di collegamento con ponte radio o combinatore telefonico;
- di attivare detto impianto ogni qualvolta nei locali contenenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone.

Qualora si rilevi che durante l'accadimento del Sinistro ci sia stato il mancato funzionamento del suddetto impianto o la mancata trasmissione del segnale di allarme per motivi diversi da:

- manomissione da parte degli autori del Furto;
- evento accidentale ed esterno che abbia colpito l'impianto dopo la sua attivazione e che abbia provocato un guasto all'impianto stesso;

AXA corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 30% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'Art. 2 delle Norme comuni che regolano l'Assicurazione - "Altre assicurazioni", senza tener conto dello Scoperto che verrà detratto successivamente

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Furto e Rapina

dall'importo così calcolato.

IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO GENERICO (488 C)

(Operante se richiamata alla riga: "C6 - Clausole opzionali Furto" della scheda di Polizza)

Si prende atto che i locali contenenti i beni assicurati e/o l'area aziendale sono protetti da impianto di allarme antifurto. Il Contraente o l'Assicurato dichiara di attivare detto impianto di allarme ogni qualvolta nei locali contenenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone o comunque in occasione della chiusura dei locali. AXA o i suoi periti, agenti o rappresentanti possono richiedere di poter visionare l'impianto di allarme antifurto in occasione dell'ispezione del rischio, a seguito o meno di Sinistro, per verificarne la sua effettiva qualità e funzionalità.

Qualora si rilevi che durante l'accadimento del Sinistro ci sia stato il mancato funzionamento del suddetto impianto di allarme antifurto, per motivi diversi da:

- 1) manomissione da parte degli autori del reato;
- 2) evento accidentale ed esterno che abbia colpito l'impianto dopo la sua attivazione e che abbia provocato un guasto all'impianto stesso;

AXA corrisponderà all'Assicurato l'importo indennizzabile a termini di Polizza determinato in base alle disposizioni contrattuali; successivamente dall'importo calcolato verrà applicata un'ulteriore detrazione forfettaria di 1.000,00 euro per Sinistro.

Si applica comunque la suddetta Franchigia forfettaria di 1.000,00 euro anche se il mancato funzionamento sia dovuto a carenza di manutenzione o mancata tempestiva riparazione di un guasto all'impianto stesso oppure l'impianto stesso non sia stato attivato.

AGGRAVAMENTO RISCHIO FURTO (450 C)

(Operante se richiamata alla riga: "C6 - Clausole opzionali Furto" della scheda di Polizza)

AXA corrisponderà all'Assicurato in caso di Sinistro Furto, l'80% dell'importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

L'importo liquidabile viene ridotto al 70%, se il suddetto limite è operante in concomitanza con quello previsto all'Art. 3.11 - "Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia" o con altri limiti espressi in percentuale, previsti dalla Polizza.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Furto e Rapina

Tabella limiti Sezione C - Furto e Rapina

Sezione C - Furto e Rapina - GARANZIA BASE	
Beni	Limite di indennizzo per la partita C1 - Contenuto Furto
Quadri, tappeti ed oggetti d'arte (Art. 3.18)	10% della somma assicurata con il massimo di 10.000,00 euro per singolo oggetto
Merci di rischio più elevato non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in Polizza (comprese cose assicurate contenenti rame, oro e/o metalli preziosi) (Art. 3.18)	10% della somma assicurata con il massimo di 10.000,00 euro per merci di rischio più elevato. Nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora, la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta.
Valori (Art. 3.18)	10% della somma assicurata con il massimo di 3.000,00 euro. Raddoppio dei suddetti limiti per i Valori custoditi in Cassaforte a muro o di peso superiore a 200 kg. I due limiti non sono cumulabili tra loro.
Natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o per le vetrine (Art. 3.18)	20% della somma assicurata con il massimo di 15.000,00 euro per Sinistro e di 10.000,00 euro per singolo veicolo (o natante/imbarcazione).
Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi Addetti (Art. 3.18)	5% della somma assicurata con il massimo di 3.000,00 euro per Sinistro comunque con il limite di 500,00 euro per singolo oggetto.
Enti particolari (compresi i supporti dati) (Art. 3.18)	30% della somma assicurata per Sinistro. Indennizzabili solo le spese sostenute entro 12 mesi dal Sinistro.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Furto e Rapina

Tabella limiti Sezione C - Furto e Rapina

Sezione C - Furto e Rapina - GARANZIA BASE		
Garanzia Base	Importo liquidabile e/o franchigia	Limite di indennizzo
Contenuto presso terzi (Art. 3.1)	<i>Se Mezzi di chiusura non conformi o se caratteristiche del Fabbricato non conformi (Art. 3.11) AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.</i>	20% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 20.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Contenuto presso magazzino separato (oltre 100 m. dall'attività principale, nello stesso Comune) (Art. 3.1)		20% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 2.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Contenuto presso fiere e mostre (Art. 3.2)	In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.	20% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 20.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Trasloco delle cose assicurate (Art. 3.3)	-	50% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 20.000,00 euro per Sinistro
Guasti cagionati dai ladri - Furto fissi e infissi - Guasti ai componenti impianto di sorveglianza o di allarme - Guasti agli infissi esterni (Art. 3.4, lettera d)	-	3.000,00 euro per Sinistro
Atti vandalici (Art. 3.4, lettera e)	-	10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 3.000,00 euro per Sinistro
Portavalori (Art. 3.4, lettera f)	In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.	10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 3.000,00 euro per Sinistro

Sezione C - Furto e Rapina - GARANZIA BASE		
Garanzia Base	Importo liquidabile e/o franchigia	Limite di indennizzo
Spese ed onorari del perito (Art. 3.5, punto 1)	-	10% dell'indennizzo pagabile, col minimo di 750,00 euro e massimo di 3.000,00 euro per Sinistro.
Spese sostenute	-	1.500,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.
Costo di riacquisto del materiale e delle operazioni di riparazioni o di ricostruzione degli enti particolari (Art. 3.5, punto 3)	Indennizzabili solo le spese sostenute entro 12 mesi dal Sinistro.	30% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" per Sinistro.
Mezzi di chiusura non conformi (Art. 3.11)	In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.	<i>Per maggiori dettagli si rinvia ad Art. 3.11, per introduzione attraverso mezzi di chiusura non conformi o attraverso fabbricato con caratteristiche costruttive non conformi.</i>

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Furto e Rapina

Tabella limiti Sezione C - Furto e Rapina

Sezione C - Furto e Rapina - GARANZIA BASE		
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	Importo liquidabile e/o franchigia	Limite di indennizzo
<p>Franchigia assoluta sulle Merci ad elevato rischio furto (Art. 3.12) per le seguenti attività:</p> <p>133000 - "Finitura di tessili"</p> <p>151100 - "Concia e preparazione preliminare di pelli in genere"</p> <p>151209 - "Produzione di articoli di pelletteria naturale e artificiale, selleria"</p> <p>212009 - "Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici"</p> <p>257F - "Produzione di minuteria metallica, coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta, serrature e chiavi - con acciai rapidi ed inossidabili, bronzo, ottone, rame e stagno, alluminio"</p> <p>2599F - "Produzione e lavorazione di prodotti in metallo - Con acciai rapidi ed inossidabili, bronzo, ottone, rame e stagno, alluminio"</p> <p>262000 - "Produzione di computer e unità periferiche"</p> <p>265110 - "Produzione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia"</p> <p>309210 - "Produzione e montaggio di biciclette e ciclomotori, quadricicli leggeri"</p> <p>522910 - "Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali, compreso deposito - esclusi preziosi e merci trasportate"</p> <p>5320 - "Attività postali e di corriere, compreso deposito - esclusi preziosi ed escluse merci trasportate"</p> <p>900302 - "Attività di conservazione e restauro di opere e mobili d'arte - Esclusi lavori edili"</p> <p>951100 - "Riparazione, manutenzione e assistenza di computer e periferiche, tablet, smartphone e simili, apparecchiature per ufficio"</p> <p>95210U - "Riparazione, manutenzione e assistenza di prodotti elettronici di consumo audio/video o piccoli elettrodomestici"</p> <p>4672F - "Commercio all'ingrosso di metalli e minerali metalliferi - Con acciai rapidi ed inossidabili, bronzo, ottone, rame e stagno, alluminio"</p> <p>474200 - "Negozio di telefonia e apparecchi di telecomunicazioni"</p>	<p>10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 2.000,00 euro.</p> <p>Detta Franchigia, se operante in concomitanza con un altro limite di Indennizzo espresso in percentuale, eventualmente previsto, verrà considerata come minimo assoluto.</p>	<p><i>Per le Merci in deposito e/o lavorazione di cui all'Art. 3.1 - "Contenuto presso terzi o presso magazzino separato", la detrazione dell'importo del 10% si intende riferita alla sola somma assicurata presso terzi.</i></p>
Furto pannelli solari o impianti fotovoltaici sul tetto o su pareti verticali o su terrazze (Art. 3.15)	-	50% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" per Sinistro/anno assicurativo.
Furto motori esterni e unità di raffreddamento di impianti al servizio dell'attività (Art. 3.16)	In caso di sinistro furto senza segni di scasso o manomissione, AXA corrisponderà all'Assicurato il 70% restando il 30% a carico dell'Assicurato stesso.	50% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 5.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Furto (o rapina o estorsione) commesso utilizzando veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato (Art. 3.17)	In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.*	* Se il suddetto limite è operante in concomitanza con altri previsti dalla Polizza (es. Art. 3.11) l'importo liquidabile viene ridotto dal 90% al 75%. Se il suddetto limite è operante, invece, in concomitanza con una Franchigia, la Franchigia verrà considerata minimo assoluto.
	*La riduzione di indennizzo non si applica qualora i veicoli utilizzati per l'asportazione dei beni assicurati siano assicurati per la R.C.A. con AXA.	
Norme che regolano il sinistro Furto	Importo liquidabile e/o franchigia	Limite di indennizzo
Esistenza di procedure concorsuali (Art. 8.12)	In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.*	* Se il suddetto limite è operante in concomitanza con altri previsti dalla Polizza (es. Art. 3.11) l'importo liquidabile viene ridotto dall'80% al 70%. Se il suddetto limite è operante, invece, in concomitanza con una Franchigia, la Franchigia verrà considerata minimo assoluto.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Furto e Rapina

Tabella limiti Sezione C - Furto e Rapina

Sezione C - Furto e Rapina - GARANZIE OPZIONALI FURTO		
Garanzie Opzionali Furto	Importo liquidabile e/o franchigia	Limite di indennizzo
INTEGRAZIONE VALORI (C2)	Per garanzia Portavalori in caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.	Somma assicurata (C2) per Sinistro/anno assicurativo
FURTO ATTREZZI e MERCI TRASPORTATE (C4)	In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.	10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" relativa all'ubicazione da cui sono partiti i veicoli, col limite di 3.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo e con il sotto-limite di 1.000,00 euro per attrezzi e utensili.
VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI ALL'APERTO nell'area cintata in uso all'Assicurato (C5)	Furto con scasso di Mezzi di chiusura conformi Furto con presenza di addetti durante orario di lavoro e chiavi dei veicoli regolarmente custodite	In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.
	Mezzi di chiusura non conformi o chiavi veicoli non regolarmente custodite	In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato il 60% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 40% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.
	Danni subiti dai veicoli/ natanti e imbarcazioni da tentato furto e/o Furti parziali (furto di parti del veicolo)	Scoperto 20% col minimo di 500,00 euro per Sinistro

Sezione C - Furto e Rapina - CLAUSOLE OPZIONALI FURTO		
Clausole Opzionali Furto (C6)	Importo liquidabile e/o franchigia	Limite di indennizzo
DISTRIBUTORI AUTOMATICI (C828)	Scoperto 10% col minimo di 100,00 euro per Sinistro	Limite di 500,00 euro per singolo distributore automatico col massimo di 5.000,00 euro per Sinistro.
COSE ALL'APERTO (CA03)	Per cose all'aperto nell'area o nel recinto dell'attività assicurata	Scoperto 20% col minimo di 250,00 euro per Sinistro
	Qualora riposte in locali chiusi a chiave con mezzi di protezione e chiusura non conformi	Scoperto 10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro
STAZIONI DI SERVIZIO e/o AUTOLAVAGGI (C212)	Guasti cagionati dai ladri alle colonnine self service e furto valori nelle colonnine	-
	Furto di carburante o altri combustibili riposti in serbatoi interrati o esterni chiusi con lucchetti, serrature o altri idonei congegni	-
	Furto di olio e lubrificanti riposti in locali o chioschi	In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.
	Rapina o estorsione valori detenuti dall'Assicurato, familiari o addetti nell'area di servizio o di lavaggio	In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Furto e Rapina

Tabella limiti Sezione C - Furto e Rapina

Sezione C - Furto e Rapina - CLAUSOLE OPZIONALI FURTO		
Clausole Opzionali Furto (C6)	Importo liquidabile e/o franchigia	Limite di indennizzo
FURTO VERIFICATOSI IN OCCASIONE DI TERREMOTO (FTEM)	Scoperto 10% col minimo di 500,00 euro per Sinistro	10% della somma assicurata C1 -"Contenuto Furto", col massimo di 5.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.
FURTO VERIFICATOSI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIOPOLITICI (FES)	Scoperto 10% col minimo di 500,00 euro per Sinistro	10% della somma assicurata C1 -"Contenuto Furto", col massimo di 5.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.
MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI RAFFORZATI ed operatività della garanzia (24 A)	Per introduzione attraverso mezzi di chiusura inferiori a quelli standard previsti dall'Art. 3.11	Per maggiori dettagli si rinvia al testo della Clausola 24A per Mezzi di chiusura non conformi
	Per introduzione attraverso mezzi di chiusura non conformi alla clausola 24A, ma conformi a quelli standard previsti dall'Art. 3.11	
	Per introduzione attraverso il tetto o fabbricato con caratteristiche inferiori a quanto previsto dall'Art. 3.10	
IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO COLLEGATO (434 B)	In caso di sinistro con mancato funzionamento dell'impianto o della trasmissione del segnale di allarme (non dovuto a manomissione dei ladri), AXA corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 30% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.	-
IMPIANTO ANTIFURTO GENERICO (488 C)	In caso di sinistro con mancato funzionamento dell'impianto (non dovuto a manomissione dei ladri), detrazione forfettaria di 1.000,00 euro per Sinistro.	-
AGGRAVAMENTO RISCHIO FURTO (450 C)*	In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.	* Se il suddetto limite è operante in concomitanza con altri previsti dalla Polizza (es. Art. 3.11) l'importo liquidabile viene ridotto dall'80% al 70%.

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Guasti Macchine / Danni alle Apparecchiature elettroniche

Norme che regolano la Sezione D - Guasti Macchine / Danni alle Apparecchiature elettroniche

Art. 4.0| Cosa posso assicurare

L'Assicurazione è prestata per i seguenti beni:

- a) relativamente alla Partita **D1 - Apparecchiature elettroniche** (compreso l'eventuale sistema di segnalazione, prevenzione e/o allarme);
- b) relativamente alla Partita **D2 - Macchinario**, esclusi: utensili, cicli, ciclofurgoni, mezzi di traino e trasporto a mano, elevatori e carrelli; impianti di cogenerazione o a biomassa, impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica (salvo impianti solari/fotovoltaici) e turbine in genere.

Non si intendono assicurati il Macchinario e le apparecchiature d'ufficio di proprietà di terzi in custodia o in riparazione o manutenzione.

L'Assicurazione Sezione D - "Guasti Macchine / Danni alle Apparecchiature elettroniche" è prestata a Primo Rischio Assoluto (e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 8.6 - "Assicurazione parziale").

In ogni caso, salvo diversamente indicato in Polizza, dalla somma assicurata sono esclusi:

- 1) **macchinari ed attrezzature** se assicurati con Polizza separata leasing;
- 2) **Apparecchiature elettroniche** se assicurate con Polizza separata leasing, elettronica o guasti macchine;
- 3) **motori in corrente continua con potenza superiore a 375 KW.**

Art. 4.1| Uso dei beni assicurati

I beni assicurati devono essere conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 4.2| Casistiche e/o eventi assicurati

AXA indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà altrui, collaudati e pronti all'uso cui sono destinati da:

- a) **rottture meccaniche** dovute a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei;
- b) **imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra;**
- c) **mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;**
- d) **errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione**, sempre che siano trascorsi 12 mesi dalla data di acquisto del bene o sia scaduta la garanzia contrattualmente prestata dal costruttore o fornitore;
- e) **errori di montaggio e smontaggio** connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- f) **rovesciamento di liquidi** in genere;
- g) **traboccamento, rigurgito della rete fognaria;**
- h) **gelo, valanghe, ghiaccio.**

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione D - "Guasti macchine / Danni alle Apparecchiature elettroniche".

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Guasti Macchine / Danni alle Apparecchiature elettroniche

Sono inoltre compresi, con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione D - "Guasti macchine / Danni alle Apparecchiature elettroniche", fermo quanto disposto dal successivo Art. 8.18 - "Limite massimo dell'Indennizzo" i **danni materiali e diretti ai fabbricati** occupati dall'Assicurato unicamente causati da rotture, lesioni, crolli, sfondamenti dovuti a sinistri indennizzabili a termini di Polizza e provocati dal MACCHINARIO (D2) assicurato.

Oneri e spese

Art. 4.3| Maggiori spese, Supporti dati, Programmi in licenza d'uso, oneri peritali

AXA rimborsa altresì, relativamente alla partita APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (D1) con i limiti indicati "Tabella Limiti Sezione D - "Guasti macchine / Danni alle Apparecchiature elettroniche" fermo restando quanto previsto al successivo Art. 8.18 - "Limite massimo dell'Indennizzo", purché a seguito di Sinistro indennizzabile (anche se conseguente a garanzia Fenomeno elettrico, se operante, la partita A5):

- 1) le **maggiori spese** documentabili per il noleggio di un apparecchio elettronico, atto a sostituire temporaneamente quello danneggiato;
- 2) i costi, relativamente alle apparecchiature elettroniche, necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei **Supporti di dati** intercambiabili distrutti e danneggiati, la ricostruzione dei dati nonché, per **Programmi in licenza d'uso**, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione ed il loro riacquisto. La ricostruzione dei dati, potrà avvenire esclusivamente se questi sono presenti nella copia di back-up che l'Assicurato è tenuto a mettere a disposizione della Società. Rimangono ferme le esclusioni presenti all'Art. 15 - "Esclusioni Cyber e Dati - Property" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione.

AXA rimborsa altresì con i limiti indicati "Tabella Limiti Sezione D - "Guasti macchine / Danni alle Apparecchiature elettroniche", fermo restando quanto previsto al successivo Art. 8.18 - "Limite massimo dell'Indennizzo", purché a seguito di Sinistro indennizzabile:

- a) le **spese ed onorari di competenza dei periti** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 8.2 - "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. Il rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.

Che cosa non è assicurato

Art. 4.4| Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti dolosi, vandalici, terrorismo, sabotaggio, atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- b) causati da Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dai soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno e delle fondazioni, variazione della falda freatica; allagamento o impantanamento da qualsiasi causa dovuto;
- e) di incendio, di fenomeno elettrico (A5) ed altri eventi previsti dalla Sezione A - "Incendio", di Furto ed altri eventi previsti dalla Sezione C - "Furto e Rapina" (fermo quanto previsto Art. 4.3, punti 1) e 2);

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Guasti Macchine / Danni alle Apparecchiature elettroniche

- f) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della Polizza;
- g) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati;
- h) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- i) dovuti ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico in genere (sovraccarico meccanico, di lavoro, termico, elettrico, strutturale, ecc.);
- j) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, nastri e ai nastri trasportatori non metallici, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
- k) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- l) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico;
- m) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata funzione e parti soggette ad elevata usura o degrado, quali: forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; scardassi; tele ed ai vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone, a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- n) imputabili a variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione quando le macchine e gli impianti assicurati non siano dotati degli apparecchi di protezione e di stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice o fornitrice; restano tuttavia compresi i danni agli apparecchi di protezione e di stabilizzazione;
- o) provocati dalle fuoriuscite di masse in fusione;
- p) di qualsiasi natura provocati da un Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 – "Esclusioni Cyber e Dati - Property" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione;
- q) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- r) subiti da motori in corrente continua con potenza superiore a 375 Kw; impianti di cogenerazione o a biomassa, turbine in genere;
- s) subiti da impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia in genere, restano tuttavia compresi gli eventuali pannelli solari e/o impianti fotovoltaici;
- t) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.

Relativamente agli elaboratori di processo ed apparecchiature di comando, controllo e regolazione di tipo elettronico, sono esclusi dalla garanzia i danni di origine interna e comunque tutti i danni, i guasti e i difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- 1) controlli di funzionalità;
- 2) manutenzione preventiva;
- 3) eliminazione dei disturbi o difetti a seguito di usura;
- 4) aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- 5) danni e disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche del Macchinario assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Guasti Macchine / Danni alle Apparecchiature elettroniche

Tabella limiti Sezione D - Guasti Macchine / Danni alle Apparecchiature elettroniche

Sezione D - GUASTI MACCHINE / DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE		
Garanzia Base	Scoperto e/o franchigia	Limite di indennizzo
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (D1) Eventi assicurati (Art. 4.2)	Scoperto 10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro (salvo che in scheda di Polizza sia indicato un minimo superiore)	Somma assicurata alla partita D1 - "Apparecchiature elettroniche" con sotto-limite per i Conducenti esterni 3.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
MACCHINARIO (D2) Eventi assicurati (Art. 4.2)	Scoperto 20% col minimo indicato in scheda di Polizza	Somma assicurata alla partita D2 - "Macchinario" per Sinistro/anno assicurativo
MACCHINARIO (D2) per danni materiali e diretti ai fabbricati provocati dal macchinario assicurato (Art. 4.2)	-	15.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Oneri e spese	Scoperto e/o franchigia	Limite di indennizzo
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (D1) Maggiori spese per noleggio di apparecchio elettronico sostitutivo (Punto 1) Art. 4.3)	-	1.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (D1) Supporti dati e programmi in licenza d'uso - Costi di riacquisto e ricostruzione dei supporti di dati intercambiabili distrutti e danneggiati nonché, per programmi in licenza d'uso, i costi per la duplicazione ed il loro riacquisto (Punto 2) Art. 4.3)	Scoperto 10% col minimo di 150,00 euro per Sinistro	30% della somma assicurata alla partita D1 - "Apparecchiature elettroniche"
Spese ed onorari di competenza dei periti (Lettera a) Art. 4.3)	-	10% dell'indennizzo pagabile, col minimo di 750,00 euro e massimo di 3.000,00 euro per Sinistro
Per tutte le garanzie resta fermo quanto disposto dall'Art. 8.18 - "Limite massimo dell'indennizzo".		

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Assistenza

Norme che regolano la Sezione E - Assistenza

Art. 5.0| Gestione servizio di Assistenza

AXA si avvale per la gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni sotto indicate di:

Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero verde 800 / 41.33.88 (solo per l'Italia)

Tel. +39 / 06.42.11.52.19 (per chiamate dall'estero) - Fax +39 / 06.47.40.742

di seguito denominata AXA Assistance.

Pertanto le prestazioni garantite da AXA saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance. Le prestazioni di assistenza seguono le sorti della presente Polizza di assicurazione della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della Polizza stessa.

AXA, lasciando invariati la portata e i limiti delle prestazioni di assistenza, ha la facoltà di affidare il servizio ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società di assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Le prestazioni di assistenza sono operanti indipendentemente dalla garanzia prescelta in Polizza, possono essere richieste direttamente dall'Assicurato/Contraente o da un suo addetto di fiducia, e sono operanti per la/le ubicazione/i indicata/e nella/e scheda/e di Polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 5.1| Casistiche assicurate

AXA, tramite la Centrale Operativa di AXA Assistance, fornisce le prestazioni e le garanzie di seguito specificate, al verificarsi di un Sinistro previsto in Polizza:

1. Ripristino dell'operatività dell'Apparato Digitale "Office" e dell'Apparato Digitale "Mobile"

Qualora l'Assicurato, a causa di malfunzionamento del proprio Apparato Digitale, necessiti di aiuto per ripristinarne l'operatività e se necessario riconfigurarla, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

In questa fase preliminare, la Centrale Operativa effettuerà con l'Assicurato un controllo generale su alcune funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell'Apparato, attraverso semplici domande o brevi test.

Dopo avere avuto conferma che l'Assicurato si trova in prossimità dell'Apparato Digitale per il quale chiede supporto, la Centrale Operativa chiederà all'Assicurato di confermare che l'apparato sia acceso ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche) e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall'Assicurato non sia dovuto al fatto che l'Apparato non è alimentato correttamente.

Se le verifiche della Centrale Operativa non sono sufficienti a risolvere il problema, l'Assicurato verrà trasferito telefonicamente alla Piattaforma Digitale che fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'Assicurato nella risoluzione del malfunzionamento, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo.

A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto all'Apparato Digitale malfunzionante. Qualora anche l'Assistenza da remoto sia inconcludente o l'Assicurato non riesca a fornire all'operatore della Piattaforma Digitale il supporto minimo necessario a concludere positivamente l'operazione di ripristino e riconfigurazione dell'Apparato Digitale, la Piattaforma Digitale, in accordo con la Centrale Operativa, invierà presso la sede dell'Assicurato un tecnico specializzato (Assistenza tecnica a domicilio).

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Assistenza

AXA terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato si impegna a rendersi disponibile e a collaborare con la Centrale Operativa per verificare in modo preliminare che il problema di malfunzionamento non sia dovuto a: Apparato Digitale rotto a causa di danno accidentale, a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet o ad interruzione di fornitura elettrica (problemi che andranno risolti dall'Assicurato con il proprio gestore).

Se il tecnico specializzato, in fase di Assistenza tecnica a domicilio rilevasse in modo chiaro che il problema di malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/segnalazione da parte dell'Assicurato, il costo del servizio di Assistenza tecnica a domicilio verrà interamente addebitato all'Assicurato.

2. Ripristino dell'operatività della Rete Dati

Qualora l'Assicurato a causa di malfunzionamento della propria Rete necessiti di aiuto per ripristinare la connessione e riconfigurare la propria rete internet, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

In questa fase preliminare, la Centrale Operativa effettuerà con l'Assicurato un controllo generale su alcune funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell'Apparato, attraverso semplici domande o brevi test. Dopo avere avuto conferma che l'Assicurato si trova in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, la Centrale Operativa chiederà all'Assicurato di confermare che il dispositivo sia acceso ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche), che sia presente una connessione internet attiva e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall'Assicurato non sia dovuto al fatto che il dispositivo non è alimentato correttamente.

Se le verifiche della Centrale Operativa non fossero sufficienti a risolvere il problema, l'Assicurato verrà trasferito telefonicamente alla Piattaforma Digitale che fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'Assicurato nel ripristino e riconfigurazione della rete internet, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo.

A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto allo scopo di ripristinare il funzionamento della Rete Dati. Qualora anche l'Assistenza da remoto sia inconcludente o l'Assicurato non riesca a fornire all'operatore della Piattaforma Digitale il supporto minimo necessario a concludere positivamente l'operazione di ripristino e riconfigurazione della rete internet, la Piattaforma Digitale in accordo con la Centrale Operativa invierà presso l'Assicurato un tecnico specializzato (Assistenza tecnica a domicilio).

AXA terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato si impegna e si rendersi disponibile e a collaborare con la Centrale Operativa per verificare in modo preliminare che il problema di malfunzionamento non sia dovuto ad Apparato Digitale rotto a causa di danno accidentale, a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet o ad interruzione di fornitura elettrica, (problemi che andranno risolti dall'Assicurato con il proprio gestore).

Se il tecnico specializzato, in fase di Assistenza vera e propria, rilevasse in modo chiaro che il problema di malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/segnalazione da parte dell'Assicurato, il costo del servizio di Assistenza tecnica a domicilio verrà interamente addebitato all'Assicurato.

3. Intervento a seguito di virus (sull'Apparato Digitale "Office" e sull'Apparato Digitale "Mobile")

In caso di malfunzionamento imputabile a un virus o malware, qualora l'Assicurato necessiti di supporto alla rimozione dello stesso, e alla eventuale installazione di programmi antivirus, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

In questa prima fase, avuta conferma che l'Assicurato sia in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, verranno eseguiti dalla Centrale Operativa alcuni controlli basilari propedeutici all'assistenza vera e propria.

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Assistenza

L'Assicurato verrà quindi trasferito telefonicamente alla Piattaforma Digitale che fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'Assicurato nella salvaguardia dei dati e nella rimozione del virus e alla eventuale installazione di programmi antivirus, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo.

A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto all'Apparato Digitale malfunzionante.

Che cosa non è assicurato

Art. 5.2| Esclusioni

AXA Assistance non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- 1) mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi;
- 2) qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload;
- 3) impianto telefonico su cui è avvenuto un intervento di adeguamento da parte di un operatore telefonico, al fine di abilitare il proprio specifico servizio (es. ribaltamento prese in ambito voip o adeguamento per passaggio da rame a fibra);
- 4) interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore;
- 5) apparecchi e dispositivi che beneficiano ancora della garanzia originale del fabbricante, con l'eccezione dell'assistenza in caso di virus;
- 6) dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese;
- 7) dispositivi con brand del gestore telefonico o fornitore di building automation e su tutto ciò su cui può intervenire esclusivamente chi eroga il servizio;
- 8) malfunzionamento della rete al di fuori del luogo di lavoro;
- 9) centraline telefoniche, sistemi di videosorveglianza coperti da assistenza del gestore del servizio;
- 10) malfunzionamento causato da installazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;
- 11) malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti;
- 12) danno accidentale.

AXA Assistance non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

AXA Assistance non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi di assistenza informatica non organizzati per il tramite della sua Centrale Operativa.

Pertanto resta escluso l'Indennizzo o il rimborso di spese di assistenza informatica sostenute direttamente dall'Assicurato e non autorizzate dalla Centrale Operativa di AXA Assistance.

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Assistenza

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 5.3| Operatività prestazioni di Assistenza Informatica

AXA Assistance si obbliga a prestare supporto informatico con le modalità sotto riportate nei casi previsti dalle Prestazioni di Assistenza Informatica normate ai punti 1. - 2. e 3. dell'Art. 5.1 - "Casistiche assicurate".

La Centrale Operativa è a disposizione dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali per fornire assistenza. L'eventuale intervento a domicilio del tecnico specializzato, verrà organizzato entro un massimo di 8 ore lavorative.

La copertura decorre dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione. AXA Assistance potrà effettuare, tramite i suoi incaricati, solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che siano in grado di non alterare l'eventuale garanzia originale del fabbricante/rivenditore.

AXA Assistance potrà prendere a carico, tramite i suoi incaricati, solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che vengano effettuati su Apparati Digitali "Office" e su Apparati Digitali "Mobile" provvisti di software open source o provvisti di regolare licenza.

AXA prende a carico massimo 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali "Office" e 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali "Mobile".

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza informatica, AXA Assistance non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 5.4| Estensione territoriale prestazioni di Assistenza Informatica

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'Assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Tabella limiti Sezione E - Assistenza

Sezione E - ASSISTENZA	
Prestazioni di Assistenza Informatica	Operatività
1. Ripristino dell'operatività dell'Apparato digitale "Office" e dell'apparato Digitale "Mobile"	Massimo 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali "Office" e 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali "Mobile"
2. Ripristino della Rete Dati	
3. Intervento a seguito di virus (sull'Apparato digitale "Office" e sull'apparato Digitale "Mobile")	
<i>Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza informatica, AXA Assistance non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.</i>	

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

Norme che regolano la Sezione F - Responsabilità Civile

Art. 6.0| Come mi posso assicurare - Massimali

I massimali assicurati indicati in Polizza per la Partita F1 - "R.C.T." e per la Partita F5 - "R.C.O. - Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro", rappresentano l'obbligazione massima di AXA per ogni Sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali. I massimali previsti per la Sezione Responsabilità Civile dell'attività sono unici e valgono complessivamente per tutte le ubicazioni dove l'Assicurato svolge le attività indicate nel Simplo di polizza.

I limiti di Indennizzo/Risarcimento, se previsti nelle singole garanzie/estensioni, sono una parte del massimale di riferimento e rappresentano la massima obbligazione per AXA, per ogni Sinistro e, quando previsto, per ogni anno assicurativo.

In caso di Sinistro che interessi contemporaneamente la Partita F1 - R.C.T. e la Partita F5 - R.C.O. previste dalla presente Polizza, fermi i limiti stabiliti dai relativi massimali, l'importo massimo che AXA sarà tenuta a corrispondere per il Sinistro medesimo non potrà comunque superare il limite per Sinistro del massimale R.C.T.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 6.1| R.C.T. - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile", di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di Cose,

in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione comprende anche i danni cagionati a terzi nell'esercizio di attività di carattere complementare, strumentale ed accessorio rispetto all'attività dichiarata in Polizza e comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo (compreso da fatto doloso) ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi da persone delle quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento dell'attività assicurata, compresi i familiari coadiuvanti, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

La copertura opera per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

A titolo esemplificativo sono compresi in Polizza, con la franchigia base R.C.T. indicata in scheda di polizza, i rischi derivanti:

- 1) dalla **proprietà del Fabbricato destinato all'esercizio dell'attività assicurata**, come disciplinato dal successivo Art. 6.30 - "R.C. proprietà del Fabbricato". In tal caso l'Assicurazione comprende, con la franchigia indicata nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile", anche i **danni da spargimento di acqua e rigurgito dei sistemi di scarico** purché conseguenti a rottura accidentale degli impianti tecnici, idrici, igienici e di riscaldamento;
- 2) dalla **conduzione o uso del Fabbricato destinato all'esercizio dell'attività assicurata** e relativi impianti fissi;
- 3) da **ghiaccio o neve non rimossi** a tempo debito dai tetti, marciapiedi e cortili;
- 4) da **esercizio di magazzini, uffici e depositi** ovunque ubicati in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, purché inerente l'attività dichiarata in Polizza;
- 5) da **lavori di ordinaria manutenzione al Fabbricato** eseguiti in economia dell'Assicurato o affidata a terzi (committenza lavori), purché eseguiti nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 6) dalla **consegna a domicilio, prelievo e rifornimento di Merci e materiali** (fermo quanto previsto per i danni a mezzi sotto carico e scarico dal successivo Art. 6.8 - "R.C.T. Danni a mezzi sotto carico e scarico");
- 7) dall'**esistenza e dall'impiego di macchinari in genere e di macchine operatrici fisse** in

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

dotazione all'Assicurato, anche se non di proprietà (es. in leasing) nell'ambito del rischio assicurato;

- 8) dalla **proprietà, uso e circolazione di carrelli elevatori, mezzi di sollevamento e trasporto, di macchine operatrici semoventi**, da parte degli Addetti per ragioni di servizio sempre che i danni si verifichino nell'aree private, anche se accessibili a terzi;
- 9) dall'**uso di velocipedi e mezzi di trasporto a mano**, anche fuori dalle aree aziendali;
- 10) dalla **committenza auto** ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dagli Addetti, purché muniti di regolare patente di abilitazione, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti e imbarcazioni a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. Questa garanzia è operante:
 - anche nel caso di patente scaduta da non più di 6 mesi, a condizione che il conducente rinnovi il documento entro 3 mesi dalla data del Sinistro; la garanzia si intende altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso;
 - solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate.

La garanzia committenza auto è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile";

- 11) da **errata od insufficiente segnaletica nei parcheggi** pertinenti l'Azienda;
- 12) dalla **proprietà o dall'utilizzo di cani da guardia**;
- 13) dal **servizio antincendio** interno o dell'intervento diretto degli Addetti per tale scopo;
- 14) dalla **proprietà, posa e manutenzione, anche affidata a terzi, di insegne luminose e non, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni**, ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- 15) da **lavori di pulizia e manutenzione di impianti e attrezzature** anche se affidata a terzi;
- 16) dall'**esistenza ed uso**, nei locali assicurati, **di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande** nonché, **gestione di mensa e bar aziendale** anche se affidata a terzi, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande;
- 17) dall'**esistenza di tende in genere** e strutture in spazi aperti di pertinenza dell'Azienda assicurata;
- 18) dall'**organizzazione di asili aziendali** prestati in presidi posti all'interno dell'Azienda, compresa la responsabilità personale del personale addetto al servizio, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere tale attività;
- 19) dall'**erogazione di corsi di formazione e stage** anche tenuti presso terzi;
- 20) da **visite all'Azienda**;
- 21) dalla **presentazione e dimostrazione dei prodotti** anche presso terzi;
- 22) dalla **partecipazione a convegni, mostre, fiere, esposizioni e mercati** (compreso il rischio derivante dall'allestimento o rimozione degli stand), fermo per lo smercio di generi alimentari quanto previsto dall'Art. 6.5 - "R.C.T. - Smercio in regime "Claims Made";
- 23) dall'**organizzazione di attività ricreative e sportive, di gite aziendali**;
- 24) da **servizio di pronto soccorso e/o medico** prestato da personale dell'Azienda o affidato a terzi, compresa la responsabilità derivante all'Assicurato per fatto del personale sanitario e infermieristico addetto al servizio.

Per le attività affidate a terzi dall'Assicurato è fatto salvo il diritto di rivalsa di AXA nei confronti dei responsabili.

Sono compresi in Polizza:

- 25) i **danni alle Cose di terzi** che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo presso la sua attività, **trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori**. Questa garanzia opera, con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile", a parziale deroga dei punti 10) e 11) dell'Art. 6.12 - "Casi esclusi dall'Assicurazione".
- 26) Inoltre relativamente alle aziende alimentari con locali adibiti a spaccio di prodotti aziendali o con locali destinati a sala degustazione e/o ristoro di prodotti alimentari la garanzia è estesa ai **danni cagionati ai capi di vestiario indossati dai clienti**. Questa garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile".

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

Art. 6.2| R.C.T. - Danni a Cose di terzi da Incendio, Esplosione e Scoppio

L'Assicurazione comprende i **danni materiali e diretti cagionati a Cose di terzi derivanti da Incendio, Esplosione e Scoppio dei fabbricati** destinati ad Azienda assicurata e relativo contenuto di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuto.

In caso che il Sinistro risulti indennizzabile anche dalla garanzia RICORSO TERZI (A6) prevista dalla Sezione A - "Incendio", la presente garanzia R.C.T. opera solo la parte di danno eccedente il limite previsto dalla suddetta Partita A6.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile".

Art. 6.3| R.C.T. - Danni da interruzione o sospensione di attività

L'Assicurazione comprende, i **danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività** industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro risarcibile a termini di Polizza.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile".

Art. 6.4| R.C.T. - Danni da inquinamento accidentale

L'Assicurazione comprende i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, Macchinario e attrezzatura dell'Azienda assicurata.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile".

Art. 6.5| R.C.T. - Smercio in regime "Claims Made"

A) **Smercio:** per le imprese che svolgono anche un'attività commerciale, l'Assicurazione copre le Richieste di Risarcimento rivolte all'Assicurato per danni cagionati dai prodotti somministrati nei locali dove si svolge l'attività o venduti.

L'Assicurazione della garanzia "Smercio" opera entro il massimale per Sinistro indicato in Polizza, alla Partita F1 - "R.C.T - Garanzia base", il quale rappresenta per questa copertura il limite di Indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo. La presente garanzia copre le Richieste di Risarcimento per danni verificatisi entro un anno dalla somministrazione o vendita dei prodotti, comunque non oltre la data di scadenza della Polizza ed alla condizione che le Richieste di Risarcimento siano pervenute all'Assicurato per la prima volta nel periodo di vigenza temporale della Polizza.

B) **Danni dovuti a vizio o difetto originario dei beni prodotti dall'Assicurato:** per le attività:

- 1) Aziende alimentari con licenza di vendita al dettaglio o con locali adibiti a spaccio aziendale di prodotti alimentari o aziende con locali destinati a sala degustazione e/o ristoro;
- 2) Pasticceria/panetteria, gastronomia con licenza di vendita al dettaglio o con locali adibiti a spaccio aziendale per i prodotti alimentari;

se in polizza non è presente la garanzia F8 - R.C. Prodotti, la copertura è estesa alle Richieste di Risarcimento per i danni dovuti a vizio originario dei beni prodotti dall'Assicurato e direttamente somministrati/venduti al pubblico nei locali facenti parte dell'attività assicurata (esclusi i mercati ambulanti all'aperto, assicurabili con la specifica "Estensione smercio fuori dai locali dell'attività (E708)". Relativamente alle attività di cui ai precedenti punti 1) Aziende alimentari e 2) Pasticceria/panetteria, gastronomia, la presente garanzia B) opera anche nei casi in cui i prodotti vengano consegnati al cliente consumatore finale direttamente ed esclusivamente dall'Assicurato stesso o da suoi Addetti, nei territori di Italia, San Marino e Città del Vaticano.

Questa garanzia per i danni dovuti a vizio originario dei beni prodotti dall'Assicurato (garanzia B) è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile".

C) Per le Stazioni di servizio/rifornimento l'assicurazione comprende le Richieste di Risarcimento per i danni da smercio e/o somministrazione al pubblico del carburante venduto, esclusi i danni dovuti a vizio originario del prodotto. La garanzia copre i danni verificatisi entro un mese dal rifornimento e comunque non oltre la data di scadenza della polizza, purché le richieste di risarcimento siano presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione. Questa garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile".

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

Nel caso di pluralità di Richieste di Risarcimento, originantesi da uno stesso difetto o vizio, anche manifestatosi in più prodotti, tutte tali Richieste di Risarcimento verranno considerate unico Sinistro e la data della prima Richiesta sarà considerata come data di tutte le Richieste presentate successivamente (Sinistro in serie).

Art. 6.6] R.C.T. - Committenza di lavori di straordinaria manutenzione

L'Assicurazione opera per la responsabilità civile a carico all'Assicurato nella sua qualità di **committente di lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati e relativi impianti** destinati all'attività assicurata, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per danni materiali e lesioni involontariamente cagionati a terzi, alla condizione che tali lavori siano eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

In particolare, la operatività della presente garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:

- 1) le imprese esecutrici dei lavori risultino in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori;
- 2) siano stati designati con specifico e formale incarico i responsabili dei lavori, i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ed ogni altra figura di garanzia prevista dalla normativa sulla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- 3) i predetti soggetti siano lavoratori autonomi o professionisti e non Prestatori di lavoro dell'Assicurato/Contraente.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa di AXA nei confronti dei responsabili.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile".

Art. 6.7] R.C.T. - Cessione di lavori in subappalto

Relativamente alle attività assicurate ed alla condizione che le attività subappaltate non superino il 50% del fatturato annuo totale dell'impresa assicurata, l'Assicurazione risulta altresì operante per la responsabilità civile derivante da cessione di lavori in subappalto.

La presente garanzia opera alle condizioni che i subappaltatori (siano essi persone fisiche o giuridiche cui l'Assicurato cede l'esecuzione dei lavori):

- 1) risultino in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori;
- 2) risultino in regola con le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza previste dalla leggi vigenti.

Inoltre, a parziale deroga del successivo Art. 6.38 - "R.C.T. - Soggetti non considerati terzi", lett. c), sono considerati terzi i subappaltatori ed i loro dipendenti, limitatamente ai danni da morte e da lesioni personali gravi o gravissime, così come definite nell'art. 583 c.p. (escluse malattie professionali), subiti nell'esecuzione dei lavori ceduti dall'Assicurato.

In caso di Sinistro, l'Assicurato si impegna a fornire, pena la decadenza del diritto all'Indennizzo, la denominazione delle ditte subappaltatrici a cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori.

La garanzia è prestata, nell'ambito del massimale R.C.T., con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile".

Art. 6.8] R.C.T. - Danni a mezzi sotto carico e scarico

L'Assicurazione comprende i **danni ai mezzi di trasporto di terzi sotto carico o scarico** anche durante la **consegna a domicilio, prelievo e rifornimento di Merci e materiali.**

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile".

Art. 6.9] R.C.T. - Danni a veicoli dei Prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata

L'Assicurazione R.C.T. comprende i **danni a veicoli a motore di Prestatori di lavoro e di terzi,** parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata oppure in appositi parcheggi ad essi riservati.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile".

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

Art.6.10|R.C.T. - Responsabilità personale degli Addetti - R.C. personale rivalsa INAIL per infortuni gravi a titolari e soci che svolgono attività operativa

È compresa nella garanzia base R.C.T. anche la **responsabilità civile personale** addebitabile agli Addetti dell'Assicurato per danni a persone o a Cose involontariamente cagionati nello svolgimento delle loro mansioni, compresi incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche.

In base a questa garanzia AXA risponde per il Risarcimento di danni:

- 1) cagionati a terzi, escluso l'Assicurato ed i Prestatori di lavoro, nei limiti del massimale e nei termini previsti dalla garanzia base R.C.T. di Polizza;
- 2) derivanti da morte e invalidità permanente da infortunio cagionato agli altri Addetti, alla condizione che la garanzia R.C.O. sia operante, nei limiti del massimale e nei termini previsti dalla stessa.

Qualora non sia stata richiamata in Polizza la garanzia R.C.O. (Art. 6.21 e seguenti), nei soli casi di **infortuni sul lavoro che cagionino danni da morte e/o lesioni gravi e gravissime** (articolo 583 codice penale) **a titolari e soci che svolgono attività operativa nell'impresa assicurata**, la presente garanzia copre esclusivamente la rivalsa INAIL, con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile".

Art.6.11|R.C.T. - Responsabilità derivante da uso di armi per legittima difesa

È compresa nella garanzia base R.C.T. anche la responsabilità civile personale sia del titolare sia degli Addetti dell'Assicurato derivante dall'**uso per legittima difesa di armi**, anche da fuoco, **all'interno dell'area di pertinenza aziendale**, per i danni a Cose di terzi e/o per gli eventuali danni da lesione cagionati a persone diverse da quelle che partecipano all'azione delittuosa.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile".

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

Come ampliare la copertura assicurativa - Garanzia Base R.C.T.

(Garanzia Opzionale operante se richiamata in Polizza e corrisposto il relativo Premio)

R.C.T. - LAVORI PRESSO TERZI (F2)

A parziale deroga del successivo Art. 6.12 - "Casi esclusi dall'Assicurazione - Esclusioni R.C.T.", punti 10), 11), 16) la garanzia comprende, in caso di lavori presso terzi relativi all'attività oggetto dell'Assicurazione e a quelle ad essa strettamente connesse, i danni a Cose di terzi trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Sono compresi i danni:

- verificatisi in occasione di **piccoli lavori edili** per eseguire tracce nei muri o pavimenti e/o fori per far passare tubi e impianti elettrici, idraulici e tecnici, sempre che tale attività sia strettamente necessaria a quella assicurata;
- derivanti da Incendio, Esplosione e Scoppio** di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- a condutture ed impianti sotterranei.**
- i danni dovuti a franamento o cedimento del terreno.**

Il limite per sinistro/anno assicurativo indicato in scheda di polizza alla Partita "R.C.T. - Lavori presso terzi (F2)", corrisponde alla combinazione scelta, con i limiti sotto indicati in tabella (es. se stampato in scheda di polizza 100/50/500 si intendono operanti i seguenti limiti: 100.000,00 euro per danni a Cose di terzi trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori e per danni a cose dovuti a franamento o cedimento del terreno; 50.000,00 euro per danni a condutture ed impianti sotterranei; 500.000,00 euro per danni derivanti a Cose di terzi da Incendio, Esplosione e Scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute in ambito lavori presso terzi).

LAVORI PRESSO TERZI			
Limite lavori presso terzi in migliaia di euro indicato in scheda di Polizza	Limite Sinistro/anno assicurativo		
	Limite per danni a Cose di terzi trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori e per danni a Cose dovuti a franamento o cedimento del terreno	Sotto limite per danni a condutture ed impianti sotterranei	Danni a Cose di terzi derivanti da Incendio, Esplosione e Scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute in ambito lavori presso terzi
50/25/100	50.000,00 euro	25.000,00 euro	100.000,00 euro
100/50/500	100.000,00 euro	50.000,00 euro	500.000,00 euro
250/75/500	250.000,00 euro	75.000,00 euro	500.000,00 euro
500/100/1.000	500.000,00 euro	100.000,00 euro	1.000.000,00 euro

Il limite per Sinistro per i danni derivanti da Incendio, Esplosione e Scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute in ambito lavori, non si somma con il limite previsto dall'Art. 6.2 - "R.C.T. - Danni a Cose di terzi da Incendio, Esplosione e Scoppio".

Per danni a Cose di terzi derivanti da Incendio, Esplosione e Scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute in ambito lavori presso terzi, la garanzia opera senza applicazione di alcun scoperto, ma con la sola Franchigia base R.C.T. per danni a Cose prevista in scheda di polizza.

La garanzia "Lavori presso terzi" è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile".

Inoltre a parziale deroga dell'Art. 6.12 - "Casi esclusi dall'Assicurazione - Esclusioni R.C.T.", punto 15), per le attività che prevedono per la loro specificità l'utilizzo di ponteggi e impalcature, la garanzia R.C.T., con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile", vale per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per **danni da Furto cagionato a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato** per l'esecuzione di lavori presso terzi.

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

CLAUSOLE OPZIONALI R.C. (F3)

(Garanzie Opzionali operanti se richiamata la relativa clausola alla riga: "F3 - Clausole opzionali R.C." della scheda di polizza e normate dalle clausole seguenti e/o con specifici allegati alla scheda di polizza stessa)

R.C.T. - CESSIONE DI LAVORI IN SUBAPPALTO SENZA LIMITI (A900)

(Operante se richiamata alla riga: "F3 - Clausole opzionali R.C.")

La garanzia di cui all'Art. 6.7 - "R.C.T. - Cessione di lavori in subappalto" è operante senza alcuna limitazione percentuale sul fatturato annuo totale.

Pertanto il primo 1° comma dell'Art. 6.7 si intende abrogato e non operante; restano invece valide ed operanti le restanti disposizioni previste dallo stesso Art. 6.7 - "R.C.T. - Cessione di lavori in subappalto".

R.C.T. - DANNI A COSE DI TERZI MOVIMENTATE (E707)

(Operante se richiamata alla riga: "F3 - Clausole opzionali R.C.")

A parziale deroga dell'Art. 6.12 - "Casi esclusi dall'Assicurazione - Esclusioni R.C.T.", punto 12), la garanzia è operante per i **danni a Cose di terzi sollevate, caricate o scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi.**

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile".

R.C.T. - ESTENSIONE SMERCIO FUORI DAI LOCALI DELL'ATTIVITÀ (E708)

(Operante se richiamata alla riga: "F3 - Clausole opzionali R.C.")

La presente estensione a deroga dell'Art. 6.5 - "R.C.T. - Smercio in regime "Claims Made", relativamente alle attività:

- Vendita ambulante di prodotti alimentari anche di produzione propria;
- Vendita ambulante di abbigliamento e altri prodotti non alimentari,

si intende estesa alla somministrazione e vendita presso mercati ambulanti anche all'aperto, inoltre per gli alimenti di produzione propria la garanzia opera per le richieste di risarcimento dovute a vizio originario degli alimenti stessi prodotti dall'Assicurato, anche se consegnati al consumatore finale a domicilio sempre che in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano;

- Aziende alimentari con locali adibiti a spaccio aziendale di prodotti alimentari o con locali destinati a sala degustazione e/o ristoro (es. cantine sociali, birrifici, ecc.) di prodotti alimentari;
- Pasticceria/panetteria, gastronomia con licenza di vendita al dettaglio o con locali adibiti a spaccio aziendale per i prodotti alimentari;

si intende estesa alla somministrazione e vendita anche presso terzi (es. servizio di catering, consegna a domicilio), inoltre per gli alimenti di produzione propria la garanzia opera per le richieste di risarcimento dovute a vizio originario degli alimenti stessi prodotti dall'Assicurato, anche se consegnati al consumatore finale a domicilio sempre che in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Restano inoltre operanti le restanti disposizioni previste dall'Art. 6.5 - "R.C.T. - Smercio in regime "Claims Made".

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile".

R.C.T. - COSE PORTATE DAI CLIENTI (E444)

(Operante se richiamata alla riga: "F3 - Clausole opzionali R.C.")

A parziale deroga dell'Art. 6.12 - "Casi esclusi dall'Assicurazione - Esclusioni R.C.T.", punto 10), la garanzia è operante per la Responsabilità Civile Terzi derivante all'Assicurato per danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis C.C., per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate, ma non indossate, dai medesimi nei locali aperti al pubblico dell'attività assicurata.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile".

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

R.C.T. - COSE CONSEGNATE DAI CLIENTI - LAVANDERIE (E445)

(Operante se richiamata alla riga: "F3 - Clausole opzionali R.C.")

A parziale deroga dell'Art. 6.12 - "Casi esclusi dall'Assicurazione - Esclusioni R.C.T.", punti 9) e 10), la garanzia è operante per la Responsabilità Civile Terzi derivante all'Assicurato per danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate dai clienti, anche se conseguenza diretta delle operazioni di lavaggio, smacchiatura, pulitura e stiratura o oggetto di altro trattamento, per la seguente attività: Cod. attività 960110 - "Lavanderie e tintorie industriali di tessuti.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile".

R.C.T. - ASSICURATO AGGIUNTO per la proprietà dei fabbricati aziendali (E001)

(Operante se richiamata alla riga: "F3 - Clausole opzionali R.C.")

Qualora i fabbricati, dove si svolge l'attività assicurata, siano di proprietà di una società immobiliare collegata/consociata con il Contraente/Assicurato della presente Polizza, l'immobiliare viene considerata come Assicurato aggiunto per la sola responsabilità civile derivante dalla proprietà dei fabbricati stessi.

R.C.T. - PROVA E COLLAUDO VEICOLI (PCV)

(Operante se richiamata alla riga: "F3 - Clausole opzionali R.C.")

A parziale deroga dell'Art. 6.12 - "Casi esclusi dall'assicurazione - Esclusioni R.C.T.", punti 9) e 10), l'assicurazione comprende la Responsabilità per i danni materiali subiti dai veicoli dei clienti durante la circolazione per prova e collaudo al di fuori dell'ambito dell'officina o carrozzeria comunque entro un limite di 30 Km. dall'officina stessa. Tale garanzia è valida a condizione che i veicoli siano condotti dall'Assicurato o dai suoi addetti, sempreché abilitati alla guida, durante l'attività lavorativa.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile".

R.C.T. - DANNI A VEICOLI A MOTORE DI TERZI IN CONSEGNA O CUSTODIA (DVC)

(Operante se richiamata alla riga: "F3 - Clausole opzionali R.C.")

Solo per le attività di riparazione veicoli e per gli autolavaggi, a parziale deroga dell'Art. 6.12 - "Casi esclusi dall'assicurazione - Esclusioni R.C.T.", punti 9) e 10), l'assicurazione R.C.T. derivante all'Assicurato ai sensi di legge, viene prestata anche per danni a veicoli a motore di terzi in lavorazione, sotto rifornimento, in deposito, in consegna o custodia all'Assicurato, purché detti danni si verifichino nell'ubicazione assicurata indicata in polizza e non siano diretta conseguenza di lavori di riparazione o manutenzione o lavaggio. Per veicoli a motore in consegna e custodia all'Assicurato si intendono esclusivamente quelli le cui chiavi di accensione siano state consegnate dal cliente o dal conducente all'Assicurato stesso (o ai suoi addetti).

La garanzia "Danni a veicoli a motore di terzi in consegna o custodia" è valida anche per i danni cagionati agli autoveicoli da caduta degli stessi da ponti sollevatori e simili.

Non si considerano conseguenza diretta dei lavori di riparazione o manutenzione i danni alle centraline elettroniche conseguenti ad errori commessi nel settaggio di parametri del software eseguiti dall'Assicurato. Tali **danni alle centraline elettroniche** sono compresi con il limite specifico indicato nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile.

La garanzia "Danni a veicoli a motore di terzi in consegna o custodia" è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile".

Qualora un veicolo danneggiato fosse già assicurato con altra polizza stipulata dal proprietario (o da altri nell'interesse e per conto dello stesso), la presente garanzia è operante per la parte rimasta scoperta da tale assicurazione.

Autolavaggi e stazioni di servizio con autolavaggio - A parziale deroga dell'Art. 6.12 - "Casi esclusi dall'assicurazione - Esclusioni R.C.T.", punto 9) solo per gli autolavaggi e stazioni di servizio con autolavaggio, la garanzia opera anche per i danni subiti dagli autoveicoli di terzi sui quali si eseguono i lavori di lavaggio automatico soltanto se il danno è causato da guasto o malfunzionamento dell'impianto di lavaggio automatico stesso. Tali danni sono compresi con ferma l'applicazione di una franchigia di 1.000,00 euro per ogni veicolo danneggiato e con il limite di indennizzo indicato nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile". Restano in ogni caso non indennizzabili i danni subiti da modanature, antenne, lavafari, specchietti retrovisori esterni da qualsiasi causa dovuti nonché i danni quali rigature e/o graffi e simili provocati dalle spazzole rotanti a carrozzeria, tettucci rigidi/capote.

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

R.C. - PRESTATORI DI LAVORO STAGIONALI (STAG)

(Operante se richiamata alla riga: "F3 - Clausole opzionali R.C." ed indicato il numero di prestatori di lavoro stagionali nella scheda di polizza)

Si prende atto tra le Parti, che le seguenti garanzie previste dalla Sezione F - Responsabilità Civile (R.C.T./R.C. Postuma/R.C.O./R.C. Datoriale) si intendono operanti anche per ulteriori Prestatori di lavoro stagionali, il cui numero è indicato nella scheda di Polizza (alle righe F1 - R.C.T. e F2 - R.C.O.). In ogni caso per i Prestatori di lavoro stagionali non vale la garanzia "R.C. Malattie Professionali (F6)".

Per **Prestatori di lavoro stagionali** si intendono le persone che collaborano a favore dell'Assicurato con contratti di lavoro temporanei, anche intermittenti, purché complessivamente per un periodo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare, sempre che in regola con gli obblighi assicurativi previdenziali e con le norme di legge in tema di occupazione e mercato del lavoro.

Qualora in caso di Sinistro si riscontri una discordanza superiore ai criteri e/o ai limiti sopra previsti (numero di lavoratori stagionali superiore a quelli richiamati in Polizza o superamento del limite di 180 giorni nell'arco dell'anno solare), verrà applicato quanto previsto dall'Art. 6.35 - "Parametro utilizzato per la tariffa (Numero Addetti) - Tolleranze".

Che cosa non è assicurato

Art.6.12|Casi esclusi dall'Assicurazione - Esclusioni R.C.T.

Sono esclusi dalla garanzia R.C.T. i danni:

- 1) derivanti da attività per le quali siano previsti requisiti di legge per l'esercizio della stessa, e l'Assicurato ne risulti sprovvisto;
- 2) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dall'Art. 6.4 - "R.C.T. - Danni da inquinamento accidentale";
- 3) conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- 4) conseguenti ad alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
- 5) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore o comunque danni rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 209/2005 (circolazione stradale di veicoli) e successive modifiche ed integrazioni (salvo quanto previsto dall'Art. 6.1 - "R.C.T. - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base" per la "committenza auto");
- 6) da proprietà ed uso di natanti e imbarcazioni a motore;
- 7) da impiego di aeromobili;
- 8) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- 9) alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione degli stessi. Fermo comunque quanto eventualmente previsto dalle seguenti garanzie opzionali, se operanti: "R.C.T. - Cose consegnate dai Clienti - Lavanderie (E445)"; "R.C.T. - Prova e collaudo veicoli (PCV)"; "R.C.T. - Danni a veicoli a motore di terzi in consegna o custodia (DVC)";
- 10) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall'Art. 6.1 - "R.C.T. - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base" al punto "Cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori" e quanto previsto dalle seguenti garanzie opzionali, se operanti: "R.C.T. - Cose portate dai clienti (E444)" ed "R.C.T. - Cose consegnate dai Clienti - Lavanderie (E445)"; "R.C.T. - Prova e collaudo veicoli (PCV)"; "R.C.T. - Danni a veicoli a motore di terzi in consegna o custodia (DVC)";
- 11) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto dalla garanzia base all'Art. 6.1 - "R.C.T. - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base" al punto "Cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori" e quanto previsto dalla garanzia opzionale "Lavori presso terzi (F2)", se operante;
- 12) a Cose di terzi sollevate, caricate o scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi, salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale "Danni a Cose di terzi movimentate (E707)", se operante;

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

- 13) a condutture ed impianti sotterranei, salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale "Lavori presso terzi (F2)", se operante;
- 14) a Cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale "Lavori presso terzi (F2)", se operante;
- 15) da Furto (salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale "Lavori presso terzi (F2)", se operante per danni da Furto cagionato a terzi da persone che si siano avvalse di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato; nonché, se operanti, quanto previsto dalle garanzie "R.C.T. - Cose portate dai clienti (E444)" ed "R.C.T. - Cose consegnate dai Clienti - Lavanderie (E445)";
- 16) a cose altrui derivanti da Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall'Art. 6.2 - "R.C.T. - Danni a Cose di terzi da Incendio, Esplosione e Scoppio" e dalla garanzia opzionale "Lavori presso terzi (F2)", se operante;
- 17) derivanti dalla proprietà o dalla detenzione di cani non da guardia;
- 18) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C., salvo, se operanti, quanto previsto dalle Garanzie Opzionali "R.C.T. - Cose portate dai clienti (E444)" ed "R.C.T. - Cose consegnate dai Clienti - Lavanderie (E445)"; "R.C.T. - Prova e collaudo veicoli (PCV)"; "R.C.T. - Danni a veicoli a motore di terzi in consegna o custodia (DVC)";
- 19) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- 20) cagionati da prodotti e cose dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto dalla garanzia "Smercio in regime "Claims Made", e, se operante, dalla garanzia opzionale "Estensione smercio fuori dai locali dell'attività (E708)";
- 21) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o dopo la consegna degli stessi, salvo, quando operante, quanto previsto dalla garanzia opzionale "R.C. Postuma (F4)";
- 22) cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o dopo la consegna a terzi, salvo, quando operante, quanto previsto dalla garanzia opzionale "R.C. Postuma (F4)";
- 23) derivanti dalla proprietà di fabbricati e relativi impianti che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata, fatta eccezione per le porzioni di civile abitazione facenti parte del Fabbricato destinato ad uso aziendale nell'Ubicazione indicata in Polizza;
- 24) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; tuttavia è tollerata la presenza di 1 kg. di Esplosivi, sempre che detenuti nei limiti delle norme vigenti;
- 25) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 26) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall'Art. 6.3 - "R.C.T. - Danni da interruzione o sospensione di attività" e, quando operante, quanto previsto dalla garanzia opzionale "R.C. Postuma (F4)";
- 27) ai fabbricati in uso nei quali si svolge l'attività esercitata;
- 28) ai beni detenuti dall'Assicurato in base a contratto di leasing;
- 29) a Cose, resi strettamente necessari dall'esecuzione dell'attività esercitata;
- 30) derivanti da campi elettromagnetici;
- 31) derivanti da Perdite patrimoniali pure.
- 32) L'assicurazione non è prestata e non è quindi efficace per il rischio di qualsiasi responsabilità, anche in via solidale, correlata causalmente a, fondata su, derivante da, risultante da, o collegata a, sia direttamente che indirettamente, qualsiasi attività, fatti, condizioni, stati, profili giuridici e fattuali, reali, effettivi o anche solo presunti, potenziali, astrattamente o concretamente prevedibili o imprevedibili, collegati a PFAS o prodotti contenenti PFAS, inclusi ma non limitati a quanto segue:
 1. progettazione, sviluppo, produzione, stoccaggio, lavorazione, imballaggio, manipolazione, test, monitoraggio, distribuzione, vendita, marketing, pubblicità, uso, rimozione, eliminazione, contenimento, trattamento, detoxificazione, neutralizzazione, trasporto, smaltimento di, o qualsiasi altra attività collegata o direttamente o indirettamente correlata a PFAS e/o prodotti contenenti PFAS.
 2. ingestione, assorbimento, inalazione, consumo, applicazione, esistenza o presenza di o causata da, o in relazione a (sia direttamente che indirettamente), o contatto con, o esposizione diretta o indiretta a, PFAS o prodotti contenenti PFAS;

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

3. fornitura o omissione di indicazioni, istruzioni, raccomandazioni, consulenza, consigli, avvertenze, rappresentazioni, garanzie, supervisione, istruzione, perizia, rappresentazione, garanzia, in relazione o collegate a, direttamente o indirettamente a PFAS o prodotti contenenti PFAS,

Ciò anche per fatto o omissione di terzi, indipendentemente da una relazione con l'assicurato, nonché dal grado di attinenza, prossimità, collegamento o relazione con il rischio assicurato e con le attività in genere condotte dall'assicurato o da terzi, anche non in rapporto contrattuale con esso, nel settore industriale, commerciale, dei servizi o della pubblica amministrazione e soggetti assimilati.

La garanzia R.C.T. non è operante per i danni:

- a) direttamente o indirettamente derivanti da: Atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
- b) derivanti da tutte le attività svolte nelle aree aeroportuali, a bordo di aerei, nel perimetro a stretto contatto con aerei, sulla pista di atterraggio/decollo, nelle torri di controllo e agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate;
- c) derivanti da qualsiasi rischio avente Ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;
- d) derivanti da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere;
- e) derivanti e conseguenti alla circolazione dei treni, dalla proprietà e gestione di ferrovie;
- f) a vagoni ferroviari o derivanti da attività di costruzione, manutenzione e lavori in genere sulla rete ferroviaria;
- g) derivanti da attività di pulizia della rete ferroviaria;
- h) riconducibili alla responsabilità vettoriale;
- i) derivanti da trattamenti che richiedono controllo o sorveglianza medica, fermo quanto previsto per il servizio di pronto soccorso e/o medico dall'Art. 6.1 - "R.C.T. - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base", punto 24).

Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 bis - "Esclusioni Cyber e Dati - Liability_RCT" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione.

Art.6.13| Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia base R.C.T.

Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti Esclusioni, valgono altresì le seguenti esclusioni specifiche.

- 1) Relativamente ai danni derivanti da **spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne** (Art. 6.1 - "R.C.T. - Casistiche ed eventi assicurati - Garanzia base", punto 1), sono esclusi i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.
- 2) Relativamente ai danni derivanti dalla **consegna a domicilio, prelievo e rifornimento di Merci e materiali** (Art. 6.1 - "R.C.T. - Casistiche ed eventi assicurati - Garanzia base", punto 6), ferma l'esclusione dei danni da circolazione dei veicoli a motore, per le concessionarie di veicoli, officine meccaniche, carrozzerie, gommisti, elettrauto e attività simili, sono altresì esclusi i danni a veicoli prelevati o consegnati.
- 3) Relativamente ai danni derivanti dalla **proprietà, uso e circolazione di carrelli elevatori, mezzi di sollevamento e trasporto, di macchine operatrici semoventi** (Art. 6.1 - "R.C.T. - Casistiche ed eventi assicurati - Garanzia base", punto 8), si conferma l'esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista l'obbligo dell'assicurazione di legge (Art. 6.12 - "Casi esclusi dall'Assicurazione - Esclusioni R.C.T.", punto 5).
- 4) Relativamente ai danni derivanti dal **servizio antincendio** (Art. 6.1 - "R.C.T. - Casistiche ed eventi assicurati - Garanzia base", punto 13), sono esclusi i danni necessari il cui verificarsi è riconducibile in linea causale a interventi per la circoscrizione dell'Incendio.
- 5) Relativamente ai danni derivanti dalla **proprietà, posa e manutenzione, anche affidata a terzi, di insegne luminose e non, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni** (Art. 6.1 - "R.C.T. - Casistiche ed eventi assicurati - Garanzia base", punto 14), sono esclusi i danni alle cose su cui sono installati.

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

- 6) Relativamente ai danni derivanti dall'**organizzazione di attività ricreative e sportive, di gite aziendali** (Art. 6.1 - "R.C.T. - Casistiche ed eventi assicurati - Garanzia base", punto 23), è esclusa la responsabilità civile del tour operator.
- 7) Relativamente ai danni derivanti da **servizio di pronto soccorso e/o medico** (Art. 6.1 - "R.C.T. - Casistiche ed eventi assicurati - Garanzia base", punto 24), è esclusa la R.C. professionale del personale sanitario e infermieristico.
- 8) Relativamente ai **danni alle Cose di terzi** che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo presso la sua attività, **trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori** (Art. 6.1 - "R.C.T. - Casistiche ed eventi assicurati - Garanzia base", punto 25), si conferma che sono esclusi i danni alle Cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione degli stessi (così come previsto dal punto 9) dell'Art. 6.12 - "Casi esclusi dall'Assicurazione - Esclusioni R.C.T."). Inoltre,
- 9) relativamente alla garanzia **R.C.T. - Smercio in regime "Claims Made"** garanzia lettera A) e C) (Art. 6.5), sono esclusi i danni:
 - dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti stessi,
 - per i quali l'Assicurato rivesta la qualifica di produttore a termini della normativa vigente.Relativamente alle garanzie lettera A) e B) dell'Art. 6.5, sono escluse le Richieste di Risarcimento per danni verificatisi al di fuori di Italia, San Marino e Città del Vaticano, ossia nel resto del mondo, a seguito di esportazione occulta. Inoltre la garanzia R.C.T. - Smercio in regime "Claims Made" non è operante per le attività di vendita a domicilio "on line" e/o telefoniche di generi alimentari prodotti da altri sui quali l'Assicurato si è limitato al solo riconfezionamento e/o ad apporre il proprio marchio (rischi assicurabili con copertura R.C. Prodotti);
- 10) relativamente alla garanzia **R.C.T. - Danni a mezzi sotto carico e scarico** (Art. 6.8), limitatamente ai natanti e imbarcazioni sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso dei mezzi danneggiati;
- 11) relativamente alla garanzia **R.C.T. - Danni a veicoli dei Prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata** (Art. 6.9), sono esclusi i danni da Incendio, da Furto e quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle Cose che si trovino sui mezzi stessi;
- 12) la garanzia **R.C. personale rivalsa INAIL per infortuni gravi a titolari e soci che svolgono attività operativa** (Art. 6.10), non opera per le società cooperative.

Art.6.14|Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali R.C.

Fermo restando quanto stabilito dal precedente Art. 6.12 - "Casi esclusi dall'Assicurazione - Esclusioni R.C.T.", valgono altresì per le Garanzie Opzionali R.C. le seguenti esclusioni specifiche.

R.C.T. - LAVORI PRESSO TERZI (F2)

Sono esclusi i danni:

- 1) derivanti da lavori edili concernenti demolizione di muri ed interventi su strutture portanti;
- 2) derivanti da cedimento o franamento conseguenti a lavori di sotto-muratura e/o altre tecniche necessarie per il sostegno del terreno;
- 3) resi necessari dall'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione;
- 4) derivanti da normale assestamento di fabbricati;
- 5) causati da vizio di impermeabilizzazione;
- 6) derivanti da vibrazioni in genere.

R.C.T. - DANNI A COSE DI TERZI MOVIMENTATE (E707)

Sono esclusi i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore o comunque danni rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 209/2005 (circolazione stradale di veicoli) e successive modifiche ed integrazioni.

R.C.T. - ESTENSIONE SMERCIO FUORI DAI LOCALI DELL'ATTIVITÀ (E708)

Sono esclusi i danni verificatisi al di fuori dei territori di Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, a seguito di esportazione occulta.

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

La garanzia "Estensione Smercio fuori dai locali dell'attività (E708)" non è operante per le attività di vendita a domicilio "on line" e/o telefoniche che si limitano a commercializzare prodotti alimentari prodotti da altri sui quali l'Assicurato si è limitato al solo riconfezionamento e/o ad apporre il proprio marchio (rischi assicurabili con polizza separata R.C. Prodotti).

R.C.T. - COSE PORTATE DAI CLIENTI (E444)

Non sono indennizzabili con la garanzia "Cose portate dai clienti (E444)" i danni agli oggetti Preziosi, i Valori ed i veicoli. La garanzia non è operante per lavanderie, lavanderie industriali e tintorie di tessuti e filati (la cui copertura è disciplinata dalla clausola "Cose consegnate dai clienti - Lavanderie (E445)").

R.C.T. - COSE CONSEGNATE DAI CLIENTI - LAVANDERIE (E445)

La garanzia "Cose consegnate dai clienti - Lavanderie (E445)" non è operante per i danni indiretti, cioè conseguenti a mancato uso o disponibilità delle cose consegnate.

R.C.T. - PROVA E COLLAUDO VEICOLI (PCV)

Sono esclusi dalla garanzia "R.C.T. - PROVA E COLLAUDO VEICOLI (PCV)" i danni verificatisi durante la movimentazione interna dei veicoli all'interno dell'officina o carrozzeria.

R.C.T. - DANNI AI VEICOLI A MOTORE IN CONSEGNA O CUSTODIA (DVC)

Per la garanzia "R.C.T. - Danni ai veicoli a motore in consegna o custodia (DVC)" sono esclusi i danni:

- 1) a veicoli (o natanti e imbarcazioni) di proprietà o in locazione del Contraente/Assicurato o di suoi familiari conviventi nonché quelli di proprietà o in locazione di addetti dell'Assicurato;
- 2) a natanti e imbarcazioni, biciclette e cicli in genere, rimorchi, roulotte e veicoli a motore non iscritti al P.R.A (ciclomotori, biciclette a pedalata assistita, ecc.);
- 3) conseguenti o derivanti da furto, rapina o appropriazione indebita (consumati o tentati);
- 4) da atti vandalici;
- 5) alle cose che si trovano sui veicoli (all'interno e/o nel bagagliaio o caricate sui veicoli stessi);
- 6) conseguenti a mancato uso o disponibilità dei veicoli.

Autolavaggi e stazioni di servizio con autolavaggio - Per i danni subiti dagli autoveicoli di terzi sui quali si eseguono i lavori di lavaggio automatico non sono indennizzabili i danni subiti da modanature, antenne, lavafari, specchietti retrovisori esterni da qualsiasi causa dovuti nonché i danni quali rigature e/o graffi e simili provocati dalle spazzole rotanti a carrozzeria, tettucci rigidi/capote.

R.C.T. - PRESTATORI DI LAVORO STAGIONALI (STAG)

Per i Prestatori di lavoro stagionali non è operante la garanzia "R.C. malattie Professionali (F6)".

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

Contro quali danni posso assicurarmi - Estensione alla Garanzia Base R.C.T. - R.C. Postuma (F4)

(Garanzia Opzionale operante se richiamata in Polizza e corrisposto il relativo Premio)

Art.6.15] R.C. Postuma - Casistiche e/o eventi assicurati (in regime "Claims Made")

Tipo 1) R.C. Postuma dell'installatore e manutentore

1. R.C. Postuma dell'installatore e manutentore - Oggetto della garanzia

A parziale deroga dell'Art. 6.12 - "Casi esclusi dall'Assicurazione - Esclusioni R.C.T." punti 21) e 22), l'Assicurazione si intende estesa alle Richieste di Risarcimento, pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità della Polizza, quale responsabile, ai sensi di legge, per **danni cagionati a terzi** (compresi i committenti) **verificatisi dopo la data di ultimazione dei lavori e durante il periodo di validità dell'Assicurazione derivanti da cose montate, installate o oggetto di lavori di manutenzione, riparazione o modifica esclusivamente a causa di errori o difetti durante l'esecuzione dei lavori stessi, effettuati direttamente dall'Assicurato o dai suoi Addetti.**

Per data di ultimazione dei lavori si intende quella, tra le seguenti, che si verifica per prima:

- 1) data di consegna, anche provvisoria o temporanea, dell'opera, della cosa o dei lavori al committente;
- 2) data di sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o di rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- 3) utilizzo, anche parziale o temporaneo, dell'opera o della cosa secondo destinazione.

La garanzia R.C. Postuma dell'installatore e manutentore (1.A e 1.B) opera anche per le Richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato per errori commessi nel settaggio o reinstallazione di programmi di apparecchi o impianti di domotica civile. Nel caso di pluralità di Richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia e conseguenti ad un medesimo errore di settaggio o reinstallazione di programmi, esse saranno considerate come unico Sinistro con data pari a quella della prima richiesta (Sinistro in serie).

1.A) R.C. Postuma dell'installatore e manutentore di cose in genere (in regime "Claims made")

La garanzia opera per le Richieste di Risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato e da questi denunciate ad AXA entro il **termine massimo di 2 anni dalla data di ultimazione dei lavori, in vigenza temporale della Polizza.**

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile".

1.B) R.C. Postuma dell'installatore, manutentore, riparatore di impianti previsti dall'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n.37 (in regime "Claims made")

L'Assicurazione viene estesa alle Richieste di Risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità della Polizza, quale responsabile, ai sensi di legge, per danni conseguenti a lavori di installazione, manutenzione o riparazione di impianti posti al servizio di edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze, a condizione che:

- 1) l'Assicurato sia in possesso delle abilitazioni previste dalle norme di legge (art. 2 Legge n.46/1990 ed art.3 D.M. n. 37/2008) per l'effettuazione di tali lavori;
- 2) i danni si verifichino dopo la data di ultimazione dei lavori, come sopra precisato, e durante il periodo di validità dell'Assicurazione;
- 3) i danni siano causati esclusivamente da errori o difetti durante l'esecuzione dei lavori stessi, effettuati direttamente dall'Assicurato o da suoi Addetti.

La garanzia opera per le Richieste di Risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato e da questi denunciate ad AXA entro il **termine massimo di 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori, in vigenza temporale della Polizza.**

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile".

Qualora il progetto dell'impianto sia stato redatto dall'Assicurato stesso, in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 4 D.M. n. 37/2008, la garanzia comprende anche le richieste risarcitorie rivolte all'Assicurato per danni conseguenti ad errori di progettazione. Nel caso di pluralità di Richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia e conseguenti ad un medesimo errore di progettazione, esse saranno considerate come unico Sinistro con data pari a quella della prima richiesta (Sinistro in serie).

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

Tipo 2) R.C. Postuma del riparatore di veicoli o natanti e imbarcazioni

2) R.C. Postuma del riparatore di veicoli o natanti e imbarcazioni - Oggetto della garanzia (in regime "Claims made")

A parziale deroga dell'Art. 6.12 - "Casi esclusi dall'Assicurazione- Esclusioni R.C.T." punti 21) e 22), l'Assicurazione si intende estesa alle Richieste di Risarcimento, pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità della Polizza, quale responsabile, ai sensi di legge, per i **danni subiti e/o causati da veicoli o da natanti e imbarcazioni riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione od oggetto di lavori di installazione di impianti o accessori da parte dell'Assicurato o dei suoi Addetti**, per i quali l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge alle seguenti condizioni:

- 1) i danni si verificano dopo la data di ultimazione dei lavori e durante il periodo di validità dell'Assicurazione;
- 2) i danni siano causati esclusivamente da errori, omissioni e/o difetti durante l'esecuzione dei lavori stessi, effettuati direttamente dall'Assicurato o da suoi Addetti.

La garanzia opera per le Richieste di Risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato e da questi denunciate ad AXA entro il **termine massimo di 24 mesi dalla data di riconsegna del veicolo (o natante) al cliente, in vigenza temporale della Polizza.**

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile".

Art.6.16| R.C. Postuma - Estensione per Assicurati già clienti AXA

(Se acquistata la garanzia Postuma - Sempre operante per Contraente/Assicurato già cliente AXA)

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato avesse in precedenza in corso, altra assicurazione per la R.C. Postuma stipulata con AXA, senza interruzione temporale dell'assicurazione, la garanzia disciplinata all'Art. 6.15 - "R.C. Postuma" (Tipo 1 e Tipo 2) è estesa alle Richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di validità della presente Polizza e denunciate ad AXA in vigenza di Polizza, anche se riferite a lavori eseguiti antecedentemente la data di effetto della presente Polizza, sempre che effettuati nel periodo di copertura ininterrotta con AXA.

In tal caso la R.C. postuma è prestata entro il limite del massimale indicato nella presente Polizza, con esclusione di qualsiasi cumulo di massimale con le precedenti coperture assicurative.

Questa estensione di garanzia perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato alla stipula del contratto assicurativo in ordine:

- a) all'assenza all'atto della stipula stessa, di Richieste di Risarcimento danni da lui conosciute;
- b) alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti anteriori alla data di effetto della presente Polizza.

Art.6.17| R.C. Postuma - Estensione ultrattività per Assicurati già clienti AXA

(Se acquistata la garanzia Postuma - Sempre operante per Contraente/Assicurato già cliente AXA)

La garanzia "R.C. Postuma" è estesa alle Richieste di Risarcimento riferite a lavori eseguiti nel corso dell'ultimo anno di validità dell'Assicurazione e presentate per la prima volta all'Assicurato dopo il periodo di efficacia dell'Assicurazione sempreché denunciati ad AXA entro 6 mesi dal termine del periodo di validità dell'Assicurazione.

Questa estensione di garanzia è prestata con i limiti previsti dalla garanzia R.C. Postuma.

Art.6.18| R.C. Postuma - Attività ad esecuzione frazionata

Per le attività di:

- 1) installazione e manutenzione, riparazione di impianti previsti dall'art. 1 del D.M. n. 37/2008;
- 2) installazione e manutenzione di cose in genere in edifici civili,

che comportano una esecuzione frazionata in parti con risultati parzialmente individuabili, l'Assicurazione comprende anche la responsabilità per danni materiali a Cose derivanti da difetto di esecuzione ma verificatisi dopo il compimento di ogni singola parte, per un periodo massimo di 30 giorni a partire dalla data di inizio lavori.

La presente garanzia opera con i limiti previsti dalla garanzia Tipo 1) "R.C. Postuma dell'installatore e manutentore".

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

Come ampliare la copertura assicurativa R.C. Postuma

(Garanzie Opzionali operanti se richiamate in Polizza e corrisposto il relativo Premio)

R.C. Postuma - ESTENSIONE LIMITI ATTIVITÀ PREGRESSA PER CLIENTI NON AXA (A360)

La garanzia disciplinata all'Art. 6.15 - "R.C. Postuma" (Tipo 1 e Tipo 2) è estesa alle Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, anche se riferite a lavori eseguiti nei 6 mesi antecedenti la data di effetto della presente Polizza, sempre che denunciati ad AXA entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori ed in vigenza di Polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata:

- con i limiti previsti dalla garanzia R.C. Postuma nel caso in cui il Contraente/Assicurato avesse in precedenza in corso altra assicurazione per la R.C. Postuma stipulata con altra impresa assicuratrice da esibire in caso di Sinistro;
- con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile", qualora l'Assicurato non avesse in corso altra precedente copertura per la R.C. Postuma oppure non sia in grado di fornire dimostrazione dell'esistenza della precedente assicurazione R.C. Postuma

L'estensione della garanzia all'attività pregressa perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato alla stipula del contratto assicurativo in ordine:

- a) all'assenza all'atto della stipula stessa, di Richieste di Risarcimento danni da lui conosciute;
- b) alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti anteriori alla data di effetto della presente Polizza.

R.C. Postuma - ESTENSIONE ALL'ATTIVITÀ DELLE DITTE SUBAPPALTATRICI (A361)

Ad integrazione di quanto previsto dalla garanzia "R.C. Postuma (F4)" l'Assicurazione comprende le Richieste di Risarcimento rivolte per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia dell'Assicurazione quale responsabile per fatto altrui, in conseguenza di danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici, per lavori strettamente connessi all'attività dichiarata in Polizza, alla condizione che tali ditte subappaltatrici siano in regola con le assicurazioni obbligatorie di previdenza e assistenza previste dalle leggi vigenti.

In caso di Sinistro, l'Assicurato si impegna a fornire, pena la decadenza del diritto all'Indennizzo, la denominazione delle ditte subappaltatrici a cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori. In tal caso, AXA rinuncia, salvo il caso di dolo, alla rivalsa verso le persone fisiche o giuridiche cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori, alla condizione che l'Assicurato non eserciti, a sua volta, azione verso il responsabile.

Qualora il Sinistro risulti indennizzabile anche da altra copertura assicurativa stipulata dalle ditte subappaltatrici, la presente garanzia opera esclusivamente per quella parte di danno che dovesse residuare a seguito dell'esaurimento del limite di Indennizzo di tale altra assicurazione, che costituisce un importo equivalente ad una Franchigia fissa ed assoluta rispetto alla presente garanzia.

R.C. Postuma - ESTENSIONE RICERCA GUASTI (A362)

Unitamente alla garanzia R.C. Postuma del riparatore di impianti idraulici, termici di condizionamento e refrigerazione, a parziale deroga dell'esclusione delle spese necessarie per la ricerca dell'errore o del difetto (lettera a) del successivo Art. 6.19 - "Casi esclusi dall'Assicurazione - Esclusioni R.C.T."), in caso di danno indennizzabile in base alla garanzia R.C. Postuma, che ha cagionato fuoriuscita di acqua condotta od altro liquido, si rimborsano le **spese di ricerca e riparazione guasti**:

- a) sostenute per ricercare le parti di condutture e relativi raccordi (nei muri, pannelli, controsoffitti e nei pavimenti anche sopraelevati) che hanno dato origine allo spargimento d'acqua o altro liquido;
- b) necessariamente sostenute allo scopo di cui alla precedente punto a) per la demolizione od il ripristino di parti del Fabbricato o per lo smontaggio e rimontaggio di impianti o per lo smontaggio e rimontaggio di pavimenti sopraelevati, pannelli controsoffitti e simili;
- c) necessariamente sostenute per indagini strumentali finalizzate al contenimento dei costi di ricerca.

La garanzia "Estensione ricerca guasti" è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile".

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

Che cosa non è assicurato R.C. Postuma

Art.6.19|Casi esclusi dall'Assicurazione - Esclusioni R.C. Postuma

Rimangono escluse dall'ambito di operatività della presente garanzia le Richieste di Risarcimento presentate all'Assicurate e relative ai seguenti danni:

- a) alle parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori e a qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle stesse o che si renda necessaria per la ricerca dell'errore o del difetto di esecuzione (o omissione);
- b) cagionati da vizio o difetto originario dei prodotti o ricambi montati da chiunque fabbricati;

Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 bis – “Esclusioni Cyber e Dati – Liability_RCT” delle Norme comuni che regolano l'assicurazione.

Limitatamente alla **R.C. Postuma dell'installatore e manutentore**, non sono indennizzabili i danni:

- 1) da mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo di impianti di refrigerazione;
- 2) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
- 3) da mancato intervento manutentivo;
- 4) da attività di manutenzione o installazione di funivie, seggiovie ed impianti simili di risalita;
- 5) causati dalle ditte subappaltatrici cui l'Assicurato stesso ha ceduto l'esecuzione dei lavori, se non disciplinata e operante la garanzia opzionale “Estensione all'attività delle ditte subappaltatrici (A361)”;
- 6) imputabili ad errori nella scrittura del programma software (c.d. “bugs”) per i quali deve rispondere il fornitore/distributore del programma stesso o il costruttore dei beni oggetto dei lavori di installazione, manutenzione, riparazione o modifica eseguiti dall'Assicurato;

Limitatamente alla **R.C. Postuma del riparatore di veicoli e natanti e imbarcazioni**, non sono indennizzabili i danni:

- a) da interruzione o sospensione di attività;
- b) da mancato uso o disponibilità dei veicoli o dei natanti e imbarcazioni;
- c) dovuti a difetto originario dei prodotti per i quali deve rispondere il fabbricante.

Sono comunque esclusi i danni dovuti a difetto originario dei programmi stessi e/o errori nella scrittura del software (c.d. “bugs”) per i quali deve rispondere il produttore del veicolo o natante oppure il fornitore delle componentistica dei sistemi elettronici hardware e/o software.

Art.6.20|Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali R.C. Postuma

Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti Esclusioni R.C. Postuma, valgono altresì le seguenti esclusioni specifiche.

R.C. Postuma - ESTENSIONE RICERCA GUASTI (A362)

Relativamente alla garanzia opzionale “R.C. Postuma - Estensione ricerca guasti (A362)” sono escluse le spese di ricerca e riparazione relative a Tubi interrati.

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

Contro quali danni posso assicurarmi - Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro - R.C.O. (F5)

(Garanzia Opzionale operante se richiamata in Polizza e corrisposto il relativo Premio)

Art.6.21|R.C.O. - Casistiche e/o eventi assicurati

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso esperite dall'INAIL e/o azioni di rivalsa dall'INPS per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro;
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di Risarcimento dei danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1) cagionati ai suddetti Prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.

Rimane a carico dell'Assicurato per ogni infortunato la franchigia R.C.O. sull'invalidità permanente da infortunio indicata in scheda di Polizza.

L'assicurazione R.C.O. opera a condizione che al momento del Sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi contributivi INAIL a termini della normativa in vigore.

Tuttavia, non costituisce motivo di decadenza della garanzia R.C.O. l'irregolarità contributiva INAIL dell'impresa assicurata derivante da comprovata ed involontaria errata interpretazione della normativa in materia, con esclusione dei soli casi di dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere (c.d. Buona fede INAIL).

Agli effetti dell'assicurazione R.C.O. limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai Prestatori di lavoro subordinato dipendenti dall'Assicurato.

La garanzia R.C.O. opera anche per i **lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione**, a condizione che il ricorso a tali lavoratori avvenga nel rispetto della normativa vigente in tema di occupazione e mercato del lavoro. Sono comprese in garanzia anche eventuali azioni di rivalsa esperite dall'impresa fornitrice o distaccante o dall'INAIL.

L'assicurazione R.C.O. comprende anche la rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984 n.222.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile".

Che cosa non è assicurato Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro - R.C.O.

Art.6.22|Casi esclusi dall'Assicurazione - Esclusioni R.C.O.

La garanzia R.C.O. non è valida:

- a) per le malattie professionali (assicurabili con la garanzia F6 - "R.C. Malattie professionali");
- b) per i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- c) per i danni derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- d) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- e) per i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- f) per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- g) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: Atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

Come ampliare la copertura assicurativa R.C.O. - Garanzia Opzionale R.C. Malattie professionali (F6)

(Garanzia operante se richiamata in Polizza e corrisposto il relativo Premio)

Art.6.23|Cosa posso assicurare - Massimale R.C. Malattie professionali

La garanzia R.C. Malattie Professionali è prestata sino a concorrenza del massimale assicurato alla Partita F6 - "R.C. Malattie professionali" della scheda di Polizza.

Il massimale indicato in Polizza per Sinistro e per persona rappresenta la massima esposizione di AXA:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

Art.6.24|Malattie professionali - Casistiche assicurate (in regime "Claims Made")

A parziale deroga dell'Art. 6.22 - "Casi esclusi dall'Assicurazione - Esclusioni R.C.O.", lettera a) della garanzia R.C.O., l'Assicurazione è estesa alle Richieste di Risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia della presente Assicurazione, quale civilmente responsabile per le conseguenze derivanti da malattie professionali, riconosciute dall'INAIL o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale, che colpiscano i Prestatori di lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'assicurazione R.C. Malattie Professionali spiega i suoi effetti se le malattie si manifestano in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e/o verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'Assicurazione.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile".

Art.6.25|Estensione per Assicurati già clienti AXA

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato avesse in precedenza in corso, altra assicurazione per la R.C. Malattie professionali stipulata con AXA, senza alcuna interruzione temporale dell'assicurazione, la garanzia Malattie Professionali è estesa alle Richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di validità della presente Polizza e denunciate ad AXA in vigenza di Polizza, anche se siano conseguenza di fatti colposi commessi e/o verificatisi per la prima volta nel periodo di copertura ininterrotta con AXA comunque alla condizione che la malattia professionale si sia manifestata in data posteriore a quella della stipulazione della presente Polizza.

In tal caso la R.C. Malattie professionali è prestata entro il limite del massimale indicato nella presente Polizza, con esclusione di qualsiasi cumulo di massimale con le precedenti coperture assicurative.

Questa estensione di garanzia perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato alla stipula del contratto assicurativo in ordine:

- a) all'assenza all'atto della stipula stessa, di Richieste di Risarcimento danni da lui conosciute;
- b) alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti anteriori alla data di effetto della presente Polizza.

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

Come ampliare la copertura assicurativa R.C. Malattie professionali

(Garanzia Opzionale operante se richiamata in Polizza e corrisposto il relativo Premio)

R.C. Malattie Professionali - ESTENSIONE ATTIVITÀ PREGRESSA (A230)

A parziale deroga di quanto previsto al secondo capoverso dell'Art. 6.24 - "Malattie professionali - Casistiche assicurate (in regime "Claims Made")", l'Assicurazione è valida per le Richieste di Risarcimento di malattie professionali presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione purché riferite a fatti colposi risalenti ad un periodo non superiore a 2 anni antecedente la data di effetto della presente Polizza, a condizione che le malattie professionali si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata purché il Contraente/Assicurato documenti di aver avuto in precedenza altra assicurazione per la R.C. Malattie professionali con altra impresa assicuratrice. In caso di Sinistro l'Assicurato dovrà fornire dimostrazione documentata dell'esistenza della precedente copertura assicurativa per la R.C. Malattie professionali.

Qualora invece l'Assicurato non sia in grado di fornire dimostrazione dell'esistenza della precedente assicurazione R.C. Malattie professionali, la presente estensione di garanzia si intende prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile".

L'estensione della garanzia all'attività pregressa perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato alla stipula del contratto assicurativo in ordine:

- a) all'assenza all'atto della stipula stessa, di Richieste di Risarcimento danni da lui conosciute;
- b) alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti anteriori alla data di effetto della presente Polizza.

Che cosa non è assicurato - R.C. Malattie professionali

Art.6.26|Casi esclusi dall'Assicurazione - Esclusioni R.C. Malattie Professionali

La garanzia R.C. Malattie professionali non vale:

- 1) per i Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'Assicurato o dei rappresentanti legali dell'impresa.La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia R.C. Malattie Professionali oppure dopo 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 4) per le malattie professionali derivanti da campi elettromagnetici;
- 5) per le malattie professionali di qualsiasi natura connesse o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto, del silicio e prodotti derivati;
- 6) per le malattie professionali derivanti dall'utilizzo di prodotti o componenti geneticamente modificati;
- 7) per le malattie professionali connesse a contagio da virus HIV e sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE);
- 8) per le malattie professionali derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- 9) per le malattie professionali imputabili a fumo attivo e passivo;

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

10) per le malattie provocate da reali o presunti comportamenti vessatori in genere negli ambienti di lavoro posti in essere da colleghi e/o superiori; quali a titolo esplicativo: molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili o molestie di altra natura; da qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta; da mobbing.

Inoltre si precisa che la garanzia R.C. Malattie professionali non opera per i Prestatori di lavoro stagionali (anche se previsti dalla clausola "Prestatori di lavoro stagionali STAG").

Contro quali danni posso assicurarmi - R.C. Datoriale (F7)

(Garanzia Opzionale operante se richiamata in Polizza e corrisposto il relativo Premio)

Art.6.27|Cosa posso assicurare - Massimale R.C. Datoriale

L'assicurazione R.C. Datoriale s'intende prestata sino a concorrenza del massimale F7 - R.C. Datoriale indicato in scheda di Polizza che rappresenta il massimo esborso di AXA per tutte le Perdite patrimoniali derivanti da tutte le Richieste di Risarcimento presentate nei confronti dell'impresa Contraente e/o di tutti gli Assicurati nello stesso periodo di durata dell'Assicurazione.

Tutte le Richieste di Risarcimento che traggano origine da uno medesimo atto illecito, nonché da atti illeciti tra loro collegati, anche se promosse nei confronti degli Assicurati in diversi periodi di durata dell'Assicurazione, saranno considerate come un'unica Richiesta di Risarcimento ai fini dell'applicazione del massimale.

In ogni caso, non sarà accolta in garanzia alcuna Richiesta di Risarcimento promossa oltre il termine di 1 anno dalla data in cui l'Assicurazione sarà cessata.

Art.6.28|R.C. Datoriale - Casistiche e/o eventi assicurati (in regime "Claims Made")

Ai sensi della presente garanzia, AXA si obbliga a tenere indenne l'impresa Contraente (e/o gli Assicurati civilmente responsabili), per Perdite patrimoniali sino a concorrenza del massimale indicato in Polizza per ciascuna Richiesta di Risarcimento e per l'intero periodo di durata dell'Assicurazione a prescindere dal numero di Richieste di Risarcimento pervenute, di quanto questi sia tenuto a pagare, quali civilmente responsabile per Perdite patrimoniali derivanti da Richieste di Risarcimento promosse da ex dipendenti, dipendenti o potenziali dipendenti dell'impresa Contraente, per:

- 1) illegittima risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamenti illegittimi o ingiustificati);
- 2) mancata assunzione;
- 3) mancata promozione o privazione di opportunità di carriera;
- 4) ingiustificato provvedimento disciplinare;
- 5) cambiamento della situazione professionale o demansionamento, purché conseguente a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti;
- 6) mancata o inadeguata applicazione della Legge sulla "Privacy" D.Lgs. n. 196/2003 (e successive modificazioni e integrazioni, compreso il regolamento (UE) GDPR n. 2016/679) in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di dipendenti, ex dipendenti o potenziali dipendenti, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti;
- 7) qualsiasi tipo di molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili, qualsiasi tipo di vessazione negli ambienti di lavoro, qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta, mobbing.

Relativamente al punto 7) l'assicurazione R.C. datoriale è operante per la responsabilità civile che possa derivare all'impresa Contraente anche da fatto doloso di un suo dipendente o dirigente, purché il fatto e/o gli atti illeciti tra loro collegati posti in essere dal dipendente o dirigente dell'impresa Contraente, si siano verificati nei confronti di dipendenti, ex dipendenti o potenziali dipendenti sul luogo di lavoro o comunque nell'ambito delle ordinarie mansioni lavorative.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile".

Se prevista la garanzia opzionale "R.C. - Prestatori di lavoro stagionali (STAG)", l'assicurazione R.C. Datoriale è prestata per detti Prestatori di lavoro stagionali con i limiti specifici indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile".

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

Che cosa non è assicurato - R.C. Datoriale

Art.6.29|Casi esclusi dall'Assicurazione - Esclusioni R.C. Datoriale

L'Assicurazione R.C. Datoriale non vale per le Richieste di Risarcimento in qualsiasi modo attribuibili a, derivanti da e/o connesse a:

- 1) licenziamenti collettivi; sono considerati licenziamenti collettivi le risoluzioni del rapporto di lavoro che coinvolgano 5 o più lavoratori nel periodo di tempo di 120 giorni e che comporta una soppressione dei posti di lavoro conseguente a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;
- 2) morte, lesioni personali e danni materiali;
- 3) danneggiamento e/o perdita di oggetti materiali e/o di animali, nonché a smarrimento, distruzione e/o deterioramento di denaro, di Preziosi e/o di titoli di credito, nonché da Furto, Rapina, Incendio, infedeltà dei dipendenti;
- 4) atti illeciti autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati o consorziati dell'impresa Contraente che hanno concorso alla promozione della Richiesta di Risarcimento;
- 5) fatti dolosi e/o all'indebita percezione di utilità, vantaggi e/o compensi da parte di chiunque, ivi inclusi gli Assicurati, l'impresa Contraente, le eventuali società controllate e/o le società partecipate, anche indirettamente dall'impresa Contraente;
- 6) atti illeciti nella gestione di rapporti di lavoro relativi a società controllate e/o società partecipate dall'impresa Contraente o nella gestione di rapporti di lavoro relativi alla costituzione o acquisizione di nuove società controllate (o di quote di società partecipate);
- 7) l'esercizio, da parte dell'impresa Contraente e/o degli Assicurati, di qualsiasi attività professionale, servizi o consulenze rese a Terzi, e/o a qualsiasi atto, errore od omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti l'attività della Contraente, delle eventuali società controllate e/o partecipate;
- 8) omesse o errate dichiarazioni fiscali e tributarie, versamento di imposte, tasse, contributi di ogni tipo ivi compresi quelli previdenziali e assistenziali;
- 9) multe, sanzioni e penalità in genere, di qualsiasi natura ed a chiunque inflitte;
- 10) procedimenti giudiziari o arbitrali, procedimenti di mediazione o altri procedimenti promossi dinanzi ad autorità legalmente riconosciute, i quali siano stati avviati in data antecedente la data di effetto dell'Assicurazione;
- 11) qualunque fatto o circostanza, situazione, operazione, evento o atto illecito noto agli Assicurati o all'impresa Contraente e/o alle eventuali società controllate e/o alle società partecipate e/o comunicato ad altro assicuratore prima della data di effetto della presente Polizza;
- 12) violazione di norme in vigore in qualunque giurisdizione in materia di doveri e responsabilità dei gestori di piani pensionistici, fondi pensione, fondi di previdenza e assistenza e/o fondi che prevedano altri benefici per i dipendenti;
- 13) l'esercizio da parte degli Assicurati di qualsiasi attività, incarico e/o funzione in seno a soggetti diversi dall'impresa Contraente (anche se relativi a incarico e/o funzione in società controllate e/o dalle società partecipate);
- 14) responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile per danno erariale;
- 15) responsabilità personali e/o solidali gravanti ai sensi di legge sui soggetti che hanno assunto obbligazioni in nome e/o per conto di associazioni non riconosciute;
- 16) frodi in danno dell'impresa Contraente (o di società controllate e/o partecipate);
- 17) qualsiasi tipo di molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili, qualsiasi tipo di vessazione negli ambienti di lavoro, qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta, mobbing, qualora gli atti illeciti (colposi o dolosi) siano imputabili a persone che ricoprono la funzione di: amministratore unico, direttore generale, amministratore di fatto o, qualora tali atti illeciti (colposi o dolosi), siano stati autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati o consorziati dell'impresa Contraente;
- 18) atti compiuti dall'Assicurato successivamente alla promozione dell'azione di responsabilità da parte della Contraente, delle eventuali società controllate e/o partecipate, dei loro creditori sociali, nonché di Terzi, ovvero successivamente alla denuncia del sospetto di irregolarità nell'adempimento dei doveri dei componenti gli organi di amministrazione (art. 2409 C.C. e disposizioni analoghe), ovvero successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento della società (art. 2484 C.C. e disposizioni analoghe) o alla data in cui sia presentata istanza o domanda di ammissione a qualsiasi procedura concorsuale, comprese quelle di fallimento, di concordato preventivo, di

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

L'Assicurazione R.C. Datoriale non vale per le Richieste di Risarcimento derivanti da persone legate agli amministratori (amministratore unico, direttore generale, amministratore di fatto) o ai soci a responsabilità illimitata dell'impresa Contraente, da vincoli di parentela entro il secondo grado e/o da rapporti di convivenza.

Contro quali danni posso assicurarmi - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (F9)

(Operante solo se richiamata in Polizza, indicato il valore del Fabbricato e corrisposto il Premio - Garanzia alternativa alla Garanzia Base R.C.T.)

Art.6.30|R.C. proprietà del Fabbricato - Casistiche e/o eventi assicurati

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di Cose,

in conseguenza di un Fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla **proprietà del Fabbricato** indicato in Polizza, destinato ad Azienda che esercita l'attività indicata in Polizza, compresi i relativi impianti fissi (compresi i rischi derivanti da antenne riceventi radio-televisive), in buono stato di conservazione e manutenzione.

Ad integrazione della definizione di Fabbricato, sono comprese le pertinenze quali: Dipendenze, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, parchi, alberi, attrezzature sportive e per giochi, strade private ed i parcheggi pertinenziali, purché realizzate nel Fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti.

Qualora l'unità immobiliare assicurata in Polizza faccia parte di un condominio o sia parte di un Fabbricato costituito da più unità immobiliari, la garanzia è prestata per:

- la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario individuale della singola unità immobiliare;
- la proporzionale quota di corresponsabilità sullo stesso gravante quale contitolare di diritto di comproprietà o di altro diritto reale sulle parti comuni del Fabbricato nel quale è situata l'unità immobiliare di sua proprietà individuale.

Resta ferma la esclusione dalla garanzia di ogni forma di responsabilità derivante dal vincolo di solidarietà passiva.

L'Assicurazione "R.C. Proprietà del Fabbricato" è prestata, per ciascun sinistro, con la franchigia indicata nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile". L'assicurazione comprende i **danni da spargimento di acqua e rigurgito dei sistemi di scarico** purché conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento.

Per i **fabbricati in stato di inattività**, cioè non utilizzati da più di 6 mesi, la garanzia "R.C. Proprietà del Fabbricato" prevede gli ulteriori limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile".

Per la garanzia prevista dalla Partita F9 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato" si veda inoltre quanto previsto dall'Art. 6.45 - "Ulteriori norme stabilite per la garanzia R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (F9)".

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

Che cosa è assicurato - Garanzia Opzionale R.C. Prodotti (F8)

(Operante solo se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art.6.31| R.C. Prodotti - Cosa posso assicurare - Massimale

Il massimale di garanzia F8 - "R.C. Prodotti", indicato nella scheda di polizza/allegato R.C. Prodotti (Mod. 2145 RCP), rappresenta il massimo esborso di AXA:

- per sinistro;
- per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo di assicurazione;
- per sinistro in serie.

Art.6.32| R.C. Prodotti - Casistiche e/o eventi assicurati (in regime "Claims made")

1. Responsabilità Civile Prodotti - Oggetto della Garanzia Base R.C. Prodotti

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per le richieste di risarcimento (capitale, interessi, spese), pervenute per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia della polizza, quale civilmente responsabile per **danni materiali e diretti involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza** oggetto dell'attività assicurata - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento materiale di cose, diverse dal prodotto difettoso; anche se derivanti da:
 - a) errata concezione e/o progettazione del prodotto;
 - b) errata preparazione e/o produzione del prodotto;
 - c) errato confezionamento, etichettatura, imballaggio e/o conservazione del prodotto;
 - d) errata predisposizione di istruzioni di uso e/o conservazione, di modalità di montaggio/assemblaggio del prodotto;
 - e) contaminazione che si verifica in conseguenza della preparazione, produzione, confezionamento, etichettatura, imballaggio e/o conservazione del prodotto o qualsiasi altra attività collaterale;
 - f) dolo dei dipendenti.

L'assicurazione si intende inoltre operante per:

- i danni derivanti da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia;
- i danni ad altri prodotti o loro parti di cui i prodotti descritti in polizza siano parte componente, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia;

entro il limite di 1/3 del massimale indicato nel frontespizio di polizza per sinistro e per anno assicurativo, ferma l'applicazione dello scoperto e relativo minimo (o franchigia) previsti dal contratto.

In ogni caso AXA non riconosce le spese da chiunque sostenute per la realizzazione, riparazione, distruzione di un prodotto complesso, non materialmente danneggiato (c.d. garanzia di prodotto o garanzia di fornitura), ma comunque rivelatosi inutilizzabile o non idoneo all'uso cui è destinato a causa:

- di un difetto del prodotto componente assicurato con l'assicurazione R.C. Prodotti;
- di caratteristiche tecniche non adeguate o comunque difformi da quelle richieste dall'acquirente / committente del prodotto componente assicurato con l'assicurazione R.C. Prodotti.

2. Limiti di indennizzo - Scoperto/Franchigia Garanzia base R.C. Prodotti

Rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto dell'importo di ciascun danno con il minimo (o franchigia) e il massimo di scoperto indicati nella scheda di polizza/allegato R.C. Prodotti (Mod. 2145 RCP).

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

Come ampliare la copertura assicurativa R.C. Prodotti Garanzie Opzionali R.C. Prodotti

(Altre Garanzie Opzionali operanti se espressamente richiamate in scheda di polizza/allegato R.C. Prodotti Mod. 2145 RCP e corrisposti i relativi premi)

R.C. Prodotti - ESTENSIONE DELLA GARANZIA AI PRODOTTI CONSEGNATI DIRETTAMENTE IN USA e CANADA - ESPORTAZIONE DIRETTA (P50)

A parziale deroga di quanto previsto dal successivo Art. 6.46 - "R.C. Prodotti - Delimitazione territoriale", la garanzia è valida anche per i prodotti consegnati negli U.S.A. e Canada e per i danni ovunque verificatisi. Questa specifica estensione è valida solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente garanzia P50 e di eventuali altre analoghe estensioni previste su polizze precedentemente stipulate con AXA e per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nello stesso periodo.

Rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto dell'importo di ciascun danno con il minimo (o franchigia) e il massimo di scoperto previsti per i danni verificatisi in U.S.A. e Canada come indicati nella scheda di polizza/allegato R.C. Prodotti (Mod. 2145 RCP).

È comunque sempre escluso dalla garanzia il pagamento di multe, ammende, sanzioni o altri importi o risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages).

La presente estensione di garanzia è operante per annualità assicurativa; in mancanza di recesso di una delle Parti da inviarsi con lettera raccomandata 60 giorni prima della scadenza, la garanzia è prorogata di un anno. Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno la comunicazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).

In caso di recesso, ferma l'efficacia delle altre garanzie per l'intera durata del contratto, il premio sarà proporzionalmente ridotto della parte relativa alla presente estensione.

R.C. Prodotti - RITIRO PRODOTTI (P77)

1. Oggetto della garanzia Ritiro Prodotti: danni a persone

AXA, a deroga di quanto previsto dal successivo punto 2) dell'Art. 6.33 - "R.C. Prodotti - - Casi esclusi dall'assicurazione":

- rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato dei prodotti descritti in polizza, dopo la loro messa in circolazione, qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti imputabile all'Assicurato,
- si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per le richieste a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le spese sostenute da terzi per il ritiro dal mercato dei prodotti, dopo la loro messa in circolazione, qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti descritti in polizza,

a condizione che si sia verificata almeno una delle seguenti circostanze:

- 1) i prodotti abbiano cagionato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- 2) vi sia la documentata possibilità che i prodotti possano causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- 3) il ritiro sia stato ordinato dall'Autorità competente perché i prodotti stessi non presentano la sicurezza che si può legittimamente attendere (es. pericolosità dei prodotti per la salute e la sicurezza dei consumatori).

Nel caso di prodotti destinati ad animali la garanzia di cui ai precedenti punti 1) e 2) opera per morte o per lesioni agli animali stessi.

2. Limiti di indennizzo - Scoperto/Franchigia Garanzia Ritiro Prodotti

La garanzia P77 - Ritiro Prodotti è prestata con un limite massimo di indennizzo indicato in scheda di polizza/allegato R.C. Prodotti (Mod. 2145 RCP) che rappresenta un sotto-limite del massimale della partita "R.C. Prodotti - Garanzia Base"; tale sotto-limite di indennizzo rappresenta il massimo esborso di AXA per:

- a) sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo;
- b) sinistri imputabili allo stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti; indipendentemente dal numero delle operazioni di ritiro prodotti effettuate nello stesso periodo.

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

La garanzia P77 - Ritiro Prodotti è prestata con uno scoperto del 10% dell'importo di ciascun danno con minimo di 5.000,00 euro, salvo diversamente indicato sul contratto stesso, in quest'ultimo caso valgono i diversi limiti (scoperto e minimo/franchigia e massimo di scoperto) indicati nella scheda di polizza/allegato R.C. Prodotti (Mod. 2145 RCP).

I limiti relativi all'operazione di Ritiro Prodotti sono da intendersi complementari a quelli previsti per la copertura R.C. Prodotti.

3. Danno indennizzabile - Spese coperte Ritiro Prodotti

La presente assicurazione copre esclusivamente le spese a carico dell'Assicurato e/o del produttore finale:

- a) per la comunicazione dei motivi che giustificano il ritiro, fatta nel più breve tempo possibile o con le modalità eventualmente imposte dall'Autorità.
Si intendono compresi i costi relativi agli annunci diretti ai distributori o ai punti vendita nonché, nel caso di prodotti destinati ai consumatori finali, gli invii diretti ai consumatori e l'assistenza telefonica tramite l'attivazione di call center, le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione effettuati con modalità e quantità adeguate all'evento per informare in modo efficace ed efficiente i consumatori.
Tali spese sono prestate nell'ambito del limite di indennizzo previsto dalla presente garanzia "Ritiro Prodotti", con il limite per ogni sinistro di 10.000,00 euro;
- b) per individuare, rintracciare e selezionare i prodotti;
- c) per l'analisi del prodotto, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
- d) per il trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei prodotti per un periodo massimo di 6 mesi;
- e) per la distruzione dei prodotti purché questa sia stata ordinata dall'Autorità competente, oppure la minor somma tra le spese per la distruzione e quelle per gli eventuali trasporto, imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
- f) per il riconfezionamento e/o la riparazione dei prodotti qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
- g) per la commercializzazione dei prodotti ritirati per fini diversi dal consumo umano (es. cibi o mangimi per animali) o per altri usi o destinazioni, sempre che, tale operazione sia legalmente ammessa, e che tali maggiori spese siano inferiori a quelle per la distruzione o magazzinaggio temporaneo. Per maggiori spese si intendono le eventuali spese di trasformazione, reimballaggio, trasporto e fiscali nonché, ove necessario, quelle per provvedere al controllo dei prodotti stessi affinché presentino la sicurezza che si può legittimamente attendere per beni simili in relazione ai nuovi usi, destinazioni o mercati.

I costi sopra elencati comprendono quanto pagato ai prestatori di lavoro di chi effettua l'operazione di ritiro a titolo di salari straordinari per il personale, nonché i costi per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.

Premesso che rimane all'Assicurato l'iniziativa e la responsabilità di decisione circa l'organizzazione delle operazioni di ritiro, trasporto o distruzione dei prodotti, l'assicurazione vale per le spese sostenute dall'Assicurato purché ragionevoli, necessarie e strettamente legate al sinistro, sempre che tali operazioni di ritiro dei prodotti vengano effettuate in modo palese.

In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia Ritiro Prodotti, sull'utilità delle spese o sull'entità di esse, resta operante quanto previsto dall'Art. 8.31 - "R.C. prodotti - Arbitrato irrituale".

R.C. Prodotti - RITIRO PRODOTTI (P77A)

1. Oggetto della garanzia Ritiro Prodotti: danni a persone e/o danni a cose

AXA, a deroga di quanto previsto dal successivo punto 2) dell'Art. 6.33 - "R.C. Prodotti - - Casi esclusi dall'assicurazione":

- rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato dei prodotti descritti in polizza, dopo la loro messa in circolazione, qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti imputabile all'Assicurato,
- si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per le richieste a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le spese sostenute da terzi per il ritiro dal mercato dei prodotti, dopo la loro messa in circolazione, qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti descritti in polizza,

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

a condizione che si sia verificata almeno una delle seguenti circostanze:

- 1) i prodotti abbiano cagionato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali, nonché danneggiamenti a cose di proprietà degli stessi;
- 2) vi sia la documentata possibilità che i prodotti possano causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- 3) il ritiro sia stato ordinato dall'Autorità competente perché i prodotti stessi non presentano la sicurezza che si può legittimamente attendere (es. pericolosità dei prodotti per la salute e la sicurezza dei consumatori).

Nel caso di prodotti destinati ad animali la garanzia di cui ai precedenti punti 1) e 2) opera per morte o per lesioni agli animali stessi.

2. Limiti di indennizzo - Scoperto/Franchigia Ritiro Prodotti

La garanzia P77A - Ritiro Prodotti è prestata con un limite massimo di indennizzo indicato in scheda di polizza /allegato R.C. Prodotti (Mod. 2145 RCP) che rappresenta un sotto-limite del massimale della partita "R.C. Prodotti - Garanzia Base"; tale sotto-limite di indennizzo rappresenta il massimo esborso di AXA per:

- a) sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo;
- b) sinistri imputabili allo stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti;

indipendentemente dal numero delle operazioni di ritiro prodotti effettuate nello stesso periodo.

La garanzia P77A - Ritiro Prodotti è prestata con uno scoperto del 10% dell'importo di ciascun danno con minimo di 5.000,00 euro, salvo diversamente indicato sul contratto stesso, in quest'ultimo caso valgono i diversi limiti (scoperto e minimo/franchigia e massimo di scoperto) indicati nella scheda di polizza/allegato R.C. Prodotti (Mod. 2145 RCP).

I limiti relativi all'operazione di Ritiro Prodotti sono da intendersi complementari a quelli previsti per la copertura R.C. Prodotti.

3. Danno indennizzabile - Spese coperte Ritiro Prodotti

La presente assicurazione copre esclusivamente le spese a carico dell'Assicurato e/o del produttore finale:

- a) per la comunicazione dei motivi che giustificano il ritiro, fatta nel più breve tempo possibile o con le modalità eventualmente imposte dall'Autorità.
Si intendono compresi i costi relativi agli annunci diretti ai distributori o ai punti vendita nonché, nel caso di prodotti destinati ai consumatori finali, gli invii diretti ai consumatori e l'assistenza telefonica tramite l'attivazione di call center, le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione effettuati con modalità e quantità adeguate all'evento per informare in modo efficace ed efficiente i consumatori.
Tali spese sono prestate nell'ambito del limite di indennizzo previsto dalla presente garanzia "Ritiro Prodotti", con il limite per ogni sinistro di 10.000,00 euro;
- b) per individuare, rintracciare e selezionare i prodotti;
- c) per l'analisi del prodotto, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
- d) per il trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei prodotti per un periodo massimo di 6 mesi;
- e) per la distruzione dei prodotti purché questa sia stata ordinata dall'Autorità competente, oppure la minor somma tra le spese per la distruzione e quelle per gli eventuali trasporto, imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
- f) per il riconfezionamento e/o la riparazione dei prodotti qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
- g) per la commercializzazione dei prodotti ritirati per fini diversi dal consumo umano (es. cibi o mangimi per animali) o per altri usi o destinazioni, sempre che, tale operazione sia legalmente ammessa, e che tali maggiori spese siano inferiori a quelle per la distruzione o magazzinaggio temporaneo. Per maggiori spese si intendono le eventuali spese di trasformazione, reimballaggio, trasporto e fiscali nonché, ove necessario, quelle per provvedere al controllo dei prodotti stessi affinché presentino la sicurezza che si può legittimamente attendere per beni simili in relazione ai nuovi usi, destinazioni o mercati.

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

I costi sopra elencati comprendono quanto pagato ai prestatori di lavoro di chi effettua l'operazione di ritiro a titolo di salari straordinari per il personale, nonché i costi per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.

Premesso che rimane all'Assicurato l'iniziativa e la responsabilità di decisione circa l'organizzazione delle operazioni di ritiro, trasporto o distruzione dei prodotti, l'assicurazione vale per le spese sostenute dall'Assicurato purché ragionevoli, necessarie e strettamente legate al sinistro, sempre che tali operazioni di ritiro dei prodotti vengano effettuate in modo palese.

In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia Ritiro Prodotti, sull'utilità delle spese o sull'entità di esse, resta operante quanto previsto dall'Art. 8.31 - "R.C. prodotti - Arbitrato irrituale".

R.C. Prodotti - TAMPERING (P70)

1. Oggetto dell'assicurazione Tampering - (Assicurazione delle spese conseguenti ad operazioni di ritiro di prodotti diretto e/o indiretto dal mercato dovute a Tampering, cioè a contaminazione o alterazione dolosa dei prodotti stessi)

AXA rimborsa le spese previste dalla Garanzia Ritiro Prodotti (P77 o P77A) punto 3. "Danno indennizzabile - Spese coperte" sostenute dall'Assicurato per le operazioni di ritiro prodotti conseguenti a Tampering (contaminazione o alterazione dolosa dei prodotti) avvenuto durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e limitatamente ai sinistri verificatisi nello stesso periodo.

Il Tampering è operante anche qualora la contaminazione o alterazione dolosa sia commessa da dipendenti dell'Assicurato o sia avvenuta in occasione di tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.

Nel caso in cui la contaminazione o alterazione dei prodotti sia solo presunta la garanzia è operante purché durante il periodo di efficacia dell'assicurazione si verifichi almeno una delle seguenti circostanze:

- 1) si presuma con giustificato motivo (es. per rivendicazioni di contaminazione o alterazione dolosa dei prodotti tale da suscitare impressione presso i consumatori o il pubblico in genere) che vi sia la possibilità che i prodotti possano arrecare danni a terzi per morte o per lesioni personali;
- 2) uno o più prodotti abbiano cagionato danni a terzi per morte o per lesioni personali e si presuma con giustificato motivo che i prodotti siano stati oggetto di tampering;
- 3) vi sia ordine dell'Autorità di provvedere al ritiro dei prodotti da uno o più punti vendita o dal mercato in genere;
- 4) vi sia ordine dell'Autorità di provvedere ad un controllo dei prodotti stessi affinché presentino la sicurezza che si può legittimamente attendere in condizioni normali;
- 5) vi sia ordine dell'Autorità di provvedere allo stoccaggio delle scorte sotto sorveglianza dell'autorità sanitaria in attesa di un eventuale distruzione dei prodotti stessi;
- 6) vi sia ordine dell'Autorità di provvedere al più presto alla distruzione dei prodotti oggetto della presunta contaminazione o alterazione.

Nei casi previsti dai punti 1) e 2) la garanzia opera anche se non vi sia stato ancora ordine dell'Autorità di provvedere al ritiro o distruzione dei prodotti sempre che:

- 1) l'Assicurato provveda, nel più breve tempo possibile, al blocco della commercializzazione o al ritiro dei prodotti presumibilmente oggetto di tampering almeno da uno o più punti vendita e/o distributori; oppure
- 2) l'Assicurato provveda direttamente o tramite gli organi di informazione ad una comunicazione, fatta ai consumatori finali e/o ai distributori, che informa della presunta contaminazione o alterazione.

Una pluralità di sinistri:

- originati dalla medesima contaminazione intenzionale o dolosa;
 - effettuati o rivendicati dalla stessa persona o gruppo di persone che agiscano in associazione fra loro;
- sono considerati "sinistro in serie" anche se manifestatosi in più prodotti o più anni o consistenti in una serie di contaminazioni intenzionali o dolose (reali o presunte).

In caso di "sinistro in serie", indipendentemente dalla loro manifestazione, la data del primo sinistro sarà considerata come data di tutte le contaminazioni (reale o presunte) anche per quelle manifestatisi successivamente alla cessazione dell'assicurazione e, comunque, non oltre un anno dalla stessa.

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

3. Limiti di Indennizzo - Scoperto/Franchigia Tampering

Salvo diversamente indicato nella scheda di polizza/allegato R.C. Prodotti (Mod. 2145 RCP), la presente Garanzia P70 - "Tampering", è prestata fino a 100.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo che rappresenta il massimo esborso di AXA per:

- a) sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo;
- b) sinistri imputabili allo stesso difetto;

indipendentemente dal numero delle operazioni di ritiro prodotti effettuate dall'Assicurato nello stesso periodo.

La presente Garanzia P70 - "Tampering", è prestata con uno scoperto del 10% dell'importo di ciascun danno con minimo di 2.500,00 euro ed il massimo di scoperto di 25.000,00 euro, salvo diversamente indicato sul contratto stesso, in quest'ultimo caso valgono i diversi limiti (scoperto e minimo/franchigia e massimo di scoperto) indicati nella scheda di polizza/allegato R.C. Prodotti (Mod. 2145 RCP).

In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia Tampering, sull'utilità delle spese o sull'entità di esse, resta operante quanto previsto dall'Art. 8.31 - "R.C. Prodotti - Arbitrato irrituale".

Che cosa è non assicurato R.C. Prodotti

Art.6.33| R.C. Prodotti - Casi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C. Prodotti non comprende:

- 1) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- 2) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti (salvo quanto previsto dalle clausole P77 o P77A - "Ritiro prodotti" e P70 - "Tampering", se operanti);
- 3) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o culture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento da falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione R.C. Prodotti:

- a) i danni derivanti da violazione volontaria di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza o, in mancanza di queste, che siano la naturale conseguenza di scelte imprenditoriali adottate dall'Assicurato che compromettano la sicurezza degli stessi;
- b) le spese, da chiunque sostenute in sede extragiudiziale, per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo siano state preventivamente autorizzate da AXA;
- c) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- d) i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
- e) i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- f) i danni derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- g) i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- h) i danni derivanti da urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo, tabacco e suoi derivati;
- i) i danni derivanti da prodotti di origine organica umana o riconducibili al virus dell'HIV, alla sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE);
- j) i danni provocati da prodotti di ingegneria genetica (O.G.M.) o che contengono componenti, sostanze, prodotti vegetali o animali geneticamente modificati; nonché i danni provocati dall'uso di semi o organismi geneticamente modificati in laboratorio, relativamente ai danni connessi a tale modifica genetica;
- k) i danni provocati da prodotti finali o intermedi, in cui siano presenti componenti costituenti grave minaccia per la salute umana, riconosciuti tali secondo provvedimento di Autorità competente nazionale o della Commissione Europea in vigore al momento della consegna a terzi del prodotto;

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

- l) le spese da chiunque sostenute per il pagamento di multe, ammende, sanzioni o altri importi o risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages);
- m) i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore automotive (industria automobilistica, motociclistica e di veicoli a motore in genere) nonché i danni derivanti da prodotti intermedi utilizzati come componenti o ricambi;
- n) relativamente ad impianti antifurto e antincendio, i danni da furto o da incendio conseguenti a inefficacia totale o parziale dei prodotti assicurati.
- o) i danni provocati in U.S.A., Canada da funghi e spore per le seguenti tipologie di prodotti: impermeabilizzanti, isolanti, coibenti, rivestimenti e controsoffitti, prefabbricati, portanti e non, condizionamento e refrigerazione, vernici, pitture, smalti, resine, solventi, collanti.

Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 ter – “Esclusioni Cyber e Dati – Liability_RC Prodotti” delle Norme comuni che regolano l'assicurazione.

L'Assicurazione perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente alla stipula del contratto assicurativo in ordine all'assenza, all'atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento inerenti la garanzia R.C. prodotti già note anteriormente alla data di effetto della presente polizza o alla conoscenza di circostanze o situazioni che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

Esclusioni e delimitazioni specifiche della Garanzia Opzionale Ritiro Prodotti (P77 o P77A)

Ferme le precedenti esclusioni sopra previste per la garanzia “R.C. Prodotti”, la garanzia Ritiro Prodotti (P77 o P77A) non comprende:

- a) il ritiro di prodotti che sia riconducibile a evidenti violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- b) il valore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;
- c) le spese di riparazione o distruzione di prodotti, salvo quanto espressamente previsto al punto 3. “Danno indennizzabile - Spese coperte” dalla clausola “Ritiro prodotti (P77 o P77A)”;
- d) il ritiro di prodotti assicurati dovuto a scadenza, normale deperimento, deterioramento o decomposizione degli stessi;
- e) il ritiro dei prodotti descritti in polizza causato da errata consegna o errato invio;
- f) le multe, ammende e penalità in genere;
- g) le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro, perdite dovute a diminuzione del volume di affari, spese sostenute per il recupero di immagine;
- h) le spese per ritiro di prodotti negli U.S.A. e Canada;
- i) le spese per ritiro di prodotti destinati specificamente al settore automotive (veicoli a motore in genere);
- j) le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione dolosa o sabotaggio di prodotti (Tampering), salvo quanto espressamente previsto dalla garanzia “Tampering (P70)”, se operante.

Esclusioni e delimitazioni specifiche della Garanzia Opzionale Tampering (P70)

Ferme le precedenti esclusioni sopra previste per la garanzia “R.C. Prodotti” e per la garanzia Ritiro Prodotti (P77 o P77A), l'assicurazione Tampering non è operante per atti intenzionali o dolosi o illegali compiuti da legali rappresentanti, da amministratori dell'Assicurato o da soci a responsabilità illimitata, che abbiano agito da soli od in associazione con altri.

L'assicurazione Tampering è operante anche per il ritiro per conto dell'Assicurato da parte di terzi di prodotti finiti nei quali i prodotti dell'Assicurato descritti in polizza siano entrati a far parte quali ingredienti o componenti, sempre che la contaminazione o alterazione dolosa riguardi ingredienti o componenti prodotti dell'Assicurato oppure qualora gli ingredienti o i componenti prodotti dell'Assicurato siano entrati a far parte di altri prodotti in modo inscindibile (es. miscelazione, incorporazione, ecc.) sempre che le rivendicazioni di contaminazione o alterazione dolosa siano rivolte direttamente contro l'Assicurato.

L'assicurazione Tampering non è operante per il ritiro da parte di terzi qualora le rivendicazioni di contaminazione o alterazione dolosa (reale o presunta) siano rivolte od indirizzate contro i clienti dell'Assicurato o verso terzi detentori del prodotto.

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

Clausola Regolazione premio per Garanzie R.C.

(Operante per le garanzie R.C.T. / R.C.O. con tassazione parametro Fatturato.

Sempre operante per l'assicurazione R.C. Prodotti: Garanzia base R.C. Prodotti ed eventuali garanzie opzionali P50, P77 o P77A, P70)

RP| Regolazione del premio (Clausola RP)

- 1) Se il premio di polizza è determinato, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili o non conosciuti al momento della stipulazione (Fatturato), esso viene corrisposto dall'avente titolo (Contraente o Assicurato) per ciascun periodo assicurativo:
 - a) **in una parte fissa**, in via provvisoria, al momento della stipula della polizza ed alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il cui premio relativo si considera quale premio minimo comunque dovuto ad AXA;
 - b) **a saldo**, mediante la regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, sulla base della variazione intervenuta nello stesso periodo degli elementi variabili di rischio utilizzati, in sede di stipulazione, per la determinazione del premio stesso (es. Fatturato preventivato annuo rispetto al Fatturato annuo a consuntivo);
- 2) Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del premio in misura inferiore a quello minimo indicato nel frontespizio di polizza, quest'ultimo si intende comunque acquisito, escluso pertanto ogni conguaglio negativo.
- 3) Per la determinazione ed il versamento della quota di premio a saldo:
 - a) il Contraente/Assicurato si obbliga a comunicare ad AXA, in forma scritta entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, i dati necessari per la determinazione del premio definitivo;
 - b) nei 30 giorni successivi all'emissione del documento contrattuale indicante il premio a saldo, il Contraente/Assicurato provvederà al versamento della somma dovuta.
- 4) Nel caso di mancato adempimento da parte del Contraente/Assicurato dei propri obblighi di comunicazione o di pagamento nei termini sopra descritti:
 - a) la garanzia si intende sospesa sino alle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione dei dati consuntivi e/o di avvenuto pagamento del premio a saldo;
 - b) il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione. AXA pertanto non sarà tenuta ad indennizzare i sinistri verificatisi durante il periodo assicurativo cui si riferisce il premio non saldato e denunciati successivamente alla sospensione della garanzia. AXA si riserva il diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto con effetto retroattivo tra le Parti. Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno la comunicazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).
- 5) Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi del 30% quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, è facoltà di AXA di chiedere che il premio dovuto in via anticipata venga aggiornato (con appendice di variazione o con sostituzione del contratto), a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, in misura non inferiore all'80% di quello dell'ultimo consuntivo.
- 6) AXA ha diritto ad effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati forniti dall'avente titolo ed utili ai fini della determinazione del premio. L'avente titolo si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione necessaria.

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

Come e con quali condizioni operative mi assicuro Garanzia base R.C.T. e Garanzia R.C.O.

Art.6.34|R.C.T./R.C.O. - Validità territoriale

La **garanzia R.C.T.** vale per i sinistri che avvengono nel Mondo intero con esclusione di U.S.A. e Canada. Sono compresi i sinistri che avvengono nei territori di U.S.A. e Canada se relativi alla partecipazione temporanea a mostre, fiere e convegni o viaggi per trattative di affari.

Per le seguenti garanzie R.C.T. l'estensione territoriale è così delimitata:

- **Committenza auto** (Art. 6.1 - "R.C.T. - Casistiche ed eventi assicurati - Garanzia base", punto 10), è operante per i sinistri che avvengono in Italia, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
- **Cessione di lavori in subappalto** (Art. 6.7), è operante per i sinistri che avvengono in Europa (geografica).
- **Smercio** (Art. 6.5), è operante per i sinistri che avvengono in Europa (geografica), con estensione al Mondo intero per i generi alimentari direttamente somministrati al pubblico durante la partecipazione temporanea a mostre e fiere.

Per lo smercio di generi alimentari di produzione propria la garanzia è operante, con i limiti previsti dall'Art. 6.5 - "R.C.T. - Smercio in regime "Claims Made" anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto, per i sinistri che avvengono in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Per i generi alimentari di produzione propria direttamente somministrati al pubblico durante la partecipazione temporanea a mostre e fiere, la garanzia è operante con i limiti previsti dall'Art. 6.5 - "R.C.T. - Smercio in regime "Claims Made" anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto, per i sinistri che avvengono nel Mondo intero.

- **Estensione smercio fuori dai locali dell'attività** - Clausola opzionale R.C.T. (E708): è operante per i sinistri che avvengono in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
- La **garanzia R.C.O.** (Art. 6.21), vale per i sinistri che avvengono nel Mondo intero.

Art.6.35|Parametro utilizzato per la tariffa (Numero Addetti) - Tolleranze

(Clausola non operante per la Partita F9 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato" - Clausola non operante per l'assicurazione R.C. Prodotti - Clausola non operante per garanzie R.C. con tassazione parametro Fatturato)

Il Premio della Sezione F - Responsabilità Civile (Garanzie R.C.T./R.C. Postuma/R.C.O./R.C. Malattie professionali/R.C. Datoriale), è determinato in base al numero degli Addetti dichiarato al momento della stipulazione della Polizza o risultante nel contratto in corso.

In caso di variazione del **numero degli Addetti** in corso del contratto, il Contraente o l'Assicurato dovrà darne comunicazione ad AXA entro 15 giorni dal momento della variazione medesima.

Se il numero di Addetti riscontrato al momento del Sinistro dovesse risultare superiore a:

- **1 Addetto**, rispetto a quello risultante nel contratto in corso, se il numero complessivo degli Addetti assicurati è inferiore o uguale a 5;
- **2 Addetti**, rispetto a quello risultante nel contratto in corso, se il numero complessivo degli Addetti assicurati è da 6 a 10 Addetti;
- **3 Addetti**, rispetto a quello risultante nel contratto in corso, se il numero complessivo degli Addetti assicurati è da 11 a 15 Addetti;
- **4 Addetti**, rispetto a quello risultante nel contratto in corso, se il numero complessivo degli Addetti assicurati è superiore a 15;

AXA applicherà il disposto dell'art. 1898 C.C., ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'Indennizzo in base alla tabella seguente.

Il Contraente, inoltre, si impegna entro 30 giorni ad assicurare il maggior valore per la residua durata del contratto, diversamente, in occasione di successivi sinistri, verrà applicata la regola proporzionale senza deroga alcuna.

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

Tabella delle percentuali di Indennizzo		
Ipotesi 1 - numero complessivo degli Addetti assicurati in Polizza è inferiore o uguale a 5		
numero di addetti in più riscontrati al momento del Sinistro:		
2 Addetti	3 Addetti	4 o più Addetti
l'importo indennizzabile a termini di Polizza viene ridotto al		
80%	70%	40%
Ipotesi 2 - numero complessivo degli Addetti assicurati in Polizza è da 6 a 10:		
numero di Addetti in più riscontrati al momento del Sinistro:		
3 Addetti	4 Addetti	5 o più Addetti
l'importo indennizzabile a termini di Polizza viene ridotto al		
80%	70%	40%
Ipotesi 3 - numero complessivo degli addetti assicurati in Polizza è da 11 a 15:		
numero di Addetti in più riscontrati al momento del Sinistro:		
4 Addetti	5 Addetti	6 o più Addetti
l'importo indennizzabile a termini di Polizza viene ridotto al		
80%	70%	40%
Ipotesi 4 - numero complessivo degli Addetti assicurati in Polizza è superiore a 15:		
numero di Addetti in più riscontrati al momento del Sinistro:		
5 Addetti	6 Addetti	7 o più Addetti
l'importo indennizzabile a termini di Polizza viene ridotto al		
80%	70%	40%

Si conviene che, ai fini della tolleranza del parametro addetti, non si considerano rientranti nel numero degli Addetti le persone che sostituiscono altro prestatore di lavoro temporaneamente assente per gravidanza, puerperio o aspettativa, a condizione che il numero totale degli Addetti dichiarati in Polizza (o come risultante dal contratto in corso) ricomprenda i Prestatori di lavoro assenti.

Si precisa, inoltre, quanto segue: qualora sia operante la clausola opzionale "R.C. - Prestatori di lavoro stagionali (STAG)", nel numero complessivo degli Addetti, si considereranno rientranti anche i lavoratori stagionali assicurati, sempre che, al momento del Sinistro, questi ultimi non siano in misura maggiore del numero di Addetti fissi risultante nel contratto in corso, con le seguenti tolleranze:

- **1 unità** (prestatore di lavoro stagionale o addetto fisso), se il numero complessivo degli Addetti fissi assicurati è inferiore o uguale a 5;
- **2 unità** (prestatore di lavoro stagionale o addetto fisso), se il numero complessivo degli Addetti fissi assicurati è da 6 a 10;
- **3 unità** (prestatore di lavoro stagionale o addetto fisso), se il numero complessivo degli Addetti fissi assicurati è da 11 a 15;
- **4 unità** (prestatore di lavoro stagionale o addetto fisso), se il numero complessivo degli Addetti fissi assicurati è superiore a 15;

diversamente, se il numero è superiore, opererà il secondo comma dell'art. 1898 C.C (regola proporzionale con applicazione analoga a quanto previsto nella Tabella precedente).

In qualsiasi caso, ai fini delle tolleranze di cui sopra, i lavoratori temporanei che al momento del Sinistro nell'arco dell'anno solare abbiano già lavorato per il Contraente/Assicurato per oltre 180 giorni, si considereranno a tutti gli effetti come Addetti fissi.

Art.6.36|Franchigia base R.C.T. frontale per Sinistro

La Partita F1 - "R.C.T. - Garanzia Base" opera per danni a Cose con la Franchigia base R.C.T. per Sinistro indicata nella scheda di Polizza, salvo quanto diversamente e specificamente indicato nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile" (c.d. franchigie fisse in valore assoluto).

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

Art.6.37|R.C.T. - Rischi con più ubicazioni

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato anche se l'attività dichiarata in Polizza è esercitata in più ubicazioni in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Il numero degli Addetti operanti nell'Azienda, corrispondente a quanto indicato nella scheda di Polizza, ed è complessivo per tutte le eventuali ubicazioni, fermo restando che il Contraente/Assicurato ha facoltà di spostare i suoi Addetti tra una o più ubicazioni a sua discrezione senza necessità di alcuna comunicazione ad AXA.

Art.6.38|R.C.T. - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. :

- a) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i Prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società o enti che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

Art.6.39|R.C.T. - Estensione al novero dei terzi

A parziale deroga del precedente Art. 6.38 - "R.C.T. - Soggetti non considerati terzi", lettera c), sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione, limitatamente alla morte e alle lesioni corporali, escluse le malattie professionali:

- 1) i titolari ed i dipendenti di aziende che possono trovarsi nell'ambito dell'Azienda, per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo di attrezzature ed impianti, pulizia, consegna, prelievo e rifornimento comprese operazioni di carico e scarico e/o l'eventuale "stoccaggio" di Merci se svolto con carattere di occasionalità e a titolo di favore nei confronti del cliente/Assicurato;
- 2) i liberi professionisti, agenti, rappresentanti che abbiano rapporti con l'Assicurato e frequentino l'Azienda o laboratorio per ragione del loro incarico;
- 3) i titolari ed i dipendenti di ditte o enti incaricati di svolgere accertamenti e/o controlli.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro - R.C. Postuma (F4)

Art.6.40|Limitazioni sulla R.C. Postuma

Relativamente alla garanzia R.C. Postuma (F4), come successivamente indicato nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile - R.C. Postuma", resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile uno Scoperto del 10% con il minimo di 250,⁰⁰ euro limitatamente ai danni a Cose.

Esclusivamente per la R.C. Postuma dell'installatore e manutentore la garanzia opera anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività con una Franchigia di 3.000,⁰⁰ euro per Sinistro.

Il sottolimito previsto per la garanzia R.C. Postuma per uno o più sinistri nello stesso periodo assicurativo annuale è pari a:

- 1) 100% del massimale R.C.T. per i danni a persona;
- 2) 10% del massimale R.C.T. per danni a Cose.

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

Relativamente alla **garanzia Tipo 1. "R.C. Postuma dell'installatore e manutentore"**, per uno o più sinistri accaduti nello stesso periodo assicurativo, sono compresi i danni:

- 3) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza fino a concorrenza del 5% del massimale R.C.T.;
- 4) a Cose conseguenti ad errori di progettazione di impianti (previsti dal D.M. n. 37/2018) o per errori commessi nel settaggio di parametri di software o re-installazione di programmi relativi ad apparecchi o impianti di domotica civile montati, installati o oggetto dei lavori di manutenzione, riparazione o modifica eseguiti dall'Assicurato nel limite di 5.000,00 euro. In ogni caso, più Richieste di Risarcimento conseguenti ad un medesimo errore saranno considerate come un unico Sinistro (Sinistro in serie).

Come e con quali condizioni operative mi assicuro - R.C. Datoriale (F7)

Art.6.41| R.C. Datoriale - Inizio e termini della garanzia ("Claims Made")

L'Assicurazione opera esclusivamente con riferimento alle Richieste di Risarcimento che siano state promosse per la prima volta nei confronti dell'impresa Contraente e/o dell'Assicurato/Assicurati nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, in relazione ad un atto illecito posto in essere successivamente alla data di effetto dell'Assicurazione stessa.

Nel caso in cui il Contraente avesse in precedenza stipulato altre polizze, per il medesimo rischio con AXA, la garanzia si estende al periodo di efficacia delle precedenti polizze.

Qualora l'atto illecito dal quale deriva una Richiesta di Risarcimento abbia carattere prolungato o ripetuto o sia collegato ad altri atti illeciti (anche omissivi mancato adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza), nonché qualora diversi atti illeciti siano l'uno presupposto dell'altro, oppure traggano origine da una medesima fattispecie, ai fini dell'operatività cronologica dell'Assicurazione si farà convenzionalmente riferimento alla data in cui è stato posto in essere per la prima volta il primo atto illecito. In ogni caso, la garanzia è prestata entro il limite del massimale indicato nella presente Polizza, con esclusione di qualsiasi cumulo di massimale.

L'Assicurazione perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente alla stipula del contratto assicurativo in ordine:

- all'assenza, all'atto della stipula stessa, di Richieste di Risarcimento inerenti la gestione dei rapporti di lavoro già note anteriormente alla data di effetto della presente Polizza;
- alla conoscenza di circostanze o situazioni che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente Polizza.

Art.6.42| R.C. Datoriale - Delimitazione territoriale

L'assicurazione è valida solamente per le Richieste di Risarcimento promosse in Italia.

Art.6.43| Periodo di osservazione dell'assicurazione R.C. Datoriale in favore di Assicurati cessati dalla carica

Nel caso in cui l'Assicurato - per ragioni diverse dalla revoca per giusta causa o dal licenziamento per giusta causa o giustificato motivo - cessi di prestare la propria attività in favore dell'impresa Contraente, prima della scadenza del periodo di durata dell'Assicurazione, le garanzie di Polizza sono estese alle Richieste di Risarcimento che siano state formulate nei suoi confronti per la prima volta nel corso di un periodo di osservazione di 1 anno, decorrente dalla data della predetta cessazione, in relazione ad un atto illecito sempre e comunque posto in essere nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione.

Resta inteso che le garanzie prestate durante tale periodo di osservazione sono soggette a tutti i termini, condizioni e limiti di Polizza in vigore nel periodo di durata dell'Assicurazione di competenza.

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

Art.6.44| R.C. Datoriale - Delimitazioni in caso di operazioni di liquidazione, trasformazione, fusione, scissione di società

Se durante il periodo di durata della Polizza l'impresa Contraente fosse soggetta a:

- a) liquidazione, trasformazione, fusione, scissione;
- b) mutamento del controllo;
- c) acquisizione e/o cessione di ramo d'azienda;
- d) quotazione di strumenti finanziari su borse e/o sui mercati regolamentati e/o non regolamentati;
- e) episodi di insolvenza e/o consistenza del capitale effettivo inferiore al limite legale;

la Polizza sarà valida fino alla scadenza del periodo di durata in corso, ma esclusivamente per le Richieste di Risarcimento conseguenti ad atti illeciti commessi dagli Assicurati di tale impresa Contraente, antecedentemente alla data di effetto delle operazioni sopra elencate, salvo che il Contraente o l'Assicurato, provi che la Richiesta di Risarcimento non sia in alcun rapporto o connessione con tali eventi.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (F9)

Art.6.45| Ulteriori norme stabilite per la garanzia R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato

Relativamente alla garanzia "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (F9)", ferme le esclusioni previste dall'Art. 6.12 - "Casi esclusi dall'Assicurazione - Esclusioni R.C.T.", non sono indennizzabili:

- i danni derivanti da attività esercitate nel Fabbricato assicurato.
- i danni derivanti da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
- i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

Oltre a quanto previsto dal precedente Art. 6.30 - "R.C. proprietà del Fabbricato" si precisa che, ad integrazione dell'Art. 6.39 - "R.C.T. - Estensione al novero dei terzi", nonché a parziale deroga dell'Art. 6.38 - "R.C.T. - Soggetti non considerati terzi", sono considerati terzi, limitatamente alla presente garanzia, gli affittuari, i loro familiari e dipendenti nonché i dipendenti dell'Assicurato stesso che prendano parte all'attività esercitata nel Fabbricato assicurato.

Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti cagionati a Cose di terzi derivanti da Incendio, Esplosione e Scoppio del Fabbricato di proprietà dell'Assicurato indicato in Polizza, con il limite di massimo di Indennizzo/Risarcimento, come successivamente indicato nella "Tabella Limiti Sezione F - Responsabilità Civile - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (F9)", di 500.000,00 euro per ciascun Sinistro e con un limite massimo di Risarcimento per anno assicurativo pari al 50% del massimale assicurato per la "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (F9)".

In caso che il Sinistro risulti indennizzabile anche dalla garanzia RICORSO TERZI (A6) prevista dalla Sezione A - "Incendio", la garanzia "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (F9)" opera solo la parte di danno eccedente il limite previsto dalla suddetta Partita A6.

Si intendono altresì espressamente operanti le clausole R.C.T. di cui all'Art. 6.3 - "R.C.T. - Danni da interruzione o sospensione di attività"; Art. 6.9 - "R.C.T. - Danni ai veicoli dei Prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata"; Art. 6.4 - "R.C.T. - Danni da inquinamento accidentale", Art. 6.6 - "R.C.T. - Committenza di lavori di straordinaria manutenzione"; con i limiti di Indennizzo previsti dalle stesse clausole R.C.T., riferiti però al massimale assicurato alla presente garanzia F9 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato".

Sono compresi inoltre i lavori di ordinaria manutenzione del Fabbricato indicato in Polizza destinato ad Azienda anche se affidati a terzi (committenza lavori), purché eseguiti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il valore risultante dal contratto deve corrispondere al valore a nuovo del Fabbricato. Se al momento del Sinistro il valore a nuovo supera di oltre il 10% il valore dichiarato in Polizza dall'Assicurato, AXA risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del Sinistro e in ogni caso nel limite del massimale ridotto in eguale proporzione.

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

Come e con quali condizioni operative mi assicuro - R.C. Prodotti (F8)

Art.6.46| R.C. Prodotti - Delimitazione territoriale

L'assicurazione "R.C. Prodotti" è valida per i danni ovunque verificatisi:

- per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore;
- per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi paese, esclusi U.S.A. e Canada (salvo quanto previsto dalla clausola P50 - "Estensione della garanzia ai prodotti consegnati direttamente in U.S.A. e Canada - Esportazione diretta", se operante).

La garanzia "Ritiro prodotti" (se operante la clausola P77 o P77A) e "Tampering" (se operante la clausola P70), vale per i prodotti fabbricati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, ovunque siano stati consegnati, fermo restando che sono escluse in ogni caso le operazioni di ritiro prodotti effettuate nei territori di U.S.A. e Canada.

Art.6.47| R.C. Prodotti - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C. Prodotti:

- 1) il titolare, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, salvo in caso di morte o lesioni personali;
- 2) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente dei soggetti indicati al precedente punto, salvo in caso di morte o lesioni personali;
- 3) società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C.

Art.6.48| R.C. Prodotti - Inizio e termine della garanzia ("Claims Made")

Garanzia base R.C. Prodotti - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione "R.C. Prodotti" vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

In caso di "sinistro in serie", la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione e, comunque, non oltre un anno dalla stessa.

La garanzia è operante ai sensi degli artt. 1892, 1893 C.C. sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

Garanzia Opzionale P77 o P77A - Ritiro Prodotti - Inizio e termine della garanzia

La garanzia "Ritiro prodotti (P77 o P77A)" vale per le spese sostenute dall'Assicurato o da terzi (se ritiro indiretto) a condizione che i prodotti oggetto di ritiro dal mercato siano stati consegnati a terzi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e limitatamente ai sinistri verificatisi nello stesso periodo, sempre che l'operazione di ritiro sia iniziata prima della scadenza del contratto.

In caso di durata poliennale o rinnovo del contratto, si conviene altresì che la garanzia vale a condizione che il sinistro si sia verificato durante il periodo di efficacia del contratto e comunque entro 2 anni dalla data di fabbricazione o consegna dei prodotti stessi.

Garanzia Opzionale P70 - Tampering - Inizio e termine della garanzia

La garanzia "Tampering (P70)" vale per le operazioni di ritiro prodotti conseguenti a Tampering avvenuto durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e limitatamente a sinistri verificatisi nello stesso periodo.

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

Tabella limiti Sezione F - Responsabilità Civile

Sezione F - Responsabilità Civile - R.C.T. GARANZIA BASE			
F1 - R.C.T. - Garanzia Base	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/Risarcimento
Garanzia Base F1 - R.C.T. per danni a Cose (Art. 6.1 punti da 2) a 9) e da 11) a 24) e Art. 6.36) <i>salvo quando diversamente indicato nel normativo (c.d. franchigie fisse)</i>	-	Franchigia base R.C.T. per Sinistro indicata in scheda di Polizza	In base all'evento, se previsto un limite di Indennizzo/Risarcimento.
Proprietà del fabbricato: compresi danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico (Art. 6.1 punto 1)	-	250,00 euro per Sinistro	-
Proprietà del fabbricato: fabbricati in stato di inattività per danni a Cose (Art. 6.1 punto 1) e Art. 6.30)	-	1.000,00 euro per Sinistro	Limite di 500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Committenza auto per danni a Cose (Art. 6.1 punto 10)	-	150,00 euro per Sinistro	-
Danni alle Cose di terzi che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo presso la sua attività, trovandosi nell'ambito di esecuzione dei lavori (Art. 6.1 punto 25)	10%	250,00 euro per Sinistro (o Franchigia base R.C.T. se superiore)	Limite di 100.000 euro per Sinistro/anno assicurativo
Aziende alimentari con locali adibiti a spaccio di prodotti aziendali: danni cagionati ai capi di vestiario indossati dei clienti (Art. 6.1 punto 26)	-	150,00 euro per ogni danno indennizzabile	Limite di 2.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo. I componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente.
R.C.T. - Danni a Cose di terzi da incendio, esplosione e Scoppio dei Fabbricati e relativo contenuto (Art. 6.2)	-	Franchigia base R.C.T. per Sinistro indicata in scheda di Polizza	Limite di 500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.
R.C.T. - Danni da interruzione o sospensione di attività (Art. 6.3)	10%	1.500,00 euro per Sinistro (o Franchigia base R.C.T. se superiore)	Limite del 10% del massimale per danni a Cose Partita F1 - "R.C.T. - Garanzia base", col massimo di 500.000,00 euro, per Sinistro/anno assicurativo.
R.C.T. - Danni da inquinamento accidentale (Art. 6.4)	10%	1.500,00 euro per Sinistro (o Franchigia base R.C.T. se superiore)	Limite del 5% del massimale per danni a Cose Partita F1 - "R.C.T. - Garanzia base", col massimo di 150.000,00 euro, per Sinistro/anno assicurativo.
R.C.T. - Smercio in regime "Claims Made" (Art. 6.5)	Per smercio (Art. 6.5, garanzia A)	-	Entro il massimale indicato alla Partita F1 - "R.C.T. - Garanzia base", che rappresenta limite di Indennizzo per Sinistro/sinistro in serie/anno assicurativo
	Per danni dovuti a vizio originario dei beni prodotti dall'Assicurato (c.d. difetto originario del prodotto) quando previsto (es. per generi alimentari di produzione propria somministrati nei locali o durante mostre e fiere) (Art. 6.5, garanzia B)	-	Entro il massimale di Partita F1 - "R.C.T. - Garanzia base", con il sotto limite di 500.000,00 euro per Sinistro/Sinistro in serie/anno assicurativo, per danni da difetto originario del prodotto.
	Per le stazioni di servizio/rifornimento per i danni da smercio e/o somministrazione al pubblico del carburante venduto (Art. 6.5, garanzia C)	10%	250,00 euro per Sinistro
R.C.T. - Committenza lavori di straordinaria manutenzione per danni a Cose (Art. 6.6)	10%	500,00 euro per Sinistro (o Franchigia base R.C.T. se superiore)	Entro il massimale di Partita F1 - "R.C.T. - Garanzia base", con il sotto limite di 500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.
R.C.T. - Cessione di lavori in subappalto (fino al 50% del fatturato annuo totale) - Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti danni da morte e/o lesioni gravi o gravissime - art. 583 Codice Penale (Art. 6.7)	-	-	Limite del 50% del massimale di Partita F1 - "R.C.T. - Garanzia base", col massimo di 1.500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.
R.C.T. - Danni a mezzi sotto carico e scarico (Art. 6.8)	-	Franchigia base R.C.T. per Sinistro indicata in scheda di Polizza	

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

Tabella limiti Sezione F - Responsabilità Civile

Sezione F - Responsabilità Civile - R.C.T. GARANZIA BASE				
F1 - R.C.T. - Garanzia Base	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/Risarcimento	
R.C.T. - Danni a veicoli dei Prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa (Art. 6.9)	10%	300,00 euro per veicolo danneggiato	-	
R.C.T. - R.C. personale degli Addetti - Rivalsa INAIL per infortuni gravi a titolari e soci che svolgono attività operativa (soli casi di infortunio sul lavoro che cagionino danni da morte e/o lesioni gravi o gravissime - art. 583 Codice Penale) (Art. 6.10)			Solo per Rivalsa INAIL con il limite di 150.000,00 euro, per Sinistro/anno assicurativo (è sottolimito del massimale R.C.T.).	
R.C.T. - R.C. personale - Responsabilità dall'uso per legittima difesa di armi, anche da fuoco (Art. 6.11)	-	Franchigia base R.C.T. per danni a Cose per Sinistro	Nel limite del massimale di Partita F1 - "R.C.T. - Garanzia base", col massimo di 1.000.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.	
Sezione F - Responsabilità Civile - GARANZIE E CLAUSOLE OPZIONALI R.C.				
Garanzia Opzionale R.C.	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/Risarcimento	
LAVORI PRESSO TERZI (F2)	10%	Franchigia base R.C.T. per danni a Cose per Sinistro	Limiti per Sinistro e per anno assicurativo indicati in scheda di Polizza, rispettivamente: - limite per danni a Cose di terzi trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori e per danni a Cose dovuti a franamento o cedimento del terreno; - sotto limite per danni a condutture ed impianti sotterranei;	
				Danni a Cose di terzi trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori e per danni a Cose dovuti a franamento o cedimento del terreno
	-	Danni a Cose di terzi derivanti da Incendio, Esplosione e Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute in ambito lavori presso terzi	-	- limite per danni a Cose di terzi derivanti da Incendio, Esplosione e Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute in ambito lavori presso terzi.
	10%	500,00 euro per Sinistro	75.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.	
R.C. per danni da furto cagionato da persone che si siano avvalse, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato				
Clausole Opzionali R.C. (F3)	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/Risarcimento	
R.C.T. - CESSIONE DI LAVORI IN SUBAPPALTO SENZA LIMITI (A900) - Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti danni da morte e/o lesioni gravi o gravissime - art. 583 Codice Penale	-	-	Limite del 50% del massimale di Partita F1 - "R.C.T. - Garanzia base", col massimo di 1.500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.	
R.C.T. - DANNI A COSE DI TERZI MOVIMENTATE (E707)	20%	750,00 euro per Sinistro (o Franchigia base R.C.T. se superiore)	Limite di 100.000,00 euro, per Sinistro/anno assicurativo.	
R.C.T. - ESTENSIONE SMERCEO FUORI DAI LOCALI DELL'ATTIVITÀ (E708)	-	-	Il sotto limite per danni da difetto originario del prodotto di 500.000,00 euro previsto dall'Art. 6.5, garanzia B), si intende elevato a 1.000.000,00 euro per Sinistro/Sinistro in serie/anno assicurativo.	
R.C.T. - COSE PORTATE DAI CLIENTI (E444)	10%	150,00 euro per cliente danneggiato (o stesso nucleo familiare)	Limite di 5.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo. Per locali destinati a sala degustazione o ristoro il sotto limite si intende elevato a 10.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo. I componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente.	
R.C.T. - COSE CONSEGNATE DAI CLIENTI (E445) Attività 960110 - "Lavanderie e tintorie industriali di tessuti"	20%	500,00 euro per Sinistro	Limite 5‰ (pro mille) del massimale assicurato F1 - "R.C.T. Garanzia Base" per Sinistro/anno assicurativo.	

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

Tabella limiti Sezione F - Responsabilità Civile

Sezione F - Responsabilità Civile - GARANZIE E CLAUSOLE OPZIONALI R.C.				
Clausole Opzionali R.C. (F3)		Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/Risarcimento
R.C.T. - PROVA E COLLAUDO VEICOLI (PCV)		20%	500,00 euro per Sinistro	Limiti per Sinistro/anno assicurativo: - 20.000,00 euro in caso di collisione con veicolo identificato durante la prova o collaudo; - 50.000,00 euro in caso di incendio verificatosi durante la prova o collaudo; - 5.000,00 euro qualora i danni siano imputabili ad altra causa (es. uscita di strada).
R.C.T. - DANNI A VEICOLI A MOTORE DI TERZI IN CONSEGNA O CUSTODIA (DVC)	Danni a veicoli a motore di terzi in consegna o custodia	10%	250,00 euro per Sinistro	Limite 5% del massimale assicurato F1 - "R.C.T. Garanzia Base" per Sinistro/anno assicurativo, ridotto a 5.000,00 euro, per Sinistro/anno assicurativo, per danni da incendio.
	Danni alle centraline elettroniche	10%	250,00 euro per Sinistro	Limite di 1.000,00 euro, per Sinistro/anno assicurativo per danni alle centraline elettroniche.
	Per i danni subiti dagli auto-veicoli di terzi sui quali si eseguono i lavori di lavaggio automatico soltanto se il danno è causato da guasto o malfunzionamento dell'impianto di lavaggio automatico stesso	-	1.000,00 euro per ogni veicolo danneggiato	Limite di 5.000,00 euro per Sinistro e di 10.000,00 euro per anno assicurativo.
R.C. - PRESTATORI DI LAVORO STAGIONALI (STAG)		Come garanzia R.C.O. per danni subiti dai Prestatori di lavoro stagionali. Come garanzie R.C.T. per danni cagionati a terzi dai Prestatori di lavoro stagionali. <i>Si veda anche quanto previsto dall'Art. 6.35 - "Parametro utilizzato per la tariffa (Numero Addetti) - Tolleranze.</i>		

Sezione F - Responsabilità Civile - R.C. POSTUMA (F4)				
R.C. Postuma Tipo 1) Postuma dell'installatore e manutentore		Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/Risarcimento
Postuma dell' installatore e manutentore	R.C. Postuma installatore e manutentore di cose in genere <i>Termine massimo per la denuncia fino a 2 anni dalla data di ultimazione dei lavori, in vigenza temporale della Polizza.</i> Danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dalle cose montate, installate o oggetto dei lavori di manutenzione, riparazione o modifica dopo l'ultimazione dei lavori	10% per danni a Cose	250,00 euro per Sinistro per danni a Cose	Massimale R.C.T. per Sinistro / Sinistro in serie / anno assicurativo: • 100% del massimale R.C.T. (Garanzia base - F1) per danni a persona; • 10% del massimale R.C.T. (Garanzia base - F1) per danni a Cose; • 5% del massimale R.C.T. (Garanzia base - F1) per danni da interruzione o sospensione di attività; • 5.000,00 euro, per danni conseguenti ad errore di progettazione di impianti (previsti dal D.M. n. 37/2008) o per errori commessi nel settaggio o reinstallazione di programmi di apparecchi o impianti di domotica civile.
	R.C. Postuma installatore di impianti, manutentore o riparatore di impianti previsti dal D.M. n. 37/2008 (e Legge n. 46/1990) <i>Termine massimo per la denuncia fino a 10 anni dalla data di ultimazione lavori, in vigenza temporale della Polizza.</i>		3.000,00 euro per Sinistro per danni da interruzione e sospensione di attività	

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

Tabella limiti Sezione F - Responsabilità Civile

Sezione F - Responsabilità Civile - R.C. POSTUMA (F4)				
R.C. Postuma Tipo 2) - R.C. Postuma del riparatore di veicoli o natanti e imbarcazioni		Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/Risarcimento
Postuma riparatore di veicoli o natanti e imbarcazioni	R.C. Postuma del riparatore di veicoli o natanti e imbarcazioni <i>Termine massimo per la denuncia fino 24 mesi dalla riconsegna ai clienti, in vigenza temporale della Polizza.</i> Danni subiti e/o causati da veicoli o da natanti e imbarcazioni riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione od oggetto di lavori di installazione di impianti o accessori.	10% per danni a Cose	250,00 euro per Sinistro per danni a Cose	Massimale R.C.T. per Sinistro / anno assicurativo: <ul style="list-style-type: none"> • 100% del massimale R.C.T. (Garanzia base - F1), per danni a persona; • 10% del massimale R.C.T. (Garanzia base - F1), per danni a cose.
	Clausole Opzionali R.C. Postuma	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/Risarcimento
ESTENSIONI LIMITI - ATTIVITÀ PREGRESSA (A360) qualora l'Assicurato non documenti altra precedente assicurazione R.C. Postuma		-	5.000,00 euro per Sinistro	Limite di 25.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
ESTENSIONE ALL'ATTIVITÀ DELLE DITTE SUBAPPALTATRICI (A361)		Come garanzia F4 - R.C. Postuma		Limiti come garanzia F4 - R.C. Postuma
ESTENSIONE RICERCA GUASTI (A362)		-	300,00 euro per Sinistro	Limite di indennizzo di 2.000 euro per Sinistro/anno assicurativo.

Sezione F - Responsabilità Civile - GARANZIA R.C.O.		
F5 - Garanzia R.C.O.	Franchigia	Limite di Indennizzo/Risarcimento
Garanzia R.C.O. Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro	Danni ai sensi del Codice Civile per ogni infortunato una franchigia R.C.O. sull'invalidità permanente indicata nella scheda di Polizza	Massimale per persona e massimale per Sinistro assicurati F5 - R.C.O

Sezione F - Responsabilità Civile - R.C. MALATTIE PROFESSIONALI	
F6 - R.C. Malattie Professionali	Limite di Indennizzo/Risarcimento
R.C. MALATTIE PROFESSIONALI	Limite per persona indicato nella scheda di Polizza
Clausola Opzionale R.C. Malattie Professionali	Limite di Indennizzo/Risarcimento
ESTENSIONE ATTIVITÀ PREGRESSA (A230) qualora l'Assicurato non documenti altra precedente assicurazione R.C. Malattie professionali	Per ogni sinistro indennizzabile relativo all'attività pregressa la garanzia è prestata sino ad un limite del 25% del massimale assicurato per Sinistro e sino ad un limite del 25% del massimale assicurato per persona.

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

Tabella limiti Sezione F - Responsabilità Civile

Sezione F - Responsabilità Civile - R.C. DATORIALE			
F7 - R.C. Datoriale	Limite di Indennizzo/Risarcimento		
R.C. DATORIALE (F7)	Massimale assicurato alla partita F7 - R.C. Datoriale valido per tutte le perdite patrimoniali derivanti da tutte le Richieste di Risarcimento presentate nei confronti dell'impresa Contraente e/o di tutti gli Assicurati nello stesso periodo di durata dell'assicurazione.		
R.C. Datoriale con operante la Clausola Opzionale R.C. "Prestatori di lavoro stagionali (STAG)"	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/Risarcimento
R.C. DATORIALE per perdite patrimoniali derivanti da richieste di Risarcimento promosse da un lavoratore stagionale Se prevista in Polizza la Clausole Opzionale R.C. "Prestatori di lavoro stagionali (STAG)"	10%	500,00 euro per Sinistro	Massimale assicurato alla Partita F7 - R.C. Datoriale

Sezione F - Responsabilità Civile - R.C. PRODOTTI			
F8 - R.C. PRODOTTI	Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
R.C. Prodotti - Per ciascun danno verificatisi in qualsiasi Paese esclusi U.S.A. e Canada	Vedi scheda di polizza/allegato R.C. Prodotti (Mod. 2145 RCP)		Salvo diversamente indicato in polizza 1/3 del massimale R.C. Prodotti per sinistro/anno assicurativo - per i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività; - per i danni ad altri prodotti o loro parti di cui i prodotti descritti in polizza siano parte componente, purché conseguenti a sinistro indennizzabile.
R.C. Prodotti - Per ciascun danno verificatisi in U.S.A. e Canada	Vedi scheda di polizza/allegato R.C. Prodotti (Mod. 2145 RCP)		
R.C. Prodotti - RITIRO PRODOTTI (P77) Danni a persone	Scoperto 10% dell'importo di ciascun danno col minimo di 5.000,00 euro, salvo diversamente indicato in scheda di polizza/allegato R.C. Prodotti (Mod. 2145 RCP)		Limite di indennizzo Ritiro Prodotti indicato in polizza/allegato R.C. Prodotti (Mod. 2145 RCP). Limite di 10.000,00 euro per sinistro per le spese per comunicazioni ai distributori o ai consumatori finali.
R.C. Prodotti - RITIRO PRODOTTI (P77A) Danni a persone e/o cose	Scoperto 10% dell'importo di ciascun danno col minimo di 5.000,00 euro, salvo diversamente indicato in scheda di polizza/allegato R.C. Prodotti (Mod. 2145 RCP)		Limite di indennizzo Ritiro Prodotti indicato in polizza/allegato R.C. Prodotti (Mod. 2145 RCP). Limite di 10.000,00 euro per sinistro per le spese per comunicazioni ai distributori o ai consumatori finali.
R.C. Prodotti - TAMPERING (P70)	Scoperto 10% dell'importo di ciascun danno col minimo di 2.500,00 euro e col massimo di scoperto di 25.000,00 euro, salvo diversamente indicato in scheda di polizza/allegato R.C. Prodotti (Mod. 2145 RCP)		Limite di indennizzo Tampering di 100.000,00 euro, salvo diversamente indicato in polizza/allegato R.C. Prodotti (Mod. 2145 RCP). Limite di 10.000,00 euro per sinistro per le spese per comunicazioni ai distributori o ai consumatori finali.

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Responsabilità Civile

Tabella limiti Sezione F - - Responsabilità Civile

Sezione F - Responsabilità Civile - R.C. LIMITATA ALLA SOLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO (F9)			
F9 - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/Risarcimento
Proprietà del Fabbricato: compresi danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico (Art. 6.30)	-	250,00 euro per Sinistro	-
Proprietà del Fabbricato: fabbricati in stato di inattività per danni a cose (Art. 6.30)	-	1.000,00 euro per Sinistro	Limite di 500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.
Ulteriori garanzie richiamate per F9 - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/Risarcimento
Danni materiali e diretti cagionati a Cose di terzi derivanti da Incendio, Esplosione e Scoppio del Fabbricato di proprietà dell'Assicurato (Art. 6.45)	-	-	Limite di 500.000,00 euro per Sinistro. Limite per anno assicurativo pari al 50% del massimale F9 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato"
Danni da interruzione o sospensione di attività (Art. 6.45)	10%	1.500,00 euro per Sinistro	Limite del 10% del massimale per danni a Cose F9 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato" col massimo di 500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.
Danni a veicoli dei Prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa (Art. 6.45)	10%	300,00 euro per veicolo danneggiato	-
Danni da inquinamento accidentale (Art. 6.45)	10%	1.500,00 euro per Sinistro	Limite del 5% del massimale per danni a Cose F9 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato" col massimo di 150.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.
Committenza lavori di straordinaria manutenzione per danni a Cose (Art. 6.45)	10%	500,00 euro per Sinistro	Entro il massimale per danni a Cose F9 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato", con il sotto limite di 500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.

Condizioni di Assicurazione

Sezione G - Tutela legale

Norme che regolano la Sezione G - Tutela legale

Art. 7.0| Gestione del contratto

AXA si avvale per la gestione dei sinistri di:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale
Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
ufficio.legale@axa-assistance.com
Numero verde 800.41.33.88 - Tel. 06.42.11.52.19

di seguito denominata AXA Assistance, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

AXA, lasciando invariati la portata e i limiti delle garanzie Tutela Legale, ha la facoltà di affidare il servizio ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società incaricata della gestione dei sinistri senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Art. 7.1| Come mi posso assicurare

AXA Assistance gestisce e liquida il Sinistro di Tutela Legale Garanzia base fino al limite massimo per Sinistro, indicato in scheda di Polizza.

Cosa posso assicurare - Garanzia Tutela legale Base

Art. 7.2| Soggetti / Oneri assicurati

Soggetti assicurati

Ai sensi del presente contratto sono considerati "Assicurati" (soggetti assicurati):

- l'azienda Contraente, nelle persone dei Legali Rappresentanti;
- i legali rappresentanti;
- i dipendenti dell'azienda regolarmente iscritti nel Libro Unico del lavoro;
- i lavoratori parasubordinati iscritti nel Libro Unico del lavoro;
- i lavoratori somministrati;
- nelle imprese familiari (art. 230 bis C.C.) sono compresi in garanzia anche i familiari in quanto collaborino con il titolare dell'impresa.

Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale per Sinistro indicato nella scheda di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo Art. 7.3 - "Casi assicurati".

Oneri assicurati

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del Sinistro;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da AXA Assistance ai sensi dell'Art. 8.34 - "Gestione del Sinistro", o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordate con AXA Assistance ai sensi dell'Art. 8.30 - "Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale";
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- le spese di giustizia.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 8.32 - "Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale".

Condizioni di Assicurazione

Sezione G - Tutela legale

Art. 7.3| Casi assicurati

GARANZIA BASE

- 1) **Richiesta di Risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.** Rientrano in tale fattispecie sia i danni ai beni aziendali sia quelli alla persona del Titolare o dei Dipendenti (Assicurati).
- 2) **Controversie relative a Richieste di Risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi,** in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 C.C.
In tali ipotesi, AXA garantisce le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile. Si intendono escluse le altre spese di difesa.
- 3) **Controversie individuali di lavoro** del Contraente con i Dipendenti, purché regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro o con suoi agenti e rappresentanti.
- 4) **Controversie relative a locazione o proprietà e altri diritti reali riguardanti gli immobili dove il Contraente esercita l'attività** purché indicati in Polizza (con esclusione delle vertenze relative a contratti di compravendita di beni immobili; quelle relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia; quelle relative a contratti di leasing immobiliare e quelle relative all'affitto di azienda).
- 5) **Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni** commessi dalle persone garantite in Polizza nello svolgimento dell'attività/professione assicurata. La garanzia è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento - art. 444 c.p.p.), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.
- 6) **Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi** commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività/professione assicurata, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, nei casi di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo (ex art. 530 comma 1 c.p.p.) o nei casi in cui sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Gli Assicurati sono sempre tenuti a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
AXA Assistance rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
L'Assicurato può richiedere ad AXA Assistance un anticipo delle spese legali sostenute fino ad un massimo di 5.000,00 euro in attesa della definizione del giudizio che AXA Assistance, valutate le circostanze del caso, si riserva di corrispondere entro 30 giorni dalla data della richiesta.
L'Assicurato contestualmente alla corresponsione dell'anticipo si impegna per iscritto a fornire ad AXA Assistance copia della sentenza emessa a definizione del giudizio e a restituire l'anticipo nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo.
AXA Assistance richiederà allo stesso il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

Condizioni di Assicurazione

Sezione G - Tutela legale

Come ampliare la copertura assicurativa Garanzia Opzionale Pacchetto Sicurezza

(Garanzia Opzionale operante se richiamata in Polizza e corrisposto il relativo Premio)

PACCHETTO SICUREZZA

Oltre a quanto previsto dal PACCHETTO BASE l'assicurazione Tutela Legale prevede anche:

7. Opposizione avanti l'Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria (Pacchetto Sicurezza)

Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria.

Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 1.000,00 euro.

A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, norme analoghe e successive modificazioni e integrazioni (compreso il regolamento (UE) GDPR n. 2016/679);
- D.Lgs. n. 193/2007 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
- D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni;
- D.Lgs. n. 231/2001 in tema di "Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", norme analoghe e successive integrazioni.

Che cosa non è assicurato - Garanzia Tutela legale Base e Garanzia Pacchetto Sicurezza

Art. 7.4| Casi esclusi dall'Assicurazione

La garanzia è esclusa per:

- 1) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- 2) fatti conseguenti a eventi bellici, Atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- 3) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa, salvo quanto espressamente previsto nella Difesa penale (Art. 7.3 - "Casi assicurati", punto 5);
- 4) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere;
- 5) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicata in Polizza;
- 6) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
- 7) controversie relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
- 8) controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- 9) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- 10) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- 11) controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a 500,00 euro (1.000,00 euro per il pacchetto sicurezza);
- 12) controversie aventi oggetto comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 della Legge n. 300/1970) o licenziamenti collettivi;

Condizioni di Assicurazione

Sezione G - Tutela legale

- 13) controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
- 14) controversie relative al recupero crediti;
- 15) controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- 16) controversie di natura contrattuale con fornitori di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dall'Assicurato/azienda Contraente;
- 17) controversie di natura contrattuale con i clienti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato/azienda Contraente.

Sono inoltre escluse le spese:

- 18) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
- 19) non espressamente richiamate tra le voci dell'Art. 7.2 - "Soggetti / Oneri assicurati."

Cosa posso assicurare Garanzia Protezione Dati e reputazione "on-line"

(Operante se richiamata in Polizza e corrisposto il relativo Premio)

Art. 7.5| Come mi posso assicurare

AXA Assistance gestisce e liquida il Sinistro di Tutela Legale Protezione Dati e reputazione "on-line" fino al limite massimo per Sinistro, per Anno assicurativo, indicato in scheda di Polizza.

Sono compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un Sinistro accaduto nell'ambito della vita privata.

Inoltre, per la gestione del Sinistro rientrante nell'ambito della garanzia si precisano i seguenti sotto limiti relativi alle attività sotto elencate:

- 1) attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell'Assicurato, limite di 1.500,00 euro per Sinistro/evento;
- 2) intervento di un perito tecnico-informatico per l'attività di Flooding, limite di 2.000,00 euro per evento (cioè 3 contenuti lesivi su un'unica piattaforma web, ovvero stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse).

Art. 7.6| Soggetti / Oneri assicurati

Soggetti assicurati

Ai sensi del presente contratto sono considerati "Assicurati" (soggetti assicurati):

- l'azienda Contraente, nelle persone dei Legali Rappresentanti;
- i legali rappresentanti.

Oneri assicurati

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del Sinistro;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese per l'intervento di un perito informatico (Consulente Tecnico di Parte) e di periti in genere, purché concordate con AXA Assistance ai sensi dell'Art. 8.30 - "Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale";
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- le spese di giustizia.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 8.32 - "Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale".

Condizioni di Assicurazione

Sezione G - Tutela legale

Art. 7.7| Casi assicurati

01 - LESIONE DELLA REPUTAZIONE ON-LINE:

a) **Azione in sede civile e/o penale**, giudiziale o stragiudiziale per ottenere la rimozione da Social Network e Siti Internet del contenuto lesivo della reputazione on-line, nonché l'eventuale Risarcimento di tali Danni.

b) **Intervento di un perito informatico per l'attività di Flooding**. Tale prestazione sarà prevista decorsi inutilmente 30 giorni lavorativi dall'intervento del legale incaricato, la cui azione tesa ad ottenere la rimozione del contenuto lesivo non abbia ancora avuto riscontro. Tale attività è garantita fino ad un massimo di 3 volte (3 contenuti lesivi su un'unica piattaforma web, ovvero stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse).

Si precisa che una singola opinione negativa non costituisce una lesione della reputazione on line. La garanzia opera solo a seguito di un primo tentativo bonario di rimozione del contenuto lesivo non andato a buon fine, effettuato da parte degli Assicurati nei confronti di Social Network e/o Siti Internet.

02 - FURTO D'IDENTITÀ DIGITALE

c) **Azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere il Risarcimento dei Danni subiti a seguito di Furto d'identità digitale** per fatti illeciti di terzi.

03 - ACQUISTI E VENDITE ON-LINE/E-COMMERCE

d) **Controversie contrattuali con fornitori di beni e servizi funzionali all'esercizio dell'attività dell'azienda, acquistati on line** sempre che il valore in lite sia superiore ad 500,⁰⁰ euro;

e) **Controversie contrattuali con i clienti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'azienda Contraente, venduti on line**, sempre che il valore in lite sia superiore a 500,⁰⁰ euro; sono escluse le Controversie nei confronti dei vettori (ad es. corrieri espressi e servizi postali) designati alla consegna del bene.

Condizioni di Assicurazione

Sezione G - Tutela legale

Che cosa non è assicurato - Garanzia Protezione Dati e reputazione “on-line”

Art. 7.8| Casi esclusi dall'Assicurazione Protezione Dati e reputazione “on-line”

Ferme in quanto compatibili le esclusioni Tutela Legale previste dal precedente Art. 7.4 - “Casi esclusi dall'assicurazione Tutela Legale”, relativamente alla garanzia Protezione Dati e reputazione “on-line” sono inoltre escluse le spese:

- 1) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
- 2) non espressamente richiamate tra le voci dell'Art. 7.6 - “Soggetti / Oneri assicurati”;
- 3) di natura contrattuale dell'Assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene.

Sono, inoltre, escluse le Controversie:

- 4) di valore inferiore a 500,⁰⁰ euro;
- 5) nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog (ovvero “Community chiuse”);
- 6) aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana.

Inoltre si specifica che sono esclusi dall'operatività della garanzia nell'ambito dell'e-commerce, gli acquisti relativi a:

- 7) oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro (compresi bitcoin e simili), assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio);
- 8) medicinali, armi;
- 9) materiale digitale scaricato on-line;
- 10) beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);
- 11) acquisti effettuati tramite aste on-line.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 7.9| Decorrenza della garanzia - Insorgenza del Sinistro

(Norme valide per: Garanzia Base; Pacchetto sicurezza; Protezione Dati e reputazione “on-line”)

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto. Per le controversie contrattuali e per le vertenze relative a proprietà e diritti reali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti o violazioni di legge verificatisi almeno 60 giorni dopo la data di decorrenza della garanzia.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Art. 7.10| Parametro utilizzato per la tariffa (Numero Addetti) - Garanzia Base e Pacchetto sicurezza - Tolleranze

Il Premio Garanzia Base (ed eventuale Garanzia Opzionale Pacchetto Sicurezza) della Sezione G - TUTELA LEGALE è determinato in base al numero degli Addetti dichiarato al momento della stipulazione della Polizza o risultante nel contratto in corso.

In caso di variazione del numero di Addetti in corso del contratto, il Contraente o l'Assicurato dovrà

Condizioni di Assicurazione

Sezione G - Tutela legale

darne comunicazione ad AXA entro 15 giorni dal momento della variazione medesima.

Se il numero di Addetti riscontrato al momento del Sinistro dovesse risultare superiore a:

- **1 Addetto**, rispetto a quello risultante nel contratto in corso, se il numero complessivo degli Addetti assicurati è inferiore o uguale a 5;
- **2 Addetti**, rispetto a quello risultante nel contratto in corso, se il numero complessivo degli Addetti assicurati è da 6 a 10 Addetti;
- **3 Addetti**, rispetto a quello risultante nel contratto in corso, se il numero complessivo degli Addetti assicurati è da 11 a 15 Addetti;
- **4 Addetti**, rispetto a quello risultante nel contratto in corso, se il numero complessivo degli Addetti assicurati è superiore a 15;

AXA applicherà il disposto dell'art. 1898 C.C., ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'Indennizzo in base alla tabella sottostante.

Il Contraente, inoltre, si impegna entro 30 giorni ad assicurare il maggior valore per la residua durata del contratto, diversamente, in occasione di successivi sinistri, verrà applicata la regola proporzionale senza deroga alcuna.

Tabella delle percentuali di Indennizzo

Ipotesi 1 - numero complessivo degli Addetti assicurati in Polizza è inferiore o uguale a 5		
numero di Addetti in più riscontrati al momento del Sinistro:		
2 Addetti	3 Addetti	4 o più Addetti
l'importo indennizzabile a termini di Polizza viene ridotto al		
80%	70%	40%

Ipotesi 2 - numero complessivo degli Addetti assicurati in Polizza è da 6 a 10:		
numero di Addetti in più riscontrati al momento del Sinistro:		
3 Addetti	4 Addetti	5 o più Addetti
l'importo indennizzabile a termini di Polizza viene ridotto al		
80%	70%	40%

Ipotesi 3 - numero complessivo degli Addetti assicurati in Polizza è da 11 a 15:		
numero di Addetti in più riscontrati al momento del Sinistro:		
4 Addetti	5 Addetti	6 o più Addetti
l'importo indennizzabile a termini di Polizza viene ridotto al		
80%	70%	40%

Ipotesi 4 - numero complessivo degli Addetti assicurati in Polizza è superiore a 15:		
numero di addetti in più riscontrati al momento del Sinistro:		
5 Addetti	6 Addetti	7 o più Addetti
l'importo indennizzabile a termini di Polizza viene ridotto al		
80%	70%	40%

Si conviene che, ai fini della tolleranza del parametro Addetti, non si considerano rientranti nel numero degli Addetti le persone che sostituiscono altro prestatore di lavoro temporaneamente assente per gravidanza, puerperio o aspettativa, a condizione che il numero totale degli Addetti dichiarati in Polizza (o come risultante dal contratto in corso) ricomprenda i Prestatori di lavoro assenti.

Per la Garanzia Base (ed eventuale Garanzia Opzionale Pacchetto Sicurezza) della Sezione G - TUTELA LEGALE qualora sia richiamata ed operante la garanzia "Prestatori di lavoro stagionali (STAG)" nell'ambito della Sezione F - Responsabilità Civile, ai fini dell'applicazione della tolleranza del parametro Addetti non si terrà conto di eventuali lavoratori stagionali presenti al momento del Sinistro, se la loro presenza è conforme ai criteri e ai limiti previsti dalla clausola stessa.

Condizioni di Assicurazione

Sezione G - Tutela legale

Art.7.11|Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

(Norme valide per: Garanzia Base; Pacchetto sicurezza; Protezione Dati e reputazione "on-line")

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del Sinistro;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

AXA Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

Nell'ipotesi di un unico Sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art.7.12|Validità territoriale - Garanzia Tutela Legale Base

L'Assicurazione è valida per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi in Italia, San Marino e Città del Vaticano e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria italiana.

L'Assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinata da fatti verificatisi nei paesi dell'Unione Europea, Svizzera e Gran Bretagna, sempre che per tali controversie risulti competente a decidere l'Autorità Giudiziaria italiana.

Art.7.13|Validità territoriale - Garanzia Pacchetto Sicurezza

Le garanzie valgono avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria nei casi di contestazione di obblighi ed adempimenti avanti l'Autorità italiana competente.

Art.7.14|Validità territoriale - Garanzia Protezione Dati e reputazione "on-line"

L'Assicurazione è valida per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi in Italia, San Marino e Città del Vaticano e di cui risulti competente a decidere l'Autorità Giudiziaria italiana. L'Assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinata da fatti verificatisi nei paesi dell'Unione Europea, Svizzera e Gran Bretagna, sempre che per tali controversie risulti competente a decidere l'Autorità Giudiziaria italiana.

Tabella limiti Sezione G - Tutela Legale

Sezione G - TUTELA LEGALE	
Garanzia Tutela Legale	Limite di Indennizzo
TUTELA LEGALE - Garanzia Base	Massimale per Sinistro G1 - "Tutela Legale - Garanzia base"
Garanzia Opzionale Estensione Pacchetto Sicurezza	
TUTELA LEGALE - Protezione dati e reputazione "on line"	Massimale per Sinistro G2 - "Protezione dati e reputazione "online"
	Per attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell'Assicurato sotto limite di 1.500,00 euro per sinistro/evento
	Per intervento di un perito tecnico informatico per attività di Flooding sotto limite di 2.000,00 euro per evento (3 contenuti lesivi su unica piattaforma web o stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse)

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il Sinistro

Premessa

Premessa - Modalità di denuncia di sinistro e altre informazioni per l'Assicurato

Ai fini della denuncia del sinistro, fermo restando i termini indicati per ciascuna Sezione di garanzia, l'Assicurato o il Contraente potrà formulare la richiesta mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi:

- inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Agenzia di riferimento;
- inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente all'impresa al seguente indirizzo: axaassicurazioni@axa.legalmail.it ;
- accedendo direttamente all'Area riservata da App My Axa o da sito **www.axa.it** ed aprendo il sinistro in autonomia (secondo le funzionalità previste);
- inviando lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: AXA Assicurazioni - Corso Como 17, 20154 Milano.

In ogni caso l'agente dell'Agenzia di riferimento è sempre a disposizione per ogni evenienza e per supportare la denuncia del sinistro con le modalità più idonee.

Per le garanzie di Assistenza e/o Tutela legale l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, potrà contattare la Centrale Operativa di AXA Assistance:

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
Numero verde 800 / 41.33.88 (solo per l'Italia)
Tel. +39 / 06.42.11.52.19 (per chiamate dall'estero)

Società di salvataggio

Relativamente alle Sezioni A - Incendio, B - Danni Indiretti, D - Guasti macchine/Danni alle apparecchiature elettroniche, AXA, in caso di Sinistro indennizzabile, potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno, in seguito all'accordo tra AXA e uno dei seguenti partner:

BELFOR Italia S.r.l - sede legale: Corso di Porta Vittoria, 18 - 20122 Milano; sede operativa: Via Giovanni XXIII, 181 - 21010 Cardano al Campo (VA);

PER S.p.A. - sede legale: Via Giuseppe Di Vittorio, 61 - 20068 Peschiera Borromeo (MI);

BENPOWER - sede legale: Via Stiria - 33100 Udine (UD);

RECOTECH - sede legale: Via dei Cairoli 49 - 50131 Firenze (FI).

Nel corso dell'intervento, la società incaricata identificherà e coordinerà, con la collaborazione del Contraente e/o Assicurato, tutte le azioni necessarie per garantire un pronto ed efficace piano di emergenza e per limitare l'entità del danno.

Consulenza Legale Telefonica

Se prevista la Sezione Assistenza si precisa, inoltre, quanto segue.

AXA Assistance, tramite la sua Centrale Operativa, offre un servizio di consulenza legale telefonica, per fornire un supporto in caso di grave crisi determinata da evento previsto dalla presente Polizza che abbia come conseguenza una interruzione o rallentamento, anche parziale, dell'attività.

Il supporto legale potrà riguardare, a titolo esemplificativo, i seguenti ambiti: diritto societario, rapporti di lavoro con i dipendenti e con i fornitori, reclami, violazione degli accordi di fornitura o di vendita, ecc.

A fronte della richiesta, la Centrale Operativa provvederà a far richiamare l'Assicurato per la consulenza dal Legale incaricato, nel minor tempo possibile e comunque entro 3 giorni lavorativi.

Il costo della consulenza è a carico di AXA.

Art. 8.0| Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'Indennizzo

AXA si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare, al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il Sinistro

Per le garanzie R.C. Prodotti che prevedono il ritiro diretto e/o indiretto, verificata l'operatività della garanzia "Ritiro prodotti (P77 o P77A)" o "Tampering (P70)", ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, AXA liquida l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'Assicurato e, avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni dalla data di accettazione del Contraente/Assicurato. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente.

In caso di arbitrato (ai sensi del successivo Art. 8.31 - "R.C. Prodotti - Arbitrato irrituale") il pagamento dell'indennizzo è eseguito da AXA entro 15 giorni dalla data dell'accordo diretto delle Parti, ovvero dalla data di consegna ad AXA della pronuncia definitiva degli arbitri. In caso di ritiro indiretto AXA ha facoltà, previa comunicazione al Contraente/Assicurato di pagare l'indennizzo relativo alla garanzia Ritiro Prodotti direttamente al terzo danneggiato che ha effettuato le operazioni di ritiro, ai sensi dell'art. 1917 C.C.

Per le garanzie "Tutela Legale" in caso di disaccordo in merito alla gestione del Sinistro e/o all'ammontare dello stesso (fermo quanto previsto dall'Art. 8.34 - "Gestione del Sinistro" per la Tutela legale), AXA Assistance si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; si impegna altresì a pagare al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Norme che regolano il Sinistro - Sezioni: A – Incendio all risks, B - Danni indiretti, C - Furto e Rapina, D - Guasti Macchine/Danni alle Apparecchiature elettroniche

Art. 8.1| Obblighi in caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ed in caso di Furto, Rapina, Estorsione o Scippo, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni sottratti e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure ad AXA entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., specificando le circostanze e l'importo approssimativo del danno nonché, in caso di Sinistro Incendio o presumibilmente doloso, Esplosione o Scoppio, Furto, Rapina, Estorsione o Scippo, farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, indicando possibilmente la società, l'Agenzia ed il numero di Polizza; copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'Agenzia o ad AXA;
- c) fornire ad AXA, entro i 15 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o rubati, con l'indicazione del rispettivo valore;
- d) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e d) sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da AXA di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del Sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo. AXA si riserva la facoltà di richiedere i residui delle parti sostituite;
- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, rubati o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da AXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il Sinistro

In caso di Rottura di Macchinario o di danno alle Apparecchiature elettroniche, la riparazione può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui alla lettera b). Avvenuto il Sinistro, l'Assicurazione resta sospesa per il Macchinario danneggiato o l'apparecchiatura elettronica danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

In caso di Sinistro, lo stato dei beni non può essere modificato prima dell'ispezione di un perito incaricato da AXA, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività (in tal caso si raccomanda di documentare con foto il danno prima dell'eventuale riparazione, fermo restando gli obblighi di cui alla lettera e) di conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce ed i residui del Sinistro); se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato o dal Contraente, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Art. 8.2| Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da AXA, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, per iscritto, di comune accordo tra le Parti,
- b) fra due periti nominati uno dal Contraente ed uno da AXA con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 8.3| Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 8.1 - "Obblighi in caso di Sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione dell'Art. 8.5 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 8.2 - "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)" lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) di cui sopra, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente alla indenizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il Sinistro

Art. 8.4| Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti e/o sottratti beni che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non sottratti, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo od altera gli indizi materiali del reato in caso di Furto, Rapina, Estorsione o Scippo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 8.5| Valore dei beni assicurati e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola Partita di Polizza, l'attribuzione del valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati, sottratti o distrutti - avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

Per il FABBRICATO:

- a) si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, o per riparare le parti danneggiate, escludendo soltanto il valore dell'area.
Qualora il Fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune (o con materiali superati poiché sostituiti da altri materiali edili più moderni ed idonei), la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente di pari prestigio ed efficacia;
- b) si stima il valore al momento del Sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione al modo di costruzione, all'Ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina stimando, con il criterio indicato alla suddetta lettera a), la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

L'Assicurazione in base al "valore a nuovo" non opera per "Fabbricati" in stato di inattività da oltre 24 mesi. L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero Indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del Fabbricato stesso; se ciò non avviene, AXA limita l'Indennizzo al valore del Fabbricato al momento del Sinistro determinato come stabilito al punto b).

La riparazione o ricostruzione debbono avvenire al più tardi entro 24 mesi, salvo comprovata forza maggiore, dalla data del Sinistro. Nel caso in cui il Fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del Fabbricato, AXA pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il Fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area (o su altra area del territorio nazionale purché non ne derivi aggravio per l'assicuratore) la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 24 mesi dalla data di accettazione della liquidazione.

Per il CONTENUTO - esclusi gli Enti particolari e le Lastre - a seguito di evento previsto dalla Sezione A - "Incendio All Risks":

- **limitatamente al MACCHINARIO ed ATTREZZATURA** (compreso ARREDAMENTO):
- c) si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- d) si stima il valore al momento del Sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera c) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- 1) nel caso di risposta SI in Polizza all'opzione "Valore a nuovo Macchinario - Attrezzatura", deducendo dal valore a nuovo dei beni assicurati come calcolato alla lettera c), il valore a nuovo dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati.

L'Assicurazione in base al "valore a nuovo" non opera per "Macchinario e Attrezzatura" in stato di inattività da oltre 12 mesi.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il Sinistro

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero Indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione del Macchinario ed attrezzatura avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene, AXA limita l'Indennizzo al valore al momento del Sinistro determinato come stabilito alla lettera d).

2) nel caso di risposta NO in Polizza all'opzione "Valore a nuovo Macchinario - Attrezzatura", deducendo dal valore dei beni assicurati come calcolato al punto d), il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati.

- **limitatamente alle MERCI ed EFFETTI PERSONALI dell'Assicurato e dei suoi Addetti**

e) si stima il valore al momento del Sinistro, cioè tenendo conto della sua natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali.

Nelle lavorazioni di trasformazione, le Merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del Sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario (fermi i limiti di Indennizzo previsti dall'Art. 1.26 - "Limitazioni nell'Indennizzo - Partita Contenuto" per Effetti personali, Merci di rischio più elevato e Valori).

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 8.6 - "Assicurazione parziale".

Per le LASTRE (e le insegne), a seguito di evento indennizzabile dalla Sezione A - "Incendio": l'ammontare del danno si determina sulla base del valore di rimpiazzo delle Lastre ivi comprese le spese di installazione e di trasporto e senza tener conto del deprezzamento per vetustà, uso e stato di conservazione. Se il Sinistro risulta indennizzabile dalla garanzia di cui all'Art. 1.15 - "Rottura di Lastre o insegne" e da altro evento previsto dalla Sezione A - "Incendio All Risks", AXA indennizzerà la parte di danno eccedente il limite previsto dalla rottura di Lastre (o insegne) secondo le norme specifiche per tale altro evento.

Per i Pannelli solari e/o fotovoltaici (PSF)

- a) si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- b) si stima il valore al momento del Sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera a) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore a nuovo dei beni assicurati come calcolato alla lettera a), la spesa necessaria per ripristinare a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo (valore a nuovo) solo se dà garanzia della riparazione o del rimpiazzo dei pannelli danneggiati; se ciò non avviene AXA limita l'indennizzo al valore dei pannelli solari e/o pannelli fotovoltaici al momento del sinistro.

Per il CONTENUTO - esclusi gli Enti particolari e le Lastre - a seguito di evento previsto dalla Sezione C - "Furto e Rapina":

1) l'ammontare del danno per il Macchinario di età documentata non superiore a tre anni ed attrezzatura d'ufficio di età documentata non superiore a tre anni, è dato considerando il costo di rimpiazzo dei beni asportati o danneggiati con altri nuovi, uguali o equivalenti, comprese le spese di trasporto, di montaggio e gli oneri fiscali.

Agli effetti dell'Indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun bene, importo superiore al triplo del relativo valore al momento del Sinistro;

2) l'ammontare del danno per le Merci, il restante Macchinario, arredamento ed attrezzatura e gli Effetti personali, è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del Sinistro o dal costo di riparazione dei beni danneggiati, col limite del valore che gli stessi avevano al momento del Sinistro (fermi comunque i limiti previsti dall'Art. 3.18 - "Limitazioni nell'Indennizzo - Partita Contenuto", per Effetti personali, Merci di rischio più elevato e Valori).

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il Sinistro

NORME COMUNI ALLE Sezioni A - “Incendio All Risks” e B - “Furto e Rapina”:

Per i VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI a seguito di evento previsto in Polizza: l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore al momento del Sinistro dei beni assicurati come calcolato al punto seguente, il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati. Per i danni parziali subiti dal veicolo o natante, l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, ridotto del degrado d'uso e del deprezzamento commerciale.

Per i veicoli e/o natanti e imbarcazioni danneggiati o sottratti:

- si stima il valore al momento del Sinistro, cioè il valore commerciale come risultante dal prezzo di mercato, determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello. Per i veicoli o per i natanti e imbarcazioni il valore al momento del Sinistro viene determinato in base alle quotazioni medie di mercato riportate dalle pubblicazioni specializzate. Qualora non siano disponibili le quotazioni per il veicolo o natante, si farà riferimento al valore di mercato di veicoli o natanti e imbarcazioni simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico (fermo comunque quanto previsto dagli Artt. 1.26 e 3.18 - “Limitazioni nell'Indennizzo - Partita Contenuto” per natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o per le vetrine dell'attività assicurata);

Relativamente ai danni parziali a natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o per le vetrine dell'attività assicurata, si precisa quanto segue:

- qualora un veicolo (o natante) venga danneggiato solo in parte, AXA indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, escluso qualsiasi danno conseguente al deprezzamento del veicolo (o natante) stesso e/o al suo valore storico o collezionistico (fermo comunque quanto previsto dagli Artt. 1.26 e 3.18 - “Limitazioni nell'Indennizzo - Partita Contenuto”).

Limitatamente alla Sezione A - “Incendio All Risks”, natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o per le vetrine dell'attività assicurata non verranno considerati ai fini del calcolo della stima della preesistenza, pertanto per gli stessi non è operante quanto previsto dall'Art. 8.6 - “Assicurazione parziale”.

Per i titoli di credito, a seguito di evento previsto in Polizza, rimane stabilito che:

- f) AXA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- g) l'Assicurato deve restituire ad AXA l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- h) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per i danni relativi ai titoli di credito, l'Assicurato deve dimostrare di avere esercitato tutti i diritti e le azioni spettantegli a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. AXA indennizzerà il danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio totalmente o parzialmente infruttuoso di tali adempimenti, ma il pagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.

Per gli Enti particolari, a seguito di evento previsto in Polizza: l'ammontare del danno è dato dal solo costo di riacquisto, riparazione o di ricostruzione degli enti distrutti, sottratti o danneggiati ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità degli enti medesimi, escluso qualsiasi riferimento di affezione o artistico o scientifico (fermo comunque quanto previsto dagli Artt. 1.26 e 3.18 - “Limitazioni nell'Indennizzo - Partita Contenuto”). L'Indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del Sinistro.

Per il CONTENUTO, limitatamente a quadri, tappeti ed oggetti d'arte, a seguito di evento previsto in Polizza, l'ammontare del danno è dato dal valore al momento del Sinistro degli enti distrutti, sottratti o danneggiati ridotto in relazione allo stato di conservazione e uso degli enti medesimi, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui (fermo comunque quanto previsto dagli Artt. 1.26 e 3.18 -

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il Sinistro

“Limitazioni nell'Indennizzo - Partita Contenuto”). Qualora la raccolta o collezione venga asportata parzialmente, AXA indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi rubati o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione.

Per il MACCHINARIO, a seguito di guasto o rottura, previsto dalla Sezione D - “Guasti Macchine / Danni alle Apparecchiature elettroniche”:

- i) l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per rimpiazzare a nuovo (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali) i beni distrutti e per riparare quelli soltanto danneggiati e deducendo il valore dei residui.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero Indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione del Macchinario avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene AXA limita l'Indennizzo al valore al momento del Sinistro determinato dal deprezzamento del valore a nuovo in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Un Macchinario assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare stimato del danno o il costo previsto per la sua riparazione superi il valore che il bene aveva al momento del Sinistro oppure quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali) di un bene equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato.

Restano operanti i casi per i quali l'Indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del Sinistro e le relative limitazioni previste dall'Art. 4.2 - “Casistiche e/o eventi assicurati”.

Sono escluse dall'Indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e di trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dall'ordinario.

AXA ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale del bene od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Per le APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, a seguito di evento previsto dalla Sezione D - “Guasti Macchine / Danni alle Apparecchiature elettroniche”:

- j) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
- 1) si stima per ogni apparecchiatura elettronica colpita da Sinistro, l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento dell'evento, necessarie per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;
 - 2) si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 1) decurtato dell'importo stimato al punto 2).

- k) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
- 3) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali) al momento del Sinistro del bene colpito da Sinistro stesso;
 - 4) si stima il valore del bene al momento del Sinistro tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
 - 5) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 3) decurtato dall'importo stimato al punto 5). Detto Indennizzo riguarda solo beni in funzione ed è valido a condizione che:

A1. i danni si siano verificati entro i due anni successivi a quello della prima installazione;

B1 il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;

C1 il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti A1 e B1 ed almeno una delle condizioni del punto C1 l'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 4), decurtato dell'importo stimato al punto 5).

Un bene assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come alla lettera j) eguagli o superi il valore che il bene aveva al momento del Sinistro stimato come alla lettera k) punto 4) oppure quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il Sinistro

rimpiazzo a nuovo (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali) di un bene equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato.

Restano operanti i casi per i quali l'Indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del Sinistro e le relative limitazioni previste dall'Art. 4.2 - "Casistiche e/o eventi assicurati".

Sono escluse dall'Indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e di trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dall'ordinario.

AXA ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale del bene od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il Sinistro

Norme specifiche per la Sezione A - "Incendio All Risks"

Art. 8.6| Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte risulta che l'ammontare di una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, AXA risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite, salvo quanto disposto dall'Art. 1.2 - "Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate".

Art. 8.7| Deroga alla proporzionale - Tolleranza

Non si fa luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non è inferiore al valore risultante al momento del Sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 8.6 - "Assicurazione parziale", rimane operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto. Tale deroga non è operante se, considerando l'assicurazione sulle medesime cose e per i medesimi rischi stipulate con altre società assicuratrici, risultino somme globalmente assicurate sufficienti.

Qualora in caso di Sinistro risultasse che il valore della Partita colpita è superiore alla somma garantita, il Contraente si impegna ad assicurare tale aumento per la residua durata del contratto; in caso contrario in occasione di successivi sinistri non verrà applicata la predetta deroga.

Art. 8.8| Esistenza di procedure concorsuali - Stabilimenti o reparti inattivi

Qualora il Contraente/Assicurato sia soggetto ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria), che comporti la cessazione delle normali attività lavorative, ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza viene liquidato, per la Sezione A - "Incendio All Risks", per i danni diretti e materiali alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di:

- Incendio, Esplosione, Scoppio, previa applicazione di uno Scoperto del 10%;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse oppure causati da atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggi, previa applicazione di uno Scoperto del 20%;
- altri eventi indennizzabili ai termini della Sezione A - "Incendio All Risks" nessuna variazione rispetto ai limiti previsti in scheda di Polizza.

Qualora siano previsti in Polizza sia lo Scoperto che la Franchigia, detta Franchigia si intenderà come minimo di Scoperto.

Se al momento del Sinistro i beni assicurati danneggiati si trovano in stabilimenti o locali separati inattivi non utilizzati da più di 6 mesi o incustoditi da più di 45° giorni, ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza verrà liquidato, per la Sezione A - "Incendio All Risks", per i danni diretti e materiali alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di:

- Incendio, Esplosione, Scoppio, previa applicazione di uno Scoperto del 10%;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse oppure causati da atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggi, previa applicazione di uno Scoperto del 20%;
- altri eventi indennizzabili ai termini della Sezione A - "Incendio All Risks" nessuna variazione rispetto ai limiti previsti in Polizza.

Qualora siano previsti in Polizza sia lo Scoperto che la Franchigia, detta Franchigia si intenderà come minimo di Scoperto.

Art. 8.9| Anticipo Indennizzo

Relativamente alla Sezione A - "Incendio All Risks", l'Assicurato ha diritto ad un acconto pari al 50% dell'importo minimo effettivamente liquidabile, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'indennizzo si prevede possa superare l'importo di 50.000,00 euro;
- non sia stata eccepita l'inefficacia della garanzia o in generale siano state avanzate contestazioni sul Sinistro;

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il Sinistro

L'anticipo verrà corrisposto dopo trenta e giorni dalla richiesta, formulabile non prima di novanta giorni dalla denuncia del Sinistro.

L'anticipo non può essere superiore a 2.000.000,00 di euro, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

Art.8.10|Prima parte di Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a un certo importo

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che ha colpito una o più partite soggette all'applicazione dell'Art. 8.6 - "Assicurazione parziale", qualora l'ammontare del danno accertato relativamente a dette partite (determinato secondo le stime di cui all'Art. 8.5 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno", limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti), risulti uguale o inferiore a 5.000,00 euro, AXA indennizza tale danno alle condizioni tutte di Polizza senza applicazione dell'Art. 8.6 - "Assicurazione parziale".

Se le somme complessivamente assicurate alle partite A1 - "Fabbricato" (o "Rischio Locativo"); A2 - "Contenuto") sono superiori a 3.000.000,00 di euro, tale limite si intende elevato da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro.

Norme specifiche per la Sezione C - "Furto e Rapina"

Art.8.11|Recupero dei beni rubati

Se i beni sottratti vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso ad AXA appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà di AXA, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi ad AXA l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per i beni medesimi.

Se invece AXA ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso da AXA per gli stessi, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni sottratti che siano recuperati prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del Sinistro, AXA è obbligata soltanto per i danni subiti dai beni stessi in conseguenza del Sinistro.

Art.8.12|Esistenza di procedure concorsuali

Qualora il Contraente/Assicurato venga assoggettato ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria), che comporti la cessazione delle normali attività lavorative, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso per ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

L'importo liquidabile viene ridotto al 70%, se il suddetto limite è operante in concomitanza con quello previsto all'Art. 3.11 - "Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia" o con altri limiti espressi in percentuale, previsti dalla Polizza. Se il suddetto limite è operante, invece, in concomitanza con una Franchigia, la Franchigia verrà considerata minimo assoluto.

Art.8.13|Coesistenza di assicurazione trasporti

Se al momento del Sinistro le Merci assicurate sono coperte da assicurazione per il rischio di Furto anche da polizze contro i rischi di trasporto, la presente Polizza vale soltanto per la parte di danno che ecceda i valori coperti dalle suddette polizze, e sino a concorrenza della somma assicurata.

Il Contraente o l'Assicurato è obbligato in caso di Sinistro a dare visione ad AXA della o delle polizze di assicurazione originali concernenti le Merci colpite dal Sinistro.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il Sinistro

Norme specifiche per la Sezione B - "Danni indiretti"

Art.8.14|Precisazioni attivazione garanzie Danni indiretti

La denuncia di Sinistro presentata per i danni materiali diretti ai sensi dell'Art. 8.1 - "Obblighi in caso di Sinistro", si intende valida anche per le seguenti garanzie Danni Indiretti, qualora previste in Polizza:

- "Maggiori spese per il proseguimento dell'attività (B1)";
- "Indennità aggiuntiva 10% (B2)" o "Indennità aggiuntiva per danni indiretti a scaglioni (B2)";
- "Perdita pigioni (B3)".

Norme specifiche per la Sezione D - "Guasti Macchine / Danni alle Apparecchiature elettroniche"

Art.8.15|Criteri e limiti di Indennizzo

È indennizzato:

- a) **per le Apparecchiature elettroniche (D1)** (compreso l'eventuale sistema di segnalazione, prevenzione e/o allarme) a Primo Rischio Assoluto:
- 1) nel caso di danno suscettibile di riparazione, il costo totale delle spese necessarie per ripristinare l'apparecchiatura elettronica danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;
 - 2) nel caso di danno non suscettibile di riparazione, il costo necessario al rimpiazzo a nuovo dell'apparecchiatura elettronica nei modi previsti dall'Art. 8.5 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno".
- b) **per il Macchinario (D2)**, a Primo Rischio Assoluto, la spesa necessaria per l'integrale riparazione o rimpiazzo del bene danneggiato, ad eccezione:
- delle fonti di luce e ai tubi e alle valvole elettroniche. In tal caso l'Indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse;
 - degli avvolgimenti e pacchi lamellari dei trasformatori ed alternatori. In caso di danno a trasformatori e ad alternatori, che siano in esercizio da oltre 12 anni, l'Indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari terrà conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 5% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, oltre il dodicesimo, col massimo del 50%;
 - del tappeto di trascinamento del tessuto sulle macchine da stampa in quadro o continue;
 - dei nastri trasportatori non metallici;
- per i quali l'Indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del Sinistro, a parziale deroga dell'Art. 8.5 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno".

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il Sinistro

Altre norme afferenti le precedenti Sezioni

Art.8.16| Selling price - Merci al prezzo di vendita

(Valida per la Sezione A - "Incendio All Risks" e per la Sezione B - "Furto e Rapina")

Se risultano sottratte o danneggiate Merci vendute in attesa di consegna purché non siano assicurate dall'acquirente, l'Indennizzo è basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- le Merci sottratte o danneggiate non possono essere sostituite con equivalenti Merci illese;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa.

Art.8.17|Riduzione delle somme assicurate a seguito di: danni a Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione (A8); Fenomeni elettrici (A5); Furto o Rapina, Estorsione; Rottura di Macchinario o Apparecchiature elettroniche (Guasti macchine / Danni alle Apparecchiature elettroniche); e loro reintegro

In caso di Sinistro le somme assicurate con le singole partite di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del Premio.

Qualora a seguito del Sinistro stesso AXA decidesse invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del Premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di AXA dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrate nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di AXA di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 7 - "Recesso in caso di Sinistro".

Art.8.18|Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.8.19|Pagamento dell'Indennizzo

(Valida per la Sezione A - "Incendio All Risks", per la Sezione B - "Furto e Rapina", per la Sezione D - "Guasti macchine / Danni alle apparecchiature elettroniche")

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 15 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato e, in caso di Sinistro Furto, Rapina, Estorsione e Scippo, dalla documentazione attestante l'esito delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'Art. 3.7 - "Esclusioni", lettere c) e d).

In caso di Sinistro relativo alla Sezione A - "Incendio", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 1.17 - "Esclusioni", lettera d).

In caso di Sinistro relativo alla Sezione D - "Guasti Macchine/Danni alle Apparecchiature elettroniche", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 4.4 - "Esclusioni", lettera c).

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il Sinistro

Art.8.20|Indennizzo separato

A richiesta del Contraente e dell'Assicurato, l'Indennizzo potrà essere regolato per ciascuna Partita singolarmente considerata, come se, per ogni unità tecnica fosse stata stipulata una Polizza distinta.

A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna Partita un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da AXA a titolo di Indennizzo per il Sinistro.

Art.8.21|Titolarietà dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e da AXA.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Norme specifiche per la Sezione E - "Assistenza"

Art.8.22|Richiesta di Assistenza Informatica

In caso di Sinistro l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa di AXA Assistance:

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
Numero verde 800 / 41.33.88 (solo per l'Italia)
Tel. +39 / 06.42.11.52.19 (linea urbana)

La Centrale Operativa è a disposizione **dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali** per fornire immediatamente assistenza informatica. L'eventuale intervento a domicilio del tecnico specializzato, se necessario, verrà organizzato dalla Centrale Operativa stessa ed erogato entro un massimo di 8 ore lavorative (salvo cause di forza maggiore).

Inoltre, dovrà qualificarsi come "Assicurato" e comunicare:

- cognome e nome;
- prestazione richiesta;
- suo indirizzo o recapito temporaneo;
- numero di telefono al quale essere contattato;
- eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione richiesta.

L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione di assistenza informatica.

Gli eventuali interventi a domicilio del tecnico specializzato devono essere richiesti tramite la Centrale Operativa ed espressamente autorizzati dalla stessa, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza informatica, AXA Assistance non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il Sinistro

Norme specifiche per la Sezione F - “Responsabilità Civile”

Art.8.23|R.C.T./R.C.O. - Modalità per la denuncia in caso di Sinistro R.C.

Il Contraente e/o Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro all'Agenzia o ad AXA entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del Sinistro nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel Sinistro (Assicurato, Proprietario, eventuali infortunati, altri soggetti danneggiati, ecc.) compresi gli eventuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio) nonché l'indicazione delle eventuali Autorità intervenute (Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, INAIL, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il Risarcimento del danno.

Il Contraente e/o Assicurato deve inoltre comunicare, nel più breve tempo possibile, all'Agenzia o ad AXA tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art.8.24|R.C.T./R.C.O. - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

AXA assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere ad AXA o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di **10 giorni** dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti. Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Art.8.25|R.C. Postuma - Denuncia di Sinistro

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste dal precedente Art. 8.23 - “R.C.T./R.C.O. - Modalità per la denuncia in caso di Sinistro R.C.” l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, senza ritardo ad AXA la Richiesta di Risarcimento presentata all'Assicurato e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia di Sinistro nonché quelli relativi al caso denunciato ottenuti successivamente.

Art.8.26|R.C. Malattie Professionali - Denuncia di Sinistro

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste dal precedente Art. 8.23 - “R.C.T./R.C.O. - Modalità per la denuncia in caso di Sinistro R.C.” l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare ad AXA, tempestivamente da quando ne è venuto a conoscenza, l'insorgenza di una malattia professionale o eventuali circostanze o situazioni che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria, e di far seguito con notizie, documenti e atti relativi al caso denunciato.

Art.8.27|R.C. Datoriale - Modalità per la denuncia del Sinistro - Obblighi in caso di richiesta di Risarcimento o circostanze che potrebbero dare origine ad una richiesta di Risarcimento

In caso di Richiesta di Risarcimento, l'impresa Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto ad AXA entro 3 giorni (art. 1913 C.C.). L'impresa Contraente e/o l'Assicurato/i devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914 C.C.).

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il Sinistro

Se l'impresa Contraente o l'Assicurato vengono a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente dare origine ad una Richiesta di Risarcimento, essi dovranno tempestivamente comunicare ad AXA mediante raccomandata A.R. tali circostanze, precisando le ragioni per le quali si prevede che ne possa derivare una Richiesta di Risarcimento e fornendo dettagli in merito ad eventuali atti illeciti, date, luoghi, fatti e persone o enti coinvolti, nonché una stima della potenziale perdita patrimoniale. Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno la comunicazione mail inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).

Laddove le circostanze comunicate ai sensi della presente clausola siano sufficientemente dettagliate ai sensi di Polizza, AXA avrà la facoltà di aprire un Sinistro cautelativo e di accettare qualsiasi Richiesta di Risarcimento che tragga origine da tali circostanze, come se la medesima fosse stata presentata nella stessa data in cui l'Assicurato o la Contraente hanno trasmesso ad AXA la predetta comunicazione di circostanze.

Art.8.28|R.C. Datoriale - Gestione delle controversie - Spese legali di resistenza

L'impresa Contraente (e/o l'Assicurato) ha il diritto di difendersi contro qualsiasi Richiesta di Risarcimento e di contestarla. È condizione per l'insorgere dell'obbligo indennitario di AXA ai sensi di Polizza il fatto che l'Assicurato non ammetta né si assuma alcuna responsabilità, non stipuli alcun accordo di transazione o conciliazione, né si accoli alcun costo di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta di AXA.

AXA si riserva la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente e/o dell'Assicurato, designando in accordo con l'Assicurato, ove occorra, legali o tecnici di comprovata esperienza ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'impresa Contraente e l'Assicurato coopereranno senza riserve con AXA e forniranno tempestivamente una relazione dettagliata delle circostanze che compongono la Richiesta di Risarcimento e le loro eventuali deduzioni difensive.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere ad AXA o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di **10 giorni** dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra AXA e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

AXA non riconosce le spese sostenute dall'impresa Contraente o dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati designati con il consenso scritto di AXA e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

Nel caso in cui una qualsiasi Richiesta di Risarcimento coinvolga sia rischi coperti dall'assicurazione R.C. Datoriale sia rischi non coperti, le spese di difesa sostenute dall'Assicurato saranno sostenute da AXA per la sola parte di esse che sia connessa all'ambito di copertura della garanzia R.C. Datoriale.

Art.8.29|R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato - Denuncia di Sinistro

Si intendono altresì espressamente operanti, in quanto compatibili, le norme previste dal precedente Art. 8.23 - "R.C.T./R.C.O. - Modalità per la denuncia in caso di Sinistro R.C.".

Art.8.30|R.C. Prodotti - Denuncia di sinistro

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste dall'Art. 8.23 - "Modalità per la denuncia in caso di sinistro R.C." l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare ad AXA, tempestivamente da quando ne è venuto a conoscenza, la richiesta di risarcimento o eventuali circostanze o situazioni che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria (comprese l'eventuale opportunità di procedere a operazioni di ritiro prodotti, qualora operante la garanzia P77 o P77A- Ritiro Prodotti ovvero P70 - Tampering), e di far seguito con notizie, documenti e atti relativi.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il Sinistro

Art.8.31|R.C. Prodotti - Arbitrato irrituale

In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia R.C. Prodotti (e/o della garanzia Ritiro Prodotti, qualora operante in polizza la clausola P77 o la clausola P77A e/o della garanzia P70 - Tampering), sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura, siano dovuti i rimborsi ad un collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio. Questo risiede, a scelta della Parte attrice, presso la sede di AXA o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Norme specifiche per la Sezione G - Tutela Legale

(Norme valide per la Garanzia Base, per il Pacchetto Sicurezza e per la garanzia Protezione dati e reputazione "on line")

Art.8.32|Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di Sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA e/o con AXA Assistance.

In caso di Sinistro Tutela Legale l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, potrà contattare la Centrale Operativa di AXA Assistance:

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
Numero verde 800 / 41.33.88 (solo per l'Italia)
Tel. +39 / 06.42.11.52.19 (per chiamate dall'estero)

Art.8.33|Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art.8.34|Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia di Sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 8.30 - "Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale". La garanzia

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il Sinistro

assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

AXA Assistance, così come AXA, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art.8.35|Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece a AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.



INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ultimo aggiornamento: maggio 2023

AXA tratta con cura i suoi **dati personali**, cioè le informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, i dati di salute) che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a **sogetti minori di età** sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a **familiari/congiunti** per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.



Chi decide perché e come trattare i dati?

AXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, con sede in Corso Como 17 - 20154 Milano (note societarie complete su www.axa.it), mail privacy@axa.it (di seguito anche "AXA", il "Titolare" o la "Compagnia").

Quali sono i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati – DPO

Il Responsabile della Protezione di Dati (DPO – data protection Officer) può essere contattato rivolgendosi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.



Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?

Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l'interessato può far valere il proprio diritto all'oblio salvi i casi in cui il trattamento resta comunque necessario.

Per l'**esercizio dei suoi diritti**, lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gpdp.it

::



Per quali scopi e su quali basi giuridiche sono trattati i dati personali?

a) Finalità assicurativa¹

Per svolgere adeguatamente l'attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati

¹ La "finalità assicurativa" richiede che i dati personali siano trattati necessariamente per l'assunzione e gestione dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione che includono le attività di: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.



dall'impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, AXA ha la necessità di trattare i dati personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti²), anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici³ e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge⁴).

Per questa finalità, AXA utilizzerà i suoi **dati personali** nell'ambito delle seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativo-contabili;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i **dati giudiziari**;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi e statistiche di mercato;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l'utilizzo della cd. "black Box", per il trattamento dei **dati telematici** non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale). Inoltre, tale tipo di contratto comporta un **processo decisionale automatizzato** finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box).

Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle **categorie particolari di dati**⁶, quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come "**dati sensibili**"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente

² Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità antiriciclaggio e/o antiterrorismo.

³ Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autovettura che consente di raccogliere dati telematici, quali informazioni riguardanti il veicolo (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l'accelerazione e la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall'interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al veicolo ed al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio.

⁴ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo

⁵ I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

⁶ Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.



per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i dati sensibili sono comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"⁷ effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso esplicito è il presupposto necessario** per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i **dati di contatto** che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo ed al suo miglioramento nel quadro dell'efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno delle comunicazioni tramite posta elettronica ("e-mail"), avvisi di comunicazioni ("push notification") e indirizzamenti verso fonti collegate ("landing page") accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di selezione ("click"), consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto; ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di messaggi.

Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un **processo decisionale automatizzato**, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative

- Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri, riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:
 - **l'esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici)
 - **Il consenso esplicito** dell'interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di salute).
- Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).
- Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del **legittimo interesse** del Titolare a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi attuariali, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l'utilizzo di apposite banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto

⁷ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto



assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli interessi o i suoi diritti e le libertà fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*) o visitare la sezione del sito <https://www.axa.it/privacy> dedicata al legittimo interesse.

b) Finalità commerciali e di marketing

Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi **dati personali non sensibili**.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, sms, social media, push notification ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporre prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo:

- inviare materiale pubblicitario;
- promuovere la vendita diretta;
- compiere ricerche di mercato;
- proporre la comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- invitarla ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Queste attività saranno effettuate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo, da agenti e collaboratori, i quali agiranno come responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Precisiamo inoltre che, in caso di suo consenso, potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, push notification, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del **consenso dell'interessato** al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo è **facoltativo**. In mancanza o in caso di revoca, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

c) Trattamento dei dati personali per attività di profilazione



Con il suo specifico e separato **consenso**, potremo svolgere attività di profilazione attraverso l'analisi dei suoi **dati personali non sensibili**, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:

- informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
- informazioni elaborate da terzi come Titolari o Responsabili del trattamento dei dati.

Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:

- informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. Credit scoring), basata su dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato. A seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce l'indicatore del rischio creditizio del cliente. A tale indicatore è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa;
- dati prelevati da banche dati pubbliche afferenti al grado di rischiosità dell'interessato o del mezzo assicurato, a titolo di esempio non esaustivo i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada, lo stato delle revisioni del veicolo, etc. Anche in questo caso, a seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce, nello specifico, lo stato di revisione del veicolo. A tale stato (revisione sì/no) è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa.

Infine, sempre previo suo consenso alla profilazione, inseriremo nelle comunicazioni commerciali, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno dei messaggi mail, push notification e landing page accessibili dagli SMS, che raccoglierà le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di click consentendoci in questo modo:

- di tracciare nello storico dei contatti il suo comportamento rispetto al messaggio (apertura, click);
- di effettuare attività di comunicazione personalizzate in base all'interazione da lei avuta con il messaggio ricevuto.

Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo **è facoltativo**. In mancanza non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.



A chi sono comunicati i dati?

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché ove previsto alla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA), per attività amministrativo-contabili o di gestione del rapporto assicurativo;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
 - se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
 - per attività di studio statistico sulla base di clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
 - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. [BCR - Binding Corporate Rules](http://www.axa.it/privacy/ulteriore_documentazione): www.axa.it/privacy/ulteriore_documentazione - *Binding Corporate Rules*) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei



dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*)



Per quanto tempo i dati vengono conservati?

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi **10 anni** dall'ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione. Si precisa che, per alcuni prodotti assicurativi del ramo Vita, nonché per il rispetto di specifici obblighi normativi e regolamentari (ad esempio in materia di tenuta dei Registri Assicurativi dei contratti emessi nei rami Vita), il periodo di conservazione dei dati è fissato in **20 anni** dall'ultimo evento.

Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di **24 mesi** dalla cessazione del rapporto).

I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di **12 mesi** dalla loro raccolta.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa.it



INFORMATIVA PRIVACY

SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI

CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA

La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.

Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.

I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA: www.axa.it/note_legali/firma_grafometrica) e, in particolare, per:

- garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
- ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.

Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo, ovvero mediante firma digitale con OTP. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.

Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge⁸.

I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

I Dati raccolti saranno trattati altresì da:

- società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile del trattamento;
- società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile del trattamento.

In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con le logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.

Lei ha il diritto, accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare il consenso espresso.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it. Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39)06.696771; protocollo@pec.gpdp.it.

⁸ Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.